

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**– XXI CICLO –**

**LA FORMAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE**

**COORDINATORE FINO AL 31.10.2008**

**CHIAR. MO**

**PROF. RENATO ORIANI**

**IL COORDINATORE**

**CHIAR.MO**

**PROF. SALVATORE BOCCAGNA**

**TUTOR**

**CHIAR. MO**

**PROF. MODESTINO ACONE**

**CANDIDATA**

**DOTT. FRANCESCA DE ANGELIS**

# Indice

<b>Introduzione</b> .....	1
---------------------------	---

## **Capitolo I**

### **Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario.**

1) Il procedimento «tipo» di formazione della sentenza.....	12
1.1) La deliberazione.....	14
1.2) La pubblicazione della sentenza.....	22
2) Lo « <i>jus superveniens</i> » intervenuto durante la formazione della sentenza.....	31
3) Sottoscrizione della sentenza e impedimento del giudice.....	43
3.1) Impedimento del giudice alla sottoscrizione e nullità della sentenza.....	51
4) Rilievi conclusivi.....	65

## **Capitolo II**

### **La formazione della sentenza nel giudizio dinanzi al giudice monocratico.**

1) La riforma della fase decisoria.....	69
2) Analisi della formazione della sentenza nella decisione della causa a seguito di trattazione scritta o mista.....	72
3) Problemi applicativi.....	81
3.1) Lo <i>jus superveniens</i> intervenuto durante lo svolgimento del processo.....	81
3.2) La <i>legitimatio decidendi</i> e la validità del provvedimento depositato dal giudice cessato dalle funzioni.....	82
3.3) Principio di immutabilità del giudice e nullità della sentenza.....	87
3.4) La sottoscrizione della sentenza.....	94
4) La formazione della sentenza nella decisione a seguito di trattazione orale.....	99

## **Capitolo III**

### **La formazione della sentenza nei riti speciali.**

1) Il moltiplicarsi dei riti decisori.....	116
2) La formazione della sentenza nel rito del lavoro.....	119

2.1)	Questioni applicative in merito alla sentenza emessa nel rito del lavoro.....	145
2.2)	Processo del lavoro e applicabilità dell'art. 281 <i>sexies</i> c.p.c.....	154
3)	La decisione nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa.....	158
4)	Il procedimento dinanzi al giudice di pace.....	164
5)	La sentenza emessa nel rito societario.....	170
5.1)	La sentenza con motivazione abbreviata.....	181

## **Appendice**

### **La formazione della sentenza e le novità normative.**

1.	Introduzione.....	191
2.	Il processo civile telematico.....	192
3.	Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.....	195
4.	Le riforme in atto del processo civile e del rito del lavoro.....	197

<b>Conclusioni.....</b>	<b>200</b>
-------------------------	------------

<b>Bibliografia.....</b>	<b>209</b>
--------------------------	------------

## Introduzione

La sentenza non nasce «come Minerva dalla testa di Giove»<sup>1</sup> ma è frutto di un'articolata e codificata sequenza di atti legati tra loro da un'unità formale che costituiscono un procedimento<sup>2</sup>.

Il legislatore non fornisce una definizione completa della sentenza civile e per tale motivo la dottrina ne ha suggerito diverse interpretazioni<sup>3</sup>, dividendosi tra coloro che vi ravvisano un atto intellettuale del giudice e coloro che la ritengono un atto volitivo.

Dal punto di vista sostanziale, essa è diretta a manifestare, con la forza di un accertamento vincolante per le parti, la convinzione del giudice sul rapporto litigioso; dal punto di vista processuale, invece, è diretta a definire quella serie di situazioni giuridiche processuali, che si determinano in seguito alla proposizione della domanda giudiziale e che, considerate nel loro insieme, costituiscono il processo.

Soffermandosi sull'aspetto eminentemente formale, la sentenza civile può definirsi come il provvedimento pronunciato dal giudice seguendo un rigoroso schema di contenuto-forma, legislativamente predeterminato, a chiusura di un procedimento civile di cognizione, in attuazione del dovere di decidere sulle

---

<sup>1</sup> Così CERINO CANOVA, *Solo la pubblicazione fa la sentenza*, in *Studi di diritto processuale civile*, Padova, 1992, 230.

<sup>2</sup> Cfr. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1980, 216, per il quale la sentenza è storicamente e concettualmente l'atto giurisdizionale per eccellenza, con cui il giudice, a conclusione del processo, esprime la volontà normativa dello Stato per il caso concreto, formulando il suo giudizio dotato di efficacia vincolante.

<sup>3</sup> Cfr. ROCCO, *La sentenza civile. Studi*, Milano, 1962, 28-29, il quale ravvisa nella sentenza un atto della mente del giudice, ossia «l'atto con cui lo Stato, a mezzo dell'organo della giurisdizione a ciò destinato (giudice), applicando la norma al caso concreto, accerta quale tutela giuridica di diritto obiettivo concede a un determinato interesse»; MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, II, Milano, 1923, 541, per il quale la sentenza è una manifestazione di volontà dell'organo della giurisdizione; CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 157, il quale individua nella sentenza un comando parallelo a quello della legge; nel senso che la sentenza sia una manifestazione di volontà dell'organo giudicante si veda anche CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, 273. Tra coloro che ravvisano, invece, nella sentenza civile un atto volitivo cfr. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 479 ss.; MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Milano, 1959, 265.

azioni ed eccezioni delle parti e della potestà di giurisdizione per cui si ritiene legittimato<sup>4</sup>.

Dunque, la sentenza è un atto a formazione progressiva, conclusivo del procedimento iniziato con la *vocatio in jus*, al cui interno è possibile individuare un autonomo e distinto sub-procedimento.

Il contenuto della sentenza è tipicamente fissato dalla legge in un complesso di disposizioni – artt. 131-135 c.p.c. – che ne disciplinano la formazione, determinandone i requisiti giuridici formali.

La struttura della sentenza è delineata nell'art. 132 c.p.c., rubricato *Contenuto della sentenza*<sup>5</sup>, a mente del quale essa deve contenere:

- a) l'intestazione «Repubblica italiana», in quanto è pronunciata «in nome del popolo italiano». Tale riferimento presuppone il requisito soggettivo della pronuncia da parte di un organo della giurisdizione italiana ed è tale da far emergere immediatamente la distinzione con le sentenze straniere ed internazionali, nonché con la pronuncia arbitrale. Si rileva, tuttavia, la svalutazione di tale elemento formale, in quanto si ritiene che la sua totale o parziale omissione non comporti nullità ma solo un difetto formale emendabile in via di correzione<sup>6</sup>;
- b) l'«indicazione del giudice che l'ha pronunciata». Tale requisito è inteso ad individuare tanto l'organo giudicante (l'ufficio giudiziario territoriale), quanto il nome del giudice o dei singoli giudici che hanno composto il collegio e conferma da un lato, la necessità che il provvedimento provenga da un organo legittimamente investito della potestà giurisdizionale, che è elemento essenziale per l'esistenza della pronuncia, poiché altrimenti la sentenza sarebbe addirittura

---

<sup>4</sup> Cfr. CERINO CANOVA, *op. cit.*, 231.

<sup>5</sup> In realtà, la distinzione tra forma e contenuto, negli atti processuali, è essenzialmente tecnica, giacché i due elementi rappresentano congiuntamente l'aspetto formale dell'atto. Ciò trova conferma nell'art. 132 c.p.c., infatti, nonostante la rubrica della norma, gli elementi da essa indicati sono considerati pacificamente come formali, con conseguente applicabilità agli stessi delle norme relative alla forma degli atti processuali (ad es. art. 156 ss. c.p.c.). Per ampi riferimenti cfr. TARZIA, *Profili della sentenza civile impugnabile. L'individuazione della sentenza*, Milano 1967, 15 ss., nonché TARZIA-FONTANA, voce «Sentenza: II) Sentenza civile», in *Enc. Giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1992, 3.

<sup>6</sup> Cfr. in giurisprudenza Cass. SS.UU., 29 novembre 1974, n. 3907, in *Giur.it.*, 1975, I, 1, 437; in dottrina CORMIÒ, *Dei provvedimenti del giudice*, in *Commentario al processo civile Allorio*, I, Torino, 1973, 1413.

inesistente<sup>7</sup>; dall'altro rileva per l'operatività di altre disposizioni processuali, come la competenza<sup>8</sup>. Non rientra in tale previsione, appartenendo più specificamente alla tematica dei requisiti extraformali del provvedimento, il rilievo della idoneità soggettiva di un determinato giudice a pronunciare, con riferimento sia alla capacità del soggetto<sup>9</sup>, sia alla composizione dell'organo giudicante<sup>10</sup>. L'indicazione del giudice e dei singoli nominativi del collegio assolve ad una funzione essenzialmente probatoria<sup>11</sup> per l'individuazione del provvedimento e la sua omissione non causerebbe inesistenza o nullità del provvedimento, quando essa possa essere altrimenti desumibile, trattandosi di una semplice omissione materiale rimediabile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 287 c.p.c.<sup>12</sup>;

- c) l'«indicazione delle parti e dei loro difensori», vale a dire delle parti in senso formale, ossia di colui che ha proposto la domanda e colui nei cui confronti la domanda è proposta o che ha acquistato tale posizione per norma di legge.

---

<sup>7</sup> Cfr. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1997.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. 20 settembre 1993, n. 9625, in *Giust. civ.*, Rep. 1993, voce *Sentenza, ordinanza e decreto*, n. 13, in cui si afferma che l'art. 132, comma 2, lett. a) c.p.c., che prescrive l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, comporta che, dalla formulazione dell'atto, si possa individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), per desumerne l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti. Pertanto, nell'ipotesi di pronunzie di uffici giudiziari divisi in sezioni, l'omessa indicazione di quella alla quale sono assegnati i giudici decidenti non produce nullità della sentenza, in quanto detta suddivisione rileva (soltanto) al fine della ripartizione interna dell'attività giurisdizionale (e non già dell'individuazione dell'organo giudiziario competente a decidere). Cfr. anche Cass. 5 marzo 2002, n. 3132, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Sentenza civile*, n. 42 la quale ha affermato che l'art. 132 c.p.c., stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone al riguardo, che l'esatta collocazione territoriale del giudice nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria risulti già nell'intestazione della sentenza, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza alcuna in ordine alla provenienza di questo.

<sup>9</sup> Cfr. MICHELI, *In tema di vizio della sentenza per infermità fisica del giudice*, *Giur. compl. cass. civ.*, 1944, 471; CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956, 319; BESSO, *op. cit.*, 187 ss.

<sup>10</sup> Cfr. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1997, 201; CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo civile*, Milano, 1981, 178 ss.

<sup>11</sup> Cfr. LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, 1967, 1116.

<sup>12</sup> Cfr. LANCELLOTTI, *loc. ult. cit.*; in giurisprudenza, cfr. Cass. 15 luglio 1980, n. 4569 in *Giur. Agr. It.* 1981, 412 ss., nonché Cass. 4 gennaio 1995, n. 68, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, in cui si afferma che l'indicazione, nella intestazione della sentenza, del nominativo di uno dei giudici che compongono il collegio non è motivo di nullità della stessa allorché risulti che la decisione è stata adottata dall'organo giudicante regolarmente costituito, non essendo la predetta omissione ostativa al raggiungimento dello scopo dell'atto.

Anche questa parte della sentenza ha una funzione indicativa, pertanto, poiché l'art. 132, 2° comma, n. 2 c.p.c. non prevede tale requisito a pena di nullità, la sua mancanza, (tanto nella intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del 2° comma dell'art. 156 c.p.c., cioè se l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo; viceversa deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto<sup>13</sup>.

- d) «le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti», per quanto concerne le prime è pacifico che l'omesso richiamo delle stesse non costituisca causa di nullità della sentenza ma causa di correzione della stessa, ove risultino comunque dagli atti di causa. Ciò vale anche per le conclusioni delle parti, le quali trovano collocazione nel verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Per tale motivo, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a

---

<sup>13</sup> Cfr. Cass. 24 agosto 2007, n. 17957, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 34, nonché Cass. 28 maggio 2001, n. 7242, *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 49; Cass. 13 maggio 2000, n. 6171, *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 32, in cui si prevede che l'omessa o inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza del nome di alcuna delle parti intanto produce nullità della sentenza in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce; mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In dottrina v. LANCELLOTTI, *loc. ult. cit.*, il quale afferma che la mancanza o incompletezza dell'indicazione delle parti può essere ovviata con il procedimento di correzione se vi è la possibilità di individuare altrimenti i soggetti del rapporto processuale, all'interno del complesso procedimento di formazione della sentenza; solo allorquando non sia possibile tale individuazione in alcun'altra parte della sentenza, ci si troverà di fronte ad un provvedimento a funzione impossibile.

punti decisivi prospettati<sup>14</sup>, ovvero abbia violato il principio del contraddittorio, impedendo la pronuncia del giudice sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni delle parti<sup>15</sup>.

- e) «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione», in tale previsione sono collocati due aspetti concettualmente distinti ma funzionalmente collegati tra loro<sup>16</sup>, la cui mancanza non può che comportare la nullità della sentenza, come sancito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.<sup>17</sup>. Per quanto concerne la motivazione, l'art. 118 disp. att. c.p.c. spiega che essa «consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione»<sup>18</sup>, precisando, altresì, che «debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal Collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati» e che «nel caso previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione».

La Cassazione<sup>19</sup> ha stabilito che dall'interpretazione dell'art. 276 c.p.c. e della norma contenuta nell'art. 118 disp. att. è desumibile il principio per il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Inoltre, con riferimento alla esposizione dei fatti rilevanti di causa, si

---

<sup>14</sup> Cfr. Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 35; Cass. 31 maggio 2006, n. 12991, *id.*, Rep. 2006, voce *cit.*, n. 54; Cass., sez. un., 14 dicembre 1999, n. 898, *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 49; Cass. 10 novembre 1999, n. 12475, *ibidem*, voce *cit.*, n. 48; Cass. 29 gennaio 1999, n. 801, *ibidem*, voce *cit.*, n. 50; Cass. 12 settembre 2000, n. 12036, *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 34; Cass. 28 aprile 1999, n. 4240, in *Arch. civ.*, 1999, 1131.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. 2 febbraio 2007, n. 16999, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 36

<sup>16</sup> CHIZZINI, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, *Digesto it.*, XVIII, Torino, 1998, 248, in tal senso anche LANCELLOTTI, *op. cit.*, 117 secondo il quale la descrizione è anche accertamento dei fatti processuali che spesso costituiscono presupposto per la motivazione e la decisione della sentenza.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. 15 ottobre 2001, n. 12542, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 77.

<sup>18</sup> Con riferimento alla motivazione della sentenza si guardi TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 455 ss.

<sup>19</sup> Cfr. Cass. 12 febbraio 2001, n. 1944; Cass. 3 aprile 1999, n. 3282, in *Giust. civ.*, Rep. 1999, voce *Sentenza e ordinanza e decreto in materia civile*, n. 44; Cass. 3 marzo 1999, n. 1771, in *Giust. civ.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 31.



è precisato<sup>20</sup> pure che la predetta esposizione non deve necessariamente tradursi nella narrazione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed in un particolareggiato resoconto delle deduzioni delle parti, essendo sufficiente che essa riassume concisamente il contenuto sostanziale della controversia, con l'indicazione che può risultare tanto dall'esposizione del fatto che dalla parte motiva, degli elementi rilevanti per la decisione. In altri termini, l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva – di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione<sup>21</sup>.

- f) «il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice». Il dispositivo riassume l'essenza volitiva della sentenza, realizzandosi in esso, a seguito del complesso *iter* decisorio, il comando giurisdizionale, nonché gli effetti processuali e quelli sostanziali di accertamento, di condanna e costitutivi che la sentenza è idonea a produrre. Si può rilevare che molto spesso il dispositivo viene reso in maniera sintetica e astratta<sup>22</sup>, con la conseguente difficoltà di individuare e interpretare il contenuto effettivo del comando, in tal caso, tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la volontà esplicita del provvedimento del giudice debba ricercarsi ed estrapolarsi dalla parte motiva della sentenza ad integrazione del dispositivo, ciò sul presupposto che le disposizioni contenute nelle diverse parti della sentenza si integrano tra di loro e si interpretano l'una a mezzo dell'altra<sup>23</sup>. Nel caso di mancanza del dispositivo, il codice vigente non contempla la nullità, come invece dettava quello del 1865, sembra, dunque, si debba parlare di inesistenza quando la mancanza del dispositivo equivale a

---

<sup>20</sup> Cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13292, in *Giust. civ.*, Rep. 2000, voce *Sentenza e ordinanza e decreto in materia civile*, n. 12.

<sup>21</sup> Cfr. Cass. 6 aprile 2001, n. 5146, in *foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 16 ; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13292, cit.

<sup>22</sup> Cfr. BESSO, *op. cit.*, 270

<sup>23</sup> Cfr. Cass. 17 gennaio 2003, n. 643, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Sentenza civile*, n. 67; Cass. 18 luglio 2002, n. 10409, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 64; Cass. 15 settembre 1997, n. 9157, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 53; Cass. 10 novembre 1993, n. 11104, in *Giust. civ.* Rep. 1993, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 17; Cass. 15 marzo 1995, n. 3030, *Giust. civ. Mass.*, 1995.

mancanza di espressione di una volontà del giudice<sup>24</sup>. Diversamente, tale mancanza potrebbe essere superata attraverso la ricerca della cd. pronuncia implicita, figura questa ammessa in giurisprudenza come equivalente al rigetto della domanda, quando la reiezione di questa è necessariamente desumibile dalla costruzione logica-giuridica della sentenza che accoglie una tesi incompatibile con la domanda stessa<sup>25</sup>, e che realizzerebbe, dunque, una formalizzazione indiretta del dispositivo e non già una sua piena omissione<sup>26</sup>. La giurisprudenza di legittimità<sup>27</sup> ha affermato, di recente, che la sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'*actio nullitatis*, proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Il rimedio della correzione della sentenza, comunque, potrà essere ammesso, relativamente al dispositivo, nei limiti di rettifica di errore materiale nella espressione grafica o di calcolo, non già per modificarne il contenuto precettivo e di volontà in esso espresso o per costruirvene uno non espresso, salvo che in relazione a quanto risultasse già espresso in motivazione, non si possa ritenere una omissione materiale nella trascrizione del dispositivo<sup>28</sup>.

Per quanto concerne la «data» della sentenza, deve intendersi l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui il provvedimento è pronunciato. Tuttavia, dal combinato disposto con l'art. 133 c.p.c. si ricava che ogni sentenza ha due date: quella della deliberazione, appunto, che viene apposta dal giudice al momento della delibera (art. 132 n. 5 c.p.c.) e quella successiva della pubblicazione, che viene apposta dal cancelliere al momento del ricevuto deposito della sentenza nella cancelleria (art. 133, 2°co., c.p.c.). Secondo un consolidato orientamento

---

<sup>24</sup> Cfr. BESSO, *op. cit.*, 270

<sup>25</sup> Cfr. LANCELLOTTI, *op. cit.*, 1121.

<sup>26</sup> Cfr. CHIZZINI, *op. cit.*, 249, LANCELLOTTI, *op. cit.*, 1120

<sup>27</sup> Cfr. Cass. 1 settembre 2006, n. 18948, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Sentenza civile*, n. 16.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. 14 ottobre 1960, n. 2728.

giurisprudenziale<sup>29</sup>, solo l'omissione della data di pubblicazione interessa ai fini della validità del provvedimento, essendo essa elemento essenziale dell'atto; mentre, l'omissione della data della deliberazione, riferendosi ad un atto interno del giudice, non produce nullità dell'atto ma costituisce un semplice errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione<sup>30</sup>.

La «sottoscrizione» della sentenza da parte del giudice, infine, completa il contenuto della stessa e ne perfeziona l'esistenza<sup>31</sup>. Solo per essa, infatti, il legislatore ha formulato la regola contenuta nell'art. 161, 2° co., c.p.c. secondo cui la nullità derivante dalla mancanza della sottoscrizione si sottrae alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione. Per cui la sentenza priva di sottoscrizione sarà affetta da una nullità talmente grave, che non potrà in alcun modo passare in giudicato, considerandosi addirittura inesistente.<sup>32</sup> Al riguardo la giurisprudenza ha affermato costantemente che «la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa avviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronuncia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale; ne consegue che, pur in esito al giudizio di cassazione, la causa va

---

<sup>29</sup> Cfr. Cass. 17 dicembre 1993, n. 12512, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Sentenza civile*, n. 57; Cass. 23 ottobre 1991, n. 11228, *id.* Rep. 1991, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 183; Cass. 8 giugno 1991, n. 6527, *ibidem*, voce cit., n. 184.

<sup>30</sup> Cfr. Cass., 23 febbraio 2007, n. 4208, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 65, in cui si afferma che l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex art. 287, 288 c.p.c. In tal senso anche Cass. 3 dicembre 1999, n. 13505, *id.* Rep. 1999, voce cit., n. 90.

<sup>31</sup> Per una più attenta disamina della problematica afferente la sottoscrizione della sentenza v. *infra* cap. I, par. 3.1.

<sup>32</sup> In tema di sentenza priva di sottoscrizione del giudice cfr. REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1952, 226; CARNELUTTI, *Omessa sottoscrizione della sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, II, 112; FONTANA, *Problemi in materia di sottoscrizione della sentenza civile dopo la modifica dell'art. 132 ultimo comma c.p.c.*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, III, Milano, 1979, 1576; SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996, 129.

rimessa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione, a tenore degli art. 354, 1° comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, c.p.c., il quale, in sede di rinvio, risulta investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia senza limitarsi alla semplice rinnovazione della pronunzia»<sup>33</sup>. Materialmente, la sottoscrizione, consiste in un segno grafico tale da identificare la provenienza del provvedimento da quel determinato giudice ed a identificare i componenti del collegio senza creare incertezze circa le loro persone<sup>34</sup>; funzionalmente, la sottoscrizione attesta la provenienza della sentenza ed è, ad un tempo, assunzione della responsabilità della decisione<sup>35</sup>. Essa, inoltre, segna il momento del perfezionamento del provvedimento, vale a dire quello in cui il giudice fissa definitivamente ed integralmente la volizione, approvando quanto emerge dall'atto scritto della sentenza.

Oggetto del presente lavoro è l'esame del procedimento di formazione della sentenza, ossia del metodo e del meccanismo operativo, per ottenere quel particolare provvedimento in cui si esplica la funzione decisoria del giudice.

Più precisamente, il procedimento di formazione della sentenza è quel subprocedimento che si innesta all'interno del processo instauratosi con la proposizione della domanda, il quale mira ad ottenere, attraverso l'attuazione di una norma superiore, la produzione di una nuova norma di diverso contenuto, mediante una manifestazione di volontà che ha i caratteri propri della normazione<sup>36</sup>.

Accentuando l'autonomia del ruolo che riveste il procedimento nella formazione della sentenza, parte della dottrina ha parlato al riguardo di “*atto autosufficiente*”

---

<sup>33</sup> Così, Cass. 28 settembre 2006, n. 21049, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 54 ; in tal senso anche Cass. 29 novembre 2005, n. 26040, *id.*, Rep. 2006, voce *cit.*, n. 68 ; Cass. 29 maggio 2001, n. 7275, *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 71.

<sup>34</sup> Nel senso che la funzione della sottoscrizione è esclusivamente quella di prova della partecipazione del giudice ad una determinata deliberazione, cfr. DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. Dig.it.*, XI, Torino, 1968, 484; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 295; BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, 237. Nel senso, invece, che essa funzione di prova della corrispondenza del contenuto del documento al deliberato, cfr. AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, Padova, 1999, 205.

<sup>35</sup> Cfr. SATTA, *Commentario*, cit. I, sub art. 132, 501.

<sup>36</sup> Cfr. FAZZALARI, *Cosa giudicata e convalida di sfratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 1309.

*alla produzione dei propri effetti*<sup>37</sup> ciò in quanto, gli atti processuali di per sé, pur necessari quali criteri di valutazione per la validità-nullità della sentenza, non determinano la produzione dell'effetto giuridico, atteso che esso è l'effetto dell'atto finale del processo, ossia della sentenza, rispetto al quale gli atti precedenti non funzionano da presupposti.

La presente analisi partirà dall'unico modello previsto dal codice di procedura civile, vale a dire quello concernente la sentenza emessa dal tribunale in composizione collegiale, a conclusione del procedimento di cognizione di primo grado (artt. 275-279 c.p.c., 113-120 disp. att.) per passare ad analizzare il procedimento di formazione della sentenza emessa dal giudice monocratico, approfondendo anche la particolare modalità di decisione del giudizio di primo grado con sentenza orale ed immediata, il procedimento di formazione della sentenza nelle cause di lavoro, quello relativo al giudice di pace, al rito societario e al procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, con uno sguardo, altresì, alle più recenti novità normative, quali il processo civile telematico e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

In particolare, si intende approfondire le problematiche relative alle diverse fasi dei singoli modelli decisorii e, segnatamente, la dicotomia tra deliberazione e pubblicazione della sentenza che, atteggiandosi diversamente nel rito ordinario, collegiale e monocratico, e in quello del lavoro, incide sull'individuazione del momento identificativo dell'esistenza della sentenza.

Invero, discendendo da tale momento importanti conseguenze giuridiche, quali l'immodificabilità e l'irretrattabilità della pronuncia da parte del giudice che l'ha emessa, esso costituisce il *discrimen* per la risoluzione di molteplici problemi applicativi, concernenti l'applicabilità dello *jus superveniens* al giudizio in corso, la verifica della legittimazione del giudice e la conseguente validità o meno della sentenza a causa di sopravvenuti impedimenti del giudice, l'immutabilità del giudice, nonché la questione della omessa sottoscrizione della sentenza. Ciò al

---

<sup>37</sup> CHIZZINI, *Sentenza cit.*, 242, il quale richiama un'espressione di ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1969, 536.

fine di identificare una disciplina unitaria relativamente agli aspetti critici dell'*iter* formativo della sentenza civile.

## CAPITOLO I

### **Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario.**

**SOMMARIO: 1. Il procedimento «tipo» di formazione della sentenza; 1.1. La deliberazione; 1.2. La pubblicazione della sentenza; 2. Lo «*jus superveniens*» intervenuto durante la formazione della sentenza; 3. Sottoscrizione della sentenza e impedimento del giudice; 3.1. Impedimento del giudice alla sottoscrizione e nullità della sentenza; 4. Rilievi conclusivi.**

#### **1. Il procedimento «tipo» di formazione della sentenza.**

La sentenza civile è un atto complesso, consistente in una dichiarazione di scienza e di volontà, consacrata per iscritto, la cui formazione progressiva si ottiene a seguito dello svolgersi di una serie di attività in diverse fasi del processo che vanno dalla chiusura dell'udienza di discussione alla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria<sup>38</sup>.

Il modello «tipo» di procedimento di formazione della sentenza, disciplinato dal codice di procedura civile, concerne la sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale al termine del processo di cognizione di primo grado (artt. 275-279 c.p.c., 113-120 disp. att.).

La ragione di tale esclusiva previsione risiede nell'attribuzione da parte del legislatore del 1940 della funzione decisoria all'organo collegiale, in quanto ritenuto più idoneo all'attività decisoria. A seguito della modifica dell'art. 48

---

<sup>38</sup> Cfr. in tal senso LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 33; LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, cit., 1123.

dell'ordinamento giudiziario, ad opera della legge 26 novembre 1990 n. 353<sup>39</sup>, il tribunale è divenuto come regola giudice monocratico con la conseguenza che il giudice che istruisce la causa è anche colui che la decide, mentre la regola della collegialità è rimasta soltanto per le eccezionali ipotesi elencate nell'art. 50-*bis* c.p.c., proprio sul presupposto di una maggiore idoneità del collegio a decidere in particolari casi e materie.

La scelta a favore del giudice monocratico è giustificata da diverse ragioni di opportunità<sup>40</sup>: da un lato l'impossibilità di istituire la collegialità piena per tutti i giudizi di primo grado, dall'altro la maggiore concentrazione e la maggiore rapidità del giudizio.

L'organo collegiale è composto di tre membri: il presidente, che lo presiede, e due giudici, uno dei quali esercente le funzioni di giudice istruttore e che, nella fase decisoria, assume la funzione di riferire al collegio circa l'*iter* che lo ha condotto a rendere matura la causa per la decisione. Il collegio, dunque, riceve la causa dall'istruttore in forza di un provvedimento che, per espressa volontà di legge, rende attuali in capo al collegio i poteri decisorii della causa. Tale provvedimento è la rimessione della causa al collegio, che ha la funzione di collegamento tra istruzione e decisione.

Una volta rimessa la causa al collegio, a mente dell'art. 275 c.p.c., la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.

Si apre, dunque, la fase c.d. decisoria che dà avvio al procedimento di formazione della sentenza da parte del collegio, ossia di quella fase volta a far convergere in una sola prevalente direzione i risultati dei ragionamenti e degli argomenti di ciascun giudice, in ordine alla soluzione delle varie questioni formanti oggetto del *thema decidendum*.

---

<sup>39</sup> La legge 353/90, infatti, ha introdotto una normativa volta a definire il processo governato dal giudice istruttore «in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio» (art. 48, 3°co., ord. giud.).

<sup>40</sup> Nel parere del Consiglio superiore della magistratura del maggio 1988, § 4 si legge che «la monocraticità è la condizione per attuare l'identità tra giudice che assume la prova e giudice che decide la causa, la divaricazione dei quali nell'attuale procedimento innanzi al tribunale, sta alla base di una catena di effetti la cui negatività (tanto in termini culturali, quanto in termini di efficienza organizzativa) è sottolineata dalla più sensibile dottrina processualcivilistica».



All'interno di tale procedimento è possibile individuare logicamente e cronologicamente diversi momenti<sup>41</sup>: a) la deliberazione; b) la redazione del dispositivo; c) la scelta dell'estensore e la stesura della motivazione e/o minuta; d) la formazione dell'originale della sentenza; e) la sottoscrizione e la verifica della corrispondenza tra originale e minuta; f) il deposito in cancelleria. A ben vedere, tuttavia, tali diversi momenti, non essendo sempre autonomi e distinti l'uno dall'altro, possono essere raggruppati in due più ampie fasi: quella della deliberazione della sentenza e quella della pubblicazione e documentazione<sup>42</sup>.

### **1.1. La deliberazione.**

La deliberazione della sentenza rappresenta il momento formativo della volontà del giudice, ossia il *trait-d'union* tra il giudizio e la volontà, tra il lavoro dei motivi e la scelta della decisione<sup>43</sup>. Come già detto, la sentenza è un atto complesso, consistente in una dichiarazione di scienza e volontà, e consta di due parti inscindibili: dispositivo o atto volitivo e motivazione o atto intellettuale<sup>44</sup>.

La deliberazione costituisce il momento preparatorio della sentenza, la fase iniziale per poter giungere alla decisione finale. E' noto, infatti, che i singoli individui che compongono il collegio giudicante possono avere, ed hanno, le più discordanti opinioni sulla soluzione della fattispecie concreta da loro esaminata. E' necessario, perciò, che alla decisione collegiale si pervenga dopo un processo preparatorio che ha la finalità di superare le divergenze personali e consentire il raggiungimento di una volontà comune. La deliberazione della decisione è,

---

<sup>41</sup> Nel senso che tali momenti non sono sempre cronologicamente distinti, cfr. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1938, 437.

<sup>42</sup> Cfr. BETTI, *op. cit.*, 437; in tal senso anche CALVOSA, *Jus superveniens dopo la deliberazione ma prima del deposito della sentenza*, in *Giur. compl.cass. civ.*, 1951, III, 2, 1590 ss., per il quale «ogni atto processuale o sostanziale che sia, ha due distinte fasi che, seppure cronologicamente appaiono spesso inscindibili, tuttavia logicamente vanno tenute distinte: la fase interiore di formazione e la fase di manifestazione dell'atto formato ch'è volta a trasferire l'atto, come entità giuridica, nel mondo esterno».

<sup>43</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, 220.

<sup>44</sup> Secondo LANCELOTTI, *Sentenza civile*, cit. 1118 ss., la motivazione può definirsi come la rappresentazione e la documentazione dell'*iter* logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare alla decisione, mentre nel dispositivo di concreta l'essenza volitiva della sentenza. Cfr., altresì, CALVOSA, *Jus superveniens dopo la deliberazione ma prima del deposito della sentenza*, cit., 1591, secondo il quale «la deliberazione del dispositivo attiene alla formazione dell'atto, è un momento dell'*iter* formativo che si completa con la redazione della motivazione e con la sottoscrizione da parte del giudice o dei giudici che sono intervenuti alla deliberazione».

appunto, una fase di questo processo preparatorio<sup>45</sup> e l'art. 276 c.p.c. indica le modalità per pervenire alla deliberazione comune<sup>46</sup>.

La esternazione materiale della decisione del giudice collegiale è sia orale che scritta: invero per nessuna delle due il legislatore ha previsto alcuna forma di pubblicità, né ha risolto il problema della prova dell'esistenza di essa e della riferibilità di ciascuna delle due esternazioni. Tuttavia, la valutazione della portata e degli effetti della rilevanza giuridica della verbalizzazione del dispositivo costituiscono un aspetto determinante ai fini della risoluzione di notevoli questioni relative alla struttura del procedimento di formazione della sentenza, la sua divisibilità in fasi e soprattutto la reversibilità o meno dell'intero procedimento.

La deliberazione da parte del collegio si fa nel segreto della camera di consiglio, a cui possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Essa deve essere preceduta dalla discussione tra i membri del collegio regolata dal presidente ed è necessaria al fine di individuare le singole questioni e le ragioni che possono stare a fondamento e a motivo delle diverse soluzioni. Il giudice che ha istruito la causa, di regola, fa la relazione della causa<sup>47</sup>, ciò in quanto egli non solo ha partecipato direttamente allo svolgimento della fase preparatoria del giudizio, ma anche perché il riesame degli atti processuali al termine della fase istruttoria, necessario per la relazione in camera di consiglio, dovrebbe consentirgli una precisa impostazione del *thema decidendum*, nonché un utile preordinamento delle questioni da decidere, in base alla loro rilevanza, ed una chiara esposizione di tutti gli elementi ai fini di giustificare il suo apprezzamento in ordine alla soluzione da adottare.

La determinazione dell'ordine delle singole questioni da decidere spetta al presidente, al quale è affidata la direzione di ogni fase della deliberazione. Il collegio, sotto la direzione del presidente e con le modalità previste dai primi 4

---

<sup>45</sup> Cfr. in tal senso CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1936, II, 328.

<sup>46</sup> Sui vari momenti della fase deliberativa disciplinata dall'art. 276 c.p.c. cfr. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., 489.

<sup>47</sup> Cfr. PALERMO, *Il processo di formazione della sentenza*, Milano, 1956, 164, per il quale tale momento è di estrema importanza, in quanto la rapidità e la esattezza della decisione è in relazione alla maggiore o minore completezza dell'esposizione e dell'approfondimento delle risultanze di causa da parte del giudice relatore.

commi dell'art. 276 c.p.c., decide gradatamente le questioni pregiudiziali<sup>48</sup> e poi il merito della causa<sup>49</sup>. Il mancato rispetto da parte del giudice, dell'ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nell'eventualità in cui abbia determinato una contraddittorietà della motivazione<sup>50</sup>.

In effetti, risultano poche le regole da osservare circa la priorità delle questioni da affrontare: è stato affermato in giurisprudenza<sup>51</sup> che il giudice, nell'inquadramento organico delle questioni da risolvere, non è vincolato all'ordine seguito dalle parti; deve dare priorità a quelle questioni che per contenuto o natura meritano precedenza di trattazione secondo una esigenza di carattere logico-giuridico, in quanto se decise in un senso possono condurre direttamente alla definizione della causa<sup>52</sup>. Per tale motivo, dovranno essere considerate preliminari a qualsiasi altra le questioni sulla giurisdizione<sup>53</sup> e quelle pregiudiziali di rito, quando dalla risoluzione di una di esse si pervenga a una pronuncia impeditiva della cognizione

---

<sup>48</sup> Cfr. Cass. 6 marzo 2001, n. 3248 in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Competenza civile*, n. 122, in cui si è peraltro ritenuto di distinguere tra pregiudiziali in senso logico, in quanto relative a circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, che devono necessariamente essere decise *incidenter tantum*, e questioni pregiudiziali in senso tecnico, concernenti cioè circostanze distinte ed indipendenti dal dedotto fatto che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di un'espressa domanda di parte indirizzata alla soluzione della questione stessa

<sup>49</sup> Sulla difficoltà di stabilire quale sia l'ordine che l'avverbio gradatamente presuppone, cfr. VERDE, *Profili del processo civile*, 2, Napoli, 2000, 162, per il quale l'unico criterio da seguire nella scelta delle questioni da risolvere è quello della pregiudizialità logica, sebbene possa rivelarsi antieconomico, in quanto non avrebbe senso che un giudice si interroghi sul suo potere decisorio se il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato, a causa di un vizio della citazione o della notifica o per mancanza di capacità di una delle parti.

<sup>50</sup> Cfr. Cass. 28 marzo 1991, n. 3360, in *Giust. civ.*, Rep. 1991, voce *Sentenza, ordinanza e decreto*, n. 11.

<sup>51</sup> Cfr. Cass. 30.05.1967, n. 1179.

<sup>52</sup> Cfr. C. conti, sez. giur. reg. Liguria, 15 maggio 2006, n. 349, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Responsabilità contabile*, n. 630 in cui si afferma che «Nella trattazione delle questioni sottoposte al suo esame il giudice è tenuto a seguire l'ordine di priorità previsto dall'art. 276, 2° comma, c.p.c., dovendosi occupare gradatamente di quelle che per loro natura meritano logica e giuridica precedenza, come le questioni pregiudiziali di rito tra cui l'eccezione di competenza territoriale, che nel giudizio contabile ha natura funzionale, dunque inderogabile, e che può quindi essere rilevato d'ufficio»; C. conti, sez. giur. reg. Lombardia, 5 ottobre 2005, n. 1/GCEL; *id.*, Rep. 2006, voce *cit.*, n. 723. Cass. 18.07.1967, n. 1819, 30 maggio 1967, n. 1179.

<sup>53</sup> Cfr. C. conti, sez. giur. reg. Liguria, 15 maggio 2006, n. 349, *cit.*; C. conti, sez. giur. reg. Lombardia, 5 ottobre 2005, n. 1/GCEL, *cit.*; Cass. 30.05.1966, n. 1411.

delle ulteriori questioni dibattute<sup>54</sup>. Al riguardo, la dottrina<sup>55</sup> non si è posta esattamente nello stesso senso; infatti, si è affermato che il giudice nell'esame delle questioni pregiudiziali non può essere condizionato dalle istanze delle parti e nella scelta dell'ordine delle questioni non è detto che il giudice debba necessariamente obbedire ad esigenze logico-giuridiche: può accadere, difatti, che si lasci guidare da ragioni di convenienza o di economia processuale.

La decisione è presa a maggioranza dei voti: in primo grado, il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente (art. 276, 3°co., c.p.c.). Nella corte di appello e in cassazione<sup>56</sup>, dopo al relatore votano i consiglieri, in ordine inverso di anzianità e poi il presidente (artt. 131 e 141 disp. att. c.p.c.). Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva (art. 276, 4°comma, c.p.c.).

La deliberazione si intenderà raggiunta e, di conseguenza, la decisione formata quando sarà chiusa la votazione.

Dell'intera fase di deliberazione, fino al compimento della votazione non è redatto alcun documento, ciò perché la segretezza della deliberazione comporta la sottrazione di essa alla verbalizzazione<sup>57</sup> e, per tale motivo, anche dell'effettivo rispetto delle formalità previste dall'art. 276 c.p.c., per la formazione della volontà collegiale non vi è traccia<sup>58</sup>. Tuttavia, sono previste due forme di documentazione della fase deliberativa, ancorché segrete: quella di cui all'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., attraverso la redazione del dispositivo e quella prevista dall'art. 131

---

<sup>54</sup> Cfr. Cass. 9 maggio 1966, n. 1188.

<sup>55</sup> VERDE, *Profili del processo civile*, 2, cit., 163.

<sup>56</sup> Per un'ampia disamina sui passaggi principali del procedimento di formazione della sentenza di cassazione, cfr. Cass. 9 dicembre 1997, n. 12465, *Foro it. Rep.* 1998, voce *Rinvio civile*.

<sup>57</sup> Ciò che avviene in camera di consiglio non può essere oggetto neppure di prova per testimoni; cfr. in tal senso, SATTA, *Il giudice testimone. Nuovissimi aspetti della correzione della sentenza*, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, 465.

<sup>58</sup> Cfr. in tal senso VERDE, *Profili del processo civile*, 2, cit., per il quale il rispetto delle formalità previste per la formazione della volontà collegiale resta affidato alla coscienza dei magistrati giudicanti, così che è inutile soffermarsi sulle relative disposizioni.

ult.co., c.p.c. introdotto dall'art. 16 della l. n. 117 del 1998 sulla responsabilità civile dei magistrati<sup>59</sup>.

Dal combinato disposto di esse si evince che una volta terminata la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo; dell'unanimità della decisione o del dissenso di qualcuno dei componenti del collegio su ciascuna delle questioni decise può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiama, essere redatto processo verbale, conservato in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (art. 131, comma 3°, c.p.c.).

Il dispositivo è elemento imprescindibile e finale della deliberazione del giudice, ne costituisce il *dictum* e racchiude l'ordine formale con cui viene data concreta attuazione al precetto normativo e la sua mancanza determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c.<sup>60</sup>; esso è redatto su un foglio che ha funzione di documentazione interna e provvisoria<sup>61</sup>, poiché il testo completo della sentenza viene successivamente steso dal relatore, che ne diviene dunque estensore, a meno che il presidente non decida di stenderlo egli stesso o di affidarne la stesura ad altro giudice (art. 276, ult.co., c.p.c.). La data del dispositivo dovrebbe segnare, dunque, anche quella della chiusura della delibera; l'art. 132 2°co. c.p.c., in effetti, dispone che la sentenza debba contenere anche la data della deliberazione.

Al momento della deliberazione segue il momento della dichiarazione della sentenza; se il primo attiene alla formazione interna del convincimento del giudice, il secondo attiene alla sua estrinsecazione esterna, vale a dire alla manifestazione esteriore del risultato di tale procedimento in forma costitutiva e vincolante per le parti e gli stessi giudici.

---

<sup>59</sup> Cfr. VERDE, *Profili del processo civile*, 2, cit., 161, il quale rileva che dopo l'approvazione della l. 13 aprile 1998, n. 117 sulla responsabilità dei magistrati, questi ultimi, si preoccuparono per qualche tempo di lasciare una traccia delle votazioni e degli eventuali dissensi espressi (da conservare in buste chiuse per il rispetto della segretezza). Successivamente, presa coscienza della difficoltà della azione disciplinare, per la ambigua formulazione normativa, le formalità di verbalizzazione delle votazioni sono cadute rapidamente in disuso.

<sup>60</sup> Così Cass. 17 gennaio 2003, n. 643 in *Foro it. Rep.*, 2003, *Sentenza civile*, n. 67.

<sup>61</sup> Cfr. Cass. 21 marzo 2008, n. 7698, *id.*, Rep. 2008, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 23 in cui si differenzia il dispositivo della sentenza nel rito ordinario, che è atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, da quello nel rito del lavoro, che è atto a rilevanza esterna; in tal senso anche Cass. 5 agosto 1998, n. 677, *id.*, Rep. 1998, voce *Cassazione civile*, n. 289. Esso, si differenzia, inoltre, anche dal dispositivo del lodo rituale, cui l'art. 821 c.p.c. attribuisce rilevanza esterna e di quanto avviene nel processo penale, nel quale pure il dispositivo ha immediata utilizzazione ed estrinsecazione in udienza.

La redazione della sentenza consiste nella esposizione per iscritto dello stato della questione risolta e dei risultati delle varie operazioni razionali compiute dal giudice.

Secondo l'art. 276 ult.co., c.p.c. il relatore stende la motivazione: si tratta di un'attività individuale, non concorsuale, anche se, nella comunicazione degli argomenti essenziali del giudizio, giustificativi del provvedimento adottato, l'estensore della sentenza deve rappresentare non la sua personale opinione sul caso controverso, bensì quella che si è determinata, in sede di deliberazione, attraverso la maggioranza formatasi con la votazione sulla o sulle questioni del giudizio<sup>62</sup>.

L'operazione di redigere la sentenza non è di facile attuazione: essa, da un lato è in relazione alla maggiore o minore esperienza e preparazione del giudice, con il rischio di poter apparire incongrua rispetto alla funzione tipica che il provvedimento deve adempiere; dall'altro è in relazione allo stato di eccessivo carico degli uffici giudiziari, il quale determina l'affrettata redazione delle sentenze, la cui motivazione, molte volte, risulta insufficiente o incongrua.

Per questi motivi, il legislatore ha previsto che il presidente del collegio giudicante, con la sua maggiore esperienza, eserciti un controllo sull'opera individuale del giudice estensore, prescrivendo che il presidente stesso, quando lo ritiene opportuno, sottoscriva la minuta della sentenza dopo averne data lettura al collegio (art. 119, disp. att. c.p.c.)<sup>63</sup>.

A ben vedere, l'art. 119 disp. att. c.p.c. sembra subordinare la lettura della minuta anche da parte del collegio ad una scelta discrezionale del presidente, poiché, altrimenti, la minuta della sentenza sarebbe sottoscritta solo dall'estensore e dal presidente. Tale apparente discrezionalità ha indotto parte della dottrina<sup>64</sup> a parlare di inesistenza di una collegialità della motivazione della sentenza civile. A tale affermazione, tuttavia, è stato obiettato<sup>65</sup> che le distinte funzioni svolte nella fase preparatoria della redazione della sentenza da parte del presidente e dell'estensore

---

<sup>62</sup> Cfr. PALERMO, *Il processo di formazione della sentenza*, cit., 169.

<sup>63</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova, 1939, 338.

<sup>64</sup> Cfr. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956, 242; CARNELUTTI, *Diritto e processo*, cit., 224-227.

<sup>65</sup> Cfr. LANCELOTTI, *Sentenza civile*, cit. 1126.

sono destinate a scomparire di fronte alla obbligatoria sottoscrizione collegiale della sentenza, che comporterebbe, dunque, la collegialità dell'approvazione dell'intero testo della sentenza.

Dopo aver sottoscritto insieme all'estensore la minuta della sentenza, il presidente la consegna al cancelliere, il quale, secondo il disposto dell'art. 119 disp. att. c.p.c. «scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice». Si tratta di un'attività di carattere puramente materiale, sebbene comunque non si neghi la partecipazione del cancelliere il quale ha il compito di aggiungere ai due scritti ricevuti, del dispositivo e della motivazione, le ulteriori indicazioni previste dall'art. 132 c.p.c. Secondo la disposizione normativa è il cancelliere che scrive la sentenza al posto del giudice. Infatti, ai sensi del 2° comma dell'art. 119 disp. att., il presidente e l'estensore devono verificare la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, compiendo la c.d. operazione di collazione. Successivamente alla trascrizione della sentenza da parte del cancelliere e alla collazione da parte del presidente e dell'estensore, tutti i giudici del collegio devono sottoscrivere la sentenza. La sottoscrizione rappresenta l'attestazione legale da parte dell'organo giudicante che la sentenza è stata formata secondo le prescrizioni della legge e costituisce una formalità essenziale e inderogabile<sup>66</sup>.

La realtà pratica, tuttavia, ci dimostra che la stesura della sentenza non avviene proprio così, in quanto, di fatto, è il giudice che scrive la sentenza e la consegna, poi, al cancelliere per le operazioni successive.

La sottoscrizione della sentenza da parte dei giudici del collegio dovrebbe segnare l'ultimo momento perfezionativo del procedimento di formazione della sentenza, tuttavia l'atto complesso in cui si concreta la sentenza, non assume con la chiusura della votazione e la redazione del dispositivo, la sua esistenza legale. La sentenza, infatti, acquista giuridica esistenza nel momento in cui avviene la pubblicazione,

---

<sup>66</sup> Cfr. DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, cit., 484; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 295; BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, 237 secondo cui la funzione della sottoscrizione è esclusivamente quella di prova della partecipazione del giudice ad una determinata deliberazione. Al contrario per AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, cit., 205, la sottoscrizione avrebbe funzione di prova della corrispondenza del contenuto del documento al deliberato, di prova, cioè, della fedeltà del documento al dispositivo collegialmente convenuto e ai motivi esposti a suo sostegno nel segreto della riunione.

ed è in tale momento che essa deve rispecchiare il diritto oggettivo, quale è in attualità, per il regolamento della fattispecie o situazione giuridica cui si riferisce<sup>67</sup>.

E' innegabile che il dispositivo della sentenza, pur non avendo esistenza giuridica, da un punto di vista pregiuridico esiste nella sua completezza, in quanto la deliberazione è regolamentata in modo a sé stante ed è, altresì, documentata attraverso la redazione e sottoscrizione del dispositivo, nonché suffragata dai motivi che l'hanno sostenuta<sup>68</sup>. Infatti, il controllo che il presidente esercita sull'estensore della sentenza riguarda soprattutto la corrispondenza della motivazione redatta da quest'ultimo ai motivi che hanno sostenuto la deliberazione.

Parte della dottrina<sup>69</sup>, attribuendo rilevanza giuridica al momento deliberativo, ha sostenuto che la sentenza sia giuridicamente esistente sin dal momento in cui, raggiunta la volontà comune, quest'ultima venga consacrata per iscritto nel dispositivo. In tal senso si è posta anche una certa giurisprudenza di legittimità<sup>70</sup>, la quale ha affermato che «il momento della pronuncia della sentenza va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'*iter* formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia».

Diversamente opinando, invece, altra parte della dottrina nega valore alla tesi che attribuisce rilevanza giuridica al deliberato, affermando che l'impossibilità di confondere la deliberazione (atto interno e preparatorio) con la decisione finale, oltre a fondarsi sulla descrizione normativa degli artt. 276 e 133 c.p.c., trova conforto nella natura della sentenza che è un atto complesso, consistente in una

---

<sup>67</sup> Cfr. PALERMO, *Il processo di formazione della sentenza*, cit., 166.

<sup>68</sup> Cfr. in tal senso CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, cit., 342, per il quale la votazione del dispositivo è, fra quelli componenti il procedimento decisorio, l'unico atto posto in essere proprio dal Collegio.

<sup>69</sup> Cfr. CONSOLO, *Iter decisorio della causa e preclusione del regolamento di giurisdizione*, in *Giur.it.*, 1980, I, 16452 ss.; GARBAGNATI, *In tema di disciplina intertemporale delle impugnazioni con particolare riferimento alla revocazione*, in *Giur.compl.cass.civ.*, 1946, II, 66.

<sup>70</sup> Cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 3; analogamente anche Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, *id.*, Rep. 2002, voce *cit.*, n. 77; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1374, *id.* Rep. 1991, voce *cit.*, n. 42



dichiarazione di scienza e volontà: constando di due parti inscindibili, è evidente che la sentenza non esiste giuridicamente se non quando sia completa di dispositivo e motivazione<sup>71</sup>. Peraltro, un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>72</sup> ritiene che «l'esistenza della sentenza civile è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività»<sup>73</sup>.

E' evidente che dal modo di risolvere il contrasto interpretativo su come intendersi il deliberato, se, cioè, riconoscergli già una certa forza e irretrattabilità ovvero ravvisarvi una semplice tappa del procedimento di formazione della sentenza, dipende la risoluzione di importanti questioni applicative - che saranno più specificamente trattate in seguito - concernenti l'applicabilità al giudizio in corso dello *ius superveniens* intervenuto tra la fase della deliberazione e quella della pubblicazione, nonché la legittimazione del giudice in seguito a sopravvenuti impedimenti e il difetto di sottoscrizione da parte del giudice.

## **1.2. La pubblicazione della sentenza.**

La pubblicazione della sentenza avviene con il deposito del documento nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

---

<sup>71</sup> Cfr. in tal senso MANERA, *Deliberazione della sentenza e jus superveniens*, in *Giust. civ.*, 1986, 265. Sulla inscindibilità di motivazione e dispositivo cfr. BELLAVISTA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1965, 304-306, secondo il quale «provvista dei requisiti formali indicati nell'art. 474, la sentenza si attegga, insieme come *atto di intelligenza* e come *atto di volontà*. Sotto la prima specie si ha la sua motivazione, sotto la seconda il suo dispositivo. La prima serve ad illuminare il processo logico giuridico dell'interpretazione del fatto e del diritto che ha guidato la decisione del giudice; il secondo determina la decisione stessa. Da quanto precede deriva che, data la loro rispettiva funzione e natura, l'atto di intelligenza non può essere in rapporto di contraddizione con l'atto di volontà».

<sup>72</sup> Cfr. Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 65; Cass. 22 marzo 2007, n. 6991, *id.*, Rep. 2007, voce *Fallimento*, n. 182; Cass. 12 maggio 2005, n. 9968, *id.*, Rep. 2005, voce *Sentenza civile*, n. 71 Cass. 18 agosto 2004, n. 16081, *id.*, Rep. 2004, voce *Cassazione civile*, n. 17; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, *id.*, Rep. 2000, voce *Sentenza civile*, n. 53; Cass. 7 giugno 1999, n. 5585, *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 70.

<sup>73</sup> Così, Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, *cit.* Nello stesso senso Cass. 21 marzo 2008, n. 7698, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 23

La pubblicazione riveste notevole importanza pratica, in quanto decorso un anno da essa, non possono più proporsi le impugnazioni ordinarie<sup>74</sup>: ciò spiega il motivo per il quale il cancelliere sia tenuto a darne notizia alle parti costituite entro cinque giorni mediante biglietto contenente il dispositivo.

La sentenza, quale atto pubblico, nasce soltanto quando viene depositata in cancelleria. Sino alla pubblicazione, la pronuncia del giudice è documento privo di valore esterno, suscettibile di essere ancora modificato; dopo la pubblicazione, che ha il significato di forma costitutiva dell'efficacia giuridica della sentenza, la decisione è atto non più modificabile che viene riconosciuto come sentenza nel mondo giuridico<sup>75</sup>.

E' solo da tale momento, infatti, che parte della dottrina ritiene che la sentenza assuma giuridica esistenza, divenendo produttiva di effetti, oltre che irretrattabile per il giudice che l'ha emessa e legalmente nota alle parti in causa<sup>76</sup>.

Anche la giurisprudenza di legittimità è del medesimo avviso<sup>77</sup>: già quella più risalente<sup>78</sup> ha sostenuto che «perfezione ed efficacia» della sentenza «conseguono all'esaurimento dell'*iter* procedimentale segnato appunto dalla pubblicazione»,

---

<sup>74</sup> Cfr. Cass. 29 marzo 2006, n. 7243, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Sentenza civile*, n. 71 ; Cass. 30 luglio 1999, n. 8297, *id.* Rep. 1999, voce *cit.*, n. 68.

<sup>75</sup> Cfr. CORMIO, *Dei provvedimenti*, in *Commentario del processo civile*, diretto da Allorio, Torino, 1973, 1423, il quale afferma «il processo formativo della sentenza, che si compie attraverso la deliberazione, la dichiarazione e la documentazione, ha termine con la pubblicazione. Prima di essa la sentenza esisteva soltanto come deliberazione scritta; dopo di esse acquista esistenza giuridica di dichiarazione ufficiale documentata che è portata a conoscenza delle parti»; BALENA, *La rimessione al primo giudice*, *cit.*, 282. In tal senso anche Cass. 4 gennaio 1977, 9, in *Foro it.*, 1977, I, 857, con nota di PIETROSANTI, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 517 con nota di LORENZETTO PERSICO, *Inesistenza della sentenza e rimessione al giudice di primo grado*.

<sup>76</sup> Cfr. in tal senso, CORMIO, *Dei provvedimenti*, *cit.*, 1423, secondo cui «la pubblicazione ha dunque la funzione giuridica di fissare la sentenza quale atto immutabile, di renderla nota legalmente alle parti ed a chiunque possa averne interesse (v. ad es. art. 404) e di renderla irrevocabile ad opera del medesimo organo giurisdizionale che l'ha deliberata; ma oltre a ciò la pubblicazione ha anche la funzione di far decorrere determinati termini, trascorsi i quali la sentenza diviene immutabile anche ad opera del giudice superiore»; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 502; ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1973, MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1995; CERINO CANOVA, *Solo la pubblicazione fa la sentenza*, *cit.*, 230 s.s.; DI IASI, *Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario (e l'incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 119, CAPONI, *Lo «ius superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, in *Foro it.*, 1998, I, 1078.

<sup>77</sup> Cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5585, *cit.*; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, *cit.*

<sup>78</sup> Cfr. Cass. 18 marzo 1975, n. 1043; Cass. 4 gennaio 1977, n. 9, *cit.*; Cass. 15 luglio 1980, n. 4571; Cass. 3 dicembre 1999, n. 13505, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Sentenza civile*, n. 90.

onde è da tale momento che la sentenza «acquista i caratteri della imperatività e della immutabilità e diviene giuridicamente esistente». Mentre, quella più recente ha affermato che «l'esistenza della sentenza civile è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività»<sup>79</sup>, pertanto se nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione interviene una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso, è dovere del giudice ritornare sulla propria decisione ed applicare la disciplina sopravvenuta<sup>80</sup>.

Non va sottaciuto che, a fronte dell'orientamento largamente prevalente, che vede solo nella pubblicazione il momento di perfezione ed esistenza della sentenza, vi è un seppur marginale orientamento della Cassazione, per il quale la sentenza debba ritenersi giuridicamente formata al momento della deliberazione<sup>81</sup>.

Va chiarito che l'orientamento citato si riferisce ad ipotesi in cui vi sia stato collocamento in pensione o trasferimento di un giudice del collegio dopo la deliberazione e prima della pubblicazione della sentenza e l'affermazione secondo cui questa divenga giuridicamente esistente al momento della deliberazione è intesa a rendere la decisione insensibile alle vicende che possono colpire il giudice dopo la deliberazione.

---

<sup>79</sup> Così, Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, cit. Nello stesso senso, Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208, cit.; Cass. 12 maggio 2005, n. 9968, cit. Nel senso, invece, di riconoscere rilevanza giuridica già alla deliberazione del dispositivo cfr. CONSOLO, *Iter decisorio della causa e preclusione del regolamento di giurisdizione*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1652, per il quale «la pacifica circostanza che solo con la pubblicazione si perfezioni e si concluda l'iter decisorio della causa non pare implicare ad ogni effetto l'impossibilità di rintracciare già prima la «decisione della causa», e cioè fin dal momento in cui è stato deliberato il dispositivo».

<sup>80</sup> Cfr. Cass. 18 agosto 2004, n. 16081, *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Cassazione civile*, n. 17; Cass. 30 marzo 1994, n. 3110, *id.*, Rep. 1994, voce *Rinvio civile*, n. 12; Cass. 11 aprile 1992, n. 4466, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 15. Analogamente orientato appare anche CONSOLO, *Iter decisorio della causa e preclusione del regolamento di giurisdizione*, cit., 1653, secondo il quale, tuttavia, la circostanza che la decisione deliberata debba, in caso di mutamenti legislativi, essere modificata non deve essere di ostacolo al riconoscimento di autonomo rilievo al deliberato, in quanto «opinare diversamente significa incorrere in una inammissibile subordinazione del profilo della rilevanza – se non della stessa giuridica esistenza della pronuncia – a quello della sua irretrattabilità».

<sup>81</sup> Cfr. Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, cit.; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191, *Corr. Giur.*, 4, 2007, 535, con nota adesiva di CARRATO, *Il momento identificativo della pronuncia della sentenza e gli effetti ad esso correlati*, e *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 3; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, cit.; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10547 *id.* Rep. 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 174; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1374, cit.; Trib. per i Minorenni Salerno 15 aprile 1985 in *Giust. civ.*, 1986, I, 262 con nota di MANERA.

Si potrebbe affermare, dunque, che tale orientamento è condizionato dall'intento perseguito, quello, cioè, di riconoscere validità ad una sentenza anche se venga ad esistenza in un momento in cui il suo giudice non esiste più, ma che, comunque, esso non si spinge sino a porre in discussione la retrattabilità del deliberato di fronte alla sopravvenienza di una norma giuridica nuova.<sup>82</sup>

Una volta rilevata la sostanziale concordanza in dottrina<sup>83</sup> e in giurisprudenza sul fatto che la sentenza civile divenga perfetta, esistente, produttiva di effetti e irrettrabile al momento della pubblicazione, è opportuno chiarire cosa si intenda con tale termine.

Per il codice del 1865 la pubblicazione era attività esclusiva del cancelliere, il quale, a mente dell'art. 366, vi provvedeva mediante lettura del dispositivo della sentenza, nella prima udienza successiva alla sottoscrizione della sentenza stessa. Per tale motivo e stante la previsione ulteriore della norma citata che escludeva che all'atto della pubblicazione fosse necessaria la presenza dei giudici che avevano deliberato, la dottrina dell'epoca era unanimemente concorde nel riconoscere l'autonomia e la rilevanza della funzione del cancelliere. Difatti, seppur reputando di per sé irrilevante la certificazione dell'avvenuta pubblicazione e ammettendo talvolta che alla sua omissione potesse sopperirsi attraverso l'esame del foglio dell'udienza in cui la lettura del dispositivo era avvenuta<sup>84</sup>, si condizionava l'esistenza e l'efficacia giuridica della sentenza all'effettivo compimento di quella formalità<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> Cfr. Cass. 9 dicembre 1997, n. 12645, in *Foro it.*, 1998, I, 1078.

<sup>83</sup> BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, cit., 282 ss.; Id, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, in *Foro it.*, 1986, I, 521 ss.; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 182; DI IASI, *Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario (e l'incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)* cit. 125 ss.; CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991, 149, Id. *Lo «ius superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, cit.

<sup>84</sup> Cfr. CARNELUTTI, nota a Cass. Firenze 1 agosto 1912, in *Foro it.*, 1912, I, 1204.

<sup>85</sup> Cfr. CHIOVENDA, *Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1931, II, 282 ss.; MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, IV, 95; RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, Firenze, 1905, I, 646 ss.. *Contra* MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1903, III, 818, il quale afferma che la sentenza acquistava esistenza legale non con la pubblicazione, bensì con la sottoscrizione dei giudici.

L'attuale disposizione normativa ha eliminato la lettura del dispositivo della sentenza come momento essenziale della pubblicazione, prevedendo che la sentenza divenga pubblica «mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata». Il deposito della sentenza deve, altresì, essere documentato dal cancelliere, ai sensi di quanto richiede la legge, con l'apposizione della data<sup>86</sup> e della firma sull'originale; è necessario, inoltre, che la sentenza sia iscritta nel registro cronologico dei provvedimenti e che venga data comunicazione alle parti costituite del deposito della stessa.

Si riscontrano, dunque, due diverse tipologie di attività: quella propria del giudice, consistente nella consegna dell'originale della sentenza al cancelliere e quella propria del cancelliere consistente nella c.d. certificazione dell'avvenuto deposito della stessa e nell'annotazione della sentenza nel registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali.

La apparente scissione della fase di pubblicazione in due parti, il deposito da parte del giudice e la certificazione da parte del cancelliere, ha suscitato notevole incertezza in dottrina sul momento formativo della fattispecie e sugli adempimenti essenziali di esso.

Per la giurisprudenza<sup>87</sup> e parte della dottrina<sup>88</sup>, solo il deposito in cancelleria sarebbe essenziale ai fini della pubblicazione, deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituendo la certificazione un'attività meramente accessoria ed estrinseca all'atto, non incidendo sulla esistenza, regolarità e sulla eseguibilità di esso<sup>89</sup>: è, dunque, «un elemento probatorio circa l'esistenza dell'atto stesso e non già un requisito di tale esistenza»<sup>90</sup>. Un autorevole orientamento della dottrina, infatti,

---

<sup>86</sup> Cfr. Cass. 22 maggio 2004, n. 9863, *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Sentenza civile*, n. 59, secondo cui l'omissione di tale attività «non determina la nullità del provvedimento, atteso che l'individuazione del giorno del deposito è sempre consentita con l'uso della normale diligenza, attraverso la consultazione delle annotazioni del cancelliere sui registri degli atti giudiziari».

<sup>87</sup> Cfr. Cass. 22 maggio 2004, n. 9863, cit.; Cass. 22 marzo 2007, n. 6991 cit.; Cass. 13 luglio 1994, n. 6571, *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Sentenza civile*, n. 46; Cass. 20 febbraio 1992, n. 2084, id., Rep. 1992, voce cit., n. 30; Cass. 23 settembre 1991, n. 9914, id, Rep. 1991, voce cit., n. 31.

<sup>88</sup> Cfr. CERINO CANOVA, *Solo la pubblicazione fa la sentenza*, cit.; CORMIO, *Dei provvedimenti*, cit., 1425; CARNELUTTI, *A proposito della divulgazione della sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 306; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 184.

<sup>89</sup> Cfr. Cass. 4 gennaio 1977, n. 9, cit. e Cass. 15 luglio 1980, n. 4571, cit..

<sup>90</sup> Così, Cass. 4 gennaio 1977, n. 9, cit.

utilizza indifferentemente i termini “deposito” e “pubblicazione”, sul presupposto che «la coincidenza tra pubblicazione e deposito è totale» e che l’attestazione di cui al secondo comma dell’art. 133 c.p.c. non è elemento integrante della pubblicazione, né la sua omissione determina nullità<sup>91</sup>.

Peraltro, tale orientamento sembra conforme alla lettera della legge, posto che, secondo l’art. 133 c.p.c. «la sentenza è resa pubblica mediante deposito» e che il comma secondo di detto articolo, nel prevedere che il cancelliere «dà atto del deposito in calce alla sentenza» sembra assegnare al cancelliere solo la funzione meramente certificativa di una pubblicazione già intervenuta e perfezionata mediante l’atto materiale del deposito: solo il deposito, quindi, rende immutabile la decisione e le dà valore costitutivo<sup>92</sup>.

Inoltre, l’indicazione da parte del cancelliere della data del deposito sull’originale, è sì elemento utile ai fini dell’individuazione del termine annuale di impugnazione, ma non è requisito essenziale<sup>93</sup>. Infatti, qualora la data del deposito non emerga da successive comunicazioni, può essere ricavata attraverso la consultazione delle annotazioni apposte dal cancelliere sul registro del ruolo di udienza e sugli altri registri elencati all’art. 28 s.s. disp. att. c.p.c.<sup>94</sup>, ovvero da altri atti equipollenti aventi analoga efficacia di certezza legale, quali l’apposizione della formula esecutiva in calce alla sentenza, ovvero il rituale avviso ai difensori ai sensi dell’art. 136 c.p.c., o ancora dalle annotazioni contenute nel registro

---

<sup>91</sup> Così SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, I, cit.

<sup>92</sup> Cfr. Cass. 22 marzo 2007, n. 6991, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Fallimento*, n. 182; Cass. 22 maggio 2004, n. 9863, id, Rep. 2004, voce *sentenza civile*, n. 59; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, cit.; Cass. 18 giugno 2003, n. 9698, cit.;

<sup>93</sup> Cfr. Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Successione ereditaria*, n. 111. Secondo cui «non costituisce motivo di inesistenza della sentenza la mancata attestazione del deposito da parte del cancelliere», nonché Cass. 7 giugno 2001, n. 7712, *ivi*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 65; Cass. 30 luglio 1999, n. 8297, cit.; Cass. 17 luglio 1999, n. 7604, *ibid.*, n. 69; Cass. 13 luglio 1994, n. 6571, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 70; Cass. 19 marzo 1993, n. 3292, *id.*, Rep. 1994, voce *Impugnazioni civili*, n. 31; Cass. 20 febbraio 1992, n. 2084, *id.*, Rep. 1992, voce *Sentenza civile*, n. 30; Cass. 17 luglio 1991, n. 7903, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 36; *contra*, LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, cit., 1126; Cass. 17 dicembre 1993, n. 12512, *Foro it.*, Rep. 1993, voce cit., n. 57.

<sup>94</sup> Cfr. Cass. 7 giugno 2002, n. 7712; Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, *Foro it.*, 2001, I, 2534; Cass. 30 luglio 1999, n. 8297, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Sentenza civile*, n. 68; Cass. 13 luglio 1994, n. 6571, in *Arch. civ.*, 1995, 387; Cass. 20 febbraio 1992, n. 2084, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Sentenza civile*, n. 30; Cass. 23 settembre 1991, n. 9914, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 31.

cronologico e nel registro di repertorio<sup>95</sup>. Pertanto, l'omissione da parte del cancelliere dell'indicazione della data del deposito non incide sulla pubblicazione della sentenza, costituendo una mera omissione materiale emendabile tramite il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.<sup>96</sup>.

Né la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere è causa di nullità, essendo prevista tale sanzione esclusivamente per il difetto di sottoscrizione del giudice (art. 161, 2° co. c.p.c.), mentre la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione della sentenza completa dei requisiti previsti dall'art. 132 c.p.c., nei registri di cancelleria<sup>97</sup>.

Tuttavia non sono mancati pareri contrari, per i quali la pubblicazione non si identifica con il deposito della decisione in cancelleria da parte del giudice, ma con la successiva attività di documentazione e certificazione posta in essere dal cancelliere, cosicché l'inadempimento di tale formalità determinerebbe l'inesistenza, o meglio, la non esistenza della sentenza<sup>98</sup>. Si è sostenuto che l'atto del deposito da parte del giudice costituirebbe solo il presupposto sostanziale della pubblicazione, mentre l'attività di documentazione e certificazione propria del cancelliere rappresenta la forma costitutiva necessaria di detto deposito<sup>99</sup>.

La scelta di quale sia la soluzione più appagante dipende dal modo di intendere la sentenza, l'atto del deposito e la pubblicazione. Chi intende la sentenza quale atto di manifestazione della volontà resa attraverso l'organo giurisdizionale e ravvisa nel deposito un atto materiale, astrattamente inidoneo a esprimere una qualsiasi

---

<sup>95</sup> Cfr. Cass. 22 marzo 2007, n. 6991, cit.

<sup>96</sup> Cfr. Cass. 13 luglio 1994, n. 6571, in *Giust. civ.*, Mass. 1995. Il procedimento di correzione va utilizzato anche per l'ipotesi in cui l'originale della sentenza, scritto a mano, appaia assolutamente indecifrabile, riscrivendo il testo della sentenza in modo comprensibile. *Contra* invece, Cass. 4 settembre 1980, n. 5097, che qualifica tale fattispecie come sentenza orale, in quanto si avrebbe inesistenza del documento a causa della sua inidoneità assoluta ad assolvere alla sua funzione.

<sup>97</sup> Cfr. Cass. 20 febbraio 1992, n. 2084, cit.; Cass. 12 luglio 1991, n. 7722, in *Giust. civ. Rep.* 1991, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 32.

<sup>98</sup> Cfr. BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 526; LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, cit., 1969, CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile*, cit., 252 ss.

<sup>99</sup> Così BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 527.

direzione funzionale<sup>100</sup> non può non riconoscere rilievo all'attività propria del cancelliere nella pubblicazione. Al contrario, chi ritiene che affinché la sentenza esista sia necessario che essa venga resa da un giudice all'interno della funzione giurisdizionale e attribuisce al deposito della sentenza da parte di un giudice l'imputazione della stessa ad un organo giurisdizionale, che gli attribuisce esistenza, non riconosce alcuna importanza alla certificazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere<sup>101</sup>, in quanto la sentenza esiste già con il deposito<sup>102</sup>.

Pur non disconoscendosi la necessaria attività di certificazione e documentazione del deposito da parte del cancelliere, sembra preferibile l'opinione che ritiene pubblicata la sentenza nel momento del deposito di essa da parte del giudice.

A ben vedere, infatti, la tesi che riconosce valore essenziale all'attività del cancelliere ai fini dell'esistenza della sentenza<sup>103</sup> rischia di giungere a possibili effetti drammatici sul piano pratico.

Esaminiamo quali conseguenze potrebbero verificarsi qualora si riconosca applicabile tale tesi.

Immaginiamo che un giudice abbia emesso una sentenza del tutto rituale e che l'abbia depositata nei modi di legge presso la propria cancelleria. Il cancelliere certifica sull'originale l'avvenuto deposito, apponendovi la data e la firma, ma si dimentica di iscriverla nell'apposito registro cronologico. Accogliendo la tesi che attribuisce carattere essenziale all'attività del cancelliere, ai fini del perfezionamento della pubblicazione, si dovrebbe considerare la sentenza non

---

<sup>100</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Sistema*, II, cit. 301; CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile*, cit., 252 ss. Nello stesso senso anche ANDRIOLI, *Diritto*, cit. 490, per il quale la fattispecie deposito si sostanzia nella apposizione della firma da parte del cancelliere sull'originale e nell'attestazione, mediante la data, della completezza del documento.

<sup>101</sup> Cfr. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 185 ss.

<sup>102</sup> Tale affermazione non può, tuttavia, indurre a ritenere che quando non vi sia il deposito la sentenza sia inesistente, cfr. in tal senso BESSO, *op. ult. cit.*, 186 secondo la quale, in tal caso, è vero che la sentenza ancora non esiste, ma ciò non significa che sia inesistente secondo il significato convenzionale attribuito a tale nozione, ossia un provvedimento il cui vizio sopravvive alla formazione del giudicato.

<sup>103</sup> Cfr. BALENA, *La rimessione al primo giudice*, cit. 285, secondo cui la sentenza non iscritta nel registro cronologico è paragonabile *quoad effectum* alla sentenza proveniente *a non iudice*; CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile*, cit., 252 ss., per il quale "il solo appoggiare su un tavolo della cancelleria del documento contenente la sentenza non può essere inequivocamente assunto ai fini del realizzarsi della fattispecie legale della pubblicazione".



iscritta nel registro cronologico paragonabile *quoad effectum* alla sentenza proveniente *a non iudice*<sup>104</sup>, e dunque inesistente. Cosicché una banale omissione materiale del cancelliere potrebbe determinare non solo un'invalidazione della sentenza anche dopo anni, incidendo sulla perfezione, esistenza ed efficacia di essa, ma anche sulla sua ritrattabilità, con conseguenze anche in relazione al quadro normativo di riferimento.

Si pensi, altresì, all'ipotesi in cui un giudice abbia emesso una sentenza e l'abbia depositata in cancelleria, ma l'attestazione del cancelliere intervenisse dopo qualche tempo dal materiale depositato. Qualora si aderisse all'orientamento che vede nell'attestazione del cancelliere un elemento costitutivo della pubblicazione, si dovrebbe ritenere il giudizio ancora pendente e, dunque, quella sentenza ancora ritrattabile sino al momento dell'attestazione. Con la conseguenza che qualora intervenisse, in quel lasso di tempo – talvolta lungo, considerati i tempi delle cancellerie – una nuova legge regolatrice del rapporto controverso, essa dovrebbe essere applicata, incidendo sulla decisione già presa. Si aprirebbero così notevoli implicazioni sistematiche non soltanto sulla garanzia del diritto di difesa delle parti nei cui confronti era stata emessa una pronuncia valida, ma anche sulla effettiva possibilità per il giudice di ridecidere la questione alla luce della nuova legge sopravvenuta.

Sulla scorta di tali considerazioni, si rileva che già con il deposito dell'originale in cancelleria la sentenza può dirsi pubblicata e quindi giuridicamente esistente, giacché esso è l'ultimo atto giurisdizionale compiuto dal giudice ed è elemento essenziale e costitutivo della sentenza: col deposito della sentenza in cancelleria il giudice perde la disponibilità della sentenza ed esaurisce la *potestas iudicandi* sulla causa di cui era stato investito<sup>105</sup>. Solo tale formalità rende la sentenza irrettrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciata, mentre sino al tale momento il procedimento deve ritenersi ed è giuridicamente pendente.

---

<sup>104</sup> Cfr. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 185 ss.

<sup>105</sup> Cfr. Cass. 29 novembre 2005, n. 26040, *Foro it.*, Rep., 2005, voce *Sentenza civile*, n. 56 cui «una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame, dovendosi considerare il suo potere di giurisdizione esaurito in relazione a quella controversia».

## **2. Lo «*jus superveniens*» intervenuto durante la formazione della sentenza.**

Strettamente connessa alla problematica della efficacia giuridica della sentenza e del momento identificativo della sua esistenza è quella attinente alla incidenza dello *jus superveniens* sulla decisione giudiziale.

Non è il caso di soffermarsi sui rapporti tra la sentenza passata in giudicato e la sopravvenienza di fatti o norme giuridiche che incidano sulla situazione sostanziale oggetto del processo, in quanto tale aspetto non fa parte dell'oggetto della presente indagine. Ciò che interessa, invece, è capire, alla luce delle diverse fasi del procedimento di formazione della sentenza, quando e fino a quando il giudice chiamato a decidere sulla domanda sia tenuto a porre a base della propria decisione una norma giuridica sopravvenuta a quella in applicazione della quale si era formato la decisione.

E' chiaro che non ci si riferisce unicamente a norme con efficacia retroattiva<sup>106</sup>, le quali devono comunque trovare applicazione, anche in presenza di un giudicato già formatosi, atteso che esse, sebbene intervenute successivamente, importano la produzione di effetti giuridici, diritti e obblighi nel passato<sup>107</sup>, ma anche a norme sopravvenute irretroattive, ossia quelle che estendono la loro efficacia in un momento del tempo successivo alla loro entrata in vigore, applicabili dal giudice solo se, in quel momento: a) vi sia una situazione di fatto ancora da disciplinare; b) la sentenza non sia ancora formata; c) il giudice non abbia perso la potestà di decidere quella controversia.

Indispensabile, dunque, è l'individuazione del momento a cui si riferisce l'efficacia della dichiarazione giudiziale in relazione alla sopravvenienza delle norme.

---

<sup>106</sup> Per un'ampia disamina della nozione di retroattività della legge cfr. CAPONI, *La nozione di retroattività della legge*, in *Giur. Cost.*, 1990, 1332.

<sup>107</sup> Cfr. DONATI, *Il contenuto del principio della irretroattività delle leggi*, in *Riv.it.sc.giur.*, 1915, 243, in cui si afferma che «retroattività della legge importa *produzione* di effetti giuridici, produzione di diritti e corrispondenti obbligazioni *nel passato*: secondo una frase ormai consacrata, produzione di *effetti giuridici ex tunc*».

Invero, nel nostro ordinamento vige il principio di ispirazione chiovendiana<sup>108</sup> della *perpetuatio iurisdictionis* secondo cui le modifiche dello stato di fatto e delle leggi non hanno rilevanza rispetto al momento determinate della giurisdizione e della competenza, ciò sul presupposto che «la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda giudiziale»<sup>109</sup>. Costituendo la sentenza passata in giudicato la regola giuridica che disciplina la situazione sostanziale tra le parti, che ha costituito l'oggetto del processo, è necessario che essa corrisponda alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata sottoposta al giudice.

Tale principio, tuttavia, subisce un temperamento sicché si permette non solo che i fatti costitutivi del diritto dell'attore, sopravvenuti durante il processo possano essere presi in considerazione dal giudice, così come quelli estintivi verificatisi successivamente alla domanda giudiziale, ma anche che la legge nuova, sopravvenuta durante il processo, sia applicata dal giudice al giudizio in corso.

Per quanto concerne la sopravvenienza di fatti, però, nel nostro processo vige il principio per il quale essi per poter essere fatti valere in giudizio devono essere allegati dalle parti, entro un rigoroso limite preclusivo, che nell'attuale formulazione normativa coincide con la prima udienza di trattazione. Per tale motivo si dovrebbe ritenere che l'accertamento giudiziale vada riferito allo stesso termine ultimo posto a disposizione delle parti per l'allegazione dei fatti in causa.

Diversa è la situazione che si verifica in ipotesi di norme sopravvenute nel corso del giudizio: in tal caso, infatti, il giudice, per il principio *jura novit curia*, non è vincolato all'iniziativa di parte nell'applicazione delle norme alla fattispecie sottoposta al suo esame e l'accertamento giudiziale dovrà riferirsi all'ultimo momento utile in cui le norme giuridiche possono essere applicate in giudizio. Sebbene il giudice non sia sottoposto a vincoli di impulso di parte, dipendendo

---

<sup>108</sup> Cfr. CHIOVENDA, *Sulla «perpetuatio iurisdictionis»*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1930, 273, il quale individuava quale *ratio* comune di una serie di norme contenute nel codice civile e in quello di procedura «un principio o tendenza generale che si manifesta ad ogni passo nelle leggi processuali, e secondo la quale si deve impedire, per quanto è possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in giudizio per chieder ragione». Sullo stesso principio v. ORIANI, *La «perpetuatio iurisdictionis»* in *Foro it.*, 1989, V, 35 ss.

<sup>109</sup> Così CHIOVENDA, *loc.ult.cit.*

l'applicazione delle norme sopravvenute da un proprio atto, tuttavia la possibilità per il giudice di applicare lo *jus superveniens* soggiace comunque a un limite temporale, coincidente con il momento in cui il giudice “perda” il potere di decidere sulla controversia, non potendo più revocarla o modificarla sulla base appunto di una norma sopravvenuta, perché l’iniziativa per la modificazione torna, per modo di dire, alla scelta discrezionale delle parti, che possono farla valere attraverso l’impugnazione.

A ben vedere, l’individuazione di tale limite temporale costituisce il fulcro dell’indagine che si sta compiendo, ossia del momento in cui cessa la pendenza del processo e il giudice perde la potestà di decidere la causa divenendo la sentenza irretrattabile e produttiva di effetti.

La dottrina tedesca del secolo scorso<sup>110</sup> aveva escluso la possibilità di applicare immediatamente nel corso del giudizio le norme sopravvenute, per una tendenza a conservare i risultati del processo di fronte allo *jus superveniens*; tale tesi è stata contrastata sia da parte della dottrina<sup>111</sup> che della giurisprudenza<sup>112</sup>, ritenendosi applicabili immediatamente le norme sopravvenute al giudizio in corso, ciò sul presupposto che la pendenza del giudizio non può restringere l’ambito di efficacia dello *jus superveniens*, escludendo da esso le situazioni soggettive dedotte in giudizio<sup>113</sup>. Conseguenza dell’applicazione di tale principio, combinato con quello secondo cui la sentenza esplica efficacia dichiarativa del diritto preesistente, è che il momento a cui si riferisce l’efficacia della sentenza, in relazione alle norme giuridiche, va identificato in maniera tale da permettere al giudice di dichiarare

---

<sup>110</sup> Cfr. SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin, 1849, citato dall’edizione italiana, *Sistema del diritto romano attuale*, VIII, Torino, 1897, 517, secondo il quale la sentenza in grado di impedire l’applicazione dello *jus superveniens* non è solo la sentenza definitiva, ma, per le liti ancora pendenti, anche una sentenza di prima istanza, quando la nuova legge è promulgata durante il ricorso in appello, e ciò per la ragione che il primo giudice poteva decidere solo secondo la legge vigente al tempo della sentenza, e il giudice di appello può modificare solo una sentenza errata.

<sup>111</sup> Cfr. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit. I, 502; CAPONI, *L’efficacia del giudicato civile nel tempo*, cit. 147; Id. *Lo «ius superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, cit. 1082.

<sup>112</sup> Cfr. Cass. 29 aprile 1976, n. 1536, in *Foro it.*, 1976, I, 1479 ss.; Cass. 11 marzo 1976, n. 852, *ibidem*, 951; Cass. 30 maggio 1978, n. 2730, in *Foro it.*, 1979, I, 753; Cass. 17 gennaio 1989, n. 213 e n. 222, *id.*, Rep. 1989, voce *Comunità europee*, nn. 378 e 382.

<sup>113</sup> Cfr. CAPONI, *Lo «ius superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, cit. 1082.

quale sia la volontà della legge sostanziale applicata al caso concreto in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile.

Non vi è chi non abbia sostenuto il contrario<sup>114</sup> ritenendo non sempre più giusta o migliore la legge più recente e considerando tale solo quella che risulta, *ratione temporis*, applicabile al rapporto. Infatti, come è configurabile un giudice naturale per ciascun rapporto controverso, così dovrebbe essere configurabile una legge «naturale», che per un elementare principio di garanzia, dovrebbe essere individuata in relazione ad un momento preciso e la cui individuazione non può essere lasciata alla mercè di una serie di variabili incontrollate e incontrollabili.

A ben vedere, la critica mossa al principio dell'applicabilità immediata dello *ius superveniens*, sul presupposto che la legge «naturale» regolatrice del rapporto dedotto in giudizio debba essere quella preconstituita, nel senso di legge vigente al momento del sorgere del rapporto giuridico controverso, non si rivela pienamente coerente, laddove reputa «naturale» la legge vigente al momento della deliberazione della sentenza<sup>115</sup> e non, invece, quella vigente al momento della proposizione della domanda. Se, dunque, può essere condivisibile la suesposta critica, per una ragione di maggiore garanzia e di certezza giuridica per le parti, le quali potrebbero aspettare anni per il riconoscimento di un diritto, che potrebbe venir meno a causa di un mutamento legislativo, per così dire di ultim'ora, tuttavia tale garanzia per le parti non può essere strumentalizzata per giustificare il riconoscimento dell'esistenza giuridica della sentenza in una particolare fase del procedimento di formazione della sentenza piuttosto che in un altro.

La giurisprudenza, in via di principio, si è posta nel senso di applicare immediatamente le leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio, affermando esplicitamente che «nell'ipotesi di entrata in vigore di una normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto

---

<sup>114</sup> Cfr. DI IASI, *Il procedimento di formazione della sentenza collegale civile nel rito ordinario (e l'incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)*, cit. 154 ss.

<sup>115</sup> Cfr. DI IASI, *loc. cit.*, 155, secondo cui «un'esigenza minima di garanzia vorrebbe pertanto che fosse individuato un momento preciso del procedimento di formazione della sentenza rispetto al quale vada valutata la legge regolatrice del rapporto, e tale momento non potrebbe che ravvisarsi in una fase in cui il collegio è ancora il *dominus* del procedimento (perché necessariamente esistente nella sua integrità e quindi ancora centro di imputazione di ogni decisione, anche in relazione al fattore tempo), ossia la fase della deliberazione».

controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data della deliberazione e quello della pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti»<sup>116</sup>.

Una volta riconosciuto il principio che lo *jus superveniens* può e deve essere applicato al giudizio in corso, si rendono necessari alcuni chiarimenti. Una distinzione importante, infatti, va fatta a seconda che lo *jus superveniens* sia intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, di appello ovvero nel corso del giudizio di cassazione.

Qualora la causa si trovi ancora in primo grado, si discute se dopo una sentenza non definitiva possa trovare applicazione nello stesso giudizio lo *jus superveniens* o a ciò sia di ostacolo il principio che vieta al giudice di modificare quanto già deciso con la precedente sentenza non definitiva. In tale ipotesi dottrina e giurisprudenza non sono concordi, in quanto diverse pronunce<sup>117</sup> hanno escluso l'applicabilità dello *jus superveniens* in questo caso, mentre alcuni interpreti hanno riconosciuto tale possibilità<sup>118</sup>. Concordia, al contrario, vi è nel ritenere sempre applicabile lo *jus superveniens* intervenuto durante il corso del giudizio di primo e secondo grado quando non si sia ancora formata la sentenza. Infatti, qualora la nuova norma non sia stata presa in considerazione e applicata dal giudice che ha emesso la sentenza, essa può sempre essere fatta valere con l'appello o con il ricorso per cassazione.

L'applicazione immediata della legge sopravvenuta, non può essere impedita neanche dalla specialità del rito del lavoro, qualora il giudizio si svolga secondo tali forme. Particolare è, però, l'ipotesi in cui il mutamento legislativo intervenga nell'intervallo tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza.

---

<sup>116</sup> Così, Cass. 9 maggio 2000, n. 5855 cit., principio affermato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito, pur essendo entrata in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, la norma di cui all'art. 1 l. n. 141 del 1997 in tema di mandato alle liti, aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da difensore al quale la procura risultava rilasciata su foglio spillato alla copia della sentenza impugnata. In tal senso anche Cass., ord., 11 gennaio 2008, n. 379, in *Foro it.*, 2008, I, 733; Cass. 18 agosto 2004, n. 16081, *id.*, Rep. 2004, voce *Cassazione civile*, n. 17; Cass. 13 febbraio 1998, n. 158, in *Foro it.*, 1998, I, 1078; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12465, *ibidem*; Cass. ord., 20 marzo 1998, n. 258, *id.*, 1998, 1602.

<sup>117</sup> Cfr. Cass., 23 dicembre 1982, n. 7108, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 125; Cass. 15 ottobre 1957, n. 3847, in *Mass. Giur. it.*, 1957, 332.

<sup>118</sup> Cfr. PROVINCIALI, in *Foro pad.*, 1958, 558.

Come noto, tale rito è caratterizzato dalla lettura del dispositivo in udienza, per cui determinando tale atto l'impossibilità di modificare e/o revocare la pronuncia emanata, il cambiamento della legge può essere fatto valere solo con l'impugnazione<sup>119</sup>.

Nel caso in cui la nuova legge intervenga nella pendenza dei termini per appellare, o direttamente nel corso del giudizio di appello, essa può essere fatta valere fino al momento della pubblicazione della relativa sentenza. Peraltro, nel caso in cui lo *jus superveniens* comporti la proposizione di domande nuove, la giurisprudenza ha espressamente sottratto queste ultime al divieto normativo di cui all'art. 345, c.p.c. ciò per un'esigenza di tutela dell'economia dei giudizi. Diversamente opinando, infatti, si rischierebbe di impedire definitivamente l'applicabilità al caso concreto dello *jus superveniens*, atteso che una nuova domanda, proposta in un autonomo giudizio, incontrerebbe il limite del giudicato.

La medesima regola vale anche per il giudizio di cassazione, nel corso del quale deve trovare applicazione il diritto sopravvenuto. In tal senso si è espressa infatti la cassazione, affermando esplicitamente che «anche nel giudizio di cassazione, qualora sopravvenga, dopo la deliberazione della decisione della corte di cassazione e prima della pubblicazione della stessa la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge e tale dichiarazione si palesi tale da condizionare il contenuto ed il tipo di decisione che la corte stessa è chiamata a rendere, sussiste il dovere della corte di cassazione di tenere conto della suddetta dichiarazione, posto che anche il giudizio di cassazione pende sino a quando la sentenza non sia stata pubblicata e considerato che le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dopo la pubblicazione della sentenza della corte costituzionale»<sup>120</sup>.

---

<sup>119</sup> Cfr. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 220 ss.

<sup>120</sup> Così, Cass. 18 agosto 2004, n. 16081 cit.; in applicazione di tale principio la Suprema Corte, con riferimento alla sopravvenienza rispetto alla deliberazione della decisione, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sul foro per le cause in cui sono parti i magistrati, di cui all'art. 30-*bis*, 1° comma, c.p.c., ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 c.p.p., operata dalla sentenza n. 174 del 2004, ha disposto, dopo essersi riconvocata in camera di consiglio, l'annullamento con rinvio della sentenza del giudice di pace, declinatoria della propria competenza per territorio, per essere il giudizio di opposizione ad ordinanza-

L'applicabilità immediata dello *jus superveniens* al giudizio in corso, non è tuttavia, avulsa da problemi pratici.

Un delicato problema si pone in tema di tutela del contraddittorio tra le parti, qualora la nuova legge sia intervenuta successivamente all'udienza di trattazione, ossia in una fase in cui esse non hanno più la possibilità di interloquire sull'avvenuto mutamento legislativo. Le possibilità di tutela del contraddittorio sono molteplici in primo grado e in grado di appello: da una parte esso potrebbe essere realizzato in maniera differita e secondo l'iniziativa della parte soccombente, attraverso l'impugnazione; tale strada potrebbe essere percorribile anche nell'ipotesi in cui il giudice non si avveda dello *jus superveniens* o non lo ritenga applicabile alla fattispecie concreta. Infatti, qualora il mutamento legislativo intervenga dopo la deliberazione, ma prima della pubblicazione della sentenza e non sia fatto valere tempestivamente nei termini per la proposizione dell'impugnazione, il giudicato formatosi, coprendo il dedotto e il deducibile, escluderebbe la proponibilità di una nuova domanda avente alla base lo *jus superveniens*<sup>121</sup>. Un'altra possibilità sarebbe quella di disporre una nuova udienza di discussione e questa è la soluzione preferibile per il caso in cui tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di cassazione.

Delicati problemi per la tutela del contraddittorio si pongono, infatti, qualora il mutamento legislativo intervenga nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione o direttamente nel corso di esso, atteso che, anche in tale giudizio, sussiste il dovere del giudice di applicare lo *jus superveniens* intervenuto nell'intervallo tra la deliberazione della decisione e la pubblicazione della stessa, ma è noto che, in tale ipotesi, le parti non possano più interloquire sull'avvenuta modificazione normativa.

---

ingiunzione stato promosso da un giudice onorario presso il medesimo ufficio, tenuto conto che il ricorrente, proponendo ricorso per cassazione, si era doluto del fatto che il giudice di pace avesse rilevato d'ufficio la propria incompetenza, ed aveva altresì, eccetto l'incostituzionalità dell'art. 30 *bis* c.p.c.. Cfr. in tal senso anche Cass. ord. 11 gennaio 2008, n. 379, in *Foro it.* 2008, I, 733; Cass. 13 febbraio 1998, n. 158, in *Foro it.* 1998, I, 1078; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12465, *ibidem*, Cass. decr. 11 luglio 1997, *ibidem*.

<sup>121</sup> Cfr. Cass. 15 maggio 1980, n. 3221, in *Foro it.*, 1980, I, 1605 in cui si faceva questione dell'applicabilità della nuova versione dell'art. 429, 3°co., c.p.c., così come modificato dalla l. 533 del 1973, nell'ipotesi in cui la nuova legge era intervenuta nell'intervallo tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, e non era stata fatta valere in sede di impugnazione.



L'esperienza pratica ha suggerito, allora, tre diverse soluzioni: la prima, particolarmente rigida, vuole che in caso di *jus superveniens* intervenuto dopo l'udienza di discussione, la causa venga rimessa sul ruolo, perché l'influenza della normativa sopravvenuta possa essere vagliata in contraddittorio tra le parti<sup>122</sup>. La seconda ipotesi, invece, assume che si faccia diretta applicazione dello *jus superveniens* al giudizio in corso senza la riapertura del contraddittorio tra le parti<sup>123</sup>, sposando il principio per cui la decisione viene a giuridica esistenza con il deposito e, dunque, fino ad allora essa permane nella disponibilità del giudice. Una soluzione intermedia, infine, acconsente alla applicazione dello *jus superveniens* alla fattispecie dedotta in giudizio, purché la corte di cassazione provveda a provocare il contraddittorio su tale circostanza; nel senso, cioè, di avvertire le parti dell'intenzione di tenere conto dello *jus superveniens*, in modo

---

<sup>122</sup> Tale soluzione è stata seguita dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., ord. 18 febbraio 1992, n. 54, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Regione*, n. 178) nell'ambito di un giudizio di legittimità in via principale, in cui, essendo sopravvenuta la norma abrogatrice successivamente all'udienza di discussione, essa ha rinviato a nuovo ruolo per una adeguata discussione e valutazione sul tema.

<sup>123</sup> E' il caso del Tar Sicilia (cfr. Tar Sicilia, sez.I, n. 2140/04) che, nell'ambito di una impugnativa di un decreto assessoriale di determinazione dei criteri per la fissazione del *budget* per le strutture private provvisoriamente accreditate per gli anni 2002/2004, di fronte ad uno *jus superveniens*, intervenuto successivamente all'udienza pubblica, ha proceduto autonomamente ad una camera di consiglio straordinaria in cui ha valutato l'incidenza o meno sulla decisione della nuova disciplina. Infatti, successivamente all'udienza pubblica del 4 maggio 2004 era intervenuto come *ius superveniens*, in tema di riparto di giurisdizione per blocchi di materie, una pronuncia della corte costituzionale (cfr. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204 in *Foro it.*, 2004, I, 2594, con nota di richiami e osservazioni di BENINI e TRAVI, *La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204* e di FRACCHIA, *La parabola del potere di disporre il risarcimento: dalla giurisdizione «esclusiva» alla giurisdizione del giudice amministrativo*); il collegio siciliano, allora, ha dato atto in motivazione che la questione era stata esaminata nella camera di consiglio straordinaria del 15 settembre 2004 e nel dispositivo ha fatto risalire la decisione alle camere di consiglio del 4 maggio 2004 e 25 settembre 2004, contenendo, poi, come data del deposito il 30 settembre 2004. Nello stesso senso si è posta anche, di recente, la suprema corte, con una ordinanza a Sezioni Unite (cfr. Cass., sez.un., ord. 11 gennaio 2008, n. 379, cit., con nota di FAMIGLIETTI, *Lo «ius superveniens» tra la decisione ed il deposito e la tutela del contraddittorio*), in una causa avente ad oggetto la questione di giurisdizione in ordine alle domande per il pagamento di tasse e di diritti aeroportuali di cui alla l. 5 maggio 1976, n. 324. In tale fattispecie, le Sezioni Unite, applicando i principi di carattere processuale in ordine all'incidenza immediata dello *jus superveniens* tra la deliberazione e pubblicazione della sentenza, hanno ribaltato il precedente indirizzo giurisprudenziale attribuendo la giurisdizione al giudice ordinario: lo *jus superveniens*, dunque, rilevato d'ufficio, è stato posto a base della decisione senza sollevare un nuovo contraddittorio tra le parti.

che esse siano messe nella condizione di esprimere e motivare le proprie opinioni sul punto, con memorie da depositare entro un breve termine<sup>124</sup>.

Tale soluzione, peraltro, sarebbe anche coerente con la riforma del giudizio di cassazione del 2006 che apre a tale possibilità. Infatti, il legislatore della riforma del 2006 si è preoccupato di garantire il principio del contraddittorio in cassazione: ai sensi del nuovo art. 384, 3°co., c.p.c., la Suprema corte, qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva in decisione la causa «assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione».

Notevole problema, poi, si è posto in giurisprudenza qualora tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza intervenga un mutamento normativo e contemporaneamente uno dei membri del collegio deliberante non possa sottoscrivere la sentenza per l'avvenuto collocamento a riposo o in pensione. La suprema corte, in un caso simile, ha affermato che si possa procedere ad una nuova deliberazione, per l'eventuale applicazione della nuova normativa, soltanto qualora sia possibile convocare l'originario collegio<sup>125</sup>: in punto di principio, dunque, può trovare applicazione lo *jus superveniens* intervenuto tra la fase della deliberazione e quella della pubblicazione, ma di fatto esso può essere disposto solo dallo stesso giudice, (nella medesima composizione, trattandosi di organo collegiale) che aveva deliberato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. La motivazione della corte si basa su una lettura estensiva dell'art. 132 c.p.c., il quale nel rendere sufficiente la sottoscrizione dei giudici superstiti, nel caso di morte o impedimento di alcuno di essi, porrebbe la regola della

---

<sup>124</sup> E' questa la soluzione proposta di recente in dottrina, si veda al riguardo CAPONI, *Lo «jus superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, cit. 1082, nonché FAMIGLIETTI, *Lo «jus superveniens» tra la decisione ed il deposito e la tutela del contraddittorio*, in *Foro it.* 2008, I, 735.

<sup>125</sup> Cfr. ord. 20 marzo 1998, n. 258, in *Foro it.*, 1999, I, 1602, con nota di DELUCA, *Immutabilità del collegio deliberante e «jus superveniens»* e in *Guida al dir.*, 1998, fasc. 15, 23 con nota di RECCHIONI, *Il dispositivo prima del deposito della sentenza deve essere considerato solo un atto interno*.

immodificabilità della decisione da parte di un giudice diverso da quello che l'ha deliberata.

La tesi sostenuta dalla corte suscita perplessità, giacché è noto che l'art. 132, 2° comma, c.p.c. sia stato così formulato al fine di evitare inutili appesantimenti del processo<sup>126</sup>, determinati dalla rimessione sul ruolo della controversia, onde procedere *ex novo* alla decisione della stessa, ogniquale volta si verifichi un impedimento o la morte di alcuno dei giudici. Tuttavia, non sembra corretto sopravvalutare la portata di tale disposizione sino a dedurne un principio di tale rilevanza come quello della assoluta immutabilità del collegio giudicante tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza<sup>127</sup>. Non si nega, certo, l'esistenza nel nostro ordinamento del principio dell'immutabilità del collegio<sup>128</sup> a partire dalla fase della discussione, ma ciò non esclude la possibilità di sostituzione del giudice *ex art.* 174 c.p.c. in caso di impedimento dello stesso, verificatosi dopo l'inizio dell'udienza di discussione. La giurisprudenza<sup>129</sup> ha, infatti, espressamente ritenuto ammissibile tale ipotesi di sostituzione necessitata, a condizione che il nuovo giudice reiteri la discussione, eventualmente fissando

---

<sup>126</sup> Per una più ampia disamina delle problematiche afferenti all'art. 132 c.p.c., v. *infra* par. 3.1.

<sup>127</sup> Cfr. in tal senso, DELUCA, *Immutabilità del collegio deliberante e «jus superveniens»*, cit., 1606.

<sup>128</sup> Si vedano, tra le tante, Cass., 20 dicembre 2007, n. 26820, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Procedimento civile*, n. 241; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785, *ibidem*, voce *Sentenza civile*, n. 61; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22658, *ibidem*, voce cit., n. 62; Cass. 31 marzo 2007, n. 8066 *ibidem*, voce cit., n. 63; Cass. 30 settembre 2005, n. 19216, *id.*, Rep. 2005, voce *Fallimento*, n. 306; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20166, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 266; Cass. 13 febbraio 1992, n. 1750, in *id.*, Rep. 1992, voce *Sentenza civile*, n. 39; Cass. 21 marzo 1990, n. 2350, *id.*, rep. 1990, voce cit., n. 37 e *Giust. civ.*, 1990, I, 1739; 18 luglio 1987, n. 6339, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Procedimento civile*, n. 182; Cass. 17 dicembre 1981, n. 668, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 210. Con riferimento alla applicabilità di tale principio ai giudizi soggetti al rito del lavoro in grado di appello, cfr. Cass. 11 aprile 2001, n. 5443, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Lavoro e previdenza*, nn. 155 e 207; Cass. 23 giugno 2000, n. 8588, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 203; Cass. 6 settembre 1995, n. 9373, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Procedimento civile*, n. 255; Cass. 8 aprile 1995, n. 4076, *ibidem*, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 49; Cass. 2 marzo 1995, n. 2413, *ibidem*, n. 245; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1241, *ibidem*, voce *Sentenza civile*, n. 89; Cass. 25 novembre 1994, n. 10015, *id.*, Rep. 1995, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 175; Cass. 17 febbraio 1993, n. 1952, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 219; Cass. 20 luglio 1990, n. 7430, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 277. Per l'applicabilità ai giudizi camerale, cfr. App. Roma 15 settembre 1994, *id.* Rep. 1995, voce *Società*, n. 764 e *Dir. fall.*, 1994, II, 1131 con nota di DI GRAVIO; Cass. 30 luglio 1984, n. 4527, in *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Avvocato*, n. 128.

In tal senso anche BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, in *Foro it.*, 1996, I, 3124.

<sup>129</sup> Cfr. Cass. 5 aprile 1982, n. 2081, in *Foro it.*, 1983, I, 4111; Cass. 8 febbraio 1988, n. 1327, *id.*, Rep. 1988, voce *Sentenza civile*, n. 154.

un'altra udienza *ad hoc*. Inoltre, il sopravvenire di una nuova normativa di cui si deve valutare l'incidenza presuppone una nuova pronuncia a tutti gli effetti, vuoi che se ne riconosca vuoi che se ne neghi l'incidenza: se di nuova decisione si tratta, è evidente che alla deliberazione della stessa potrà procedere anche un giudice diverso.

Dunque, ribadita la necessità che a seguito della sopravvenienza di una nuova normativa il giudice debba procedere a una nuova decisione che ne tenga conto, ove non possa ricostituirsi il giudice collegiale nella sua composizione originaria, si è dell'opinione che il processo dovrà essere portato nella fase immediatamente antecedente alla discussione mediante la rimessione sul ruolo, onde procedere alla nuova pronuncia sulla *res litigiosa* in considerazione della normativa sopravvenuta.

Peraltro, riconoscere l'immutabilità della pronuncia, prima del deposito, seppure a causa dell'impossibilità di riconvocazione del medesimo collegio, significherebbe anticipare l'irrevocabilità della decisione prima di tale ultimo adempimento formale.

Diverso problema sorge qualora lo *jus superveniens* intervenuto nel corso del giudizio di cassazione, rimanga ignorato dalla sentenza di rinvio della Corte. In tale caso, infatti, esso non può essere fatto valere nel giudizio di rinvio in quanto quest'ultimo costituisce la fase rescissoria del giudizio di cassazione, diretto a colmare, con una nuova decisione, che applichi il principio di diritto enunciato dalla corte, il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento. Tuttavia, dopo molte incertezze giurisprudenziali, si è ammesso<sup>130</sup> che lo *jus superveniens* prevalga sul principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 384, 1° co., c.p.c., qualora intervenga dopo il momento al quale si riferisce la pronuncia di annullamento della corte di cassazione<sup>131</sup>.

Infatti, il principio di diritto copre le norme giuridiche, già vigenti o sopravvenute nel corso del giudizio, applicate o applicabili alla fattispecie fino al momento

---

<sup>130</sup> Cfr. Cass. 23 marzo 2001, n. 4176, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), con nota di AULETTA, *sulla pretesa irrilevanza del jus superveniens tra deliberazione e pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio*; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12465, cit.

<sup>131</sup> Cfr. CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, cit., 154.

della pubblicazione della sentenza rescindente<sup>132</sup>. Pertanto, le norme giuridiche che entrano in vigore prima di questo momento o vengono immediatamente applicate o non possono esserlo più, atteso che il giudice di rinvio non può disattendere il principio di diritto neanche quando risulti che la deliberazione della sentenza rescindente abbia preceduto lo *jus superveniens*, e questo sia stato seguito, in realtà, dalla sola pubblicazione della sentenza.

Al contrario, le norme giuridiche che entrano in vigore successivamente all'emanazione del principio di diritto possono trovare applicazione dal giudice di rinvio.

Difficilmente rimediabile è l'errore della corte che non si sia avveduta del mutamento legislativo: un caso del genere rischia di penalizzare fortemente le parti in causa ed è per questo che deve essere risolto a partire dall'organizzazione interna della Suprema corte, riducendo i tempi tra deliberazione e pubblicazione.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, si può affermare che lo *jus superveniens* intervenuto nel corso del processo, sia esso di primo grado, di appello o di cassazione, può e deve essere applicato al giudizio in corso e il giudice è tenuto a darne applicazione ed a provvedere coerentemente con le nuove disposizioni, anche qualora intervenga nell'intervallo tra la deliberazione della decisione e la sua pubblicazione, atteso che solo quest'ultima segna il momento in cui la sentenza viene a giuridica esistenza, con la conseguenza che essa diviene immodificabile e irretrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciata<sup>133</sup>.

---

<sup>132</sup> Cfr. Cass. 23 marzo 2001, n. 4176, cit., nonché Cass. 11 aprile 1992, n. 4466, cit. e Cass. 30 marzo 1994, n. 3110 in *Gur.it.*, 1994, I, 1114, in cui si afferma che la deliberazione della sentenza, ancorché risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto dello *jus superveniens*, riferibile al periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con le nuove disposizioni; ne consegue che, con riguardo alla sentenza di cassazione con rinvio, il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione deve ritenersi necessariamente improntato anche alla valutazione di norme intervenute nelle more della pubblicazione e dopo la deliberazione della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può sottrarsi al principio di diritto postogli, ancorché rilevi o ritenga la non avvenuta considerazione della norma suddetta e così la non conformità di detto principio allo *jus superveniens*.

<sup>133</sup> Cfr. Cass. 20 aprile 1990, n. 3304, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Filiazione*, n. 60; Cass. 11 aprile, 1992, n. 4466 cit.

### 3. Sottoscrizione della sentenza e impedimento del giudice.

La «sentenza è la decisione posta in essere dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale»<sup>134</sup> e i requisiti per l'esercizio di tale funzione sono costituiti: a) dalla nomina a magistrato professionale o a magistrato onorario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario (art. 102, comma 1, Cost.); b) dall'assegnazione del magistrato all'ufficio giudiziario; c) dall'assegnazione del magistrato ad una delle sezioni dell'ufficio e dall'attribuzione dell'affare giudiziario in conformità delle norme che disciplinano l'organizzazione dell'ufficio medesimo. La violazione delle regole *sub c)*, secondo un principio consolidato, benché esse concorrano a garantire l'attuazione del principio di precostituzione del giudice, ha mera rilevanza interna e la loro inosservanza non incide sugli atti processuali pure eventualmente adottati da giudici irregolarmente investiti dell'affare giudiziario<sup>135</sup>. Diversamente, una sentenza emessa da un giudice non previsto dalla legge e privo della nomina ministeriale sarebbe emessa *a non iudice* risultando del tutto inefficace. Essa si definisce addirittura inesistente, a indicare, cioè, che è affetta da un vizio che non è sanato neppure dal passaggio in giudicato e che può essere fatto valere in ogni tempo. A tale sentenza, infatti, non si applica la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161, 1° comma, c.p.c., essendo avvicabile piuttosto all'ipotesi della sentenza non sottoscritta prevista dall'art. 161, 2° comma, c.p.c., che è l'unico caso contemplato dal codice di sentenza inesistente.

Vi è poi, la possibilità che colui che decide la controversia possieda la qualità di giudice dell'ordinamento italiano, ma sia privo del potere di giudicare. Ciò potrebbe avvenire per tre ragioni: per difetto di giurisdizione, per difetto di competenza, per vizio di costituzione del giudice<sup>136</sup>.

---

<sup>134</sup> Così, BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 160.

<sup>135</sup> Per una attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per i richiami di dottrina e giurisprudenza, si veda SALVATO, *Disposizioni sull'ordinamento giudiziario*, in *Il giudice unico* a cura di LATTANZI, Milano, 2000, 11.

<sup>136</sup> Non è pacifico in dottrina che cosa si debba intender per vizi relativa alla costituzione del giudice, al riguardo DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, cit., 479 e ANDRIOLI, *Commento*, I, cit., 414 ss. limitano la nozione ai requisiti previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario escludendo la violazione delle disposizioni del codice di rito, quali quelle relative alla modalità di

Tralasciando le prime due, occorre chiarire che la costituzione del giudice involge i requisiti concernenti la formazione e la composizione dell'organo giudicante. In tale ambito, vanno distinte le condizioni fissate dall'ordinamento giudiziario o da altre norme processuali affinché il giudice possieda la capacità o la legittimazione ad esercitare i suoi poteri, dai semplici criteri di riparto del lavoro all'interno degli uffici organizzati in più sezioni e con più magistrati: le prime, infatti, attengono alla costituzione del giudice, le seconde alla mera designazione degli uffici o delle persone fisiche. Soltanto i vizi di costituzione del giudice determinano la nullità dell'atto processuale, rilevabile anche d'ufficio e insanabile, a meno che non si formi il giudicato<sup>137</sup>.

Fatte queste premesse, vi è da rilevare che persiste in giurisprudenza una certa confusione tra vizio di costituzione e mancanza di qualità di un giudice, probabilmente a causa della spiccata «parentela»<sup>138</sup> che tali fattispecie presentano, cosicché si è giunti, più di una volta, a dichiarare inesistente la sentenza anche quando essa risulti affetta da un vizio di costituzione.

Si può provare ad affrontare la questione in una prospettiva più ampia, analizzando le due questioni su cui più si è soffermata l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza: quella attinente alla perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento di formazione della sentenza e quella attinente alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio o dell'estensore o della sottoscrizione da parte di un giudice che non abbia fatto parte del collegio.

---

composizione del collegio e di deliberazione della sentenza. Al contrario SATTA, *Commentario*, I, cit. 542 e MARTINETTO, *Della nullità degli atti*, in *Commentario al codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, I, cit., 1610 ritengono che la portata dell'art. 158 non sia esaurita dalle norme stabilite dall'ordinamento giudiziario, ma comprenda anche l'inosservanza delle disposizioni dettate dal codice di procedura.

<sup>137</sup> Cfr. Cass. 23 maggio 2000, n. 6698, in *Urbanistica e appalti*, 2000, 855, in cui si afferma che la nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio *de quo* comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria. In tal senso anche Cass. 9 ottobre 1993, n. 10011, in *Fam e dir.*, 1994, 20, con nota di CHIZZINI.

<sup>138</sup> Cfr. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 170, nonché BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 524, che richiamano una espressione di LA CHINA.

Quanto alla prima, essa consiste nell'individuare se il collegio che abbia riservato la causa in decisione conservi o perda la legittimazione a pronunciare la sentenza qualora uno dei suoi componenti cessi dalle funzioni, per circostanze sopravvenute quali la morte, il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di un giudice onorario.

Il primo nodo da sciogliere attiene, allora, alla cd. legittimazione del giudice. Come già detto sopra, la sua carenza determina un vizio di costituzione del giudice *ex art. 158 c.p.c.*<sup>139</sup> e la sua sussistenza in capo a un determinato magistrato va di pari passo con la titolarità dell'organo giudiziario cui spetta di compiere l'atto; orbene, ciò che è necessario capire è, da un lato, se essa venga meno immediatamente a seguito del sopravvenuto impedimento del magistrato e, dall'altro, in quali momenti debba permanere la legittimazione a decidere del giudice ai fini della validità del provvedimento.

Che la perdita della titolarità dell'organo giudiziario chiamato a decidere faccia venir meno la legittimazione del giudice a decidere la controversia appare indiscutibile, il dubbio è se il sopravvenire della causa di cessazione del legame tra il giudice e l'ufficio giudiziario di appartenenza comporti l'immediatezza di questa perdita o, invece, non lasci al magistrato spazio per un possibile proseguimento della sua attività. Al riguardo, le idee non sono state sempre concordi, cosicché, una parte della giurisprudenza<sup>140</sup> ha affermato che il giudice estensore possa sottoscrivere la sentenza anche dopo il trasferimento ad altra sezione del medesimo ufficio o ad altro ufficio giudiziario od essere stato collocato a riposo, mentre altra parte della giurisprudenza ha ritenuto pronunciata *a non iudice* la sentenza emessa da un magistrato trasferito<sup>141</sup> o dal giudice onorario decaduto dall'incarico<sup>142</sup> o dal supplente illegittimamente designato<sup>143</sup>.

---

<sup>139</sup> In tal senso, si veda ORIANI, voce *Nullità degli atti processuali (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XXI, Roma, 1990, 12; DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, cit., 479; ANDRIOLI, *Commentario al codice di procedura civile*, 1954, I, 376.

<sup>140</sup> Cfr. Cass. 11 settembre 1989, n. 3293 e Cass. 10 aprile 1991, n. 3775, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Sentenza civile*, n. 34.

<sup>141</sup> Cfr. Cass. 23 luglio 1969, n. 2783 in *Foro it.*, 1969, I, 2413, la quale riconosce inesistente la sentenza deliberata dal giudice dopo il suo trasferimento perché, rispetto all'ufficio presso il quale il processo è radicato, tale soggetto non riveste più la qualità di giudice. Nello stesso senso anche Cass. 19 dicembre 1980, n. 6558 in *Foro it.*, 1981, I, 1072 attinente ad una fattispecie di una sentenza deliberata da un collegio nel quale il magistrato già trasferito ad altro ufficio rivestiva la



Invero, sul punto si è espressa anche la prassi del Consiglio superiore della Magistratura in tema di trasferimento dei magistrati<sup>144</sup>, la quale ha affermato che il provvedimento amministrativo di trasferimento ha efficacia immediata sin dal momento della sua deliberazione da parte del C.S.M., con la conseguenza che il magistrato che ne è destinatario perde automaticamente la propria legittimazione presso l'ufficio giudiziario *a quo*, per assumerla direttamente presso l'ufficio *ad quem*<sup>145</sup>.

Sotto il profilo dell'individuazione dei momenti di necessaria permanenza della *legittimatio decidendi* in capo al magistrato, essa deve sussistere dal momento della nascita del dovere decisorio, identificabile pacificamente nella presentazione della domanda all'ufficio giudiziario del processo<sup>146</sup> e permanere sino al momento di esercizio della funzione, che si concretizza nell'adozione del provvedimento giurisdizionale contenente la decisione.

---

qualità di presidente ed estensore. Cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9294 in *Corr. Giur.*, 2002, 629 con nota di DALLA BONTÀ, *Ordinanza di condanna ex art. 186 quater c.p.c. e riserva della decisione da parte del giudice* e in *Giust. civ.*, 2002, 1335, con nota di SALVATO, *La controversa validità dei provvedimenti del giudice trasferito ad altro ufficio giudiziario o cessato dalle funzioni*, la quale, tuttavia, si riferisce ad un'ipotesi di una ordinanza *ex art. 186-quater* pronunciata da un magistrato che alla data di sottoscrizione del provvedimento emanato era già stato trasferito ad altro ufficio giudiziario.

<sup>142</sup> Cfr. App. Genova, 28 ottobre 2005, n. 971, in *Platinum*, 2007; in tal senso anche Pretura Aversa, 22 dicembre 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 2071, attinente ad una decisione emessa da un conciliatore il quale, in carica al momento della discussione, aveva deliberato e depositato la sentenza quando ormai era decaduto dalla carica; in tal senso anche Trib. Napoli 16 febbraio 1980, in *Dir. e giur.*, 1981, 421 in relazione a una decisione di un vice pretore onorario.

<sup>143</sup> Cfr. Trib. Catanzaro, 3 giugno 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 244 con nota di BALENA, *Ancora sull'abuso della sentenza «inesistente»*, in cui ad un vice pretore onorario di altra pretura era stata conferita, dal presidente del tribunale una supplenza cd. esterna per l'istruzione della causa.

<sup>144</sup> Si vedano in particolare, gli artt. 10, comma 1, n. 7 e 17 della l. 24 marzo 1958, n. 195 (*Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*), nonché il combinato disposto degli artt. 13, 23, 24 del *Regolamento interno del C.S.M.* del 6 aprile 1988.

<sup>145</sup> Cfr. delibera del C.S.M. 25 marzo 1981, in *Notiziario del Consiglio superiore della Magistratura*, 1981, n. 6 e Circolare del C.S.M. 17 novembre 1993, n. 15098. Al riguardo si vedano anche la delibera del C.S.M. 5 luglio 2000, *ivi*, 2000, n. 6-7-8, 253 che ha ritenuto che il giudice onorario cessato dall'incarico non possa depositare sentenze concernenti processi riservati in decisione in data anteriore. *Contra* deliberazione C.S.M. 22 marzo 1989, in *Codice dell'ordinamento giudiziario*, a cura di FIANDESE e PARZIALE, Milano, 1991, 2188, in cui si era affermato che il vicepretore cessato dalla carica, anche dopo tale data, può depositare le sentenze riservate in decisione anteriormente, poiché la data della decisione coinciderebbe con quella dell'udienza di discussione, secondo un principio riferito anche alle ordinanze, per le quali però suggeriva la «opportunità che, comunque, sia il pretore attuale *dominus* della causa a decidere le questioni in sospeso».

<sup>146</sup> Cfr. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, II, Milano, 1951, 695 ss.; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 2000, 79.

Il secondo nodo da sciogliere, dunque, attiene all'individuazione del momento preciso in cui possa dirsi concretamente esercitata la funzione decisoria, atteso che la validità del provvedimento emanato sarà subordinata alla sussistenza del potere in capo al giudice in quel momento specifico.

L'opinione prevalente è nel senso che la funzione decisoria possa dirsi concretamente esercitata sin dal momento in cui avviene la deliberazione della decisione<sup>147</sup>; è questo, secondo una consolidata giurisprudenza «il momento della pronuncia della sentenza nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter adottare un provvedimento giuridicamente valido, mentre i successivi momenti dell'*iter* formativo dell'atto e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché ai fini dell'esistenza dell'atto è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo o uno dei componenti dell'organo collegiale per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento a riposo o fuori ruolo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione dal suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia»<sup>148</sup>. In applicazione di tale principio la giurisprudenza ha più volte affermato la validità del provvedimento, ancorché sottoscritto da un magistrato non più facente parte dell'ufficio che l'ha emesso, perché trasferito o collocato a riposo<sup>149</sup>. Infatti, dovendosi tenere distinti i

---

<sup>147</sup> In senso contrario Cass. 29 ottobre 2002, n. 15249, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Sentenza civile*, n. 66 in cui si afferma che la *potestas iudicandi* non si esaurisce nel deliberare la decisione, ma si estrinseca nel porre in essere tutti gli atti successivi all'*iter* formativo della medesima e del documento nel quale essa è destinata a incorporarsi e, quindi, fondamentale nella sottoscrizione, la quale rappresenta un requisito essenziale e inderogabile ai fini della giuridica esistenza della pronunzia stessa, la cui mancanza determina una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio.

<sup>148</sup> Così Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191, in *Giur. it.*, 2007, 1995, con nota di NELA, e in *Corr. Giur.*, 4, 2007, 535, con nota adesiva di CARRATO, *Il momento identificativo della pronuncia della sentenza e gli effetti ad esso correlati*, nonché *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 3; nello stesso senso anche Cass. 20 luglio 2007, n. 16165, in *Corr. giur.*, 2008, 818; Cass. 9 luglio 2003, n. 10797, in *Guida al dir.*, 2003, 37, 67; Cass. 16 giugno 2003, n. 9616 in *Giust. civ.*, 2004, I, 127; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, cit.; Cass., sez. un., 7 dicembre 1999, n. 857, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Ordinamento giudiziario*, n. 154; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10547 *id.* Rep. 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 174; Cass. 12 luglio 1993, n. 7675, in *Mass. Giur.it.*, 1993; Cass. sez.un., 6 maggio 1993, n. 5227; Cass. 15 marzo 1991, n. 2773, *ivi*, 1991; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1374, cit.; App. Bologna 3 luglio 2002, in *Gius.*, 2003, 15, 1776.

<sup>149</sup> Si vedano, tra le tante, Cass. 29 ottobre 2002, n. 15249, in *Guida al dir.*, 2002, 46, 30; Cass. sez. un., 7 dicembre, 1999, n. 857, cit.; Cass. 18 agosto 1999, n. 8710, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce

momenti della deliberazione e pubblicazione e riconducendosi la valutazione sulla legittima costituzione del giudice all'atto della deliberazione della sentenza, ne discende – secondo la giurisprudenza<sup>150</sup> – che la redazione della motivazione e la firma della sentenza costituiscono un compito necessariamente proprio del magistrato che ha deciso la causa, il quale, pertanto, può e deve svolgerlo nonostante la cessazione dalle funzioni, che lo priva soltanto del potere di deliberare, ma non del dovere – una volta cristallizzatosi il momento della decisione con riferimento ad un'epoca temporale comportante per il giudice la legittimità dell'esercizio, per l'appunto, della funzione decisoria – di dar corso agli adempimenti conseguenti<sup>151</sup>.

Sebbene non siano mancate opinioni contrarie, sia in dottrina<sup>152</sup> che in giurisprudenza<sup>153</sup>, la dottrina maggioritaria è concorde nel senso di inquadrare l'ipotesi della sentenza pronunciata da un magistrato non più appartenente all'ufficio giudiziario nel vizio di costituzione del giudice, escludendo, pertanto, che essa causi l'inesistenza della sentenza e ciò sia che il vizio concerna il giudice

---

*Sentenza civile*, n. 65; Cass. 12 luglio 1993, n. 7675 in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Procedimento civile*, n. 159; Cass. 10 aprile 1991, n. 3775, *id.*, Rep. 1991, voce *Sentenza civile*, n. 34; Cass. sez.un., 18 aprile 1988, n. 3044, *id.*, Rep. 1988, voce *Professioni intellettuali*, n. 119 Cass. 16 ottobre 1979, n. 5392.

<sup>150</sup> V., per tutte, Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, *cit.*

<sup>151</sup> Per un'esemplificazione di questo principio, v. Cass. 9 dicembre 1994, n. 10547, *cit.*, secondo cui – ai sensi dell'art. 1 comma 2 *bis* del d.l. 15 maggio 1989, n. 173, il quale nel testo risultante dalla legge di conversione 11 luglio 1989, n. 251, disponeva che «restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989 in violazione del comma 1 – la sentenza resa in tale periodo su controversia di lavoro dal giudice di una sezione distaccata di pretura circondariale (anziché dal magistrato addetto alla sezione lavoro della pretura circondariale) si sarebbe dovuta considerare emessa da un giudice validamente costituito; con la conseguenza che, ove in detto periodo fosse stato pronunciato, dal giudice della sezione distaccata, solo il dispositivo della sentenza, la successiva motivazione della medesima non poteva che essere estesa dallo stesso giudice, attese l'inscindibilità dei due elementi – dispositivo e motivazione – e la preminenza del primo nel processo del lavoro e considerato altresì che il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente provvedere, va identificato con quello della deliberazione.

<sup>152</sup> Nel senso dell'inesistenza della sentenza resa dal giudice trasferito, cfr. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, II, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 509.

<sup>153</sup> Cass. 23 luglio 1969, n. 2783, *Foro it.*, 1969, I, 2413; Cass. 19 dicembre 1980, n. 6558, *cit.*; Trib. Catanzaro, 3 giugno 1988, *cit.*; Pret. Aversa, 22 dicembre 1980, *id.*, 1981, I, 2071; Trib. Napoli, 16 febbraio 1980, *Dir. e giur.*, 1981, 421 e in *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Appello civile*, n. 148.

monocratico, sia che riguardi uno dei membri o tutti i componenti del collegio<sup>154</sup>. Ragionando in tal modo, il vizio – di costituzione del giudice – sarebbe rilevabile solo nell’ambito del processo in cui il provvedimento è stato reso, risultando suscettibile di essere sanato dal passaggio in giudicato della sentenza, laddove l’inesistenza della sentenza è attaccabile anche al di fuori del sistema dei mezzi di impugnazione.

Tale orientamento si fonda su un particolare modo di interpretare la *potestas iudicandi*: essa non «è una sorta di carisma personale che accompagna costantemente (e cioè, di norma, fino al collocamento in pensione) il magistrato togato e temporaneamente il magistrato onorario», bensì è un’attribuzione dell’ufficio giudiziario nel suo complesso e di essa è partecipe il singolo giudice persona fisica solo in virtù del rapporto che lo lega all’ufficio stesso, non già per una sorta di «investitura *ad personam*»<sup>155</sup>. In altre parole, la legittimazione del giudice alla pronuncia è consequenziale alla sua appartenenza all’ufficio giurisdizionale cui è attribuita la competenza della pronuncia stessa. Pertanto, «tutti i vizi ch’è possibile immaginare, vuoi nell’instaurazione o nella conservazione del rapporto organico che lega il singolo magistrato all’ufficio, vuoi nella concreta formazione del collegio giudicante, che comunque non siano tali da troncane realmente ogni vincolo tra la causa e l’ufficio giudiziario della medesima investito, in altro non possono tradursi se non in vizi di costituzione del giudice»<sup>156</sup>. Sulla base di tale interpretazione, dunque, la sentenza emessa da un giudice successivamente alla cessazione dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia non dovrebbe essere ritenuta una sentenza resa *a non iudice*, e perciò inesistente, ma semplicemente nulla perché resa da un giudice irregolarmente costituito.

---

<sup>154</sup> Cfr. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 176; BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, in *Foro it.*, 1993, I, 179; Id. *Ancora sull’abuso della sentenza «inesistente» (in margine ad una singolare vicenda giudiziaria calabrese)*, in *Foro it.* 1989, I., 244; Id., *Vizi nella instaurazione delle sentenze ed illegittime estensioni della nozione di inesistenza*, in *Foro it.* 1992, I, 1880; Id., *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 520.

<sup>155</sup> Così BALENA, *Ancora sull’abuso della sentenza «inesistente» (in margine ad una singolare vicenda giudiziaria calabrese)*, cit. 246; nello stesso senso anche BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 171, nonché AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, cit., 214.

<sup>156</sup> Così, BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, cit., 182.

La sentenza resa da un magistrato che non è giudice, perché ad es. nel frattempo è stato trasferito ad un altro ufficio oppure è decaduto dall'incarico o la cui reggenza dell'ufficio è cessata, resta comunque una sentenza, un atto che promana da un organo giurisdizionale, di conseguenza il regime applicabile non sarà quello a cui si riferisce l'art. 161, 2° comma, c.p.c., ma quello della nullità assoluta di cui all'art. 158 c.p.c. e all'art. 161, 1° comma c.p.c., che prevede la regola della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame e la sanatoria del vizio conseguente al passaggio in giudicato della sentenza.

Pur condividendo la scelta di collocare i vizi di costituzione del giudice nell'alveo delle nullità assolute, escludendo l'inesistenza della sentenza, tuttavia, occorre rilevare che la preminenza assegnata dalla giurisprudenza al momento deliberativo della decisione ai fini della individuazione del momento in cui valutare la persistenza della *potestas iudicandi* in capo al giudice e l'affermazione secondo cui «i successivi momenti dell'*iter* formativo e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia» sono dettati evidentemente dalla esigenza di assicurare una certa autonomia della sentenza dal suo autore e dalle vicende che possono colpirlo nel prosieguo del procedimento.

Da tali affermazioni, difatti non si può trarre il principio che la sentenza venga a giuridica esistenza nel momento della deliberazione, ciò in quanto ben può darsi che il momento dopo il quale la cessazione del giudice dalle funzioni non incida più sulla validità della sentenza da lui emanata sia identificato dal diritto positivo con il momento della sua deliberazione<sup>157</sup>, ma non si può mettere in secondo piano il ruolo svolto dalla pubblicazione che rappresenta il momento essenziale per l'acquisto della rilevanza giuridica dell'atto, così come emerge dal dettato codicistico e come risulta affermato anche dalla giurisprudenza<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> Cfr. in tal senso CAPONI, *Lo «jus superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, cit. 1080.

<sup>158</sup> Cfr. Cass. 28 aprile 2006, n. 10010, in *Mass. Giur.it.*, 2006; Cass. 12 maggio 2005, n. 9968 in *Impresa*, 2005, 1089; Cass. 3 dicembre 1999, n. 13505, cit.; Cass. 29 giugno 1985, n. 3886, in *Mass. Giur.it.*, 1985.

### **3.1. Impedimento del giudice alla sottoscrizione e nullità della sentenza.**

Si prenda ora in considerazione l'ipotesi del difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, o perché non sottoscritta dal presidente del collegio o dall'estensore o perché sottoscritta da un giudice che non faceva parte del collegio. Il problema deve essere affrontato esaminando innanzitutto le disposizioni contenute negli artt. 132 e 276 c.p.c.

L'art. 276, infatti, prevedendo, al comma 1, che alla decisione della causa possano partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, sancisce il principio dell'immutabilità del giudice: tale principio è diretto ad assicurare che il giudice che pronuncia la sentenza sia lo stesso che ha assistito alla discussione. La violazione di tale principio generale, che trova applicazione anche nel procedimento di appello (art. 359 c.p.c.) e di cassazione (art. 380 c.p.c.)<sup>159</sup>, nel caso di decisione presa da un magistrato ad essa non legittimamente preposto, si traduce nella mancanza del necessario collegamento che deve esistere tra la causa e il giudice decidente e dunque nella nullità insanabile della sentenza.

Dalla analisi della formulazione dell'art. 276, tuttavia, la giurisprudenza ha tratto la conseguenza che la composizione del collegio divenga immutabile solo a partire dall'inizio della discussione orale, ben potendo essa variare, invece, tra un'udienza e l'altra, o comunque nelle differenti fasi del procedimento<sup>160</sup>. Inoltre, in considerazione del fatto che possa verificarsi un impedimento del giudice pure dopo l'inizio della discussione, si è affermato che il principio dell'immutabilità

---

<sup>159</sup> Cfr. Cass. 3 aprile 1985, n. 2273, in *Foro it.*, 1986, I, 519, con nota di BALENA.

<sup>160</sup> Si vedano, tra le tante, Cass. 28 febbraio 2007, n. 4785, cit.; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22658, cit.; Cass. 31 marzo 2007, n. 8066; Cass. 30 settembre 2005, n. 19216, cit.; Cass. 12 ottobre 2004, n. 20166, cit.; Cass. 13 febbraio 1992, n. 1750, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Sentenza civile*, n. 39; Cass. 21 marzo 1990, n. 2350, *id.*, rep. 1990, voce cit., n. 37 e *Giust. civ.*, 1990, I, 1739; 18 luglio 1987, n. 6339, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Procedimento civile*, n. 182; Cass. 17 dicembre 1981, n. 6681 *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 210. Con riferimento alla applicabilità di tale principio ai giudizi soggetti al rito del lavoro in grado di appello, cfr. Cass. 11 aprile 2001, n. 5443, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Lavoro e previdenza*, nn. 155 e 207; Cass. 23 giugno 2000, n. 8588, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 203; Cass. 6 settembre 1995, n. 9373, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Procedimento civile*, n. 255; Cass. 8 aprile 1995, n. 4076, *ibidem*, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 49; Cass. 2 marzo 1995, n. 2413, *ibidem*, n. 245; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1241, *ibidem*, voce *Sentenza civile*, n. 89; Cass. 25 novembre 1994, n. 10015, *id.*, Rep. 1995, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 175; Cass. 17 febbraio 1993, n. 1952, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 219; Cass. 20 luglio 1990, n. 7430, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 277. Per l'applicabilità ai giudizi camerali, cfr. App. Roma 15 settembre 1994, *id.* Rep. 1995, voce *Società*, n. 764 e *Dir. fall.*, 1994, II, 1131 con nota di DI GRAVIO; Cass. 30 luglio 1984, n. 4527, in *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Avvocato*, n. 128.

del giudice non può significare che dopo l'udienza di discussione sia senz'altro esclusa la sostituzione di uno dei componenti del collegio<sup>161</sup>, bensì va inteso «nel senso che, se tale sostituzione necessitata avvenga, il nuovo giudice deve reiterare la discussione stessa, eventualmente fissando un'altra udienza *ad hoc*»<sup>162</sup>. Di conseguenza il principio di immutabilità del giudice risulterà comunque rispettato quando il collegio, dopo una prima udienza di discussione, partecipi, in una diversa composizione ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione<sup>163</sup>.

Per quel che concerne, poi, l'individuazione dei magistrati concretamente tenuti a sottoscrivere la sentenza, occorre far riferimento all'art. 132<sup>164</sup>, 3° comma, c.p.c, il quale nella formulazione introdotta dalla l. 8 agosto 1977, n. 532, prevede che essa sia «sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore». Peraltro, esso chiarisce pure che «se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento»<sup>165</sup>.

---

<sup>161</sup> Cfr. Cass. 9 ottobre 2000, n. 13393, in *Giust. civ.*, Rep. 2000, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 11.

<sup>162</sup> Così, Cass. 5 aprile 1982, n. 2081, in *Foro it.*, 1983, I, 411; in tal senso anche Cass. 8 febbraio 1988, n. 1327, *id.*, Rep. 1988, voce *cit.*, n. 154. In dottrina v. BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, in *Foro it.*, 1996, I, 3214.

<sup>163</sup> Cfr. Cass. 22 maggio 1997, n. 4577, in *Giust. civ.*, Rep. 1997, voce *Sentenza, ordinanza e decreto*, n. 74.

<sup>164</sup> Cfr. TARZIA e FONTANA, *Commento alla legge 8 agosto 1977, n. 532*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1978, 178 ss e FONTANA, *Problemi in materia di sottoscrizione della sentenza civile dopo la modifica dell'art. 132 ultimo comma c.p.c.*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Milano, 1979, III, 1567; ANDRIOL, *Diritto processuale civile*, I, *cit.*, 489.

<sup>165</sup> L'art. 132, così come modificato dalla l. 532/77 è stato oggetto di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore, lamentata sotto il profilo che l'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza di tutti i componenti ostacolerebbe la possibilità di conoscere la motivazione per il membro del collegio per il quale non è prevista la sottoscrizione, con conseguente configurazione di una forma di responsabilità oggettiva. Investita della questione, la Corte Costituzionale con sentenza 4 aprile 1990, n. 179, in *Giur. cost.*, 1990, 1057, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. La Corte ha invece ritenuto la piena costituzionalità della norma in questione, tra l'altro perché il componente del collegio che non sottoscrive la sentenza «ha il diritto-dovere e la possibilità di controllare, prima del deposito, la corrispondenza al *decisum*, tanto del dispositivo che della motivazione».

Risulta evidente l'intento dell'art. 132, 3° comma c.p.c., ossia quello di conservare validità alla deliberazione della sentenza, nonostante che la morte o un impedimento colpiscano il presidente del collegio o il giudice estensore prima della sottoscrizione della sentenza<sup>166</sup>.

Invero, sotto il vigore del vecchio codice, l'art. 360 c.p.c. prevedeva che la sentenza fosse sottoscritta – a pena di nullità (art. 361, n. 2) da tutti i componenti del collegio deliberante. Tale norma aveva dato luogo nella pratica a notevoli inconvenienti, tant'è che, in sede di riforma del codice, vi fu chi, per evitare che sentenze già decise dovessero essere poste in rilettura per sopravvenuto impedimento di alcuno dei votanti, propose che le sentenze collegiali fossero firmate dal solo presidente<sup>167</sup>.

In considerazione di ciò, il legislatore del 1940, pur non accogliendo tale proposta, introdusse comunque un correttivo che consentisse di evitare la cd. rilettura delle sentenze in ipotesi di morte o impedimento di uno dei componenti del collegio. Pertanto, prevede che, di regola, la sentenza fosse sottoscritta da tutti i componenti del collegio, ma consentì che, in via eccezionale, qualora uno dei giudici che avevano deliberato la sentenza non avesse potuto sottoscriverla, essa fosse sottoscritta soltanto dagli altri, purché prima della sottoscrizione fosse menzionato l'impedimento.

In seguito, proprio per evitare inutili appesantimenti del processo, si stabilì, con la l. 532/77, che la sentenza potesse essere sottoscritta soltanto dal presidente e dall'estensore.

A ben vedere, prima della modifica dell'art. 132 c.p.c. poteva, più logicamente, trovare sostegno la tesi della configurazione della sentenza civile come unico atto intero collegiale, in considerazione del fatto che la motivazione e il dispositivo confluivano in un unico atto sottoscritto da tutti i componenti del collegio che si

---

<sup>166</sup> In tal senso CAPONI, *Lo «jus superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, cit. 1080.

<sup>167</sup> Così la Corte di Appello de L'Aquila, in *Osservazioni e proposte sul progetto di codice di procedura civile*, Roma, 1938, I, 354. Per MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, IV, 98, in caso di morte di uno dei giudici prima della sottoscrizione della sentenza, era necessario chiamare nuovamente in discussione la causa già decisa.



presentavano come autori dell'intera sentenza e responsabili di ogni sua parte<sup>168</sup>. A seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., invece, ha preso forma maggiormente la ricostruzione della sentenza come un complesso di due atti, ciascuno imputabile ad un diverso soggetto (collegio e giudice estensore).

In effetti, anche dopo la riforma dell'art. 132 non sembra che possa dubitarsi della imputabilità dell'atto all'intero collegio, l'unica differenza sta nel fatto che le indicazioni contenute nella intestazione della sentenza sono divenute il solo elemento attraverso il quale è possibile accertare, senza possibilità di prova contraria, l'identità dei magistrati componenti il collegio giudicante, diversi dal presidente e dall'estensore tenuti a sottoscrivere la sentenza, dovendosi ritenere che la sentenza sia stata deliberata da tutti i giudici che l'hanno sottoscritta o che comunque sono menzionati nell'intestazione<sup>169</sup>.

Per quanto concerne l'individuazione dei magistrati che abbiano materialmente partecipato alla deliberazione della sentenza (che devono essere gli stessi presenti alla discussione della causa), tenuti a sottoscrivere ai sensi dell'art. 132 c.p.c., cioè, per la decisione collegiale, il presidente e l'estensore, va evidenziato che la giurisprudenza ha sempre fatto prevalere non le indicazioni riportate nell'intestazione della sentenza, ma quelle del verbale di causa, che fa fede fino a querela di falso; ne consegue che, in caso di discrepanza tra il nominativo del magistrato sottoscrittore della sentenza e quello dei tre giudici indicati nell'epigrafe della sentenza stessa quali componenti del collegio, il verbale di causa risulta l'unica fonte cui attingere la prova della partecipazione o meno, all'udienza di discussione del magistrato sottoscrittore<sup>170</sup>. Inoltre, in conformità all'orientamento costantemente assunto, la Suprema Corte ha stabilito che eventuali discordanze tra il verbale dell'adunanza e l'intestazione della decisione,

---

<sup>168</sup> Cfr. ANDRIOLI, *Sul contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte d'Assise*, in *riv. dir. proc.*, 1942, I, 147, il quale concludeva che la sentenza è un atto uno ed unico, che non può quindi sussumersi nella categoria dell'atto complesso né in quella del procedimento proprio alla luce della riunione di dispositivo e motivazione in un unico documento, poi formato da tutti i componenti del collegio. In tal senso anche EVANGELISTA, voce *Motivazione sentenza civile*, in *Enc. Dir.*, XXVII, 162.

<sup>169</sup> Cfr. BALENA, *Vizi nella intestazione delle sentenze ed illegittime estensioni della nozione di « inesistenza »*, cit., 1880.

<sup>170</sup> Cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5831, in *Giust. civ.*, Rep. 1999, voce *Sentenza, ordinanza e decreto*, n. 111.

relativamente alla composizione del collegio, debbano considerarsi frutto di un errore materiale nella compilazione del provvedimento, la cui validità non ne resta inficiata, se è firmata dal relatore e dall'estensore<sup>171</sup>. Anzi si è affermato che la sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.<sup>172</sup>, considerato che detta intestazione è priva di efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza e che, in difetto di elementi contrari si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima<sup>173</sup>. Al contrario, si è ritenuto che fosse motivo di nullità insanabile *ex art. 161, 2° comma, c.p.c.*, la sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato diverso da quello indicato come tale nel verbale della predetta udienza<sup>174</sup> e che, invece, fosse sufficiente la firma del solo presidente (non indicato nell'intestazione della sentenza quale estensore della medesima) che fosse stato relatore della causa all'udienza di discussione in

---

<sup>171</sup> Cfr. Cass. 27 settembre 1999, n. 10698, *Giust. civ.*, Rep. 1997, voce *Sentenza, ordinanza e decreto*, n. 74.

<sup>172</sup> Per un'ampia disamina della procedura di correzione degli errori materiali v. ACONE, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione*, in *Riv. Trim.dir.e proc.civ.*, 1980, 1297 ss.

<sup>173</sup> Cfr. Cass. 22 maggio 2001, n. 6961, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 51; Cass. sez. un., 12 marzo 1999, n. 118, *id.*, Rep. 1999, voce cit., n. 42; Cass. 5 novembre 1999, n. 12322, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 73; Cass. 4 dicembre 1999, n. 13567, *id.*, Rep. 1999, voce cit., n. 43; Cass. 13 ottobre 1999, n. 11516, *ibidem*, voce cit., n. 45; Cass. 29 settembre 1997, n. 9531, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n. 73; Cass. 22 marzo 1995, n. 3268 in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Sentenza civile*, n. 41; Cass. 10 marzo 1995, n. 2815, *ibidem*, n. 42; Cass. 15 ottobre 1994, n. 8418, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 52; Cass. 6 novembre 1991, n. 11853, *id.*, 1992, I, 2461. Contrario a questo orientamento è BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, cit., 234, Id. *Vizi nella intestazione delle sentenze ed illegittime estensioni della nozione di «inesistenza»*, 1880, nonché Id. nota a Cass. 14 febbraio 1996, 1122, in *Foro it.*, 1996, I, 2829, in cui rileva l'Autore che se davvero il verbale di udienza fosse sufficiente a fondare una qualche presunzione in ordine alla composizione del collegio giudicante al (diverso e successivo) momento della deliberazione, rimarrebbe in concreto esclusa qualsivoglia possibilità di prova contraria, tenuto conto che, per l'appunto, di ciò che avviene nel segreto della camera di consiglio non resta alcuna traccia.

<sup>174</sup> Cfr. Cass. 14 dicembre 1994, n. 10681, in *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Sentenza civile*, n. 45; Cass. 16 novembre 1988, n. 6204, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 37.

considerazione del fatto che la qualità di relatore fa presumere la stesura della motivazione ad opera dello stesso magistrato<sup>175</sup>.

Svolte queste premesse di ordine generale, analizziamo quali sono le conseguenze che possono verificarsi in ipotesi di violazione delle regole dettate dagli artt. 132 e 276 c.p.c.

La prima ipotesi da prendere in considerazione è quella della sentenza emessa da organo collegiale e priva della sottoscrizione del presidente del collegio o dell'estensore.

La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante e dell'estensore costituisce un requisito essenziale della sentenza, che solo con esso acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza – pur involontaria – rende di per sé nulla insanabilmente la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo<sup>176</sup> senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento da omissione od errori, ma ormai completa nel suo procedimento di formazione), né tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che – emessa la pronuncia – ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale<sup>177</sup>. Tale nullità va accertata e dichiarata in sede di impugnazione, con conseguente rimessione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione carente di sottoscrizione<sup>178</sup>.

Parimenti, è ritenuta affetta da nullità insanabile, rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità, la sentenza collegiale che rechi la sottoscrizione del solo

---

<sup>175</sup> Cfr. Cass. 3 settembre 1994, n. 7634, in *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Sentenza civile*, n. 41; Cass. 12 marzo 1994, n. 2406, *ibidem*, n. 40; Cass. 9 settembre 1993, n. 9446, *id.*, 1994, I, 2190.

<sup>176</sup> Cfr. Cass. 29 maggio 2001, n. 7275, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 71; Cass. 4 dicembre 2000, n. 15424, in *Giust. civ.*, Rep. 2000, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 84.

<sup>177</sup> Cass. 8 febbraio 2008, n. 3128, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Revocazione (giudizio di)*, n. 5; Cass. 28 settembre 2006, n. 21049, *id.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 54; Cass. 29 novembre 2005, n. 26040, *cit.*; Cass. 29 maggio 2001, n. 7275, *cit.*. In senso contrario, v. Trib. Padova, ord., 2 marzo 1995, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 302, con nota critica di COLESANTI, in cui si era ritenuto che poiché la sentenza priva della sottoscrizione del presidente del collegio è giuridicamente inesistente, la sentenza così pubblicata non ha consumato la potestà decisoria del collegio, ancora legittimato a procedere alla deliberazione e redazione della sentenza (previa declaratoria di inesistenza di quella anteriormente emessa e nullità della sua pubblicazione).

<sup>178</sup> Cfr. Cass. 29 maggio 2001, n. 7275. Conforme anche Cass. 4 dicembre 2000, n. 15424, in *Giust. civ.*, 2001, I, 933, con nota di AULETTA; Cass. 3 novembre 1992, n. 11892, in *Giust. civ.*, Rep. 1992, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 28.

presidente, del quale deve presumersi il difetto di qualità di estensore, ove risulti che altro membro del collegio sia indicato come relatore della causa, manchi un apposito provvedimento con cui lo stesso presidente si sia attribuito tale incarico *ex art. 276 c.p.c.* e manchi, altresì, la specifica indicazione della qualità di «estensore» che in tal caso deve accompagnare la sottoscrizione del solo presidente (art. 119, 3° comma, disp. att. c.p.c.)<sup>179</sup>.

Invero, la sottoscrizione della sentenza è un requisito della sentenza a cui il legislatore ha riconosciuto particolare importanza, in quanto mentre la carenza degli altri elementi determina la nullità soggetta alla generale regola della conversione in motivi di impugnazione, la mancanza della sottoscrizione del giudice è l'unica espressamente prevista dalla legge come causa di inesistenza della sentenza.

Secondo quanto affermato dalla dottrina<sup>180</sup> la funzione della sottoscrizione è esclusivamente quella di prova della partecipazione del giudice ad una determinata deliberazione, tuttavia vi è stato anche chi<sup>181</sup> ha riconosciuto ad essa funzione di prova della corrispondenza del contenuto del documento al deliberato; di prova, cioè, della fedeltà del documento al dispositivo collegialmente convenuto e ai motivi esposti a suo sostegno nel segreto della riunione. Tale ultima affermazione si basa sull'idea che dopo la deliberazione non è necessario che persista un giudice nella sua integrità collegiale, né un magistrato nella sua idoneità a comporre il collegio deliberante, perché il procedimento formativo della sentenza potrà andare avanti fino al suo perfezionamento, bastando anche un solo

---

<sup>179</sup> Cfr. Cass. 23 maggio 2001, n. 7059, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 69 ; Cass. 11 dicembre 1995, n. 12655, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 63. Al contrario, Cass. 20 novembre 1992, n. 12392, in *Giur. It.*, 1993, I, 1700; Cass. 9 settembre 1993, n. 9446, in *Foro it.*, 1994, I, 2190; Cass. 12 marzo 1994, n. 2406, in *Giust. civ.*, Mass. 1995, secondo cui la sentenza sottoscritta dal solo presidente, che sia stato anche relatore della causa, senza l'espressa indicazione della sua qualità di relatore lascia presumere quella di estensore. Cfr. anche Cass. 26 gennaio 1999, n. 696, in *Giur.it.*, 2000, 64, ove si afferma che la sentenza sottoscritta dal solo presidente del collegio giudicante non è inesistente ove il presidente ne sia anche l'estensore; il cumulo delle funzioni di presidente ed estensore può essere presunto – anche in mancanza dell'espressa indicazione di cui al comma 3 dell'art. 119 disp.att. c.p.c., ed anche qualora all'udienza il relatore sia stato persona diversa dal presidente – quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che la redazione della motivazione non possa essere avvenuta se non ad opera dello stesso presidente sottoscrittore.

<sup>180</sup> Cfr. DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, cit., 484; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 295; BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, cit. 237

<sup>181</sup> AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, cit., 205.

giudice che potrà validamente provvedere alla sottoscrizione, che integra una «sorta di prova legale sulla ricorrenza della volontà dello scopo».

A ben vedere, comunque, si ritiene affetta da nullità insanabile la sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice soltanto qualora non risulti menzionato l'impedimento a sottoscrivere del giudice stesso<sup>182</sup>.

Difatti, l'art. 132 c.p.c., che pone una limitazione alla sanzione dell'inesistenza della sentenza, nel consentire al consigliere anziano la firma in sostituzione del presidente, postula, a pena di nullità del provvedimento, non soltanto l'esistenza di un impedimento tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'incombente, ma anche l'esplicita menzione della natura dell'impedimento stesso contestualmente all'apposizione della firma sostitutiva, prima della sottoscrizione degli altri componenti del collegio; diversamente, mancherebbe la certezza che costoro abbiano avuto conoscenza, all'atto della firma, dell'impedimento<sup>183</sup>. Se, invece, la menzione dell'impedimento segue e non precede le firme degli altri componenti il collegio, la sentenza è nulla per difetto di sottoscrizione. Così pure è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sentenza munita della sola sottoscrizione del presidente del collegio, con successiva annotazione del cancelliere circa la mancanza della firma dell'estensore a causa di impedimento, atteso che la menzione dell'impedimento dell'estensore deve necessariamente precedere la sottoscrizione del presidente, essendo compito a lui riservato quello di controllarne e certificarne l'esistenza<sup>184</sup>.

L'impedimento deve tuttavia essere assoluto e definitivo o deve, quantomeno, protrarsi per un periodo di tempo di notevole durata. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza<sup>185</sup> che stante la natura eccezionale della norma che lo prevede, tale impedimento deve interpretarsi in senso restrittivo, e cioè come una materiale impossibilità, anche se temporanea, che alla sottoscrizione ponga un ostacolo

---

<sup>182</sup> Cfr. App. Milano 8 settembre 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 348, con nota di CHINDEMI.

<sup>183</sup> Tale circostanza costituisce orientamento pacifico ed uniforme della Cassazione, cfr. per tutte Cass. 3 settembre 1998, n. 8742 in *Foro it.*, 1999, I, 3366 e Cass. 18 settembre 1991, n. 9723, *id.*, Rep. 1991, voce *Sentenza civile*, n. 29.

<sup>184</sup> Cfr. Cass. 18 settembre 1991, n. 9723, in *Giust. civ. Rep.* 1991, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 33.

<sup>185</sup> Cfr. Cass. 29 ottobre 2002, n. 15249, cit.; Cass. 29 marzo 1996, n. 2911, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Sentenza civile*, n. 49.

insuperabile; ossia come un impedimento di carattere assoluto che tolga al giudice la possibilità di adempiere al suo diritto dovere, quale quello determinato da uno stato fisico o psichico o da una situazione irreparabile, ovvero da una prolungata assenza dal territorio dello Stato, mentre rimangono giuridicamente irrilevanti gli impedimenti determinati da una momentanea assenza o da occasionali e transeunti difficoltà.

In applicazione di questi principi, non sono stati considerati impedimento alla sottoscrizione l'assenza del magistrato per ferie<sup>186</sup> o perché trasferito ad altra sede giudiziaria dopo la deliberazione<sup>187</sup> o collocato a riposo<sup>188</sup>. Cosicché, in talune ipotesi la Corte ha affermato che il giudice collocato in pensione o trasferito non possa «sottrarsi al dovere di assumersi con la sottoscrizione, la definitiva paternità della sentenza da lui deliberata»<sup>189</sup>; in altre, ha affermato che «in tutte le ipotesi in cui il magistrato abbia cessato di far parte dell'ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo – pur non sussistendo n impedimento assoluto alla sua materiale apposizione – non è coercibile e ben può essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente»<sup>190</sup>.

In effetti, ancorché la giurisprudenza sia concorde nel riconoscere validità alla sentenza sottoscritta da un giudice, che al momento della pubblicazione della stessa non faccia più parte dell'ufficio giudiziario di appartenenza sul presupposto che il momento in cui deve valutarsi l'esistenza della *potestas iudicandi* in capo al giudice sia il momento della deliberazione, tuttavia, sembra condivisibile l'opinione di chi<sup>191</sup> si è mostrato perplesso dinanzi all'esclusione dal novero degli impedimenti di cui all'art. 132 c.p.c. anche dell'«ostacolo» di ordine giuridico», quale quello attinente alla cessazione del magistrato dall'esercizio delle funzioni giudiziarie. Infatti, ha rilevato questa stessa dottrina che la circostanza che

---

<sup>186</sup> Cfr. Cass. 12 ottobre 1987, n. 7552, in *Inf. Prev.*, 1988, 1067; Cass. 19 novembre 1968, n. 3762.

<sup>187</sup> Cfr. Cass. 29 marzo 1996, n. 2911, cit.; Cass. 7 gennaio 1966, n. 131.

<sup>188</sup> Cfr. Cass. 7 dicembre 1999, n. 3044 cit.; Cass. 18 agosto 1999, n. 8710, cit.; Cass. 10 aprile 1991, n. 3775, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Sentenza civile*, n. 34 ; Cass. 18 aprile 1988, n. 4044, *id.*, Rep. 1988, voce *Ordinamento giudiziario*, n. 88 ; Cass. 16 ottobre 1979, n. 5392.

<sup>189</sup> Così, Cass. 29 ottobre 2002, n. 15249, cit.

<sup>190</sup> Così, Cass. 16 giugno 2003, n. 9616, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *sentenza civile*, n. 65.

<sup>191</sup> Cfr. FINOCCHIARO, *Auspicabile una nuova lettura della normativa per non ridurre la sottoscrizione a «presa d'atto»*, in *Guida al dir.*, 2002, 46, 33-34.

l'eventuale sottoscrizione del provvedimento da parte di chi non sia più giudice, non invalida il provvedimento, occorrendo avere riguardo il suo *status* al momento della deliberazione della decisione, non esclude che: a) ove il presidente sia cessato dal servizio successivamente alla deliberazione della sentenza lo stesso non ha più alcuna veste per interloquire sul contenuto della motivazione ai sensi dell'art. 119 disp.att. c.p.c., di conseguenza, lo stesso non potrà pretendere una nuova riconvocazione della camera di consiglio perché sia modificato il dispositivo in precedenza adottato, qualora, nelle more tra deliberazione e pubblicazione della sentenza il presidente titolare della sezione abbia disposto l'interruzione della pubblicazione della sentenza, richiamando in presenza di *jus superveniens* la causa sul ruolo e rimettendone l'esame ad altro collegio<sup>192</sup>; b) poiché non più appartenete all'ordine giudiziario non avrà neppure titolo per correggere la minuta o invitare il relatore a introdurre in questa alcune precisazioni o considerazioni, al fine di renderla conforme al reale spirito del *decisum*; c) qualora il presidente non più facente parte dell'ordine giudiziario, per qualsiasi motivo, ritenga di non sottoscrivere la sentenza, la situazione non può essere superata, non essendo lo stesso destinatario di possibili sanzioni disciplinari.

Non costituiscono motivo di invalidità della sentenza:

- 1) la mancata sottoscrizione della minuta, purché la sentenza originale sia sottoscritta<sup>193</sup>;
- 2) l'illeggibilità della firma a meno che non consista in un segno informe privo di qualsiasi identità<sup>194</sup>;
- 3) la mancata aggiunta della qualifica di estensore alla sottoscrizione del giudice che ha redatto la motivazione<sup>195</sup>;
- 4) la mancata indicazione della qualità di estensore del presidente che sia stato anche relatore della causa ed abbia sottoscritto la sentenza<sup>196</sup>;

---

<sup>192</sup> Ipotesi richiamata da Cass., ord., 20 marzo 1998, n. 258, in *Foro it.*, 1999, I, 1602, .

<sup>193</sup> Cass. 21 aprile 1977, n. 14602, in *Giur.it.*, 1977, I, 1, 1272.

<sup>194</sup> Cass. 21 aprile 1999, n. 3931, in *Arch. civ.*, 1999, 827; Cass. 29 aprile 1978, n. 2040.

<sup>195</sup> Cfr. Cass. 20 dicembre 1961, n. 2830.

<sup>196</sup> Cass. 19 novembre 2001, n. 14464, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 62; Cass. 26 gennaio 1999, n. 696, cit.; Cass. 20 novembre 1992, n. 12392, cit.; Cass. 9 settembre 1993, n. 9446, cit.; Cass. 12 marzo 1994, n. 2406, cit.

- 5) la mancata sottoscrizione della copia della sentenza, purché l'originale sia firmato<sup>197</sup>;
- 6) la mancata sottoscrizione da parte del giudice istruttore del verbale di rimessione della causa al collegio per la discussione<sup>198</sup>;
- 7) la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere<sup>199</sup>.

E' innegabile che l'intento dell'art. 132 c.p.c. sia proprio quello di limitare al massimo le ipotesi di inesistenza della sentenza, tuttavia ciò non può significare che lo *status* di magistrato non cessi alla data di cessazione del servizio, ma solo una volta pubblicata la sentenza, anche perché opinando in tal senso si dovrebbero ritenere ancora tenute da parte del presidente cessato tutta una serie di attività, quali ad es. il controllo della conformità dell'originale della sentenza alla minuta e il rispetto da parte della motivazione dei principi affermati in camera di consiglio, che egli di fatto non fa e che, per tale ragione, darebbero vita a ulteriori casi di nullità.

L'altra ipotesi da analizzare è quella relativa sentenza pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello innanzi al quale si è svolta la discussione o da un giudice che non ha partecipato all'udienza di discussione.

Come già detto sopra, il principio di immutabilità del collegio è inteso ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, in quanto tale udienza rappresenta il collegamento minimo tra il giudice e il processo affinché possano essere garantiti i principi dell'immediatezza e dell'oralità<sup>200</sup>; tale principio comporta che la

---

<sup>197</sup> Cass. 19 marzo 1993, n. 3292, in *Giur.it.*, 1994, I, 1, 243, in cui si afferma che la notifica della copia della sentenza, anche se mancante della sottoscrizione del giudice è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione.

<sup>198</sup> In tal caso, infatti, trova applicazione il principio di cui all'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti, Cass. 8 agosto 1992, n. 9411, in *Rass. Loc. cond.*, 1995, n. 308, con nota di CARRATO.

<sup>199</sup> Cass. 12 luglio 1991, n. 7722, in *Giust. civ.*, Rep. 1991, voce *sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 32, in cui si afferma che tale tipo di nullità non è prevista da alcuna norma e non costituisce un requisito essenziale perché l'atto produca i suoi effetti.

<sup>200</sup> Cfr. Cass. 5 aprile 1982, n. 2081, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Sentenza civile*, n. 68.



sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione sia affetta da nullità insanabile e rilevabile di ufficio *ex art. 158 c.p.c.*<sup>201</sup>.

La giurisprudenza ha precisato in che limiti operi tale immutabilità, affermando che la nullità può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva assistito alla discussione della causa e tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione. Ciò sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria, riproducendo meramente i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, che fa fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa dagli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della deliberazione della sentenza da parte degli stessi giudici che avevano partecipato all'udienza collegiale. Tale presunzione, peraltro, sarebbe ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Ne consegue che l'omissione nell'intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato invece nel verbale anzidetto, si presume determinato da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.<sup>202</sup>.

Invero, non sono mancate pronunce in cui si è riconosciuta addirittura l'inesistenza di una sentenza deliberata da un collegio diverso da quello che aveva assistito all'udienza di discussione e aveva riservato, poi, la causa in decisione<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup> Cfr. Cass. 26 luglio 2005, n. 15629, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Sentenza civile*, n. 66; Cass. 26 luglio 2004, n. 13998, in *Giust. civ.*, 2005, I, 152; Cass. 10 marzo 1995, n. 2815, in *Gist. civ. Mass.*, 1995.

<sup>201</sup> Cfr. Cass. 22 marzo 1993, n. 3371, in *Giust. civ.*, Rep. 1993, voce *Appello civile*, n. 68.

<sup>201</sup> Cass. 7 luglio 1999, n. 7055, in *Giust. civ.*, Rep. 1999, voce *sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 112.

<sup>202</sup> Cfr. Cass. 10 marzo 1995, n. 2815, in *Gist. civ. Mass.*, 1995.

<sup>203</sup> Cfr. Cass., sez.un., 6 novembre 1991, n. 11853, in *Giur.it.*, 1992, I, 1, 1046 con nota di BARENGHI; Cass. 2 aprile 1992, n. 4025, in *Foro it.* 1993, I, 179 con nota critica di BALENA; Cass. 1985, n. 2273; Trib. Catanzaro 3 giugno 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 244

Si è deciso che la sottoscrizione di una sentenza emessa da un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi di mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice e il predetto «vizio» se rilevato nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza<sup>204</sup>.

La previsione di un così grave vizio è stata, tuttavia, fortemente criticata in dottrina<sup>205</sup> sul presupposto che la violazione del principio espresso nell'art. 276, 1° comma, c.p.c., a seguito della riforma della legge 353/90, è limitata alle ipotesi in cui su richiesta di una delle parti, l'udienza di discussione abbia avuto effettivamente luogo. Peraltro, è stato rilevato anche lo scarso ruolo svolto di fatto dall'udienza di cui all'art. 275 c.p.c., che da garante dell'immediatezza e dell'oralità si è trasformata in un «vuoto simulacro»<sup>206</sup>. Per tali considerazioni, questa stessa dottrina, ha escluso che il mancato rispetto del principio dell'immutabilità del giudice decidente possa essere causa di inesistenza della sentenza, rientrando invece nelle ipotesi di vizio di costituzione del giudice *ex art.* 158 c.p.c.

Per quanto concerne, infine, l'irregolare composizione numerica o qualitativa del collegio giudicante, si è affermato dalla giurisprudenza più risalente che la composizione quantitativa e qualitativa dei componenti del collegio abbia «rilevanza basilare», così che essa si risolva in una nullità assoluta della sentenza, non essendo questa riferibile alla volontà sovrana dello Stato, come manifestazione del potere giurisdizionale<sup>207</sup>. Questo orientamento è stato, comunque, criticato dalla dottrina sia sul presupposto che il richiamo operato

---

<sup>204</sup> Cass. 7 luglio 1999, n. 7055, in *Giust. civ.*, Rep. 1999, voce *sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 112.

<sup>205</sup> Cfr. BESSO, *op.cit.*, 178; BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, cit., 183.

<sup>206</sup> Così la relazione ACONE-LIPARI alla commissione giustizia del Senato, in *Foro it.*, 1990, V, 406.

<sup>207</sup> Cfr. Cass., sez.un., 20 aprile 1962, n. 810, in *Gius.civ.*, Rep. 1962, voce *Sentenza civile*, n. 117; Cass. 12 ottobre 1962, n. 2941, *ivi*, 1962, voce *Contratti agrari*, n. 69; Cass., sez.un., 11 ottobre 1952, n. 3008, in *Foro it.*, I, 1321

dall'art. 158 c.p.c. del principio dell'assorbimento della nullità nei mezzi di gravame comporti la sanatoria dei vizi in esame, in forza del giudicato formale<sup>208</sup>, sia con il riferimento all'art. 178 c.p.p. , il quale sanziona espressamente solo con la nullità la mancata osservanza delle disposizioni relative al «numero dei giudice necessario per costituire i collegi»<sup>209</sup>.

---

<sup>208</sup> Cfr. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, cit., 542, nonché ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., 423.

<sup>209</sup> Cfr. BESSO, *op.cit.*, 177.

#### 4. Rilievi conclusivi.

Se proviamo ad astrarre l'analisi effettuata del procedimento di formazione della sentenza collegiale civile dai dibattiti dottrinali e giurisprudenziali che si sono avuti al riguardo, emergono tre principi abbastanza pacifici. Non vi è dubbio, infatti,: a) che l' *iter* procedimentale della sentenza termina con la pubblicazione e solo da tale momento la sentenza acquista i caratteri della imperatività e della immutabilità, divenendo giuridicamente esistente; b) che lo *jus superveniens*, che disciplina la situazione sostanziale dedotta in giudizio, intervenuto nel corso del processo, deve essere applicato dal giudice per la risoluzione del caso sottoposto al suo esame; c) che la perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento per circostanze sopravvenute - quali la morte, il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario - non determina l'inesistenza della sentenza eventualmente pronunciata, ma un vizio di costituzione del giudice, rilevabile solo nell'ambito dello stesso processo in cui è stato reso è suscettibile di sanatoria col passaggio in giudicato della sentenza.

Orbene, il contrasto nasce proprio dal coordinamento dei principi affermati *sub b)* e *c)* con quello affermato *sub a)*, essendo per entrambi fondamentale l'individuazione del momento in cui ritenere produttiva di effetti la sentenza.

Infatti, per quanto concerne la problematica relativa allo *jus superveniens* intervenuto nel corso del giudizio, è evidente che intanto il giudice sarà tenuto ad applicarlo, in quanto egli sia ancora dotato del potere di decidere sulla controversia: potere di cui il giudice adito si spoglia con la pubblicazione della sentenza<sup>210</sup>. La giurisprudenza è, difatti, unanime nel ritenere che «nell'ipotesi di entrata in vigore di una normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data della deliberazione e quello della pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti»<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> Cfr. Cass. 29 novembre 2005, n. 26040, cit.

<sup>211</sup> Così, Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, cit., principio affermato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito, pur essendo entrata in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della

L'intento di consentire al giudice di dichiarare nella sentenza quale sia la volontà della legge sostanziale applicata al caso concreto in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile, induce a concordare con l'affermazione secondo cui gli effetti giuridici di immutabilità e irretrattabilità della sentenza si producono al momento della pubblicazione di essa, rilevando il deliberato, quale mera fase del processo di formazione della sentenza, in quanto privo di rilevanza giuridica e di definitività.

Diversamente, per quanto attiene alla perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento per circostanze sopravvenute, la giurisprudenza, nell'intento di immunizzare la sentenza dalle vicende che possono colpire il suo autore nel corso del procedimento, ha affermato che la sentenza debba considerarsi giuridicamente formata ed esistente fin dal momento della deliberazione, essendo questo «il momento della pronuncia della sentenza nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter adottare un provvedimento giuridicamente valido, mentre i successivi momenti dell'*iter* formativo dell'atto e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia»<sup>212</sup>. Appare evidente la strumentalizzazione di tale affermazione, finalizzata a conservare validità alla deliberazione della sentenza, nonostante che la morte o un impedimento colpiscano un membro del collegio.

A ben vedere, le poche sentenze divergenti con l'orientamento prevalente, in sostanza, non si discostano da esso relativamente ai punti salienti del

---

sentenza, la norma di cui all'art. 1 l. n. 141 del 1997 in tema di mandato alle liti, aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da difensore al quale la procura risultava rilasciata su foglio spillato alla copia della sentenza impugnata. In tal senso cfr. anche Cass. 18 aprile 2004, n. 16081, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *cassazione civile*, n. 17

<sup>212</sup> Così Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191, in *Giur. it.*, 2007, 1995, con nota di NELA, e in *Corr. Giur.*, 4, 2007, 535, con nota adesiva di CARRATO, *Il momento identificativo della pronuncia della sentenza e gli effetti ad esso correlati*, nonché *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 3; nello stesso senso anche Cass. 20 luglio 2007, n. 16165, in *Corr. giur.*, 2008, 818; Cass. 9 luglio 2003, n. 10797, in *Guida al dir.*, 2003, 37, 67; Cass. 16 giugno 2003, n. 9616 in *Giust. civ.*, 2004, I, 127; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, *Mass. Giur. it.*, 2001; Cass. 7 dicembre 1999, n. 857, cit.; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10547 *id.* Rep. 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 174; Cass. 12 luglio 1993, n. 7675, in *Mass. Giur. it.*, 1993; Cass. sez.un., 6 maggio 1993, n. 5227, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Sentenza civile*, n. 15; Cass. 15 marzo 1991, n. 2773, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 41; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1374, *ibidem*, voce cit., n. 42; App. Bologna 3 luglio 2002, in *Gius.*, 2003, 15, 1776.

procedimento formativo della sentenza, posto che esse nonostante affermino che la sentenza «è esistente fin dal momento della deliberazione» non giungono a mettere in discussione la retrattabilità del deliberato o addirittura ad affermare che fin dalla deliberazione esiste una sentenza, come tale perfetta, imperativa e irretrattabile.

Nonostante, peraltro, l'autorevolezza di quella parte della dottrina che si è mostrata propensa a ritenere giuridicamente esistente la sentenza fin «da quando compiutasi la deliberazione, il presidente abbia scritto e sottoscritto il dispositivo, ai termini dell'art. 276 ultimo capoverso codice di procedura civile»<sup>213</sup>, tuttavia non sembra preferibile anticipare gli effetti della stabilità della decisione, nel senso della irrevocabilità da parte del giudice che l'ha emessa, accogliendo, invece, l'opinione secondo cui il dispositivo debba considerarsi un atto meramente interno e provvisorio.

Non si nega che la legge, attraverso la dettagliata procedura di documentazione della deliberazione descritta nell'art. 276 c.p.c., attribuisca al momento deliberativo una propria autonomia e rilevanza nel procedimento di formazione della sentenza collegiale rispetto alle fasi successive di esso, tuttavia, il fatto che una decisione venga concertata e deliberata da un giudice non è sufficiente affinché si abbia una sentenza: è necessario, infatti, che quella decisione venga pubblicata. Prima della pubblicazione, infatti, la pronuncia del giudice è un documento privo di valore esterno e suscettibile di essere ancora modificato; la pubblicazione attraverso il deposito nella cancelleria da parte del giudice attribuisce alla sentenza la rilevanza giuridica esterna, ha il significato di «forma costitutiva dell'efficacia giuridica della sentenza»<sup>214</sup> e dopo la pubblicazione la decisione è un atto non più modificabile che viene riconosciuto come sentenza nel mondo giuridico.

D'altro canto non può sottovalutarsi l'intento perseguito dalla giurisprudenza e dallo stesso legislatore, con la riformulazione dell'art. 132 c.p.c., di limitare al massimo le ipotesi di inesistenza della sentenza, attribuendo rilievo determinante

---

<sup>213</sup> Così, GARBAGNATI, *In tema di disciplina intertemporale delle impugnazioni con particolare riferimento alla revocazione*, in *Giur.compl.cass.civ.*, cit., 66; CONSOLO, *Iter decisorio della causa e preclusione del regolamento di giurisdizione*, cit. 16452 ss.

<sup>214</sup> Cfr. BESSO, *op. cit.*, 182.

al fatto che la persona del giudice che abbia deliberato la decisione sia investito della titolarità dell'organo giudiziario nel momento in cui la deliberazione è intervenuta.

Peraltro, l'utilizzabilità come criterio ermeneutico delle ragioni strumentali all'esigenza di assicurare l'efficienza e la tempestività della funzione giurisdizionale appare suffragata anche dalla considerazione che, a seguito della novellazione dell'art. 111 cost., questi valori hanno assunto rango costituzionale. Per tale motivo, la soluzione deve realizzare un bilanciamento di tutti gli interessi in gioco: da un lato il rispetto delle norme e della certezza del diritto per le parti, dall'altro la necessità che gli accadimenti esterni non influiscano sul processo.

Pur ritenendo che sia la pubblicazione della sentenza il momento essenziale per l'acquisto della rilevanza giuridica dell'atto, per il procedimento di formazione della sentenza resa dal giudice collegiale<sup>215</sup>, si potrebbe provare a riconoscere rilevanza alla deliberazione quale limite temporale entro cui saggiare la legittimazione del giudice a pronunciare il provvedimento giurisdizionale. In questo modo si perseguirebbe da un lato l'intento di assicurare una certa autonomia della sentenza dal suo autore e dalle vicende che possono colpirla, evitando che il procedimento possa continuamente tornare indietro, dilatando i tempi processuali; dall'altro non si sottovaluterebbe il ruolo svolto dalla pubblicazione, che costituendo il momento a partire dal quale la sentenza diviene produttiva di effetti, oltre che irretrattabile e immodificabile, costituisce, altresì, il limite temporale entro cui può trovare ancora applicazione lo *jus superveniens* intervenuto nel corso del giudizio.

---

<sup>215</sup> Non così per il procedimento formativo della sentenza resa dal giudice in composizione monocratico, atteso che in esso non esiste un autonomo momento deliberativo identificabile separatamente.

## CAPITOLO II

### **La formazione della sentenza nel giudizio dinanzi al giudice monocratico**

**SOMMARIO:** 1. La riforma della fase decisoria; 2. Analisi della formazione della sentenza nella decisione della causa a seguito di trattazione scritta o mista; 3. Problemi applicativi; 3.1. Lo *jus superveniens* intervenuto durante lo svolgimento del processo; 3.2. La *legitimatio decidendi* e la validità del provvedimento depositato dal giudice cessato dalle funzioni; 3.2. Principio di immutabilità del giudice e nullità della sentenza; 3.3. La sottoscrizione della sentenza; 4. La formazione della sentenza nella decisione a seguito di trattazione orale.

#### **1. La riforma della fase decisoria.**

Le ipotesi di decisione della causa da parte del giudice in composizione monocratica sono divenute, a seguito delle riforme del 1990 e del 1997-1998, le più numerose. La legge 353 del '90, infatti, ha dato inizio alla riforma sul giudice monocratico<sup>216</sup>, da un lato assegnando al giudice istruttore il potere di decidere «in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio» tutte le controversie, salvo quelle espressamente riservate al collegio, dall'altro innovando il processo

---

<sup>216</sup> L'istituzione di un giudice monocratico di primo grado costituiva un'aspirazione già fortemente sentita da parte della dottrina processualcivilistica, cfr. in tal senso la Relazione ACONE – LIPARI, in *Foro it*, 1991, V, 406.



pretorile attraverso un netto avvicinamento al rito davanti al tribunale. Di poi, il d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51<sup>217</sup> ha portato a compimento l'istituzione del giudice unico, generalizzando il carattere monocratico del giudice di primo grado<sup>218</sup>: ai sensi dell'art. 50-ter, introdotto dall'art. 56 d.lgs. n. 58/91, fuori dei casi tassativamente indicati nell'art. 50-bis, il tribunale giudica, di norma, in composizione monocratica.

Il legislatore del 1998 ha così delineato «due distinti procedimenti dinanzi al tribunale: l'uno per la decisione collegiale, ritagliato sulla normativa attuale e al quale (...) è stato giocoforza conservare (...) una priorità "topografica" pur nella consapevolezza che esso non rappresenta più, ormai, il procedimento ordinario; l'altro per la decisione del giudice monocratico»<sup>219</sup>.

A ben vedere, come è stato osservato dalla dottrina<sup>220</sup>, il legislatore del 1998 si è limitato a far propria l'opera riformatrice del predecessore del 1990 sul nuovo rito pretorile e sulla fase decisoria davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, con la conseguenza che la novità più significativa consisterebbe unicamente nell'aver raggruppato in un apposito capo un complesso organico di disposizioni intese a regolare il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica<sup>221</sup>.

Nonostante l'intento del d.lgs. n. 51/98 di disciplinare autonomamente il procedimento per la decisione del giudice monocratico, tuttavia, non vi è in esso alcuna esplicita disciplina della sentenza, cosicché l'unico modello di procedimento previsto dal codice di procedura civile al riguardo rimane quello concernente la sentenza emessa dal collegio, a conclusione del procedimento di cognizione di primo grado (artt. 275-279 c.p.c. 113-120 disp. att. c.p.c.)<sup>222</sup>. A tale modello di procedimento di formazione della sentenza rimandano le norme che

---

<sup>217</sup> Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, n. 66, suppl. ord. n. 48/L, del 20 marzo 1998, e successive disposizioni correttive e urgenti.

<sup>218</sup> Su cui v. OLIVIERI, *Il giudice unico di primo grado nel processo civile (tribunale monocratico e collegiale, sede principale e sezioni distaccate)*, in *Giust. civ.*, 1998, II, 463 ss.; Id., *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv.dir.proc.*, 1997, 103 ss.;

<sup>219</sup> Così la *Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51/98*, in *G.U.*, n. 66, suppl. ord. n. 2, del 20 marzo 1998, 20.

<sup>220</sup> Cfr. REALI, *Istituzione del giudice unico di primo grado e processo civile*, in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 1-2, Padova, 2000, 200.

<sup>221</sup> Cfr. la *Relazione*, cit., 23

<sup>222</sup> Per la cui analisi si rimanda al precedente capitolo.

disciplinano le sentenze emesse a conclusione di diversi procedimenti ovviamente con gli opportuni adattamenti.

Infatti, il capo III-*bis* (artt. 281-*bis/sexies*) del titolo I del libro II del codice di procedura civile, inserito dall'art. 68 del d.lgs. n. 51/98 si limita a richiamare le disposizioni dei capi relative all'introduzione, all'istruzione e alla decisione della causa del procedimento innanzi al collegio e a disciplinare in maniera autonoma la fase decisoria davanti al tribunale monocratico, prevedendo tre modi di conclusione del processo: decisione a seguito di trattazione scritta (art. 281-*quinquies*, comma 1°c.p.c.); decisione a seguito di trattazione mista (art. 281-*quinquies*, comma 2°c.p.c.); decisione a seguito di trattazione orale (art. 281-*sexies* c.p.c.).

Pertanto, al fine di individuare ed analizzare il procedimento di formazione della sentenza del giudice monocratico sarà necessario effettuare un'analisi combinata delle norme che disciplinano i modelli decisori delle cause pendenti dinanzi al giudice monocratico con quelle proprie del procedimento di formazione della sentenza collegiale.

## **2. Analisi della formazione della sentenza nella decisione della causa a seguito di trattazione scritta o mista.**

Nei giudizi pendenti dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il procedimento di formazione della sentenza si diversifica a seconda che la decisione avvenga a seguito di trattazione scritta o mista, ovvero a seguito di trattazione orale. Infatti, nonostante i modelli decisorii introdotti dal d.lgs. n. 51/1998, siano tre, tuttavia nell'analisi dell'*iter* formativo della sentenza è possibile accomunare i primi due, mentre la vera differenza si pone con riguardo alla procedura disciplinata dall'art. 281-*sexies* c.p.c.<sup>223</sup>.

Il modello "classico" di decisione della causa è quello regolato dal primo comma dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., detto «a seguito di trattazione scritta»; in questo caso, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'art. 189 c.p.c., dispone lo scambio delle comparse conclusionali da depositare entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'udienza di precisazione delle conclusioni, e delle memorie di replica da depositare nei venti giorni successivi; quindi, deposita la sentenza in cancelleria nei trenta giorni successivi.

Tale modello di decisione si rifa all'art. 314 c.p.c., abrogato dal d.lgs. n. 51/98, il quale prevedeva, sulla falsariga di quanto disponeva l'art. 190-*bis* per la decisione della causa davanti al giudice unico di tribunale, che quando il pretore disponeva la decisione a seguito di trattazione scritta, provvedeva, in primo luogo, ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in seguito, disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 e nei successivi trenta giorni provvedeva a depositare in cancelleria la sentenza. L'art. 314, tuttavia, non prevedeva la possibilità per le parti di chiedere la discussione orale della controversia, diversamente da quanto disponevano gli artt. 190-*bis* e 275 per il giudizio dinanzi al giudice unico e per quello dinanzi al tribunale<sup>224</sup>.

---

<sup>223</sup> Su cui v. più ampiamente *infra* par. 4.

<sup>224</sup> La dottrina era, infatti, divisa tra coloro che ritenevano possibile una integrazione della norma, nel senso dell'inserimento nella stessa, in via interpretativa, della facoltà di chiedere la discussione orale e coloro che negavano recisamente tale possibilità, argomentando dalla natura speciale della norma in esame rispetto all'art. 190-*bis* e dalla autonoma previsione, nel giudizio davanti al pretore, ai sensi dell'art. 315, di una udienza totalmente orale. Nel primo senso, cfr. TARZIA, *Il*

Al modello dinanzi descritto si pone come alternativa quello della decisione «a seguito di trattazione mista», disciplinato dal secondo comma dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., il quale prevede che, se una delle parti lo richiama<sup>225</sup>, «il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, a norma dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione»<sup>226</sup>.

A ben vedere, anche nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, il procedimento di formazione della sentenza ha inizio, subito dopo la precisazione delle conclusioni, con l'apertura della fase decisoria. Invero, in seguito all'abrogazione dell'art. 110 disp. att. c.p.c. da parte dell'art. 89 della legge 353/90, esaurita l'istruzione, il giudice non fissa più alcuna specifica udienza per la precisazione delle conclusioni, ma queste seguono senza soluzione di continuità alla chiusura dell'assunzione delle prove.

La scarsa attenzione data dal legislatore alla formazione della sentenza, in questa fase processuale del giudizio monocratico, si evince dalla mera lettura dei due commi di cui si compone l'art. 281-*quinquies* c.p.c.. Da essi, infatti, si ricava unicamente che la sentenza debba essere «depositata in cancelleria», entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, nel caso di decisione a seguito di trattazione scritta, o nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione, nel caso di decisione a seguito di trattazione mista<sup>227</sup>,

---

*progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. Dir. proc.*, 1989, 130; nel secondo senso, cfr. DITTRICH, in TARZIA- CIPRIANI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova, 1992, 185; CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 224

<sup>225</sup> Nell'originaria previsione dello schema di decreto legislativo, era stata prevista la facoltà per il tribunale in composizione monocratica di dare luogo alla trattazione mista della fase decisoria anche di ufficio. Tale facoltà, tuttavia è stata criticata nel parere espresso dal CSM per il rischio dell'utilizzazione da parte del giudice del potere di regolare l'afflusso delle cause in decisione, con la conseguente alterazione del modello procedimentale introdotto con l'art. 190-*bis* dalla l. 353/90, per il venir meno dell'automatismo della scansione temporale della fase della decisione.

<sup>226</sup> Con riferimento a tale tipo di trattazione della causa, parte della dottrina ha prospettato un dubbio di legittimità costituzionale per eccesso di delega, atteso che tale modello era sconosciuto alle «norme processuali vigenti per il procedimento dinanzi al pretore», norme nelle quali soltanto si specificava la direttiva data al legislatore delegato. V. in tal senso, AULETTA, *Le «specialità» del processo civile davanti al giudice monocratico del tribunale*, in *Riv.dir. proc.*, 2001, 152.

<sup>227</sup> La giurisprudenza, interessata alle ripercussioni del mancato rispetto di tali indicazioni sull'*iter* formativo della sentenza, ha analizzato il problema della validità della sentenza che sia

ma non vi è alcun riferimento specifico alle c.d. «fasi» del percorso formativo della sentenza.

Si è, concordemente, ritenuto, infatti, che la sentenza civile sia un atto a formazione progressiva, che viene a giuridica esistenza a seguito dello svolgersi di diverse attività, in fasi successive, al cui culmine sta quel documento che è, insieme costitutivo e rappresentativo, ossia lo scritto originale della sentenza<sup>228</sup>.

In dottrina è da tempo riconosciuto come il procedimento formativo della sentenza consti essenzialmente di tre momenti: la deliberazione, la pubblicazione della stessa e la documentazione<sup>229</sup>. Nella fattispecie classica di procedimento a decisione collegiale discernere questi tre momenti è senza dubbio possibile anche a livello temporale grazie alle esplicite norme codicistiche che offrono chiaramente lo schema dell' *iter* formativo del provvedimento-sentenza, enucleando ogni sua singola fase in un momento ben circoscritto.

Analoga possibilità di distinzione dei momenti costitutivi del procedimento formativo della sentenza non si riscontra nei giudizi pendenti dinanzi al giudice

---

stata pronunciata senza che il giudice unico abbia assegnato il termine per il deposito delle note difensive finali. Al riguardo si sono avuti due orientamenti contrastanti: un primo indirizzo, più risalente, parte dalla considerazione secondo la quale le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno una funzione meramente «illustrativa», ossia quella di illustrare e riassumere puntualmente le domande e le eccezioni già proposte, delucidando le posizioni processuali delle parti. La conseguenza che se n'è tratta è che il mancato scambio delle conclusionali e delle repliche non è causa di nullità della sentenza, e dunque non è ostativo alla valida prosecuzione del percorso formativo della sentenza, dal momento che, data l'impossibilità per la parte di avvalersi delle note difensive finali per estendere il dibattito a questioni non precedentemente dedotte, non si configurerebbe nessuna concreta violazione del diritto di difesa (cfr. in tal senso Cass. 13 novembre 2003, n. 17133, in *Giur.it.*, 2004, 1364; Cass. 3 gennaio 1998, n. 11, in *Mass.*, 1998; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1164, *ivi*, 1995; Cass. 4 marzo 1993, n. 2633, *ivi*, 1993; Cass. 8 agosto 1990, n. 8038, *ivi*, 1990; Cass. 13 giugno 1990, n. 5751, *ibidem*; Cass. 18 febbraio 1989, n. 982, in *Mass.*, 1989; Cass. 3 aprile 1987, n. 3236, *ivi*, 1987; Cass. 24 gennaio 1986, n. 455, *ivi*, 1986). Un altro orientamento, invece, si è pronunciato nel senso contrario, affermando la nullità della sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini previsti dagli art. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ritenendo che in tal modo fosse impedito alle parti di svolgere con pienezza il loro diritto di difesa (cfr. Cfr. Cass. 7 marzo 2003, n. 3416, in *Mass.*, 2003; Cass. 18 maggio 2001, n. 6871, *ivi*, 2001; Cass. 23 maggio 2000, n. 6737, *ivi*, 2000).

<sup>228</sup> Cfr. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., I, 33

<sup>229</sup> Cfr. CHIZZINI, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, cit., 252; LANCELLOTTI, *Sentenza (dir. proc.civ.)*, cit., 1108.

monocratico<sup>230</sup>; per tale motivo è lecito chiedersi se valga la medesima distinzione anche per la formazione della sentenza in tali procedimenti.

E' evidente che la netta distinzione in fasi del percorso formativo è impossibile con riguardo alle sentenze emesse dal giudice monocratico, per le quali non solo la deliberazione non risulta nettamente distinta dagli altri momenti della fase decisoria, con la conseguenza che essa non è temporalmente e materialmente isolabile, ma addirittura si è ritenuto che in esso “difetti” un autonomo momento deliberativo, che assuma specifica rilevanza, come nel caso della deliberazione del giudice collegiale disciplinata dall'art. 276 c.p.c.<sup>231</sup>. Non risulta, infatti, alcuna disposizione normativa che disciplini in via autonoma o analogica tale specifica fase, per cui la giurisprudenza<sup>232</sup> più risalente ha escluso, proprio per la natura monocratica del giudice, che possano trovare applicazione le norme previste per la deliberazione collegiale.

Tale situazione aveva un suo manifesto esempio già prima delle riforme del '90 e del '98, nei procedimenti davanti al Pretore – anche quale giudice delle controversie individuali in materia di lavoro – e oggi, a seguito delle riforme, è riscontrabile anche nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica.

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/98, infatti, l'ormai abrogato art. 315 c.p.c., dava al pretore la possibilità, subito dopo la discussione orale della causa, di leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, depositandola subito dopo in cancelleria. Evidente era, in questa ipotesi, la maggiore conoscibilità della fase decisoria rispetto a quella prevista per i processi ordinari di cognizione di fronte al tribunale in composizione collegiale. Deliberazione, pubblicazione e documentazione risultavano qui pressoché sussunte in un unico momento<sup>233</sup>.

---

<sup>230</sup> Cfr. AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, cit., 207, il quale parla di «evidente vuoto legislativo» riguardo alla disciplina del giudice monocratico.

<sup>231</sup> Cfr. Cass. 18 giugno 2003, n. 9698, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Procedimento civile*, n. 284.

<sup>232</sup> Cfr. Cass. 19 aprile 1977, n. 1454, in *Foro it.*, Rep. 1977, voce *Sentenza civile*, n. 27.

<sup>233</sup> Per una trattazione diffusa circa le problematiche attinenti alla compenetrazione dei vari momenti della fase decisoria, v. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile II*, cit. 328; CHIZZINI, voce *cit.*, 253; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del*

Una circostanza analoga a quella finora descritta si riscontra anche in buona parte dei procedimenti davanti al tribunale: pur nella varietà delle decisioni offerte al giudice monocratico per la trattazione e la decisione della causa, ciò che le accomuna è proprio la “concentrazione” della fase decisoria<sup>234</sup>.

Difatti, in caso di decisione a seguito di trattazione scritta o mista, *ex art. 281-quinquies* c.p.c., la fase decisoria risulta visibile solo nel momento del deposito della sentenza, quando cioè la deliberazione e la documentazione della stessa sono già avvenute, rimanendo però, completamente in “ombra”.

Mentre, in caso di decisione a seguito di trattazione orale, *ex art. 281-sexies* c.p.c.<sup>235</sup>, le tappe della fase decisoria seppur tutte visibili, risultano, per così dire, “inseparabilmente ravvicinate”. Se la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto concretizza la deliberazione e una “parziale” pubblicazione, la stesura del verbale immediatamente sottoscritto dal giudice realizza la documentazione della decisione, nonché il perfezionamento della sua pubblicazione.

A tale ricostruzione unitaria della fase decisoria, in cui deliberazione e pubblicazione risultano sostanzialmente coincidenti osta la formulazione dell’art. 132 c.p.c., il quale, disciplinando il contenuto della sentenza, prescrive tra i requisiti di essa, al n. 5 del secondo comma, anche l’indicazione della «data di deliberazione», lasciando intravedere una “traccia” della fase deliberativa anche nel procedimento dinanzi al giudice monocratico. Tuttavia, dal combinato disposto con l’art. 133, 2°co., c.p.c., si evince che ogni sentenza porta l’indicazione di due date, quella della deliberazione, appunto, e quella della successiva pubblicazione ed al riguardo, ha precisato la giurisprudenza<sup>236</sup> che

---

*lavoro*, in *Riv. Dir. proc.*, 1983, 220; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, 122.

<sup>234</sup> Per un’analisi globale sul punto si veda quanto già scritto prima della riforma del 1998 da CAPPONI, *La fase decisoria nel procedimento civile di primo grado*, in *Corr. Giur.*, 1991, 1034; LUISO, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 226; CAPUTO, *La nuova normativa sul processo civile, commento agli articoli modificati dalle leggi 353/90 e 374/91*, Padova, 2000, 219; per quanto riguarda un’analisi successiva alla riforma del 1998, cfr. REALI, *Istituzione del giudice unico di primo grado*, cit., 198.

<sup>235</sup> Su cui v. più ampiamente *infra* par. 4.

<sup>236</sup> Cfr. Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 10; Cass. 12 maggio 2005, n. 9968, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 71; Cass. 18 giugno 2003, n. 9698, cit.; Cass. 23 ottobre 1991, n. 11228, *id.* Rep. 1991, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 183; Cass. 8

«l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di errore materiale emendabile *ex art. 287, 288 c.p.c.*»<sup>237</sup>.

Dunque, non rilevando l'indicazione di tale data ai fini della validità della sentenza, si può facilmente ricavare la non autonomia di tale momento rispetto a quello della pubblicazione nel procedimento decisorio del giudice monocratico.

Anche la dottrina dubita di un'autonomia della fase deliberativa all'interno dell'*iter* formativo della sentenza monocratica, attesa la assoluta libertà del giudice di modificare il *decisum* sino al momento della pubblicazione, infatti, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice potrà «riflettere, estendere la sentenza e poi, *re melius perpensa*, modificarla anche integralmente»<sup>238</sup>, ciò in quanto per il giudice monocratico la camera di consiglio equivale ad un momento di autonoma riflessione che non comporta le formalità di cui all'art. 276 c.p.c.<sup>239</sup>, per cui, fin quando non affida la sentenza al cancelliere, il giudice è libero e certo che nessuno dei suoi atti precedenti potrà produrre alcun effetto esterno e condizionare così la decisione successiva.

Parimenti, una parte della giurisprudenza ha affermato che quando la funzione giurisdizionale è attribuita ad un ufficio giudiziario i cui organi hanno composizione monocratica non è configurabile una fase di deliberazione della decisione distinta e autonoma da quella di formazione del documento attraverso il quale la decisione è manifestata. Ciò in quanto il codice di rito non disciplina, a differenza di quanto previsto dall'art. 276 c.p.c. per le deliberazioni del collegio, la fase di deliberazione della decisione del giudice monocratico nelle sue concrete

---

giugno 1991, n. 6527, *ibidem*, n. 184; Cass. 29 giugno 1985, n. 3886, *id.*, Rep. 1985, voce, *Sentenza civile*, n. 29.

<sup>237</sup> Così, Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208, cit.

<sup>238</sup> Così, GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit. 482. In senso conforme ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, cit., 757, per il quale «deliberazione e motivazione...possono cronologicamente sovrapporsi...confondendosi in un solo contesto di attività»

<sup>239</sup> Cfr. Cass. 21 marzo 2001, n. 4012, *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 161.



modalità di svolgimento. Davanti al giudice monocratico di tribunale e al giudice di pace, la decisione difetta perciò di un momento deliberativo autonomo rispetto alla fase di formazione del documento che la contiene, con la conseguenza che la sentenza può considerarsi formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria e non prima<sup>240</sup>.

Il procedimento formativo della sentenza monocratica, dunque, non contiene in sé alcun atto avente efficacia esterna sino al momento della pubblicazione, che avviene con un unico atto per l'intera sentenza, completa del dispositivo e della motivazione, mediante il deposito della sentenza in cancelleria.

Da quanto appena detto, consegue che la sentenza pronunciata dal giudice monocratico risulta formata solo a seguito del deposito in cancelleria *ex art. 133 c.p.c.*, in quanto prima della sua pubblicazione il provvedimento giudiziario appartiene alla sfera interna del giudice ed è privo di rilevanza giuridica<sup>241</sup>.

Ha affermato di recente la giurisprudenza di legittimità che il *dies a quo* di efficacia esterna della sentenza coincide «non già con la data della deliberazione della decisione, che ha natura di atto meramente interno, ma con quella del deposito in cancelleria, per effetto del quale la sentenza acquista efficacia esterna»<sup>242</sup>.

Dunque la sentenza, anteriormente alla pubblicazione è revocabile e modificabile, essendosi sostenuto addirittura che qualora venga smarrita la minuta, sia possibile procedere alla confezione di un nuovo documento senza seguire la procedura di ricostruzione<sup>243</sup>.

Non mancano interpretazioni contrarie ed un orientamento giurisprudenziale appare orientato ad anticipare il momento in cui la sentenza viene a giuridica esistenza con quello della deliberazione<sup>244</sup>, considerando irrilevanti i successivi momenti dell' *iter* formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione

---

<sup>240</sup> Cfr. Cass. 3 marzo 2004, n. 4356, in *Gius.*, 2004, 2865; Cass. 18 giugno 2003, n. 9698, in *Guida al dir.*, 2003, 37, 68; Cass. 9 luglio 2001, n. 9294, in *Mass. Giur. It.*, 2001 e in *Corr. Giur.*, 2002, 629.

<sup>241</sup> Cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9294, *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Procedimento civile*, n. 245; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855, cit.

<sup>242</sup> Così, Cass. 22 marzo 2007, n. 6991, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Fallimento*, n. 182.

<sup>243</sup> Cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5585, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Sentenza civile*, n. 70.

<sup>244</sup> Cfr. Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Sentenza civile*, n. 77.

e la pubblicazione, non incidendo sulla sostanza della pronuncia. In particolare, si è sostenuto che «nell'ipotesi di sentenza del giudice monocratico, per la quale manca il procedimento deliberativo proprio del giudice collegiale, disciplinato dall'art. 276 c.p.c., non può ritenersi che la data della decisione coincida con la data del deposito», ciò sul presupposto che «la data di deliberazione, costituendo un elemento della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 5 c.p.c. anche se emessa da un giudice monocratico, ha una propria autonomia rispetto alla data del deposito della sentenza in cancelleria, di cui al successivo art. 133 c.p.c.»<sup>245</sup>.

E' evidente la forzatura di tale affermazione laddove si eleva l'indicazione della data della deliberazione, prevista dall'art. 132, comma 2, n. 5 c.p.c. ad elemento tale da giustificare una autonomia della fase deliberativa nell' *iter* decisorio del giudice monocratico.

Invero, è opportuno rilevare che l'affermazione della rilevanza del momento deliberativo anche in tale procedimento formativo monocratico è dettata dall'esigenza di anticipare il momento dell'esistenza giuridica della sentenza, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione del giudice a pronunciare la sentenza, onde rendere quest'ultima insensibile alle vicende che possano colpire il suo autore.

Alla luce di tali osservazioni, dunque, si può affermare che nella sentenza emessa da un giudice monocratico, mancando una esplicita disposizione normativa che disciplini la deliberazione della decisione, come quella prevista per il procedimento collegiale dall'art. 276 c.p.c., non si può isolare una tale autonoma fase, con la conseguenza che in tale tipo di procedimento le fasi si riducono a due soltanto: quella della formazione-pubblicazione, che sussume in sé anche la deliberazione, e quella della pubblicazione.

Peraltro, la circostanza che sia la pubblicazione il momento in cui la sentenza acquista giuridica esistenza, divenendo produttiva di effetti, oltre che immodificabile e irrettabile per il giudice che l'ha pronunciata è

---

<sup>245</sup> Così, Cass 27 ottobre 2006, n. 23191, cit., nonché Cass. 20 luglio 2007, n. 16165, cit., secondo cui «il momento di formazione della sentenza del giudice monocratico possa farsi coincidere con quello della correlativa pubblicazione ex art. 133 c.p.c., poiché ciò equivarrebbe a conferire a quella sentenza la natura di una sorta di atto complesso del giudice e del cancelliere».

sostanzialmente pacifica in dottrina e in giurisprudenza<sup>246</sup>. A ciò si aggiunga che la stessa dottrina<sup>247</sup> propensa a riconoscere una certa autonomia e irretrattabilità al deliberato prima della pubblicazione, riscontra, nelle sentenze del giudice monocratico, la totale assenza di una apposita regolamentazione della deliberazione, che rende difficile operare la distinzione tra fasi.

Perché l'*iter* formativo della sentenza giunga a compimento è necessario che la decisione venga pubblicata. L'art. 133 c.p.c. si applica anche alla sentenza resa dal giudice monocratico; pertanto essa diviene pubblica attraverso il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata e dopo tale momento la decisione diventa atto non più modificabile che viene riconosciuto come sentenza nel modo giuridico<sup>248</sup>.

---

<sup>246</sup> Si rimanda, per tutti i riferimenti a quanto già detto *supra* capitolo 1, *sub* par. 1.1 e 1.2.

<sup>247</sup> Cfr. DI IASI, *Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario (e l'incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)*, cit., 133; AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali*, cit., 207,

<sup>248</sup> Applicandosi l'art. 133 c.p.c. anche alla sentenza emessa dal giudice monocratico, varranno le stesse considerazioni già svolte per il procedimento formativo collegiale per quanto attiene all'attività del cancelliere. Per tale motivo si rimanda interamente a quanto già detto *supra* capitolo I, *sub*. 1.2.

### **3. Problemi applicativi.**

Le considerazioni sopra illustrate, relative allo svolgimento del procedimento di formazione della sentenza nei giudizi dinanzi al giudice monocratico, non sono scevre da problemi applicativi di notevole rilevanza pratica. E' opportuno, dunque, compiere lo stesso percorso logico già svolto per il procedimento formativo collegiale, avente ad oggetto l'analisi delle questioni concernenti l'applicabilità dello *jus superveniens* al giudizio in corso, la verifica della legittimazione del giudice e la conseguente validità o meno della sentenza a causa di sopravvenuti impedimenti del giudice, l'immutabilità del giudice, nonché la questione della omessa sottoscrizione della sentenza.

E' chiaro che diverso sarà il modo di risolverli essendo diversa la premessa da cui si parte: la collegialità per l'uno, la monocraticità per l'altro. Sono due condizioni, infatti, che incidono in maniera talvolta drastica sulla disciplina dei casi concreti e che, in attesa di un intervento legislativo chiarificatore della materia, giova certamente riorganizzare.

#### **3.1. Lo *jus superveniens* intervenuto durante lo svolgimento del processo.**

Si è già detto dell'interferenza dello *jus superveniens* sulla fattispecie concreta da regolare attraverso il giudizio e della problematica affrontata relativamente all'individuazione del termine "ultimo" per l'applicazione delle norme sopravvenute in corso di causa, intendendosi tali, le leggi approvate dal parlamento, le norme comunitarie di diretta applicazione, le sentenze di accoglimento e quelle interpretative emanate dalla Corte costituzionale.

La potenziale incidenza dello *jus superveniens* si misura in relazione alla fase processuale corrispondente al momento in cui la norma entra in vigore. E' noto che il principio *jura novit curia* sgancia il potere-dovere del giudice di applicare la legge dal principio di necessaria allegazione della parte e lo pone ad oggetto di un'attività officiosa<sup>249</sup>.

In primo grado, questo potere-dovere si attiva fin tanto che la sentenza venga a giuridica esistenza, fino a quando, cioè, la *potestas iudicandi* permane in capo al

---

<sup>249</sup> Sull'argomento cfr. per tutti, SATTA, *Iura novit curia*, in *Riv. Dir. proc.*, 1955, 380, nonché PUNZI, *Iura novit curia*, Milano, 1965.

giudice investito della controversia. Al giudice, infatti, è inibito di recepire il diritto sopravvenuto dopo la pubblicazione della sentenza, regolarmente sottoscritta, che avviene attraverso il deposito nella cancelleria e si identifica nella data di deposito apposta dal cancelliere sull'originale consegnato dal giudice, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c.

Orbene è evidente che nel giudizio monocratico la pubblicazione segna il momento in cui la sentenza diventa perfetta, definitiva e irretrattabile, consumando definitivamente la *potestas iudicandi* del giudice, ragion per cui in esso le norme sopraggiunte nel corso del processo possono trovare, senza dubbio, applicazione sino a tale momento. Non si pone, infatti, la problematica affrontata nell'esame del procedimento di formazione della sentenza emessa dal giudice collegiale, per il quale si era anticipato il momento di esistenza della sentenza alla fase della deliberazione<sup>250</sup>.

Potrebbe obiettarsi che, nell'ipotesi in cui il giudice si sia dovuto rideterminare, nella fase successiva alla rimessione della causa in decisione, a seguito dell'entrata in vigore di una norma sopravvenuta, ne risulterebbe violato il principio del contraddittorio, in quanto alle parti si impedirebbe di interloquire, in concreto, sull'avvenuto mutamento legislativo<sup>251</sup>.

L'obiezione non sarebbe però dirimente, attesa la sussistenza del potere di parte di proporre la questione in fase di gravame, ove farà valere l'errata interpretazione e/o applicazione della norma sopravvenuta, fermo restando che il sistema funziona anche all'incontrario, e che la parte potrà formulare espressa censura in sede di impugnazione, allorché il giudice non abbia applicato, *lite pendente*, lo *jus superveniens*, del quale è tenuto ad avere conoscenza.

### **3.2. La *legitimatio decidendi* e la validità del provvedimento depositato dal giudice cessato dalle funzioni.**

Delineati già a grandi linee – nello studio del procedimento formativo collegiale<sup>252</sup> - i requisiti essenziali affinché la funzione giurisdizionale sia

---

<sup>250</sup> Su cui v. più ampiamente *supra* capitolo I, par. 2.

<sup>251</sup> Cfr. CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, cit., 150.

<sup>252</sup> V. Capitolo I, *sub* 3.1.

correttamente esercitata, è agevole approfondire la problematica relativa alla perdita della legittimazione del giudice monocratico a pronunciare la sentenza per impedimenti sopravvenuti, quali la morte, il collocamento fuori ruolo o a riposo, il trasferimento, la mancata riconferma nell'incarico.

Si è già detto che la legittimazione del giudice a pronunciare la sentenza deve sussistere, ai fini della validità di quest'ultima, dal momento in cui nasce il dovere decisorio del giudice, fino all'esercizio concreto di esso, concretantesi nella pronuncia della sentenza, con la conseguenza che una sentenza pronunciata da un giudice privo della relativa *potestas iudicandi* è nulla per vizio di costituzione del giudice.

Parimenti, si è affermato che la legittimazione del giudice viene meno nel momento in cui effettivamente si verifica la perdita da parte del giudice della titolarità dell'organo giudiziario, dunque nel momento in cui il giudice venga trasferito, collocato in pensione, muoia, ecc.

Orbene, per quanto concerne la sentenza emessa da un giudice collegiale, la giurisprudenza ha concordemente affermato che «il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente provvedere, va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre i successivi momenti dell' *iter* formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione, il giudice per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia»<sup>253</sup>.

Tale medesimo orientamento è stato applicato, in alcuni casi, anche con riguardo alla sentenza pronunciata da un giudice singolo<sup>254</sup>, ma tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.

---

<sup>253</sup> Cfr. Cass. 20 luglio 2007, n. 16165, cit.; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191, *Corr. Giur.*, 4, 2007, 535, con nota adesiva di CARRATO, *Il momento identificativo della pronuncia della sentenza e gli effetti ad esso correlati*, e *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 3; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, cit.; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10547 *id.* Rep. 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 174; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1374, *id.*, Rep. 1991, voce *Sentenza civile*, n. 42.

<sup>254</sup> Cfr. Cass. 20 luglio 2007, n. 16165, cit.; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191, cit.; Cass. 8 ottobre 2001, n. 12324, cit.;

Nell'ipotesi di sentenza emessa dal collegio, infatti, la fase della deliberazione della decisione è regolamentata in modo a sé stante ed è, altresì, documentata attraverso la redazione e sottoscrizione del dispositivo, atto che, in qualche modo, è in grado di attribuirle certezza e di permettere il riscontro dell'esistenza, a tale data, dei requisiti di legittimazione del giudice.

Peraltro, il codice di procedura civile si occupa della problematica attinente agli impedimenti dei giudici collegiali alla sottoscrizione della sentenza, sopravvenuti nella fase cd. certificativa, ossia quella che va dalla redazione del dispositivo alla pubblicazione della sentenza, concernenti le persone del presidente e dell'estensore<sup>255</sup>: ciò, al più, consentirebbe di ipotizzare che detti impedimenti siano irrilevanti per la formazione della sentenza, se intervenuti successivamente alla deliberazione e se non colpiscono tutti i componenti del collegio, potendo la sentenza proseguire il suo *iter* senza la necessità che il collegio sia più costituito integralmente<sup>256</sup>, riconoscendosi, così, alle attività successive alla deliberazione ed alla sottoscrizione del dispositivo, natura meramente formale.

Un simile sforzo interpretativo non può essere compiuto qualora la decisione sia presa dal tribunale in composizione monocratica, per il quale non è utilizzabile il principio secondo cui la legittimazione del magistrato a pronunciare il provvedimento debba sussistere alla data della deliberazione: in tale giudizio, infatti, mancando «una fase della deliberazione della decisione, distinta da quella di formazione del documento attraverso il quale la decisione è manifestata»<sup>257</sup>, la sentenza acquista efficacia esterna solo all'atto del deposito della stessa in cancelleria<sup>258</sup>. Il provvedimento del giudice monocratico, dunque - salvo che si

---

<sup>255</sup> A mente dell'art. 132 c.p.c. in caso di morte o altro impedimento del presidente, provvede alla sottoscrizione il giudice più anziano, previa menzione dell'impedimento, se uno di tali impedimenti riguarda l'estensore, alla sottoscrizione provvedere il solo presidente, sempre previa menzione dell'impedimento.

<sup>256</sup> Cfr., in tal senso, DI IASI, *Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario (e l'incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)*, cit., 138.

<sup>257</sup> Così, Cass. 9 luglio 2001, n. 9294, cit.

<sup>258</sup> Cfr. Cass. 22 marzo 2007, n. 6991, *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Fallimento*, n. 182, per la quale «il *dies a quo*, segnato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento coincide non già con la data della deliberazione, che ha natura di atto meramente interno, ma con quella del deposito in cancelleria, per effetto del quale la sentenza acquista efficacia esterna». In tal senso anche BALENA, nota a Trib. Bologna, 13 maggio 1996, in *Foro it.*, 1996, I, 3214, in cui si afferma

tratti di riti per i quali è prevista la lettura del dispositivo in udienza, per i quali il *decisum* è irretrattabile - prima della sua pubblicazione appartiene alla sfera interna del giudice ed è privo di rilevanza giuridica.

Di conseguenza, dovendo sussistere la legittimazione del giudice a pronunciare il provvedimento non solo quando sorga il dovere di provvedere, ma anche quando la funzione è concretamente esercitata, nel procedimento formativo del giudice monocratico essa deve perdurare in capo al giudice per tutto il suo svolgimento, sino a quando la sentenza è concretamente formata, coincidendo tale data con quella della deliberazione<sup>259</sup>.

Diversamente opinando si introdurrebbe, arbitrariamente, nel procedimento di formazione della sentenza resa dal giudice monocratico un momento deliberativo assolutamente inesistente, dando, appunto, rilievo ad un elemento, che non fa parte di tale procedimento.

L'ovvia conseguenza di quanto appena affermato è l'invalidità del provvedimento emesso da un giudice monocratico successivamente al momento in cui abbia cessato di prestare servizio presso l'ufficio giudiziario di appartenenza, in quanto ormai privo della *potestas iudicandi*.

Ciò detto, rimane comunque da chiarire in quale categoria debba inquadrarsi una simile invalidità. La giurisprudenza, in tema di sentenze deliberate da un magistrato trasferito o collocato a riposo, ha talvolta qualificato tale ipotesi tra quelle di inesistenza giuridica<sup>260</sup>, classicamente intesa come invalidità che sopravvive al giudicato e che può essere fatta valere fuori dal sistema dei mezzi di

---

che, per il giudice monocratico, il discrimine temporale non può che essere rappresentato dal momento in cui la sentenza viene giuridicamente in vita, attraverso il deposito in cancelleria.

<sup>259</sup> Cfr. BALENA, nota a Trib. Bologna, 13 maggio 1996, cit., 3214, per il quale, nel caso di sentenza emessa dal giudice monocratico, ove questi fosse impedito a sottoscrivere la decisione dovrebbe essere sostituito ai sensi dell'art. 174, all'unico fine della pronuncia della (nuova) sentenza, ciò a causa della mancanza di autonomia del momento della deliberazione; SALVATO, *La controversa validità dei provvedimenti depositati dal giudice trasferito ad altro ufficio giudiziario o cessato dalle funzioni*, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1344.

<sup>260</sup> Cfr. Cass. 23 luglio 1969, n. 2785, in *Foro it.*, 1969, I, 2413; Cass. 18 febbraio 1985, n. 1366, *ivi*, 1986, I, 520; Cass. 6 aprile 1983, n. 2432, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 2362; Cass. 10 aprile 1991, n. 3775; Cass. 6 maggio 1993, n. 3227, nonché App. Genova 28 ottobre 2005, n. 971, in *Platinum*, 2007.



impugnazione; talaltra, ha classificato l'atto decisorio in esame radicalmente nullo, anziché inesistente<sup>261</sup>.

Sebbene non siano mancate opinioni contrarie, sia in dottrina<sup>262</sup> che in giurisprudenza<sup>263</sup>, l'interpretazione preferibile è nel senso di inquadrare una simile ipotesi nel vizio di costituzione del giudice, escludendo, pertanto, che essa causi l'inesistenza della sentenza e ciò sia che il vizio concerna il giudice monocratico, sia che riguardi uno dei membri o tutti i componenti del collegio<sup>264</sup>. Ragionando in tal modo, il vizio – di costituzione del giudice - rilevabile solo nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato reso, risulta suscettibile di essere sanato dal passaggio in giudicato della sentenza, laddove l'inesistenza della sentenza è attaccabile anche al di fuori del sistema dei mezzi di impugnazione.

Il motivo che spinge ad una simile conclusione va ricercato nel modo di interpretare la *potestas iudicandi*: come ha sostenuto autorevole dottrina<sup>265</sup>, infatti, essa, è un'attribuzione dell'ufficio giudiziario nel suo complesso e di essa è partecipe il singolo giudice persona fisica solo in virtù del rapporto che lo lega all'ufficio stesso, non già per una sorta di «investitura *ad personam*». In altre parole, la legittimazione del giudice alla pronuncia è consequenziale alla sua appartenenza all'ufficio giurisdizionale cui è attribuita la competenza della pronuncia stessa.

Sulla scorta di tale interpretazione, dunque, la sentenza emessa da un giudice successivamente al verificarsi di un impedimento, come il collocamento in pensione o il trasferimento ecc., non dovrebbe essere ritenuta una sentenza resa *a*

---

<sup>261</sup> Cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9294, cit.

<sup>262</sup> Nel senso dell'inesistenza della sentenza resa dal giudice trasferito, cfr. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, II, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 509.

<sup>263</sup> Cass. 23 luglio 1969, n. 2783, *Foro it.*, 1969, I, 2413; Cass. 19 dicembre 1980, n. 6558, *id.*, 1981, I, 1072; Trib. Catanzaro, 3 giugno 1988, *Foro it.*, 1989, I, 244; Pret. Aversa, 22 dicembre 1980, *id.*, 1981, I, 2071; Trib. Napoli, 16 febbraio 1980, *Dir. e giur.*, 1981, 421 e in *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Appello civile*, n. 148.

<sup>264</sup> Cfr. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., 176; BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, cit., 179; Id. *Ancora sull'abuso della sentenza «inesistente» (in margine ad una singolare vicenda giudiziaria calabrese)*, cit., 244; Id., *Vizi nella intestazione delle sentenze ed illegittime estensioni della nozione di inesistenza*, cit., 1880; Id., *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 520.

<sup>265</sup> Cfr. BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, cit. 182; Id. *Ancora sull'abuso della sentenza «inesistente» (in margine ad una singolare vicenda giudiziaria calabrese)*, cit. 246; nello stesso senso anche BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 171.

*non iudice*, e perciò inesistente, ma semplicemente nulla perché resa da un giudice irregolarmente costituito.

### **3.3. Principio di immutabilità del giudice e nullità della sentenza.**

Affermata la nullità, per vizio di costituzione del giudice, della sentenza emessa da un giudice cessato dalle sue funzioni, occorre analizzare il problema della nullità o meno della sentenza pronunciata da un giudice diverso da quello davanti al quale si è avuta la trattazione e la rimessione in decisione della causa e la possibilità o meno di sostituzione del giudice.

Invero, il codice di procedura civile, in due distinti precetti, rispettivamente contenuti negli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att., attribuisce rilevanza alla regola di immutabilità del giudice istruttore. Tale principio, secondo autorevole dottrina, tende a garantire l'osservanza di quel corollario dell'oralità che è l'immediatezza<sup>266</sup>.

Il legislatore non ha sancito l'immutabilità del giudice in maniera assoluta, preoccupandosi di indicare i casi in cui è consentita la sua sostituzione: a mente del 2° comma dell'articolo 174 il giudice può essere sostituito con decreto del presidente «in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio».

Sono necessarie talune osservazioni: in primo luogo, si rileva la particolarità degli aggettivi usati dal legislatore per le cause di sostituibilità: l'impedimento, infatti, deve essere «assoluto» e le esigenze di servizio devono essere «gravi»; la particolarità della terminologia ricercata, dunque, indurrebbe a pensare ad ipotesi molto rare di sostituzione del giudice<sup>267</sup>.

In secondo luogo, occorre rimarcare la collocazione di tale articolo nel codice: a ben vedere, esso si trova nella fase c.d. istruttoria del processo e non già in quella

---

<sup>266</sup> Cfr. CERINO CANOVA, *sub. art. 174*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, Torino, 1980, 470.

<sup>267</sup> Sulla possibilità di sostituire il giudice che ha istruito la causa soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio, prevista dal 2° comma dell'art. 174 c.p.c., v. Cass. 8 maggio 1992, n. 5449, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Lavoro e previdenza*, n. 142. Nel senso che il mancato rispetto di tali condizioni non produca la nullità della sentenza, v. Cass. 20 novembre 2000, n. 14982, *id.* Rep. 2000, voce *cit.*, n. 132; Cass. 23 marzo 1989, n. 1487, *id.* Rep. 1989, voce *cit.*, n. 157.

decisoria, ove, invece, si trova collocato l'art. 276 c.p.c., che prevede un'analogia disposizione nell'ipotesi in cui la decisione debba essere emessa dal collegio.

E' nota, comunque, l'antiorità di tale articolo rispetto alla istituzione del giudice unico di primo grado ed è per questo che soltanto in seguito alle riforme del '90 e del '98 si è posto all'attenzione degli interpreti il problema della sostituzione del giudice istruttore nel periodo successivo alla precisazione delle conclusioni, in cause che ai sensi del nuovo art. 190 *bis* c.p.c. debbano essere decise dallo stesso giudice istruttore, in funzione di giudice unico, senza la preventiva fissazione di un'udienza destinata alla discussione orale.

Anteriormente alla riforma, infatti, i limiti di sostituibilità del singolo magistrato, sia che fosse giudice monocratico, sia che fosse un componente del collegio, sono sempre stati desunti, esplicitamente o implicitamente dall'art. 276 c.p.c., secondo cui alla decisione «possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione». Da tale articolo, si è tratta la conseguenza che la composizione del collegio divenisse immutabile solo a partire dall'inizio della discussione orale, immediatamente anteriore al passaggio in decisione della causa<sup>268</sup>, potendo essa variare nelle precedenti fasi del procedimento. Peraltro, sul presupposto che un impedimento del giudice alla sottoscrizione possa verificarsi anche in un momento successivo all'inizio della discussione, si è ammesso che il giudice possa essere sostituito pure dopo tale udienza, a condizione che il nuovo giudice reiteri la discussione, eventualmente fissando un'altra udienza *ad hoc*<sup>269</sup>.

Con riferimento al procedimento dinanzi al giudice monocratico, si è parimenti ritenuto che, sin quando la sentenza non venga pubblicata con il deposito in cancelleria, si possa procedere alla sostituzione del giudice in caso di morte o impedimento sopravvenuto al passaggio in decisione della causa<sup>270</sup>.

---

<sup>268</sup> Per tutti i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali relativi all'immutabilità del giudice nel procedimento collegiale si veda *supra* capitolo I, *sub* 3.1.

<sup>269</sup> Così, Cass. 5 aprile 1982, n. 2081, in *Foro it.*, 1983, I, 411; in tal senso anche Cass. 8 febbraio 1988, n. 1327, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 154. In dottrina v. BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, in *Foro it.*, 1996, I, 3214.

<sup>270</sup> In tal senso TARZIA-FONTANA, *Sentenza*, cit., 5, BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, cit., 3214; DELUCA, *Immutabilità del collegio deliberante e jus superveniens*, cit., 1607. In giurisprudenza, cfr. Cass. 30 settembre 1954, n. 3188, in *Foro it.*, Rep. 1954, voce *Sentenza civile*, nn. 77-82,. Nel senso che anche il pretore potesse essere sostituito, in caso di impedimento, ai sensi dell'art. 174 c.p.c. (nonché dell'art. 63 disp. att.), ben potendo

Va precisato che, in seguito alla riforma della fase decisoria del processo, nei giudizi di merito, l'udienza di discussione non è più obbligatoria ma subordinata alla richiesta di parte. Pertanto, posto che allorquando l'udienza di discussione sia stata richiesta, ove intervenga la sostituzione del giudice, deve procedersi alla fissazione di una nuova udienza di discussione<sup>271</sup>, si è posto il problema di stabilire che cosa accada nell'ipotesi in cui uno dei giudici venga sostituito e le parti non abbiano chiesto la fissazione dell'udienza di discussione.

Una parte della dottrina<sup>272</sup> ha escluso che, in tal caso, il nuovo giudice istruttore, prima di decidere, sia tenuto a riaprire l'istruttoria o ad informare le parti dell'avvenuta sostituzione; tuttavia, sembra preferibile la soluzione che, partendo dal presupposto che le parti debbano essere avvisate della sostituzione del giudice, opta per la previsione della fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni<sup>273</sup>.

Nonostante queste premesse, la giurisprudenza ha, di recente, affermato che, la sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni ha trattenuto la causa in decisione «deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa»<sup>274</sup>.

A giustificazione di questa conclusione i giudici di legittimità richiamano la disciplina prevista dall'art. 281-*quinquies* c.p.c., che, per la decisione del tribunale monocratico, a seguito di trattazione scritta, stabilisce che il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni e aver disposto lo scambio degli scritti difensivi delle parti, «deposita la sentenza in cancelleria». E' il dato normativo – secondo i giudici della Corte - a disporre la coincidenza tra il giudice davanti al quale

---

avvenire che il magistrato che decide la causa (e che ha assistito all'udienza di discussione) sia diverso da quello che l'aveva istruita, v. Cass. 8 aprile 1995, n. 4076, in *Foro it. Rep.* 1995, voce *Lavoro e previdenza*, n. 48; Cass. 8 maggio 1992, n. 5449, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 142; Cass. 23 marzo 1989, n. 1487, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 157.

<sup>271</sup> Cfr. in tal senso BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, cit., 3215.

<sup>272</sup> Cfr. BALENA, *loc.ult. cit.*, 3216.

<sup>273</sup> Cfr. DELUCA, *Immutabilità del collegio deliberante e jus superveniens*, cit., 1607.

<sup>274</sup> Così, Cass. 24 marzo 2004, n. 5854, in *Giur it.*, 2004, 2265, con nota di CARRATTA.

vengono precisate le conclusioni e quello che emana la decisione e che rende evidente l'impossibilità di sostituzione del giudice<sup>275</sup>.

In passato, con riferimento alla fattispecie in esame, la giurisprudenza, riprendendo un'autorevole opinione dottrinale<sup>276</sup>, ha parlato addirittura di inesistenza della sentenza per vizio di sottoscrizione, qualora il giudice unico chiamato a deliberare, dopo la precisazione delle conclusioni e prima della decisione, sia stato trasferito e sostituito, con decreto del Presidente del tribunale, con altro giudice, che abbia, a sua volta, emanato la decisione e sottoscritto la relativa sentenza. In questo caso si avrebbe – secondo il ragionamento dei giudici di legittimità – una sottoscrizione della sentenza ad opera di un giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla perché investito della cognizione del processo in base ad un provvedimento del Presidente del tribunale emesso *contra legem*, in quanto non accompagnato da un contestuale provvedimento di rimessione della causa sul ruolo per consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni. Con la conseguenza che la relativa sentenza sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 161, 2° comma c.p.c.<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> In tal senso si è espressa la Corte, con riferimento al giudizio di primo grado da parte del tribunale monocratico in Cass. 10.12.1999, n. 13831, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Sentenza civile*, n. 54. Lo stesso orientamento è stato affermato anche in relazione al giudizio deciso dal tribunale in composizione collegiale, in Cass. 14 giugno 2001, n. 8068, *ivi*, Rep. 2001, voce cit., n. 72, in cui si è ritenuta nulla la sentenza deliberata da un collegio diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni delle parti e non vi sia stata poi attività di discussione.

<sup>276</sup> E' l'opinione di SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 316, il quale identificava il vizio derivante dalla violazione del c.d. principio di immutabilità con il vizio di sottoscrizione della sentenza e, come tale, insanabile. Di nullità «in radice» parla anche MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 2002, 560.

<sup>277</sup> Cfr. Cass. 10 dicembre 1999, n. 13831, in *Giust.civ.*, 2000, I, 1414, con nota di AULETTA; Cass. 14 marzo 2001, n. 3677, in *Mass.*, 2001, in cui si afferma la nullità della sentenza che definisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico, qualora quest'ultimo, designato con decreto presidenziale a sostituire il titolare del procedimento, abbia tenuto alcune udienze di trattazione, nonché l'udienza di precisazione delle conclusioni, assumendo, per l'effetto, la causa in decisione, ma non abbia, poi, emesso la decisione stessa, né redatto la relativa sentenza, in conseguenza del rientro in servizio del magistrato da lui sostituito (che nella specie aveva poi assunto la decisione ed emesso il conseguente provvedimento). In precedenza, nello stesso senso anche Cass. 16 marzo 1971 in *Foro it.*, 1971, I, 1572, con nota di DI NANNI. Nella giurisprudenza di merito, cfr. App. Lecce, 13 dicembre 1997, in *Arch.Civ.*, 1999, n. 865, che parla di nullità più grave della mancata sottoscrizione della sentenza stessa e di nullità che deve essere rilevata anche di ufficio dal giudice di appello, il quale non può decidere la causa nel merito, ma deve disporre la rimessione al primo giudice.

La dottrina<sup>278</sup> ha criticato fortemente tale impostazione, ritenendola particolarmente penalizzante per le parti e preferendo inquadrare il vizio in esame in quello della nullità attinente alla composizione dell'organo giudicante di cui all'art. 158 c.p.c.. Si è ritenuto, infatti, «eccessivo sostenere che un siffatto vizio possa rendere la decisione assimilabile a quella proveniente *a non iudice*», ciò in quanto «il potere giurisdizionale è un attributo che compete, per una determinata causa, non già ad uno o più magistrati singolarmente considerati, cui tale potere apparterebbe per una sorta d'investitura *ad personam*, bensì all'organo giurisdizionale, ossia all'ufficio giudiziario presso il quale la causa pende»<sup>279</sup>.

Inoltre, si è anche sostenuto che non si possa escludere la sostituzione del giudice, nell'ipotesi di morte o altro impedimento sopravvenuto nelle more tra precisazione delle conclusioni e decisione, esasperando il principio dell'immutabilità del giudice. Ciò innanzitutto per ragioni di opportunità, in quanto la lesione del principio di immutabilità finirebbe per gravare unicamente sulle parti del processo, sebbene sia stata determinata da un errore dell'ufficio giudiziario ed anche se nessuna delle parti l'abbia eccepita. Tale ragione ha indotto taluno a minimizzare l'incidenza, sulla validità della sentenza, della violazione del c.d. principio di immutabilità e ad escludere che la sostituzione del giudice successivamente alla precisazione delle conclusioni o all'udienza di discussione renda nulla la sentenza o che, comunque, la sostituzione imponga la regressione del giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni o a quella di discussione<sup>280</sup>.

---

<sup>278</sup> Cfr. CARRATTA, *Immutabilità del giudice dopo la «discussione» della causa e nullità della sentenza*, in *Giur. It.*, 2004, 2268; BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, cit., 3214; ID., *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 521 ss.; ID., *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, cit., 179. Nello stesso senso anche ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, cit., 414 ss.; DENTI, voce *Nullità degli atti processuali civili*, cit., 479, ID. voce *Invaldità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir. Aggiornamento*, I, Milano, 1997, 716; ORIANI, voce *Nullità atti processuali: I) Diritto processuale civile*, cit., 12; PROTO PISANI, *Controversie individuali in materia di lavoro*, Torino, 1993, 105; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali*, II, Padova, 2004, 261; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 178 ss.; AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, cit., 214 ss.

<sup>279</sup> Così BALENA *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, cit., 182.

<sup>280</sup> In tal senso Trib. Verona, 28 ottobre 1998, in *Giur. Merito*, 1999, 494, ss., per il quale il collocamento a riposo del giudice componente l'organo collegiale prima della deliberazione della sentenza ma dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in assenza di istanza di discussione

Una simile conclusione viene argomentata con la considerazione che, in caso di sostituzione del giudice-persona che ha assistito all'udienza di discussione o a quella di precisazione delle conclusioni, senza regressione del giudizio, non possa trovare applicazione l'art. 158 c.p.c., in quanto il vizio di costituzione del giudice, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 158 c.p.c. è ravvisabile solo quando gli atti siano stati posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e pertanto non sussiste quando si sia verificata una sostituzione fra giudici di pari funzione e competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario<sup>281</sup>.

In secondo luogo, si è rilevato<sup>282</sup> che non vi è nel codice una norma da cui ricavare in maniera esplicita che il passaggio in decisione della causa comporti il necessario radicamento della persona del giudice alla stregua del principio dell'immutabilità. Né si può trarre dall'art. 276 c.p.c. l'esistenza di tale principio, in quanto esso non mira a identificare in modo definitivo e invariabile la persona del giudice monocratico o la composizione del collegio, ma rappresenta un «corollario del principio dell'oralità», che costituiva una delle caratteristiche fondamentali della fase dinanzi al collegio, virtualmente destinata a concludersi con la discussione della causa<sup>283</sup>.

E' evidente che a seguito delle riforme del 1990 e 1998, l'udienza di discussione ha assunto un'altra funzione, non costituendo più il punto conclusivo della

---

orale, comporta la pura e semplice sostituzione del giudice cessato con altro giudice, il quale parteciperà alla deliberazione senza che il procedimento debba regredire all'udienza di precisazione delle conclusioni.

<sup>281</sup> Così, Cass. 20 settembre 2001, n. 11859, in *Foro it.*, 2001, I, 3557, nonché Cass. 10 maggio 2000, n. 5941, in *Mass*, 2000; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13980, *ivi*, 1999; Cass. 25 luglio 1997, n. 6953, *ivi*, 1997. In proposito v., BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, cit., 521; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, cit., 414 ss.; DENTI, voce *Nullità degli atti processuali civili*, cit. 479; ORIANI, voce *Nullità atti processuali: I) Diritto processuale civile*, cit., 12; CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., II, 260; BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit. 171 ss.; AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, cit., 214 ss.

<sup>282</sup> Cfr. CARRATTA, *Immutabilità del giudice dopo la «discussione» della causa e nullità della sentenza*, cit., 2268; BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, cit., 3214 ss.

<sup>283</sup> In effetti, l'attuale art. 276 c.p.c. riproduce quanto previsto dall'art. 357 del codice del 1865, il quale stabiliva che non potevano «concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che [avevano] assistito alla discussione della causa». Questo principio era una derivazione dell'altro principio consacrato nell'art. 38 secondo cui nessuno può essere giudicato, se non sia precedentemente inteso nelle sue difese.

trattazione della causa, che oggi è dato dalla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica; solo dopo tale momento, infatti, scattano effettivamente i termini per la pronuncia nonché per la stesura della consequenziale motivazione, come statuito dall'art. 275 c.p.c, per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, nonché dall'art. 281 *quinquies* c.p.c., nel caso di trattazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

A ben ragionare, la conclusione preferibile appare quella di riconoscere possibile la sostituzione del giudice, sin quando la decisione non sia pubblicata, con il deposito in cancelleria, previa comunicazione alle parti, ma il nuovo giudice designato deve fissare una nuova udienza dinanzi a sé per il rinnovo della discussione della causa, verificandosi, in mancanza un difetto di legittima costituzione del giudice e, conseguentemente una nullità assoluta della sentenza emanata, rilevabile in ogni stato del processo fino al formarsi del giudicato e non anche oltre, a mezzo dell'azione di nullità. La nullità, rilevata nel corso del giudizio di cassazione, comporterebbe la necessità di rimettere la causa al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata<sup>284</sup>.

Qualora, infatti, non si ammettesse la sostituzione del giudice, si dovrebbe giungere alla conclusione - sostenuta da una parte della giurisprudenza<sup>285</sup> - che la sentenza non avrebbe più l'unico soggetto legittimato a sottoscriverla e dunque tale sentenza sarebbe inesistente ai sensi dell'art. 161, 2°co., c.p.c.

Peraltro, come è stato affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, «l'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all'udienza all'uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che, avendo partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni, la decide, tenuto conto d'altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori del

---

<sup>284</sup> E' questa la soluzione accolta da Cass. 14 luglio 2004, n. 13061, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Sentenza civile*, n. 68, con la differenza che essa esclude la necessità che il provvedimento di sostituzione debba essere comunicato alle parti. In senso sostanzialmente analogo v. Cass. 24 marzo 2004, n. 5854, cit., nonché Cass. 26 marzo 2002, n. 4285, in *Giur.it.*, 2002, 13.

<sup>285</sup> V. *supra* nota 54.



procedimento di variazione tabellare, costituisce una mera irregolarità, e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati»<sup>286</sup>.

Tale principio troverebbe attuazione anche nell'ipotesi in cui la morte o l'impedimento colpisca il giudice monocratico dopo che questi ha consegnato la minuta della sentenza al cancelliere per la scritturazione *ex art. 119 disp. att. c.p.c.* Difatti, in tale ipotesi non potrebbe essere applicato neppure l'art. 132, 2° comma, c.p.c., sia perché la disposizione opera solo con riguardo alla «sentenza emessa dal giudice collegiale», sia perché, in senso contrario, sarebbe davvero difficile stabilire chi potrebbe legittimamente sottoscrivere la sentenza, addirittura già redatta da un giudice monocratico assolutamente impedito .

E' evidente, poi, che la comunicazione di tale sostituzione alle parti del processo renderebbe possibile per le stesse esercitare la riconsunzione, ove ne ricorrano i presupposti<sup>287</sup>. L'impossibilità di esercitare tale potere per le parti, costituiva uno degli inconvenienti lamentati dalla giurisprudenza e posti a base della affermazione del principio di immutabilità del giudice. In effetti, tale inconveniente verrebbe superato consentendo che, ove si sia verificata la sostituzione, il processo retroceda, a seconda dei casi, all'udienza di discussione o a quella di precisazione delle conclusioni.

### **3.3. La sottoscrizione della sentenza.**

Strettamente connessa con la problematica appena trattata è quella concernente la sottoscrizione della sentenza.

---

<sup>286</sup> Così, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26327, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Procedimento civile*, n. 242; nello stesso senso anche Cass. 8 gennaio 2003, n. 82, *id.*, Rep. 2003, voce *Sentenza civile*, n. 79, secondo cui «il principio della immutabilità del giudice deve intendersi nel senso che è necessaria, ai fini della validità della sentenza, l'identità tra il giudice dinanzi al quale si è svolta la discussione e quello che ha pronunciato la sentenza», nonché Cass. 11 aprile 2001, n. 5443, in *Giur. Comm.*, 2002, II, 437; Cass. 22 maggio 1997, n. 4577, in *Gius.*, 1997, n. 17

<sup>287</sup> Di contrario avviso è BALENA, *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, cit., 3214 s.s. In giurisprudenza, v. Cass. 12 novembre 1987, n. 8332, in *Foro it.*, Rep. 1989 voce *Procedimento civile*, n. 142; Cass. 16 aprile 1987, n. 3774, *ibidem*, voce cit., n. 141; Cass. 1 agosto 2000, n. 10037, *id.*, Rep. 2000, voce *contumacia civile*, n. 3, secondo cui la sostituzione del giudice *ex art. 174, 2°co.*, c.p.c. non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace e l'omissione di tale comunicazione non viola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità.

Il nostro codice, invero, conferisce a tale aspetto un'importanza decisiva, configurando all'art. 161, 2° comma, c.p.c. l'unica ipotesi di inesistenza della sentenza, sottratta alla regola della conversione del vizio di nullità in motivo di gravame, nel caso in cui essa sia priva della sottoscrizione del giudice.

Ha affermato la giurisprudenza che la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costituisce un requisito della sua esistenza giuridica; essa deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità (la quale non inficia l'idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto)<sup>288</sup>.

Inoltre, tale requisito va verificato con riferimento alla "sentenza" completa di motivazione e dispositivo, essendo irrilevante la mancata sottoscrizione (o la sottoscrizione mediante segno grafico illeggibile) del solo dispositivo, in relazione al quale, peraltro, l'identificazione del giudice ben può desumersi dal verbale di udienza<sup>289</sup>.

Il problema è di non poca rilevanza, atteso che l'ipotesi di sentenza non sottoscritta, e dunque, inesistente, è stata riscontrata, in giurisprudenza, anche in casi diversi da quelli della mera mancanza materiale della sottoscrizione da parte del giudice che l'ha pronunciata<sup>290</sup>.

Necessaria, dunque, diviene l'analisi dell'ipotesi dell'impedimento del giudice a sottoscrivere la sentenza.

---

<sup>288</sup> Cfr. Cass. 28 settembre 2006, n. 21049, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 54; Cass. 29 novembre 2005, n. 26040, cit.; Cass. 9 giugno 2000, n. 7928, in *Impresa*, 2000, 1775.

<sup>289</sup> Cfr. Cass. 19 novembre 2001, n. 14481, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Sentenza civile*, n. 68.

<sup>290</sup> Cfr. Cass. 10 dicembre 1999, n. 13831, in *Giust. Civ.*, 2000, I, 1414, con osservazioni di AULETTA, in cui si è ritenuta nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che definisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico, qualora quest'ultimo, dopo la precisazione delle conclusioni e prima della decisione, sia stato trasferito e, per l'effetto (illegittimamente) sostituito, con decreto del presidente del tribunale, con altro giudice che abbia, a sua volta, emanato la decisione e sottoscritto la relativa sentenza. In tal caso, giusta il disposto dell'art. 161 c.p.c., la radicale nullità della pronuncia conseguirebbe alla sottoscrizione apposta da un giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla perché investito della cognizione del processo in base a decreto *contra legem*, perché non connesso ad un contestuale provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, onde consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni; Cass. 14 marzo 2001, n. 3677, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 74.

Si è visto che per la sentenza emessa dal giudice collegiale soccorre, in ipotesi di impedimento alla sottoscrizione del presidente o dell'estensore, l'art. 132, 3° comma, c.p.c., il quale, nell'intento di conservare validità alla deliberazione della sentenza, prevede che «se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento»<sup>291</sup>.

Parte della dottrina ha prospettato un'applicazione analogica dell'art. 132, 3° comma, c.p.c. all'ipotesi dell'impedimento alla sottoscrizione del giudice monocratico, ipotizzando di affidare, in tal caso, la sottoscrizione della sentenza al presidente del tribunale o della sezione cui il magistrato è addetto<sup>292</sup>. Ciò in quanto si attribuisce alla sottoscrizione la funzione esclusiva di prova che un giudice ha preso parte a una determinata deliberazione<sup>293</sup>.

Altra parte della dottrina, invece, ha escluso una simile possibilità, sul presupposto che non si può affidare «la funzione di certificare la corrispondenza del documento all'atto volitivo della decisione, maturato nel foro della coscienza individuale in un complesso inscindibile di dispositivo e motivazione, a una persona che non può aver preso parte all'elaborazione intellettuale del giudice naturale»<sup>294</sup>.

Afferma questa stessa dottrina che la sottoscrizione dei provvedimenti, nell'ordinamento processuale, non svolge mai funzioni di «etero-certificazione», bensì quelle di «auto-certificazione»: mentre la prova che un giudice ha preso parte ad una certa deliberazione può essere offerta anche con strumenti plurimi e concorrenti, diversi dalla sottoscrizione di chi vi ha partecipato, non così potrebbe dirsi per la corrispondenza della sentenza alla deliberazione assunta in segreto.

---

<sup>291</sup> Per una più ampia disamina dell'art. 132, 3° co., c.p.c. si veda *supra* capitolo I, sub. 3.1.

<sup>292</sup> In tal senso BESSO, *op. cit.*, 290.

<sup>293</sup> In tal senso BESSO, *op. cit.*, 295, BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, cit., 237; DENTI, voce cit., 484.

<sup>294</sup> Così, AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, cit., 207.

In effetti, analizzando le pronunce della giurisprudenza si riscontra un certo indirizzo teso a recuperare validità alla sentenza, tramite un procedimento di correzione dell'atto conclusivo del processo, tutte le volte in cui vi siano divergenze o imperfezioni tra l'intestazione e la sottoscrizione della sentenza<sup>295</sup>.

Questo stesso orientamento non si riscontra nelle sentenze rese dal giudice in composizione monocratica, forse proprio per la caratteristica particolare della sottoscrizione o perché il dato normativo non lo consente.

Con riferimento a tale circostanza si riscontrano una serie di pronunce in cui si è affermato che «la sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione non costituisce motivo di nullità ai sensi dell'art. 161 c.p.c., dovendosi altresì escludere, in tale ipotesi la configurabilità di una pronuncia *a non iudice*»<sup>296</sup>.

In effetti, pur condividendosi l'opinione che l'impedimento del giudice alla sottoscrizione non determina l'inesistenza della stessa ai sensi dell'art. 161, 2° comma, c.p.c., tuttavia non può ritenersi valida tale interpretazione.

L'art. 132 c.p.c. , prevedendo la sostituzione del giudice impedito che abbia fatto parte del collegio deliberante al momento della sottoscrizione, fa sì che la

---

<sup>295</sup> Cfr. Cass. sez. un. 12 marzo 1999, n. 118, cit.; Cass. 5 novembre 1999, n. 12322, cit.; Cass. 4 dicembre 1999, n. 13567, cit.; Cass. 13 ottobre 1999, n. 11516, cit.; Cass. 29 settembre 1997, n. 9531, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce *Sentenza civile*, n. 73 e Cass. 22 marzo 1995, n. 3268, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 41, secondo cui «la sentenza, nella cui intestazione risulti il nome di un magistrato diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile, con la procedura della correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.»; Cass. 30 luglio 1998, n. 7468, in *Giust.civ.*, 1999, I, 796, secondo cui «nell'ipotesi di sentenza che, regolarmente sottoscritta dal presidente e dall'estensore, non rechi nell'intestazione il nominativo del terzo giudice, non è configurabile l'inesistenza giuridica, con la conseguenza che , a norma dell'art. 161 c.p.c., il suddetto vizio non può essere fatto valere dopo il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nei termini».

In dottrina, BESSO, *op. cit.*, 440, la quale riconosce «sempre possibile – senza dover arrivare alla testimonianza diretta dei giudici – provare l'identità dei magistrati che hanno deliberato la sentenza». *Contra* BALENA, *La rimessione*, cit., 243, il quale ritiene evidente «che oggi il legislatore attribuisce normalmente alla sottoscrizione del presidente e dell'estensore, ed eccezionalmente ...alla sottoscrizione di un solo membro del collegio, il precipuo valore (sino a ieri limitato alla particolare ipotesi prevista dal testo originario dell'art. 132, 3° comma) di certificare la provenienza della decisione (anche ) dagli altri giudici del collegio medesimo; giudici la cui identità personale e la cui effettiva partecipazione alla deliberazione devono intendersi pertanto provate, almeno fino a querela di falso, dalle conformi risultanze dell'intestazione del provvedimento».

<sup>296</sup> Così, Cass. 18 agosto 1999, n. 8710, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Sentenza civile*, n. 65; Cass. 10 aprile 1991, n. 3775, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 34.

sentenza giunga lo stesso al suo perfezionamento e ciò sul presupposto che vi è una deliberazione a cui conservare efficacia.

Tale ragionamento non può essere effettuato anche nel procedimento monocratico in cui non vi è alcuna deliberazione da “salvare” e dunque, affinché la sentenza pronunciata sia valida, occorre che il processo sia riattivato mediante la designazione di un nuovo giudice, cui spetta rinnovare la fase di decisione.

Qualora, la sentenza sia stata ugualmente emessa, essa si intenderà nulla per vizio di costituzione del giudice, come tale soggetta alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.

#### **4. La formazione della sentenza nella decisione a seguito di trattazione orale.**

Una delle maggiori novità introdotte dalla riforma dal d.lgs. n. 51 del 1998, per le cause pendenti dinanzi al tribunale monocratico, è costituita dall'introduzione dell'art. 281 *sexies* c.p.c., a tenore del quale «se non dispone a norma dell'art. 281 *quinquies*, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

La Relazione ministeriale accompagnatoria del d.lgs. n. 51/98 non spiega chiaramente le ragioni dell'innovazione. Essa si limita a precisare che tale *modus procedendi* si riconnette all'ormai abrogata possibilità offerta al pretore dall'art. 315 c.p.c. (novellato dalla l. 353/90) di decidere la causa a seguito di trattazione esclusivamente orale. Questa facoltà, secondo la Relazione, sarebbe estesa anche ai giudizi pendenti dinanzi al tribunale, con ciò dando attuazione al punto e) dell'art. 1, comma 1 l. 254/1997, secondo cui «nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione monocratica, si osservano le disposizioni vigenti per il procedimento innanzi al pretore»<sup>297</sup>.

Invero, la previsione della decisione immediata a seguito di trattazione orale rinviene la sua origine in una proposta formulata da Giuseppe Borrè, nella Risoluzione del C.S.M. approvata il 18 maggio 1988<sup>298</sup>. In essa veniva posto l'accento sulla portata rivoluzionaria dell'introduzione nel rito pretorile di questa nuova forma di decisione; vi si legge espressamente: «quando il giudice è investito di seri poteri direttivi e realmente li esercita; quando egli è coinvolto insieme alle parti in un comune contraddittorio che mira a sfrondare l'inutile e ad identificare, in fatto e in diritto, il vero “nocciolo” della contesa; quando i

---

<sup>297</sup> Così, la *Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 51/98*, in *G.U.*, n. 66, suppl. ord. n. 2, del 20 marzo 1998, 23.

<sup>298</sup> La Relazione è pubblicata in *Foro it.*, 1988, V, 260.

fascicoli, non invasi dalle profluvie della trattazione scritta, rimangono oggetti leggibili e non degradano a inaffrontabili monumenti di archeologia; quando la prova orale, assunta unitariamente e contestualmente è appena esaurita nel momento in cui il giudice decide e i risultati di essa sono vivissimi nel ricordo e nella coscienza di tutti i presenti; quando si verificano tali condizioni, non è impensabile che il giudice sia in grado non solo di pronunciare il dispositivo, ma anche di corredarlo di una motivazione, succinta come la vuole la legge.

Non è detto che ciò debba diventare la regola; anzi l'ipotesi è probabilmente da scartare *a priori* per tutte le sentenze di secondo grado. Ma per una certa percentuale di processi di primo grado ( magari i più lineari, il che non vuol dire bagattellari) la novità potrebbe avere uno spazio pratico. E tanto più lo avrà quanto più chiara diventerà, nella cultura dei giudici, la concezione di ciò che la sentenza deve essere: non un documento avulso dal processo, vivente di vita propria, e nel quale quindi tutto deve essere raccontato e analizzato anche indipendentemente dalle reali necessità argomentative sulle quali il giudice ha finito per puntare: e soprattutto non una “difesa” (sorretta da tutti i motivi possibili, come deve fare l'avvocato che non sa quale tra essi sarà più gradito o meglio compreso) della decisione presa, ma un “rendiconto” di ciò che si è pensato per giungere a tale decisione. Ciò consentirebbe uno stile sobrio e discorsivo, articolato in posizioni semplici perché essenziali e convincenti: e dunque potrebbe non essere inesigibile che il giudice tentasse la prova della dettatura a verbale.

Il problema del “collo di bottiglia” della decisione (o meglio: della autonoma e paludata scritturazione del documento-sentenza), che è una delle cause principali della crisi della giustizia civile, sarebbe per tal via alleggerito. Si tratterebbe, del resto non di un mero espediente tecnico, ma di un fatto culturale: da un lato perché una simile forma di sentenza non sarebbe concepibile se il processo stesso, nel suo insieme non cambiasse, realizzando le condizioni sopra evidenziate; dall'altro perché, in tale prospettiva, la sentenza non sarebbe più la sola unità di

misura della dignità lavorativa del giudice, ma diventerebbe parte di un più ampio spettro di riferimenti valutativi»<sup>299</sup>.

Poste queste premesse, di ordine storico-sociale, necessarie ai fini di una valutazione generalizzata del fenomeno della formazione della sentenza e del processo civile, occorre analizzare più da vicino il contenuto della disposizione dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Come già detto, esso ricalca il testo dell'ormai abrogato art. 315 c.p.c., previsto per il processo pretorile, il quale così recitava: «il pretore, se non dispone a norma dell'art. 314 c.p.c., può ordinare l'immediata discussione della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria»<sup>300</sup>.

Dal raffronto tra le due norme emergono tre significative differenze: l'art. 281 *sexies*, infatti, diversamente dall'abrogato art. 315, a) prevede espressamente che la trattazione orale debba essere preceduta dalla precisazione delle conclusioni; b) non menziona la dicitura «immediata discussione»; c) riconosce alle parti la possibilità di chiedere al giudice di differire la discussione orale ad un'udienza successiva.

E' evidente che il legislatore del 1998, nell'introdurre l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha tentato di risolvere i nodi interpretativi creati dall'art. 315 c.p.c. e, in particolare, i dubbi sulla necessità di far sempre precedere la discussione orale dalla precisazione delle conclusioni e quelli sulla possibilità per le parti di ottenere dal giudice il rinvio della discussione orale ad un'udienza successiva<sup>301</sup>.

---

<sup>299</sup> Così, la Relazione, cit.

<sup>300</sup> Tale norma è stata introdotta nel codice con la novella del 1990, per i processi c.d. minori, richiamandosi allo schema decisorio previsto dall'art. 62 disp. att. a cui poi il legislatore del 1998 si è, a sua volta, rifatto nel dettare l'art. 281 *sexies* c.p.c. Invero, essa si trovava già contenuta nel disegno di legge presentato alle Camere dal Ministro di grazia e giustizia Vassalli l'8 agosto 1988 e che sarebbe poi diventato la l. 353/90.

<sup>301</sup> Cfr. IANNICELLI, in VACCARELLA-VERDE, *Codice di procedura civile commentato*, II, Torino, 1997, 709, secondo il quale, anche relativamente all'art. 315 c.p.c. il pretore, su richiesta delle parti, doveva concedere un ulteriore lasso di tempo per la precisazione delle conclusioni e la discussione.



L'«effetto sorpresa» e la conseguente lesione del diritto di difesa delle parti, insito nella decisione a seguito di trattazione orale, infatti, costituivano il maggiore rischio, paventato dalla dottrina, relativamente all'abrogato art. 315<sup>302</sup>.

Poiché la scelta di tale modello decisorio è rimessa alla discrezionalità del giudice, si è posta come necessaria la previsione – espressa nell'art. 281 *sexies* c.p.c.- di un corrispondente potere per le parti di chiedere il rinvio dell'udienza<sup>303</sup>: il mancato differimento dell'udienza chiesto dalla parte, essendo previsto a tutela del diritto di difesa, costituisce causa di nullità del procedimento.

In effetti, il carattere discrezionale dell'opzione per il modello integralmente orale, secondo alcuni<sup>304</sup>, renderebbe concreto il rischio che l'art. 281 *sexies* c.p.c. resti «lettera morta», poiché appare poco realistico ipotizzare che il giudice segua l'*iter* che richiede «impegno di adeguata e tempestiva preparazione»<sup>305</sup> e capacità di redigere subito (o al più all'udienza successiva alla quale ha rinviato la discussione su istanza di parte) la decisione motivata. Si è affermato, pertanto, che l'art. 281 *sexies*, rimettendo alla piena e insindacabile discrezionalità del giudice l'*an* della pronuncia ha nella sua formula il germe del fallimento<sup>306</sup>.

Una volta scelto il procedimento *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., il giudice, al termine della discussione deve pronunciare la sentenza, di cui legge nella stessa udienza dispositivo e motivazione: la pronuncia immediata della sentenza rispecchia i

---

<sup>302</sup> Cfr. LUI SO, in CONSOLO, LUI SO, GIARDA e SPANGHER, *Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998*, Milano, 1998, 84.

<sup>303</sup> Il tesoro dell'art. 281 *sexies* risente delle critiche mosse dalla dottrina all'abrogato art. 315 c.p.c., il quale, non contenendo tale previsione, aveva indotto taluno a ritenere che esso potesse recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti, in quanto comportava per i difensori l'impegno, non indifferente, di essere sempre pronti alla discussione, in qualunque momento della procedura, ne conseguiva l'ipotizzabilità da parte di alcuni di un dubbio di costituzionalità di tale norma. Cfr. in tal senso, SANTANGELI, *La sentenza del pretore nel nuovo processo civile*, in *Giust. Civ.*, 1992, II, 357; TARZIA, *Il progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1989, 130; CARPI, *E' sempre tempo di riforme urgenti del processo civile*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1989, 483. Cfr. Cass. 20 novembre 2002, n. 1634, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Termini processuali civili*, n. 4, ove si prevede che la norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c. «non incide sul diritto di difesa delle parti, alle quali è riconosciuto il potere di chiedere lo spostamento dell'udienza di discussione ad una "successiva"».

<sup>304</sup> Cfr. REALI, *Istituzione del giudice unico di primo grado e processo civile*, cit., 204

<sup>305</sup> Così. DITTRICH, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1992, 60.

<sup>306</sup> Cfr. REALI, *op. cit.*, 205, secondo cui, peraltro, il legislatore è rimasto sordo agli inviti della dottrina (BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, 351; IANNICELLI in VACCARELLA-VERDE, *Codice cit.*, II, 704) nel vigore dell'art. 315 c.p.c., sulla opportunità di fissare, in modo chiaro, i criteri di scelta.

caratteri di oralità e immediatezza di tale modello decisorio, non essendo prevista la possibilità per le parti del deposito di note successive.

E' sorto, in dottrina, il dubbio se dopo aver scelto la strada dell'oralità, il giudice possa mutare il *modus procedendi*, una volta constatato che la causa non è di facile soluzione, scegliendo il sistema di trattazione scritto e, perciò, disponendo lo scambio degli scritti difensivi *ex art. 281 quinquies c.p.c.*. Al riguardo, è stato possibile individuare tre diverse posizioni.

Una parte della dottrina ritiene irragionevole escludere che, qualora sia emersa la necessità di un approfondimento e di una trattazione scritta delle questioni controverse, il giudice monocratico possa cambiare idea dopo la discussione e disporre, a norma dell'art. 281 *quinquies c.p.c.*, lo scambio delle difese scritte<sup>307</sup>. Secondo altra parte della dottrina<sup>308</sup> la scelta, invece, della trattazione orale non consente ripensamenti: ove il giudice opti per questa alternativa sarà obbligato all'immediata pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e della motivazione, senza poter riservare la stesura né del dispositivo e della motivazione, né della sola motivazione ad un momento successivo. In caso contrario si avrà un vizio nella fase di formazione della sentenza, che o darà luogo a sanzioni disciplinari o sarà suscettibile di essere fatto valere in appello nel corso del quale dovrà essere rinnovata la decisione, senza però possibilità di rimessione al giudice di primo grado<sup>309</sup>.

Un orientamento intermedio, infine, prevede che, una volta scelto tale modello decisorio, il giudice deve provvedere all'udienza, o con sentenza, oppure, se si accorge di non poter provvedere immediatamente, con ordinanza, sempre resa in udienza, di rimessione della causa in istruzione; ciò in primo luogo allo scopo di non privare la discussione del suo immediato provvedimento finale – sia esso meramente interlocutorio, come nel caso della rimessione in istruttoria, o sia di

---

<sup>307</sup> Cfr. BALENA, *La riforma cit.*, 352, LUISO, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 319; GLENDI, *Commento alla l. 353 del 1990*, in *Corr. Giur.*, 1991, 60; ROTA, in CARPI, COLESANTI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Appendice di aggiornamento, Padova, 1991, 127.

<sup>308</sup> Cfr. MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 103.

<sup>309</sup> Cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 121. Nel senso che dopo l'espletamento della discussione orale sia illegittimo ritornare all'iter dell'art. 281 *quinquies c.p.c.* e utilizzare il meccanismo della decisione a seguito di trattazione scritta, v. Trib. Ivrea, 28 febbraio 2002, in *Giur. Merito addenda on line*, 2003.

decisione, come nel caso della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* – e, in secondo luogo, allo scopo di consentire alle parti l'esercizio dei diritti connessi alla trattazione scritta o mista *ex art. 281 quinquies c.p.c.* Importante è che il giudice non si limiti a riservare la decisione della causa o la stesura della motivazione ad un momento successivo, perché verrebbe interrotto il necessario rapporto di immediatezza con la decisione<sup>310</sup>.

Venendo più addentro all'esame della formazione della sentenza resa a seguito di trattazione orale, è facile constatare che l'art. 281 *sexies c.p.c.* preveda in sé una particolare modalità di redazione della sentenza, ispirata alla *ratio* di semplificazione e accelerazione che sta alla base delle riforme processuali degli anni '90.

Alla luce proprio di tale *ratio*, è risultato pacifico, in dottrina<sup>311</sup> e in giurisprudenza<sup>312</sup> che la sentenza pronunciata ai sensi della norma in esame, non sia un atto distinto dal verbale di causa che la contiene<sup>313</sup>, nel quale il giudice inserisce non solo il dispositivo ma anche la concisa esposizione delle ragioni di

---

<sup>310</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); MASONI, *Il moltiplicarsi dei riti decisori del processo civile dopo l'entrata in vigore della legge sulle sezioni stralcio ed il d.lg. n. 51 del 1998*, in *Giur. Merito*, 2000, 1044, per il quale «se la causa appare di decisione meno agevole del previsto si dovrà ricercare nel sistema giuridico una soluzione appagante che consenta al giudicante di evitare di emettere una decisione purchessia, sebbene formalmente rispettosa degli schemi legali. Ed allora, unica soluzione normativamente corretta, in quanto espressamente prevista dal sistema, sembra quella di rimettere la causa in istruttoria in quanto ritenuta "non ancora matura per la decisione"».

<sup>311</sup> Cfr. CAPPONI, *Le proposte di riforma urgente del processo civile*, in *Foro it.*, 1989, V, 130; BESSO, *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, 376; GLENDI, *L. 26 novembre 1990 n. 353: provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Corr. Giur.*, 1991, 60; SANTANGELI, *La sentenza del pretore nel nuovo processo civile*, cit., 357; VERDE-DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993, 287; DITTRICH, *Provvedimenti urgenti per il processo civile – L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla l. 21 novembre 1991 n. 374. Commentario*, a cura di TARZIA e CIPRIANI, Padova, 1992, sub art. 315, 187; CIVININI, *Il nuovo procedimento davanti al pretore*, in *Quaderni Cons. sup. magistratura*, 1994, 3, 87; LAZZARO- GUERRIERI-D'AVINO, *L'esordio del nuovo processo civile*, Milano, 1996, 185; MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, 1997, II, 251; BORGHESI, *Pretore e conciliatore*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 1996, XIV, 328; IANNICELLI, *La decisione del giudizio di primo grado con sentenza orale e d'immediata tra la fiducia del legislatore e le resistenze della prassi.*, in *Scritti in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 646 ss.;

<sup>312</sup> Cfr. Cass. 9 gennaio 2004, n. 118 in *Giur.it.*, 2004, 1362; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, in *Giust.civ.*, 2007, 1646.

<sup>313</sup> Cfr. Cass. 11 gennaio 2006, n. 216, in *Foro it.*, 2007, 1279, in cui si chiarisce che l'inserimento a verbale costituisce elemento essenziale ai fini della pronuncia *ex art. 281 sexies c.p.c.*, tale da comportare l'impossibilità per la sentenza che ne fosse priva di essere ricondotta entro lo schema dell'art. 281 *sexies*.

fatto e di diritto della decisione. A riprova di ciò il 2° comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c. prevede espressamente che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Tale previsione deve essere posta in correlazione con l'art. 117 d.lgs. n. 51/98 che ha modificato l'art. 35 disp. att. c.p.c., disponendo che il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, nonché le «copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 *sexies*». In precedenza, infatti, i volumi che raccoglievano le sentenze ne contenevano soltanto gli originali.

L'introduzione della norma in esame ha così definitivamente chiarito i dubbi interpretativi che la precedente disposizione pretorile aveva sollevato al riguardo; disponeva l'art. 315 c.p.c. (il cui testo è stato abbastanza fedelmente riprodotto dall'art. 281 *sexies* c.p.c.) che «in questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene».

La difficoltà interpretativa nasceva dal fatto che non era chiaro se il giudice dovesse inserire il dispositivo e la concisa esposizione dei motivi nel verbale di udienza oppure in un differente documento a parte, della cui redazione si sarebbe dovuto dare atto nel verbale di udienza.

L'espressa menzione nell'art. 35 disp. att. c.p.c. delle «copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 *sexies*» ha sciolto ogni dubbio specificando l'unicità della sentenza con il verbale di causa che la contiene.

Conseguenza di tale modo di formazione della sentenza è che il documento-sentenza non ha rilevanza costitutiva della decisione, ma meramente descrittiva in quanto la sentenza acquista giuridica esistenza con la pronuncia da parte del giudice direttamente in udienza<sup>314</sup>.

La circostanza che la sentenza formata a seguito di trattazione orale costituisce un *unicum* con il verbale di causa rileva anche ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi della sentenza, i quali si ricavano coordinando l'art. 281

---

<sup>314</sup> Cfr. CHIZZINI, *voce cit.*, 254.

*sexies* c.p.c. con l'art. 132 c.p.c., avente ad oggetto appunto «il contenuto della sentenza»<sup>315</sup>.

Proprio perché la decisione *ex art. 281 sexies* si trova inserita e incardinata nel processo verbale d'udienza di cui costituisce un tutt'uno, il giudice potrà perciò omettere di indicare nella sentenza tutti quegli elementi già desumibili dal verbale medesimo, risultando tale previsione in linea con le esigenze di celerità e immediatezza sottostanti alla introduzione della norma in esame<sup>316</sup>.

Si è affermata, così, la non indispensabilità dell'indicazione delle parti processuali nella sentenza pronunciata *ex art. 281 sexies* c.p.c., risultando soddisfatto il requisito dell'«indicazione delle parti» della sentenza, richiesto dall'art. 132, 1°co., c.p.c., a pena di nullità ogni volta che «dal contenuto degli atti processuali o dei provvedimenti richiamati nella sentenza sia individuabile la parte pretermessa, pur quando tale indicazione manchi nell'intestazione, nel dispositivo o comunque nel corpo della sentenza»<sup>317</sup>. Parimenti, si è ritenuta non affetta da nullità la sentenza che non contenga «le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero, la concisa esposizione dello svolgimento del processo»<sup>318</sup>. Non indispensabile sarà pure l'indicazione delle conclusioni delle parti, che saranno state precisate prima della discussione<sup>319</sup>, nonché il nome dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il giudizio. Per espressa previsione normativa, la sentenza stesa a verbale non deve neppure

---

<sup>315</sup> Per un'analisi più dettagliata del contenuto della sentenza v. *supra* introduzione.

<sup>316</sup> Cfr. MIRENDA, *Principali problemi in materia di procedimento pretorile con riferimento alla fase decisoria*, in *Quaderni C.s.m.*, 1997, n. 96, 266, ove si afferma che con la sentenza resa a verbale si è voluto abbandonare a concezione tolemaica della motivazione. In giurisprudenza, cfr. Cass. 9 gennaio 2004, n. 118, in *Giur. It.*, 1362; Cass. 24 settembre 2004, n. 17665, in *Foro it.*, 2005, I, 2799, con nota di DI BENEDETTO e Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, in *Rep. Giust. Civ.*, 2006, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 95.

<sup>317</sup> Così, Cass. 9 gennaio 2004, n. 118, cit. la quale riprende i principi giurisprudenziali in tema di inesatta o omessa indicazione delle parti processuali in sentenza, ed esattamente Cass. 7 giugno 2002, n. 8312, in *Mass.*, 2002; Cass. 4 giugno 2002, n. 8094, *ibidem*; Cass. 21 maggio 2002, *ibidem*; Cass. 5 luglio 2001, n. 9077, *ivi*, 2001; Cass. 28 maggio 2001, n. 7242, *ibidem*, secondo cui l'eventuale errore o omissione di indicazione di una parte nell'intestazione o nel dispositivo della sentenza può essere emendato con la procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., purché la sentenza permetta nel suo contesto di individuare i soggetti del rapporto processuale.

<sup>318</sup> Così Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, cit., nonché Cass. 5 ottobre 2000, n. 13292.

<sup>319</sup> Cfr. Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208; Cass. 7 giugno 2002, n. 8132, cit.

contenere lo svolgimento del processo che risulterà già in modo integrale dai verbali di causa.

Il contenuto della sentenza che il giudice dovrà redigere è limitata, dunque, all'essenziale, dovendo limitarsi all'intestazione del provvedimento «Repubblica italiana», alla pronuncia «in nome del popolo italiano», al dispositivo, alla motivazione<sup>320</sup> (ossia, come prevede la norma alla «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione») alla data ed alla sua sottoscrizione<sup>321</sup>.

Relativamente all'espressione «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» si segnala un'interessante questione interpretativa, attinente alla misura della motivazione, ed all'equivoco legato alla particolare lettura che di essa è stata fatta, circa una eccessiva semplificazione dell'obbligo di motivazione della sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*<sup>322</sup>.

In effetti, tale espressione non è diversa da quella che l'art. 132 c.p.c. prevede in via generale tra i requisiti di contenuto della sentenza<sup>323</sup>, ma è indispensabile individuare le caratteristiche proprie della motivazione della sentenza «a verbale», al fine di cogliere le differenze salienti con la ordinaria motivazione e fugare l'equivoco in cui sono, talvolta, caduti gli stessi giudici nel pronunciare sentenze ai sensi della norma in esame, scorgendo nell'art. 281 *sexies* una attenuazione del dovere costituzionale di motivazione.

Non può negarsi, infatti, che la concisione consegua necessariamente alla peculiarità di tale fattispecie di sentenza, la quale deve essere letta oralmente in udienza e ciò già ne amplifica i caratteri della concisione. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, affermato la nullità della «sentenza resa

---

<sup>320</sup> Cfr. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20302, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Procedimento civile*, n. 245, in cui si afferma che «è nulla la sentenza resa in udienza *ex art. 281 sexies c.p.c.* priva dell'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione».

<sup>321</sup> Cfr., in tal senso, SANTANGELI, *La sentenza cit.*, 360; MASONI, *Il moltiplicarsi dei riti decisorii cit.*, 1041.

<sup>322</sup> Cfr. ATTARDI, *Modifiche al codice di rito nei progetti Vassalli. Giudizio di cognizione di primo grado*, in *Giur. It.*, 1989, IV, 293; CARPI, *E' sempre tempo di riforme urgenti del processo civile*, cit., 483; CAPPONI, *Il senato approva la «novella» al codice*, in *Corr. Giur.*, 1990, 503; BESSO, *Le riforme del processo civile*, cit., 376; LUISO, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 318.

<sup>323</sup> Un'identica espressione, peraltro è prevista anche nell'art. 544 c.p.p.

in udienza *ex art. 281 sexies c.p.c.* priva dell'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione»<sup>324</sup>.

La "brevità" della decisione resa in udienza non contrasta, dunque, con il dovere di motivazione, il quale non può in nessun caso essere sacrificato, ma al più diversamente "quantificato": la misura della motivazione, sarà quella possibile all'interno dell'udienza<sup>325</sup>. Inoltre, per le sentenze di primo grado, è stato affermato da autorevole dottrina<sup>326</sup>, che la portata della garanzia costituzionale dell'art. 111, 7°co. Cost., appare riedita rispetto a quella relativa alle sentenze dei gradi superiori.

E' evidentemente ridimensionato il rischio che il modello decisorio dell'art. 281 *sexies c.p.c.* si presti a favorire motivazioni insufficienti, tanto più che la norma si fonda sulla tecnica dell'incorporazione nel verbale di causa che "salda" la sentenza orale all'intero svolgimento del processo<sup>327</sup>.

Altra peculiarità di grande rilievo del modello di formazione della sentenza «a verbale» si ravvisa nella modalità della sua pubblicazione e ciò si riverbera inevitabilmente sulla tipica struttura in "fasi" dell'*iter* formativo della sentenza.

A mente del 2° comma dell'art. 281 *sexies c.p.c.* «la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria». La sottoscrizione da parte del giudice, dunque, determina la definitiva consumazione del *potestas iudicandi* del giudice sulla controversia e segna il momento in cui la sentenza diviene produttiva di effetti giuridici per le parti.

Tuttavia, dovendo il giudice «pronunciare sentenza al termine della discussione orale, dando lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» è evidente la contestualità delle operazioni di deliberazione e pubblicazione della decisione e, dunque, la sovrapposizione di queste due fasi.

---

<sup>324</sup> Così, Cass. 20 ottobre 2005, n. 20302, cit.; nonché Cass. 11 gennaio 2006, n. 216, cit.; Cass. 7 maggio 2003, n. 6924, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Sentenza civile*, n. 68.

<sup>325</sup> Cfr. MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile – L. 26 novembre 1990, n. 353 – Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Torino, 1991, 117, il quale parla di «stesura nei tempi brevi imposti da questo *modus operandi*».

<sup>326</sup> Cfr. CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in *Riv. Dir. proc.*, 2000, 1034; VERDE, *Giustizia e garanzie della giurisdizione civile*, in *Riv. Dir. proc.*, 2000, 310.

<sup>327</sup> Cfr. BORRÈ, *La novella del codice di procedura civile tra peso dell'arretrato e speranza di cambiamento*, in *Foro it.*, 1995, V, 275.

Rimangono esplicitamente distinte, invece, la «pubblicazione» e il «deposito», come del resto disposto anche dalla previsione generale dell'art. 133 c.p.c.<sup>328</sup>, ma quest'ultimo appare svuotato di grandi contenuti: dalla particolare formulazione dell'art. 281 *sexies* c.p.c., si evince che, in deroga al 1° comma dell'art. 133 c.p.c., la pubblicazione della sentenza si perfeziona con la sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice e non con il deposito della sentenza<sup>329</sup>. A quest'ultimo, pertanto, sono ascritte finalità diverse, riconducibili alla concreta accessibilità al documento, necessaria per la sua rilevanza esterna e per l'espletamento delle residue attività dell'ufficio.

Non è chiaro, invece, se alla deroga del 1° comma, si accompagni anche quella del 2° comma dell'art. 133 c.p.c. sulla «comunicazione» della sentenza da parte del cancelliere.

Al riguardo, la dottrina si è divisa: una parte di essa ha affermato che, in deroga alle norme sulla formazione e sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza, di cui agli artt. 132 e 133 c.p.c., la sentenza è sottoposta ad un regime di formazione, pubblicazione e comunicazione in tutto simile a quello previsto dagli artt. 134-176 c.p.c. per le ordinanze rese in udienza<sup>330</sup>. Conseguenza di tale modo di interpretare la pubblicazione della sentenza è che, vengano meno quelle tradizionali attività, relative alla pubblicazione ed alla comunicazione del dispositivo della sentenza (art. 133 c.p.c.) che il codice riserva alla figura del cancelliere.

---

<sup>328</sup> Cfr. AULETTA, *Le «specialità» del processo civile*, cit., 155.

<sup>329</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza* cit., 23; MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1997, 117, DITTRICH, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, cit., 187, BESSO, *Le riforme*, cit., 374, che evidenzia anche come il diverso sistema di pubblicazione differenzi la decisione *ex art. 281 sexies* c.p.c. da quelle previste dalla legge 689 del 1981, per il giudizio a opposizione a ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, ove la pubblicazione avveniva secondo le regole ordinarie e la contestualità della motivazione costituiva solo una facoltà per il giudice.

<sup>330</sup> Cfr. Cass. 1 febbraio 2001, n. 1388, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 66, secondo cui «il principio stabilito dall'art. 176, secondo comma, c.p.c., secondo cui “*le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi*” è applicabile anche alle sentenze le volte in cui in udienza sia data lettura non solo del dispositivo ma anche della motivazione, perché tale adempimento pone la parte in condizione di conoscere integralmente il tenore della decisione e quindi, di predisporre le opportune difese, senza necessità di un'ulteriore comunicazione ad opera del cancelliere».



Poiché, infatti, la sentenza viene pubblicata in presenza delle parti mediante lettura di dispositivo e motivazione, diventerebbe un inutile doppione la ripetizione di tale adempimento da parte del cancelliere, come pure che egli proceda alla comunicazione per estratto alle parti, che ormai conoscono la sentenza per esteso<sup>331</sup>. Al cancelliere spetteranno quelle attività residuali, quali l'estrazione della copia autentica della decisione da inserire nel volume degli originali della sentenza, le annotazioni richieste dai registri di cancelleria e l'invio del fascicolo all'ufficio del registro.

Altra parte della dottrina<sup>332</sup> ha, al contrario, rilevato che se è vero che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice (art. 281 *sexies* c.p.c.), anziché mediante deposito in cancelleria (art. 133, 1° comma, c.p.c.), ciò non toglie che il cancelliere debba dare ugualmente atto dell'avvenuto deposito, apponendovi «in calce [...] la data e la firma» (art. 133, 2° comma, c.p.c.), nonché dare notizia alle parti che si sono costituite, entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, non essendo invocabile – onde esonerare il cancelliere dalla comunicazione - l'art. 176 c.p.c., secondo comma, che solo per le «ordinanze» equipara la pronuncia in udienza alla conoscenza altrimenti avuta dalla parte che era o avrebbe dovuto essere presente.

Tale diverso modo di interpretare il momento di conoscenza della sentenza rileva ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione. Per quanto concerne il termine c.d. lungo, vi è concordia sul fatto che esso decorra dalla lettura della sentenza in udienza e dalla sottoscrizione del verbale da parte del giudice<sup>333</sup>.

Qualora, invece, il termine decorra «dalla comunicazione della sentenza», com'è per la proposizione del regolamento di competenza a norma dell'art. 47 c.p.c., le opinioni sono logicamente divergenti, cosicché a tenore della prima interpretazione, anche in questo caso, il termine decorrerà dalla pubblicazione avvenuta mediante lettura del dispositivo e motivazione, ritenendo inutile la

---

<sup>331</sup> Cfr. MASONI, *Il moltiplicarsi dei riti decisori*, cit. 1042, il quale richiama DITTRICH, in TARZIA, CIPRIANI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, cit., 188.

<sup>332</sup> Cfr. AULETTA, *loc.ult.cit.*

<sup>333</sup> Cfr. MASONI, *loc. ult. cit.*; AULETTA, *loc.ult.cit.*

comunicazione da parte del cancelliere<sup>334</sup>, mentre per la seconda<sup>335</sup>, il termine decorrerà dalla comunicazione della sentenza, ossia dalla data di ricezione del biglietto di cancelleria col dispositivo della decisione *ex art. 281 sexies* c.p.c.

La giurisprudenza aderisce maggiormente al primo orientamento, seppur con qualche importante precisazione, atta a rimarcare la diversità esistente tra sentenza e ordinanza. Affermano i giudici di legittimità che «la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione, giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti, o che avrebbero dovuto essere presenti; esattamente come, con pari presunzione, si ritiene conosciuta dalle parti la sentenza di cui abbiano ricevuto comunicazione ai sensi degli artt. 133 e 136 c.p.c.. Una successiva comunicazione ad opera del cancelliere sarebbe superflua e non apporterebbe alcun ulteriore elemento di conoscenza, contrastando altresì con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore»<sup>336</sup>.

La diversità rispetto alle ordinanze sta nella circostanza che il giudice, secondo la previsione dell'art. 281 *sexies* deve dare lettura non solo del dispositivo, ma anche della «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto». Ciò vuol dire che la sentenza, al contrario degli altri provvedimenti resi in udienza, non deve essere solo inserita nel verbale di udienza ma anche letta in udienza. Il rispetto di tale specifica circostanza costituisce il *discrimen* tra una sentenza resa *ex art. 281 sexies* e un'ordinanza. E' stato, altresì, affermato che «nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini *ad opponendum*, esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal

---

<sup>334</sup> Cfr. MASONI, *op. cit.*, 1043, DITTRICH, *op. cit.*, 188; DI NANNI, in VERDE, DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993, 288, nonché PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994, 144; MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 103; DI BENEDETTO, *loc.ult.cit.*

<sup>335</sup> Cfr. AULETTA, *loc.ult.cit.*

<sup>336</sup> Così Cass. 2 settembre 2004, n. 17665, in *Foro it.*, 2005, I, 2799, con nota di DI BENEDETTO.

difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie *ex art. 133 c.p.c.*»<sup>337</sup>.

La giurisprudenza, tornata di recente sull'argomento, ha chiarito, inoltre, il dubbio relativo alla decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, affermando che «nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine, sentenza solo sulla competenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento decorre da quella pronuncia, giacché la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c. ma esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza: atteso per un verso che l'art. 281 *sexies*, 2° comma, c.p.c., pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta) o contenuta per allegato; e considerato, per altro verso che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente", non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art. 133 c.p.c.»<sup>338</sup>.

Quest'ultima pronuncia ha il pregio di chiarire quando debba considerarsi pubblicata la sentenza emessa nei modi di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., nonché quale sia il *dies a quo* ai fini del computo del termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza, tuttavia apre lo spiraglio ad alcune considerazioni di non scarso rilievo.

---

<sup>337</sup> Così, Cass. 6 settembre 2007, n. 18743, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 55.

<sup>338</sup> Così, Cass. 28 febbraio 2006, n. 4401, in *Giur. It.* 2007, 669, nonché Cass. 24 luglio 2007, n. 16304, in *Foro it.* Rep. 2007, voce *Competenza civile*, n. 151; Cass. 2 settembre 20004, n. 17665, in *Foro it.*, 2005, I, 2799.

Afferma la Corte che il termine di trenta giorni *ex art. 47, 2° comma, c.p.c.* «decorre dal perfezionamento del procedimento di pubblicazione» e quindi dalla data del verbale di udienza, sottoscritto dal giudice, nel quale è trascritta la sentenza pronunciata. Quest'ultimo, poi, deve essere «immediatamente» depositato in cancelleria.

Il termine indicato dal legislatore, invero, è vago, non fissando la norma un determinato numero di giorni e neppure imponendo che il deposito avvenga «il giorno stesso». La Suprema Corte non fornisce al riguardo alcuna indicazione precisa: ritiene che il deposito effettuato il giorno successivo rispetto a quello in cui si è svolta l'udienza sia congruo rispetto alla prescrizione del legislatore<sup>339</sup>, tuttavia, non fornisce, in via interpretativa dei parametri temporali, cui potersi riferire in futuro. Ove il deposito sia effettuato in un momento giudicato troppo differito rispetto alla data di udienza – precisa la Corte senza fornire alcun parametro al riguardo – la sentenza ricadrebbe nella disciplina di cui all'art. 133 c.p.c. Sorge il dubbio se l'attrazione nel regime ordinario operi soltanto dal deposito in avanti o sia tale *ab origine*: la prima ipotesi, mantenendo la coincidenza tra pubblicazione e sottoscrizione, ripristinerebbe la disciplina ordinaria al solo scopo di esigere la comunicazione alle parti di una sentenza che si presume a loro già nota; nella seconda ipotesi, da un lato proprio l'intempestivo deposito tornerebbe ad essere l'atto attraverso il quale si compie la pubblicazione della sentenza e, dall'altro, risorgerebbe la necessità della comunicazione del relativo deposito ad opera del cancelliere.

E' da notare, tuttavia, che in base a quest'ultima interpretazione, resterebbe incerto il momento della pubblicazione della sentenza fin tanto che non si sia provveduto a depositarla: infatti, nella misura in cui il deposito possa considerarsi tempestivo la (data della) pubblicazione risulterebbe essere quella del verbale di udienza che la contiene; nel caso, invece, di deposito tardivo, la data della

---

<sup>339</sup> Tale principio è stato ripreso da Cass., 1 marzo 2007, n. 4883, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Procedimento civile*, n. 244, in cui si è affermato che «nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., non è causa di nullità della pronuncia il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio «immediatamente» nel 2° comma cit. norma»; nello stesso senso si era espressa già Cass. 2 settembre 20004, n. 17665, cit.

pubblicazione sarebbe quella del deposito stesso coincidendo tali date tra loro in base al disposto dell'art. 133 c.p.c. In altri termini, ogni valutazione in ordine alla pubblicazione, dipendendo da un atto ad essa successivo, ossia il deposito, non potrebbe dirsi definitiva se non solo quando esso sia avvenuto.

Riassumendo i principi espressi dalla Cassazione, può affermarsi che nelle sentenze *ex art. 281 sexies c.p.c.*:

- a) il procedimento di pubblicazione si perfeziona con la sottoscrizione del giudice;
- b) ad esso deve accompagnarsi la lettura in udienza sia del *decisum* che dei motivi;
- c) ove tali adempimenti siano entrambi osservati non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione la quale, «oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore»;
- d) il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla pronuncia della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*;
- e) nel caso di omissione della lettura di motivazione e dispositivo la sentenza va comunicata e il termine per la proposizione del ricorso decorre da tale momento;
- f) la sentenza depositata in maniera intempestiva ricade nel regime ordinario di cui all'art. 133 c.p.c.

Riconducendo quanto appena detto alle finalità precipue del lavoro che si sta compiendo, è agevole cogliere l'essenzialità del modello di formazione della sentenza a seguito di trattazione orale da molti dei problemi esegetici e applicativi individuati nel modello decisorio a seguito di trattazione scritta o mista, nonché nel procedimento formativo della sentenza emessa dal collegio<sup>340</sup>.

Difatti, la sentenza «a verbale» nasce *uno actu*, nel momento in cui il giudice la pronuncia in udienza e sottoscrive il verbale che la contiene, e ciò esclude la divaricazione temporale non solo tra la fase della deliberazione e quella della pubblicazione – già esclusa anche nel procedimento formativo della sentenza

---

<sup>340</sup> Come si vedrà *infra* cap. III, par. 2 anche dalle problematiche attinenti alla formazione della sentenza nel rito del lavoro.

pronunciata dal giudice monocratico in generale – ma anche tra quella della pubblicazione e quella della certificazione.

La sentenza è “resa pubblica”, già con la lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dunque sono anticipati a tale momento quegli effetti tipici propri della pubblicazione: «la pubblicazione conserva il suo valore simbolico...e questo valore si concreta, quasi strumentalmente, nella irretrattabilità del giudizio da parte del giudice che lo ha emesso, quasi nel suo distacco dall'autore, che nulla può fare ormai se non lasciare che il processo segua il suo corso. La modificazione della sentenza può avvenire soltanto per via di impugnazione»<sup>341</sup>.

Ne discende, che con la pronuncia della sentenza in udienza cessa la pendenza del giudizio, esaurendo il giudice il suo potere decisorio, pertanto la decisione non potrà più essere revocata e/o modificata da parte del giudice, ad es. per un ripensamento circa l'esattezza della decisione, essendo essa oramai imm modificabile perché già resa pubblica.

Per lo stesso motivo, non potrà trovare applicazione lo *jus superveniens* intervenuto successivamente alla pronuncia della sentenza in udienza, né quello intervenuto tra la lettura della decisione e il deposito della sentenza.

Infine, per quanto attiene all'impedimento del giudice a sottoscrivere il provvedimento, va rimarcato che se esso sopraggiunge prima della pubblicazione della sentenza - come già detto in precedenza - viene meno la legittimazione del giudice a pronunciare la sentenza, con la conseguenza che il giudice dovrà essere sostituito. Quest'ultimo, poi, dovrà fissare una nuova udienza dinanzi a sé per il rinnovo della discussione della causa. Qualora, invece, la causa della perdita della titolarità dell'organo sopraggiunga successivamente alla pubblicazione della decisione con la lettura in udienza, ancorché prima del deposito della stessa in cancelleria, essa non avrà alcun effetto sulla decisione che rimarrà valida ed efficace.

---

<sup>341</sup> Così, SATTA, *Commentario*, cit., I, 503. Occorre precisare, tuttavia, che l'atto di rendere pubblica la decisione mediante la lettura del dispositivo è cosa diversa dalla pubblicazione della sentenza *ex art. 133 c.p.c.* da cui discendono altre importanti conseguenze, come ad es. il decorso del termine per impugnare la sentenza.

## CAPITOLO III

### La formazione della sentenza nei riti speciali.

**SOMMARIO: 1. Il moltiplicarsi dei riti decisori; 2. La formazione della sentenza nel rito del lavoro; 2.1. Questioni applicative in merito alla sentenza emessa nel rito del lavoro; 2.2 Processo del lavoro e applicabilità dell'art. 281 *sexies* c.p.c.; 3. La decisione nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa. 4. Il procedimento dinanzi al giudice di pace; 5. La sentenza emessa nel rito societario; 5.1. La sentenza con motivazione «abbreviata».**

#### 1. Il moltiplicarsi dei riti decisori.

Nell'ambito del diritto processuale civile, in particolare negli ultimi anni, si è assistito ad una notevole moltiplicazione dei riti di cognizione, a seconda delle diverse situazioni di diritto sostanziale tutelate<sup>342</sup>.

Quello di più grande rilievo è certamente il rito del lavoro, introdotto dalla l. n. 533 del 1973, concernente le controversie di lavoro e previdenziali, il quale costituiva fino a poco tempo fa l'alternativa e l'antagonista del processo ordinario.

---

<sup>342</sup> In senso critico verso tale fenomeno, Cfr. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., 515; PROTO PISANI, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.*, 2006, V, 374 ss.; CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 856, il quale rileva che il fenomeno della moltiplicazione dei riti di cognizione determina una «confusione di linguaggi», simile alla biblica torre di Babele; MONTESANO, *Luci ed ombre in leggi e proposte di «tutele differenziate» nei processi civili*, in *Atti del XIII convegno nazionale*, 5; MASONI, *Il moltiplicarsi dei riti decisori*, cit., 1026 ss.

Tale rito, infatti, è stato esteso in virtù di vari provvedimenti normativi anche ad altre materie, caratterizzate dalla peculiarità dell'oggetto ed in particolare, alle controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani, affitto di aziende (art. 447 *bis* c.p.c.); alle controversie agrarie e di rilascio del fondo (art. 47, l. 3 maggio 1982, n. 203). Più di recente, ad opera dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, tale rito è stato esteso anche alle «cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali»<sup>343</sup>.

L'introduzione del rito del lavoro ha, però, aperto la strada a numerosi altri interventi riformatori, anche di diritto sostanziale, a cui è seguita l'introduzione di nuovi riti speciali per le relative controversie.

Esiste così, un processo speciale a cognizione piena per i giudizi di opposizione avverso le ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative (disciplinato dalla l. 24 novembre, 1981, n. 689)<sup>344</sup>; uno per le controversie concernenti le violazioni delle norme in materia di privacy (disciplinato dal D.lgs., 196/03); un complesso modello di processo a cognizione piena per le controversie societarie, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia a norma del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che l'art. 70 *ter* disp. att. c.p.c. addirittura prevede come alternativa, in caso di accordo fra le parti, al giudizio ordinario di cognizione.

A ciò si aggiungano il procedimento ordinario a cognizione piena davanti al giudice di pace, il quale trova la propria disciplina normativa in un apposito titolo del Libro II del codice di procedura civile, nonché tutti i procedimenti speciali in materia di separazione e divorzio, a tutela dei consumatori e del risparmio, e così via.

Il fenomeno della moltiplicazione dei processi di cognizione si rende di grande interesse atteso che, il più delle volte, ognuno di essi è accompagnato da un diverso modello decisorio e dunque da una peculiare modalità di formazione della sentenza.

---

<sup>343</sup> Su cui v. CONSOLO, *Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura*, in *Corr. giur.* 2006, 597 ss., nonché SCALA, *La nuova disciplina dei giudizi di risarcimento dei danni da incidenti stradali dopo la legge n. 102/2006*, in *Giur. it.*, 8-9, 2008, 2103 ss.

<sup>344</sup> Su cui v. più ampiamente VACCARELLA, *Il procedimento di opposizione al provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative*, in *Le Nuove Leggi civili Commentate*, 1981, 1151.



E' opportuna, dunque, un'analisi della formazione della sentenza nei diversi riti speciali, soprattutto perché, da una parte, l'eccessiva e a volte frettolosa legiferazione<sup>345</sup> ha reso problematica l'individuazione delle disposizioni normative da applicare, dall'altra, le precipue caratteristiche di ciascun modello decisorio hanno sollevato notevoli dubbi interpretativi con riferimento all'esistenza e alla validità delle sentenze.

---

<sup>345</sup> Cfr. MONTESANO, *Luci ed ombre in leggi e proposte di «tutele differenziate» nel processi civili*, in *Atti del XIII convegno nazionale*, 5, il quale afferma che «la frettolosità e la lacunosità delle molteplici legislazioni sui singoli riti renderebbero sempre più arduo agli interpreti e agli operatori più attenti e coscienti il ricondurre le singole norme al rispetto dei principi fondamentali (...)», tanto da «(...) far degenerare quella frettolosità e quella lacunosità in strumenti di arbitrio, in fonti di quella imprevedibilità delle decisioni giudiziarie, che, specialmente in materia processuale, è tra le più gravi minacce all'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge».

## 2. La formazione della sentenza nel rito del lavoro.

I principi chiovendiani di concentrazione, oralità e immediatezza caratteristici del rito del lavoro permeano fortemente anche la fase della formazione della sentenza. L'art. 429 c.p.c., nel disciplinare la pronuncia della sentenza, attua la regola della continuità tra discussione della causa e decisione<sup>346</sup>: il primo comma di tale disposizione, infatti, dispone che «nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo».

La sentenza è pronunciata «a caldo», nell'udienza di discussione (art. 429 c.p.c.) senza soluzione di continuità né fra l'espletamento dell'istruzione e la discussione orale, che costituisce il fulcro del processo del lavoro<sup>347</sup>, mediante la quale le parti riassumono avanti al giudice le loro difese e precisano le rispettive conclusioni; né fra la discussione e la deliberazione della sentenza e tra la deliberazione e la pronuncia.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il giudice, se lo ritiene necessario e le parti ne fanno richiesta «concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza»; quest'ultima, poi, a norma dell'art. 430 c.p.c. dovrà essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia.

Il differimento dell'udienza e il deposito di scritti difensivi, a ben vedere, possono avvenire solo su richiesta delle parti e su autorizzazione del giudice. Secondo alcuni a provocare l'esercizio del potere di rinvio sarebbe sufficiente anche la richiesta di una sola parte<sup>348</sup>, mentre, si ritiene escluso un rinvio di ufficio<sup>349</sup>,

---

<sup>346</sup> Nel progetto di CHIOVENDA del 1919 si prevedeva espressamente che una volta terminata la discussione si passasse alla decisione della causa e che la sentenza fosse deliberata «in base all'impressione che il giudicante ha direttamente ricevuto dalle attività svoltesi alla sua presenza e con la sua partecipazione» (art. 67). Per CHIOVENDA inoltre era «desiderabile che la deliberazione avvenga in ogni caso immediatamente, in modo che la sentenza possa essere pubblicata alla stessa udienza in cui è chiusa la trattazione della causa», cfr. al riguardo, CHIOVENDA, *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in *Saggi di dir. proc. civ.*, II, Roma, 1931, 45.

<sup>347</sup> Così, TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Padova, 1991, 267.

<sup>348</sup> In tal senso TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1987, 182 il quale rileva che nei casi in cui la legge ha voluto l'istanza di tutte le parti lo ha previsto espressamente, come negli

ancorché appaia indispensabile al giudice stesso per prepararsi alla decisione sulla scorta delle prove acquisite<sup>350</sup>. Inoltre, per quanto concerne l'autorizzazione del giudice, essa, secondo la giurisprudenza, costituisce l'esercizio di un potere discrezionale e insindacabile<sup>351</sup> e il deposito di note non autorizzate comporta l'impossibilità per il giudice di tenere conto delle stesse<sup>352</sup>.

Preceduta o meno che sia dal deposito delle note difensive, vi è l'udienza di discussione e decisione che a giudizio unanime della dottrina costituisce «la più radicale innovazione nel sistema del nostro processo civile»<sup>353</sup>. La norma in esame tace sulle modalità di svolgimento della discussione e difficilmente si può fare riferimento integrale alle norme enunciate dall'art. 117 disp. att., atteso che esse si riferiscono alla discussione dinanzi al collegio e non dinanzi al giudice monocratico<sup>354</sup>.

---

artt. 103, comma 2; 177, comma 2, n. 1 e 296 c.p.c. Nello stesso senso, cfr. MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1984, 215; DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, 157. *Contra* PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 298, per il quale è necessaria la richiesta «concorde» delle parti.

<sup>349</sup> Cfr. MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale*, cit., 215, il quale rileva che sarebbe stato più opportuno autorizzare il magistrato «a concedersi, ove lo ritenesse opportuno, questa pausa anche indipendentemente dalla concorde istanza delle parti». Non è, infatti, sufficiente la sola richiesta del giudice per il rinvio dell'udienza di discussione.

<sup>350</sup> Cfr. TARZIA, *Manuale*, cit., 182.

<sup>351</sup> Cfr. Cass. 3 luglio 1981, n. 4325, in *Riv.inf.mal.prof.*, 1982, II, 22.

<sup>352</sup> Cfr. Cass. 17 febbraio 1998, n. 1668, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 1923, con nota DI PALMA, *Sulla ricusazione del giudice per precedente cognizione della causa: in particolare l'ipotesi in cui il giudice abbia istruito la causa senza poi deciderla e che si trovi a conoscerne nuovamente in appello*, in cui si afferma che «nelle controversie soggette al cd. rito del lavoro il codice di rito esclude espressamente che in occasione della discussione le parti possano depositare «note di udienza» chiaramente diverse, per tempi e modi di deposito, rispetto alle note difensive di cui all'art. 429, comma 2, c.p.c., che possono essere prodotte solo nell'ipotesi in cui il giudice conceda un termine *ad hoc*, differendo ad altra udienza la discussione della causa, salva l'ipotesi eccezionale in cui il p.m. prenda le proprie conclusioni, produca documenti e deduca prove e la causa non è rimessa all'istruttore»; Cass. 3 giugno 1985, n. 3310, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 278; Cass. 20 febbraio 1982, n. 1091, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 278. Cfr., la Relazione dell'onorevole LOSPINOSO SEVERINI nella seduta del 31 marzo 1971 delle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera (V Legislatura), in cui si legge che il giudice può disattendere la richiesta quando non ritenga necessaria la concessione del termine; ovvero può concederlo, quando, viceversa, ritenga necessario a cagione della complessità delle questioni controverse e della mole degli elementi di prova, puntualizzare in note difensive le rispettive posizioni delle parti.

<sup>353</sup> Così, MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale*, cit., 215.

<sup>354</sup> Cfr. DENTI, *La decisione* cit., 140.

Sono note le differenze tra il processo del lavoro e il rito ordinario, ma forse il punto di maggiore rottura del sistema è dato proprio dal diverso *iter* di formazione e pubblicazione della sentenza.

Mentre nel rito ordinario, infatti, l'*iter* formativo della sentenza, sebbene idealmente distinto in più fasi - la deliberazione, la pubblicazione e la documentazione<sup>355</sup> - non contiene in sé alcun atto avente efficacia esterna sino al momento della pubblicazione, che avviene con un unico atto per l'intera sentenza completa di dispositivo e di motivazione, nel rito del lavoro la fase decisoria risulta divisa in due momenti cronologici distinti: la lettura del dispositivo in udienza e il successivo deposito in cancelleria dell'intera sentenza, contenente la motivazione. E quel che più conta è che il dispositivo assume rilevanza esterna, e non meramente interna come nel rito ordinario (art. 276 c.p.c.).

La lettura del dispositivo, costituisce l'atto conclusivo e contestuale dell'udienza, tendenzialmente unica, in cui dovrebbe esaurirsi la trattazione della causa e persegue l'importante finalità di rendere effettive la concentrazione, la celerità e l'immediatezza della decisione, garantendo l'immodificabilità della pronuncia alla data dell'udienza stessa e fornendo, altresì, al lavoratore nel cui favore sia stata pronunciata sentenza di condanna, fin dalla data citata, il titolo necessario per procedere subito all'esecuzione<sup>356</sup>.

La lettura in udienza rappresenta la principale modalità di pubblicazione del dispositivo: essa, oltre a risultare dalla esplicita menzione della sentenza può essere documentata da qualsiasi altro atto processuale o desumersi per implicito anche dal fatto che la pronuncia sia avvenuta immediatamente all'esito della discussione e il dispositivo sia stato depositato in pari data in cancelleria<sup>357</sup>.

---

<sup>355</sup> La netta distinzione in fasi, peraltro, è ravvisabile solo nel procedimento di formazione della sentenza collegiale, non riscontrandosi nell'*iter* formativo della sentenza emessa da un giudice monocratico tale scissione. Per una più ampia disamina di tali diverse fasi, v. *supra* capitoli I e II.

<sup>356</sup> Cfr. Cass. sez.un. 22 giugno 1977, n. 2632, in *Riv.dir.proc.*, 1978, 555.

<sup>357</sup> Cfr. Cass. 6 dicembre 1984, n. 6446, in *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 242 e Cass. 9 luglio 1983, n. 4655, *ibidem*, n. 243; Cass. 14 aprile 1987, n. 3713, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 240; Cass. 20 aprile 1995, n. 4414, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 176; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1232, *id.*, Rep. 1997, voce cit., n.136; Cass. 16 febbraio 1998, *id.*, Rep. 1998, voce cit. n. 257; Cass. 5 agosto 2002, n. 11701; Cass. 19 novembre 2002, n. 16312; Cass. 8 aprile 2002, n. 5019, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n.121 e 122; Cass. 13 aprile 2004, n. 7037, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 129; Cass. 8 marzo 2005, n. 4970 e 4971, *id.*, Rep. 2005, voce *Sanzioni*

Per quanto concerne i requisiti di contenuto-forma di cui deve essere dotato il dispositivo, essi sono desumibili dalla lettura combinata delle norme sulle modalità di formazione del dispositivo con l'art. 132 c.p.c., che contiene regole generali sulla formazione, sulla struttura e documentazione della sentenza<sup>358</sup>.

Esso, dunque, oltre all'intestazione di cui al 1° comma dell'art. 132 c.p.c., deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciato; 2) l'indicazione delle parti<sup>359</sup>; 3) la statuizione nel merito della causa; 4) la data e la firma del giudice<sup>360</sup>.

E' al contenuto stesso del dispositivo che bisogna far capo per giudicare, in sede di impugnazione, della validità della sentenza, in particolare sotto il profilo della

---

*amministrative e depenalizzazione*, n. 152; Cass. 8 settembre 2006, n. 19299, *id.* Rep. 2006, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 88.

<sup>358</sup> Cfr. Cass. 4 aprile 1970, n. 912, in *Foro it.*, 1970, I, 2405.

<sup>359</sup> L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, tuttavia, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata. Cfr., in tal senso, Cass. 6 marzo 2006, n. 4796, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Sentenza civile*, n. 48; Cass. 22 aprile 2002, n. 5850, *ivi*, Rep. 2002, voce cit., n. 40; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 14 gennaio 1998, n. 6, *ivi*, Rep. 1998, voce cit. n. 49 in cui si afferma che «L'omessa indicazione di una delle parti nell'epigrafe e nel dispositivo determina la nullità della sentenza quando tale omissione faccia ritenere la mancata partecipazione della parte stessa al giudizio e postuli, quindi, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; la nullità non si verifica, invece, quando si accerti, anche attraverso l'esame di atti diversi dalla decisione, che le supposte violazioni non si sono verificate»; Cass. 19 novembre 2001, n. 14481, cit.; Cass. 29 novembre 1988, n. 6451, *ivi*, Rep. 1988, voce cit., n. 29, in cui si afferma che «Poiché l'omessa indicazione della parte nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza determina la nullità di quest'ultima quando tale omissione individui la mancata partecipazione della parte stessa al giudizio e quindi la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non è nulla la sentenza per tale omissione, quando si accerti, anche attraverso l'esame di atti diversi dalla decisione, che siffatte violazioni non si sono verificate».

<sup>360</sup> L'omessa sottoscrizione o la sottoscrizione mediante segno grafico illeggibile del dispositivo letto in udienza è, tuttavia, irrilevante nel rito del lavoro e non produce nullità, dovendo verificarsi la sussistenza del requisito della sottoscrizione alla sentenza completa di dispositivo e motivazione, e potendosi, peraltro, desumere l'identificazione del giudice anche dal verbale di udienza. Cfr. Cass. 19 novembre 2001, n. 14481, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce, *Sentenza civile*, n. 68, in cui si afferma che «Il requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, capoverso, c.p.c., va verificato con riferimento alla «sentenza», completa di motivazione e di dispositivo; è irrilevante, pertanto, e non produce tale nullità, la mancata sottoscrizione (o la sottoscrizione mediante segno grafico illeggibile) del solo dispositivo letto in udienza nel rito del lavoro, in relazione al quale, peraltro, l'identificazione del giudice ben può desumersi dal verbale di udienza». Un primo orientamento giurisprudenziale, tuttavia, faceva discendere dal difetto di sottoscrizione del dispositivo e dall'omessa indicazione del giudice che l'ha pronunciato, l'inesistenza della sentenza, v. in tal senso Cass. 15 ottobre 1982, n. 5351, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Sentenza civile*, n. 69; Cass. 20 gennaio 1984, n. 500, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 32; Cass. 25 ottobre 1984, n. 5451, *id.*, 1984, I, 2975.

individuazione del giudice, delle parti e del contenuto della decisione. I vizi del dispositivo, infatti, non possono essere corretti nella sentenza depositata, per tale motivo, essi si riflettono su di essa e sono soggetti a censura con l'impugnazione.

Il dispositivo è dotato di una sua autonomia in quanto, nel momento stesso in cui è deliberato e subito letto in udienza, diviene immodificabile; tuttavia l' *iter* formativo della sentenza nel processo del lavoro si perfeziona con la stesura della sentenza, completa di motivazione che, a mente dell'art. 430 c.p.c., deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti.

Nonostante l'autonomia formale che caratterizza il dispositivo immediatamente pubblicato all'udienza di discussione<sup>361</sup>, la motivazione costituisce – anche a detta della giurisprudenza di legittimità - «elemento essenziale della sentenza»<sup>362</sup> ed è il presupposto indispensabile per poter esercitare il potere di impugnare.

Per quanto attiene agli elementi che la sentenza di cui all'art. 430 c.p.c. deve possedere a pena di nullità, è necessario considerare che questa si compone, oltre che del dispositivo e dei suoi elementi, delle conclusioni delle parti (art. 132, n. 3, c.p.c.)<sup>363</sup>; della concisa esposizione dello svolgimento del processo e della motivazione in fatto e in diritto (art. 132, n. 4 c.p.c.); della indicazione della data di deliberazione<sup>364</sup> e della sottoscrizione del giudice<sup>365</sup>, nonché della attestazione

---

<sup>361</sup> Cfr. Cass. 20 giugno 1991, n. 6951, in *Giust. Civ.*, Rep. 1991, voce *Previdenza ed assistenza (assicurazioni sociali)*, 828.

<sup>362</sup> Così, Cass. 10 novembre 2006, n. 24100, in *Foro it. Rep.* 2006, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 99.

<sup>363</sup> Il difetto di trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, occorrendo, affinché tale effetto si verifichi, che il vizio abbia provocato una omessa pronuncia in ordine alle domande e alle eccezioni stesse, cfr. Cass. 21 agosto 1982, n. 4693, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Sentenza civile*, n. 39.

<sup>364</sup> Nel senso che la mancata indicazione della data di deliberazione ove esista agli atti il dispositivo letto in udienza, datato e sottoscritto, non produce effetti invalidanti, anche perché la sentenza è sufficientemente individuabile attraverso la data del suo deposito, v. Cass. 8 giugno 1991, n. 6527, in *Giust. civ.*, Rep. 1991, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 184; Cass. 23 ottobre 1991, n. 11228, *ivi*, voce cit., 183, in cui si afferma che, nelle controversie in materia di lavoro la data di deliberazione costituisce requisito essenziale della sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; tale data si identifica peraltro (a meno che non venga contestata la coincidenza) con quella dell'udienza di discussione chiusa con la lettura del dispositivo, e può pertanto essere desunta dalle relative indicazioni contenute nel testo della sentenza, indipendentemente dall'apposizione della data di deliberazione alla fine del documento e prima della sottoscrizione del giudice. Conforme anche Cass. 5 gennaio 1980, n. 43, in *Foro it.*, Rep. 1980, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 313.

del deposito ad opera del cancelliere nel modo descritto nel 2° comma dell'art. 133 c.p.c.

Si è detto, tuttavia che la motivazione adempie solo ad una finalità strumentale<sup>366</sup>, in quanto essa non consiste nel «decidere» ma nel fornire il necessario supporto logico-giuridico a quanto già deciso in camera di consiglio «a caldo» al termine della discussione delle parti<sup>367</sup>, senza poter avere su di esso alcun effetto innovativo<sup>368</sup>.

Nel frazionamento della decisione in due atti distinti, dotati ciascuno di rilevanza esterna, si coglie l'essenza della diversità tra la formazione della sentenza nel processo del lavoro e nel rito ordinario: per entrambe si può parlare di «fattispecie complessa»<sup>369</sup>, laddove però, nel rito del lavoro dispositivo e parte motiva

---

<sup>365</sup> Per quanto concerne la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la sua mancanza determina la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio *ex art.* 161, 2° comma, c.p.c., essendo questo il momento cui far riferimento ai fini dell'individuazione della presenza di tale requisito indispensabile, cfr., Cass. 19 novembre 1991, n. 14481, cit. Al riguardo, è stata considerata affetta da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 161, 2° comma, c.p.c., la sentenza sottoscritta, quale presidente, da magistrato estraneo al collegio giudicante risultante dal verbale dell'udienza collegiale, anche se il dispositivo letto in udienza era sottoscritto dal presidente che aveva assistito alla discussione della causa, sul presupposto che anche nel rito del lavoro la decisione acquista valore di sentenza solo quando il dispositivo, letto in udienza sia completato dalla motivazione. Cfr., in tal senso, Cass. 15 luglio 1991, n. 7828, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 179, in cui si afferma che «il principio, secondo il quale la mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei magistrati tenuto a firmarla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ma implica nullità assoluta, trova applicazione anche nel rito del lavoro, e pure quando la firma mancante sia quella del presidente del collegio o del pretore che ha sottoscritto il dispositivo letto in udienza, considerato che la decisione acquista valore di sentenza solo quando tale dispositivo sia completato dalla motivazione»; Cass. 26 gennaio 1995, n. 914, in *Giust.civ.*, Mass. 1995.

<sup>366</sup> Nel senso, che la motivazione consista nella esplicazione delle ragioni che sorreggono il dispositivo, cfr. Cass. 21 ottobre 1982, n. 5481, in *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 384; Trib. Genova 1 aprile 1981, *id.*, 1981, I, 2298.

<sup>367</sup> Cfr. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv.dir.proc.*, 1983, 483.

<sup>368</sup> Cfr. EVANGELISTA, voce *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1977, 154, in cui si rileva che nel rito del lavoro, come nel processo penale, la distinzione tra motivazione e dispositivo presenta non solo caratteristiche precise di contenuto, ma addirittura una distinta disciplina processuale, per cui la sentenza ha struttura procedimentale e la motivazione ha natura esclusiva di giustificazione logica e argomentativa del dispositivo, fornito, peraltro, di una completa autonomia giuridica, ed a cui soltanto sono riconducibili gli effetti imperativi della decisione.

<sup>369</sup> Per una più ampia disamina di atto complesso, si rimanda a quella individuata da CARNELUTTI, nel *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova, 1938, 107-108, nonché nelle *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956, 271. Nel senso che la sentenza costituisca un atto a formazione progressiva v. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, cit., 33; LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, cit., 1123.

costituiscono due atti distinti, produttivi di effetti giuridici diversi, anche se interdipendenti tra loro, mentre nel rito ordinario l'atto è sì a formazione progressiva, ma resta esternamente unico.

Invero, come ha rilevato una parte della dottrina<sup>370</sup>, anche nel giudizio ordinario vi è una sorta di procedimento interno di elaborazione che, in rari casi, può assumere una rilevanza parziale esterna, nel senso che la decisione della sentenza ha luogo prima della stesura della motivazione; tuttavia l'atto contestuale finisce per costituire un tutto unico ed inscindibile, ed anzi l'impossibilità di far risultare il voto dissenziente si collega con la necessità che dopo la stesura della sentenza nel suo insieme si proceda alla firma, da parte di tutti i componenti del collegio, dell'unico testo che racchiude motivazione e dispositivo.

Nel rito del lavoro, al contrario, «il dispositivo della sentenza non è – come nel rito ordinario – un atto puramente interno modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma è atto di rilevanza esterna, che racchiude gli elementi del comando giudiziale i quali non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, atteso che la sua lettura in udienza fissa in maniera immodificabile il comando stesso, portandolo ad immediata conoscenza delle parti»<sup>371</sup>, che di esso possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo<sup>372</sup>.

Nel dispositivo è contenuta l'essenza del comando giurisdizionale<sup>373</sup>, la regola, non più modificabile da parte del giudice che lo ha pronunciato, del rapporto giuridico tra le parti e questa nozione generale si traduce nella importante circostanza che dalla lettura del dispositivo derivano già effetti giuridici certi, quali la possibilità, riconosciuta alla parte vittoriosa, di procedere a esecuzione

---

<sup>370</sup> Cfr. GUARNIERI, *Dispositivo e contenuto decisorio della sentenza amministrativa*, in *Riv. Dir. proc.*, 1983, 467.

<sup>371</sup> Così, Cass. 21 marzo 2008, n. 7698, in *Foro it Rep.* 2008, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 28; Cass. 15 gennaio 1996, n. 279, in *Giust. Civ.*, Rep. 1996, voce *Lavoro (controversie individuali di)*, 178.

<sup>372</sup> Cfr. Cass. 18 febbraio 1998, n. 1733, in *Giust. Civ.*, Mass. 1998.

<sup>373</sup> Cfr. GUARNIERI, *Dispositivo e contenuto decisorio della sentenza amministrativa*, in *Riv. Dir. proc.*, 1983, 465-467, in cui si afferma che «il giudicato sostanziale, che – secondo una terminologia tradizionale – “fa stato” tra le parti, è canonizzato nella formula del dispositivo»; nello stesso senso anche LANCELLOTTI, voce *Sentenza civile*, cit., 1089, il quale afferma che «nel dispositivo si concentra l'essenza volitiva della sentenza, perché in esso si determinano gli effetti sostanziali di accertamento, di condanna e costitutivi che, a chiusura del procedimento sono disposti dal giudice in attuazione della sua potestà giurisdizionale».



forzata in base alla sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza (artt. 431, 2° comma, e 433, 2° comma, c.p.c.); e quella, riconosciuta al datore di lavoro, di proporre immediata impugnazione con riserva dei motivi, nel caso in cui l'esecuzione sia stata intrapresa.

A ben vedere, dalla lettura del dispositivo in udienza derivano anche ulteriori conseguenze giuridiche, infatti, il giudice con la stesura del dispositivo esaurisce il suo potere decisorio relativo alla controversia<sup>374</sup>, cosicché tutto quanto possa accadere nella pendenza del termine di cui all'art. 430 c.p.c. per il deposito in cancelleria della sentenza completa di motivazione, sia nella mente del giudice che nel mondo esterno, non può e non deve avere riflessi sulla decisione, che è imm modificabile perché è stata già resa pubblica.

Ne discende, in primo luogo, che qualora il giudice ritenga errato il giudizio contenuto nel dispositivo, non possa rimediare adottando una motivazione contraria<sup>375</sup>, diversamente da quanto accade nel rito ordinario, in cui il giudice può rimediare all'errore compiuto: nel caso di giudice collegiale, mediante una nuova convocazione della camera di consiglio; nel caso di giudice monocratico, attraverso la modifica della decisione presa fino alla pubblicazione della sentenza. In secondo luogo, la lettura del dispositivo in udienza, impedisce al giudice di utilizzare la procedura di correzione *ex art. 287 c.p.c.*<sup>376</sup> per modificare la decisione già presa onde eliminare un contrasto con la motivazione, trattandosi in tale ipotesi non già di errore attinente all'estrinsecazione del giudizio, bensì di

---

<sup>374</sup> Cfr. in tal senso PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, 823, il quale rileva che «con la lettura del dispositivo in udienza si esaurisce totalmente il potere decisorio del giudice e residua solo il potere-dovere di redigere una motivazione coerente col dispositivo: pertanto come il dispositivo non può essere modificato a seguito di *jus superveniens* retroattivo o di dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta, così non può essere modificato a seguito di un ripensamento da parte del giudice circa l'esattezza della decisione»; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 483; BARONE, *La pronuncia della sentenza*, in ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 775; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale*, cit., 219; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit. 243.

<sup>375</sup> Cfr. Cass. 9 marzo 1995, n. 2767, in *Giust.civ.Mass.* 1995; Cass. 22 giugno 1992, n. 7605, in *Giust. Civ.*, Rep. 1992, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 187, ove si rileva che una tale contraddittorietà determina l'annullamento della sentenza. In dottrina, cfr. LUISO, *loc.ult.cit.*, 243, il quale rileva che, in tal caso, il giudice del lavoro si troverebbe nell'assurdo logico di dover motivare una decisione della cui infondatezza è egli stesso convinto.

<sup>376</sup> Su cui v. ampiamente, ACONE, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim.dir.e proc.civ.*, 1980, 1297 ss.

errata decisione del merito<sup>377</sup>. Infatti, l'errore materiale contenuto nella sentenza, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e seguenti c.p.c., è quello dovuto a mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione e si concreta soltanto in difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica; ne consegue che con riguardo alla sentenza resa nel rito del lavoro la procedura prevista dalle norme citate non consente di modificare il contenuto della statuizione, irrimediabilmente fissato dal dispositivo letto in udienza<sup>378</sup>.

Dunque, il giudice, una volta letto il dispositivo non può compiere altra attività che depositare la motivazione della sentenza: in particolare non è possibile una revoca della decisione e una rimessione della causa sul ruolo<sup>379</sup>.

Altra importante conseguenza è che il giudice, dopo aver letto il dispositivo, non potrà in alcun modo dare spazio, in motivazione, all'eventuale *jus superveniens* intervenuto nell'intervallo tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza<sup>380</sup>. Il diritto, infatti, è stato applicato in quel giudizio con la lettura del dispositivo e non potrà applicarsi la regola giurisprudenziale secondo la quale «nell'ipotesi di entrata in vigore di una normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data della deliberazione e quello della pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti»<sup>381</sup>.

---

<sup>377</sup> Cfr. Cass. 22 giugno 1992, n. 7605, cit., nonché Cass. 11 dicembre 1993, n. 12223, in *Giust.civ.*, Rep. 1993, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 87, in cui si rileva che se mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 287 c.p.c. il giudice abbia sostituito alla sua originaria decisione (costituita dal dispositivo letto in udienza e corredato dalla sua motivazione) una decisione del tutto nuova, quest'ultima deve ritenersi priva di giuridica esistenza, con l'ulteriore

<sup>378</sup> Cfr. Cass. 4 dicembre 1993, n. 12037, in *Giust. Civ.*, Rep. 1993, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, 2, nonché Cass. 1 febbraio 1995, n. 1167, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 181 e Cass. 9 marzo 1995, n. 2767, in *Giust. Civ.*, Mass. 1995.

<sup>379</sup> Cfr. Cass. (ord.) 25 giugno 1990, n. 429, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 224. In giurisprudenza, cfr., altresì, Cass. 18 maggio 1989, n. 2363, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 187, secondo la quale il dispositivo letto in udienza «fissa irrimediabilmente il *decisum*».

<sup>380</sup> Per una più ampia analisi delle problematiche concernenti lo *jus superveniens* si rimanda a quanto già detto *supra* capitolo I, par. 2.

<sup>381</sup> Così, Cass. 9 maggio 2000, n. 5855 cit., principio affermato con riferimento a fattispecie in cui il giudice di merito, pur essendo entrata in vigore, tra la deliberazione e la pubblicazione della

Infatti, l'applicazione immediata delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio, nel rito ordinario, è resa possibile dal fatto che – come già visto nei capitoli precedenti – la sentenza acquista esistenza per il mondo giuridico solo nel momento della pubblicazione: solo a partire da tale momento il giudice si spoglia della *potestas decidendi* e la sentenza diventa irretrattabile e immodificabile.

Orbene, lo *jus superveniens* può e deve essere applicato al giudizio in corso solo se ed in quanto vi sia una situazione giuridica ancora da tutelare ed il giudice abbia ancora il potere di decidere su quella controversia; poiché il giudice del lavoro, leggendo in udienza il dispositivo definisce irretrattabilmente la causa, vengono meno le condizioni indispensabili per l'applicazione delle norme sopravvenute: il giudice ha già applicato il diritto esistente al momento della pronuncia.

Per gli stessi motivi, il giudice del lavoro, dopo la lettura del dispositivo, non potrà più rilevare eventuali questioni preliminari, di rito o di merito, concernenti la controversia, che non aveva rilevato e deciso precedentemente, durante la deliberazione del dispositivo; né sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che egli ha, ormai, definitivamente applicato<sup>382</sup>.

L'anticipazione della produzione di tali effetti giuridici alla lettura del dispositivo, ha indotto parte della dottrina a privilegiare il dispositivo rispetto all'atto-sentenza completo di tutti i suoi elementi costitutivi, ritenendo la decisione perfetta già con la lettura del dispositivo in udienza<sup>383</sup>.

Tuttavia, nonostante la rilevanza esterna che il dispositivo ha nel rito del lavoro, ciò non può indurre a sottovalutare l'importanza del ruolo che nell'*iter* formativo della sentenza ha il deposito di essa completa di tutti i suoi elementi costitutivi.

---

sentenza, la norma di cui all'art. 1 l. n. 141 del 1997 in tema di mandato alle liti, aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto da difensore al quale la procura risultava rilasciata su foglio spillato alla copia della sentenza impugnata. In tal senso anche Cass., ord., 11 gennaio 2008, n. 379, in *Foro it.*, 2008, I, 733; Cass. 18 agosto 2004, n. 16081, *id.*, Rep. 2004, voce *Cassazione civile*, n. 17; Cass. 13 febbraio 1998, n. 158, in *Foro it.*, 1998, I, 1078; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12465, *ibidem*; Cass. ord., 20 marzo 1998, n. 258, *id.*, 1998, 1602.

<sup>382</sup> La questione di legittimità costituzionale di una norma, può essere sollevata di ufficio, dall'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende il giudizio, ai sensi dell'art. 23, 3° comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

<sup>383</sup> Cfr. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 296.

Tale considerazione si ricava dalla risoluzione di alcune importanti questioni applicative, affrontate in dottrina e giurisprudenza, attinenti all'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza dei termini per impugnare ed alle conseguenze del mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza.

Quanto al problema dell'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza dei termini per impugnare, si è consolidato l'orientamento che attribuisce rilevanza al deposito della sentenza completa in tutti i suoi elementi costitutivi, poiché la lettura in udienza del dispositivo non integra il requisito della completezza necessario per l'esercizio del potere di impugnazione con censure specifiche e motivate<sup>384</sup>.

Infatti, la dottrina dominante è propensa ad individuare il momento della «pubblicazione» della sentenza nel processo del lavoro, nel deposito della sentenza completa in cancelleria, col quale si conclude il procedimento di formazione della sentenza, affermando, altresì, che solo da tale momento sorge il potere di impugnare<sup>385</sup>. Mentre l'anticipazione del gravame, derogatoriamente

---

<sup>384</sup> Cfr. Cass., 25 agosto 2003, n. 12482, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 138, in cui si afferma che «ai fini della decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. - cui va ricollegata la disciplina delle impugnazioni delle sentenze non definitive - anche nelle controversie soggette al rito del lavoro si deve far riferimento alla data della pubblicazione della sentenza e, quindi, non a quella della lettura del dispositivo, ma neppure a quella della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza»; Cass., 4 dicembre 2000, n. 15425, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 188; Cass. 14 gennaio 1998, n. 286, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 311; Cass. 12 ottobre 1993, n. 10059, *id.*, Rep. 1993, voce *Impugnazioni civili*, n. 28; Cass., 4 luglio 1983, n. 4477, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 488, che afferma «Nelle controversie di lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza non è idonea a provocare la decorrenza del termine per impugnare, il quale decorre, come nel rito ordinario, dal giorno della notificazione della sentenza nel suo testo integrale oppure dalla sua pubblicazione, a norma degli art. 326 e 327 c.p.c., in quanto l'impugnazione concerne la sentenza considerata come insieme di motivazione e dispositivo ed esige non soltanto la manifestazione della volontà d'impugnare ma anche l'esposizione delle ragioni che giustificano il gravame»; Cass., 11 maggio 1982, n. 2920, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 426; Cass. 12 novembre 1981, n. 6022, in *Giust.civ.*, 1982, I, 909, con nota di SIMI, *Pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e decorrenza dal termine per ricorrere*.

<sup>385</sup> Cfr. BARONE, *op.cit.*, 775; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 193; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, cit., 188. In giurisprudenza, Cass., 10 novembre 2006, n. 24100, cit., secondo cui «Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, 2° comma, c.p.c.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali (fra cui essenziale è la motivazione) e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli art. 430 e 438 c.p.c. »; Cass., 22 giugno 2004, n. 11630, in *Foro it.* Rep. 2004, voce *Impugnazioni civili*, n. 57, secondo cui «Il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da

prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c. è un'ipotesi del tutto eccezionale, finalizzata alla possibilità di richiedere la sospensione dell'iniziata esecuzione al giudice di appello<sup>386</sup>.

Al di fuori di tale ipotesi, dunque, trova applicazione il principio generale secondo il quale, «poiché la sentenza viene a giuridica esistenza quando, a seguito del deposito in cancelleria, sia completa di tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresa la motivazione, solo da detto momento insorge il diritto di impugnazione ed inizia a decorrere il termine annuale per l'esercizio medesimo, salva l'operatività del termine breve dalla data della notificazione della sentenza»<sup>387</sup>.

In proposito, la Corte costituzionale<sup>388</sup> ha dichiarato l'inammissibilità della questione proposta nei confronti dell'art. 327 c.p.c. in relazione all'art. 430 c.p.c. con riferimento alla parte in cui prevede che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione e non dalla comunicazione.

---

quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, 2° comma, c.p.c. »; Cass., 25 agosto 2003, n. 12482, *ivi*, Rep. 2003, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 138; Cass., 4 dicembre 2000, n. 15425, *ivi*, Rep. 2000, voce cit., n. 188; Cass. 1 agosto 1986, n. 4951, in *Giust. civ.*, Rep. 1986, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 202; Cass. 4 luglio 1983, n. 4477, *ivi*, 1983, voce cit., 452; Cass. 4 maggio 1983, n. 3061, *ivi*, voce cit., 274; Cass. 5 gennaio 1983, n. 50, *ivi*, voce cit., 289; Cass., 21 ottobre 1983, n. 6196, in *Foro it.*, Rep. 1983, *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 486, secondo cui «Il termine annuale per proporre impugnazione avverso sentenza non notificata, pronunciata secondo il nuovo rito del lavoro, decorre non dalla data della lettura del dispositivo in udienza, ma da quella della pubblicazione della decisione mediante deposito in cancelleria ex art. 430 c.p.c., in quanto la lettura del dispositivo in udienza, pur essendo un elemento essenziale a pena di nullità, non vale, salva l'ipotesi eccezionale di cui al 2° comma dell'art. 433 c.p.c. (proposizione di appello con riserva dei motivi per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), a far nascere il potere di impugnazione, che sorge, invece, con la pubblicazione della sentenza».

<sup>386</sup> Cfr. Cass., 22 dicembre 1983, n. 7563, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 44, secondo cui «Il potere di proporre l'impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice del lavoro, secondo il rito di cui alla l. 11 agosto 1973, n. 533, non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 433, 2° comma, c.p.c. (appello con riserva dei motivi, per esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), ma postula che la sentenza medesima sia stata depositata in cancelleria a norma dell'art. 430 c.p.c., completa in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza e può costituire oggetto di censure specifiche e motivate»; Cass., 5 gennaio 1983, n. 50, *ivi*, voce cit., n. 603; Cass. 30 novembre 1982, n. 6517, in *Giust.civ.*, Rep.1982, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 190; Cass. 28 novembre 1979, n. 6241, *ivi*, Rep. 1980, voce cit., 192.

<sup>387</sup> Così, la motivazione di Cass. 13 novembre 1981, n. 6022, cit., che riprende quella di Cass. 28 aprile 1978, n. 2012 e Cass. 11 settembre 1980, n. 5251.

<sup>388</sup> Cfr. Corte cost. 26 marzo 1991, n. 129, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Impugnazioni civili*, n. 35.

L'applicabilità dell'art. 327 c.p.c. nelle controversie di lavoro e l'irrelevanza, ai fini del decorso del termine annuale previsto da tale norma, della lettura del dispositivo in udienza, escluse da qualche giudice di merito subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973<sup>389</sup>, sono ormai pacificamente riconosciute dalla Corte di Cassazione. Quest'ultima ha ripetutamente invocato, a sostegno del suo orientamento, il rilievo posto a base delle pronunzie dichiarative di inammissibilità del regolamento di competenza e del ricorso per cassazione avverso il dispositivo letto in udienza<sup>390</sup>, secondo cui il potere di impugnazione, salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 433, 2° comma, c.p.c. sorge solo con il deposito della sentenza, trattandosi di adempimento che la fa assurgere a giuridica esistenza nella sua interezza rendendola suscettibile di censure specifiche e motivate<sup>391</sup>. Soggiunge, altresì, che l'impugnazione concerne la sentenza considerata come insieme di motivazione e dispositivo ed esige non soltanto la manifestazione della volontà di impugnare ma anche la esposizione delle ragioni che giustificano il gravame<sup>392</sup>.

E tale conclusione risulta ancor più avvalorata dalle considerazioni svolte dalla dottrina in tema di acquiescenza, espressa o tacita alla sentenza. Una certa giurisprudenza, infatti, aveva affermato, che nel rito del lavoro fosse possibile compiere atti di acquiescenza sulla base del solo dispositivo, sul presupposto che «il principio secondo cui l'acquiescenza non può precedere la pubblicazione della sentenza non riguarda le pronunce adottate con il rito del lavoro, in cui il dispositivo, non più integrabile né modificabile se non a seguito d'impugnazione della sentenza medesima, viene letto e perciò "pubblicato" nella stessa udienza di discussione»<sup>393</sup>.

---

<sup>389</sup> Cfr. Trib. Sondrio, 27 gennaio 1976, in *Foro it.*, 1976, I, 818.

<sup>390</sup> Cfr. Cass. 17 ottobre 1989, n. 560, in *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Competenza civile*, n. 103.; Cass. 5 gennaio 1983, n. 50, in *Foro it.*, Mass. 1983, 10; Cass. 1 febbraio 1979, n. 715, *id.*, 1979, I, 978; Cass. 28 aprile 1978, n. 2012, *id.*, 1978, I, 1098; Cass. 2 luglio 1977, n. 2896, *id.*, 1977, I, 1631 con osservazioni critiche di ANDRIOLI).

<sup>391</sup> Cfr. Cass. 23 aprile 1979, n. 2319, in *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 399; Cass. 8 settembre 1980, n. 5174, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 335; Cass. 22 dicembre 1983, n. 7563, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 443; Cass. 5 luglio 1985, n. 4056 e Cass. 2 febbraio 1985, n. 686, *id.* Rep. 1985, voce cit., nn. 276, 277.

<sup>392</sup> Cfr. Cass. 4 luglio 1983, n. 4477, in *Foro it.*, Mass. 1983, 926; Cass. 11 maggio 1982, n. 2920, *id.*, Rep. 1982, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 426.

<sup>393</sup> Così Cass. 16 luglio 1987, n. 6274, in *Giust. civ.*, 1988, 468.

Tale soluzione è stata, però, aspramente criticata dalla dottrina, in quanto l'acquiescenza, espressa o tacita, deve essere riportata al potere di impugnare e tale potere non sorge, nel rito del lavoro, finché non sia depositata la motivazione<sup>394</sup>.

Del resto, per sentenza dovrebbe propriamente intendersi l'atto completo di tutti i suoi elementi indicati nell'art. 132, comma 2, c.p.c., dei quali il dispositivo è uno soltanto<sup>395</sup> e la conoscenza della motivazione è indispensabile per la stesura dei motivi di impugnazione<sup>396</sup>. Per tali ragioni, è certamente preferibile l'opinione, espressa dalla giurisprudenza successiva a quella innanzi riportata, secondo cui «la notificazione della sentenza (o del solo dispositivo nelle cause soggette al rito del lavoro) ad opera della parte parzialmente soccombente, senza espressa riserva di gravame, non importa di per sé acquiescenza alla decisione, con conseguente improponibilità della successiva impugnazione ai sensi dell'art. 329, 1° comma, c.p.c., trattandosi di iniziativa diretta non allo scopo di manifestare alla controparte la volontà di accettazione della sentenza (o del dispositivo), bensì al diverso fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, nel caso di notifica della sentenza (o di poter utilizzare il dispositivo, parzialmente favorevole al notificante, come titolo esecutivo autonomo, nel caso di notifica del solo dispositivo)»<sup>397</sup>.

Un netto ridimensionamento della preminenza riconosciuta al dispositivo letto in udienza si nota soprattutto in riferimento alle conseguenze del mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza. In tal caso occorre distinguere l'ipotesi del mancato deposito della sentenza per sopravvenuto

---

<sup>394</sup> Cfr. LUIO, *Il processo del lavoro*, cit., 247.

<sup>395</sup> Per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali su tale circostanza si rimanda a quanto detto *supra* capitolo I.

<sup>396</sup> Cfr. Cass. 1 agosto 1986, n. 4951, cit.; Cass. 24 marzo 1983, n. 2072, in *Giust. civ.*, Rep. 1983, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 439; Cass., 12 gennaio 1983, n. 210, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 448. In cui si afferma che «Il termine annuale per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., decorre, anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, dalla data di pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria (art. 430 c.p.c.) e non da quella della lettura in udienza del dispositivo, in quanto, al di fuori dell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 433 dello stesso codice (appello, con riserva dei motivi, per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della decisione di primo grado), il potere d'impugnazione postula che la sentenza sia completa di tutti i suoi elementi costitutivi, in modo da essere suscettibile di censure specifiche e motivate».

<sup>397</sup> Così, Cass., 9 agosto 1988, n. 4895, in *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Impugnazioni civili*, n. 41.

impedimento del giudice a redigere la motivazione, dalla mancanza del deposito *tout court*, nonché dal deposito della motivazione oltre i quindici giorni previsti dal dettato normativo.

Orbene, con riferimento all'ipotesi in cui nell'intervallo di tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza in cancelleria sopravvenga la morte del giudice, la dottrina<sup>398</sup> ha rilevato come possano aprirsi due strade: a) considerare esaurita, con la formazione del dispositivo, l'attività giurisdizionale del grado di giudizio in cui il fenomeno si è verificato e trattare il dispositivo come sentenza; b) non ritenere esaurita l'attività giurisdizionale con la formazione del dispositivo e nominare un nuovo giudice che la porti a termine. In tale ipotesi, poi, potrebbero aprirsi due ulteriori possibilità: b.1) ritenere il nuovo giudice vincolato al dispositivo letto in udienza e dunque investito del solo compito di motivarlo; b.2) considerare il nuovo giudice non vincolato dal contenuto del dispositivo già formatosi e quindi investito del compito di emettere un nuovo dispositivo, nonché di motivarlo.

La dottrina maggioritaria<sup>399</sup> ha preferito non ritenere il dispositivo come sentenza esistente ed efficace, ancorché invalida per mancanza di motivazione. Per tale ragione, venendo meno l'unico soggetto legittimato a redigere la motivazione di quella specifica decisione contenuta nel dispositivo, la causa dovrà essere riassegnata ad altro giudice affinché rinnovi la discussione innanzi alle parti, deliberi un nuovo dispositivo e ne stenda la relativa motivazione. Tale soluzione risponde, inoltre, alla necessità di garantire il doppio grado di giudizio che non

---

<sup>398</sup> Cfr. FABBRINI, *Questione nuove in tema di dispositivo*, in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1989, 270.

<sup>399</sup> Cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 824; Id. *Controversie individuali in materia di lavoro*, in *Nss.dig.it.*, Appendice, Torino, 1983, 134; FABBRINI, *Questioni nuove in tema di dispositivo*, cit., 274; VOCINO-VERDE, *Processo del lavoro*, Napoli 1986, 101; AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, cit., 210, il quale rileva che la proposizione immediata dell'appello con riserva dei motivi contro il dispositivo, dando luogo ad un procedimento che virtualmente si esaurisce con la pronuncia inibitoria dell'esecuzione e non già con una pronuncia sostitutiva di merito, non è di ostacolo a che il processo di prima istanza venga riattivato mediante la designazione di un nuovo magistrato cui spetta rinnovare la fase di decisione, a partire dall'udienza di discussione. *Contra*, PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit., 296, per il quale la decisione si perfeziona con la lettura del dispositivo in udienza e GUARNIERI *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 509-511, il quale sostiene che dopo la pronuncia della decisione letta in udienza, questa non potrebbe più essere modificata o sostituita, e che un altro giudice successivamente chiamato, altro non farebbe se non un inammissibile secondo giudizio sul merito nell'ambito dello stesso grado di giudizio.



sarebbe realizzato se alla parte non si consentisse di impugnare una sentenza completa, anche per motivi di merito.

Non sono mancate opinioni contrarie<sup>400</sup> caratterizzate dall'idea che la lettura in udienza del dispositivo, costituendone la pubblicazione, determina l'immodificabilità e l'irrevocabilità della stessa da parte del giudice che l'ha emessa e di qualunque altro giudice estraneo alla causa e che il dispositivo sia di per sé idoneo a decidere la causa e ad essere impugnato autonomamente<sup>401</sup>.

La giurisprudenza, dopo un primo arresto in cui ha affermato che «nel rito del lavoro, se nelle more tra la pubblicazione del dispositivo e la formazione della sentenza, sopravviene la morte del pretore, il dispositivo stesso deve essere considerato come sentenza, esistente ed efficace, anche se invalida per mancanza di motivazione»<sup>402</sup>, ha, successivamente, addirittura riconosciuto come «inesistente» la sentenza in seguito alla morte del giudicante o alla sua cessazione di appartenenza dall'ordine giudiziario, intervenuta nelle more tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione, atteso che nel rito del lavoro la sentenza si perfeziona solo con la redazione ed il deposito del documento corrispondente al modello formale completo di tutti gli elementi di cui all'art. 132, c.p.c., tra i quali è essenziale la motivazione, quale manifestazione del processo logico-giuridico con cui il giudicante è pervenuto alla decisione adottata; sicché, pur essendo ammissibile l'impugnazione, il giudice *ad quem* deve accertare la carenza degli elementi essenziali per la vita giuridica dell'atto e rimettere la causa al giudice *a quo*<sup>403</sup>.

---

<sup>400</sup> Cfr. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza*, cit., 509 ss.

<sup>401</sup> Cfr. GUARNIERI, *loc.ult.cit.*, il quale individua il momento in cui il dispositivo si converte in sentenza nell'evento costituito dal sopravvenire della certezza che il giudice non potrà più fornire la motivazione; dunque nel momento della morte del giudice o del suo trasferimento il dispositivo si convertirà in sentenza priva dei motivi, e come tale potrà essere impugnato; PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, cit. 296.

<sup>402</sup> Così, Pret. Roma, 14 marzo 1979, in *Riv.dir.lav.*, 1979, II, 265.

<sup>403</sup> Cfr. T. Roma, 3 febbraio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 519 ss, con nota critica di BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa da giudice irregolarmente costituito*. voce, *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 408. In senso analogo, cfr. peraltro Cass. 8 ottobre 1985, n. 4881, *ibidem*, voce cit. n. 407, ove si afferma che «La sentenza è formata essenzialmente dalla motivazione e dal dispositivo che, nella loro intima compenetrazione, concorrono indissolubilmente a creare la forza imperativa della decisione del giudice; consegue che, mancando l'una o l'altro, la sentenza stessa è radicalmente inesistente e non soltanto affetta da vizio di nullità emendabile con gli ordinari mezzi di impugnazione» (nella specie: la suprema corte ha cassato con

Ed in effetti, il riferimento ai requisiti minimi necessari per l'individuazione della sentenza, induce ad escludere l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale decisorio, in caso di mancato deposito della motivazione<sup>404</sup>.

Permeate dagli stessi criteri sembrano essere le considerazioni relative al problema concernente la sentenza emessa da un giudice diverso da quello dinanzi al quale si è svolta l'udienza di discussione.

La giurisprudenza<sup>405</sup>, al riguardo, ha affermato l'«inesistenza» della relativa sentenza, con la conseguenza che tale vizio possa essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice di appello il quale non può decidere la causa nel merito, ma deve disporre la rimessione al primo giudice.

La soluzione prospettata dalla giurisprudenza è stata criticata aspramente dalla dottrina<sup>406</sup> la quale ha ritenuto eccessivo far ricadere tale ipotesi in un vizio così grave, in quanto la sostituzione del giudice non appare idonea a troncane il collegamento tra causa e giudice ed a rendere quindi la sentenza per un verso assimilabile a quella resa *a non iudice* per altro verso insuscettibile di essere inquadrata nel vizio *ex art. 158 c.p.c.*, con conseguente piena applicazione dell'art. 161, 1° comma, c.p.c.

In effetti, sulla scorta anche di quanto detto sopra, relativamente alla possibilità o meno che in seguito alla morte del giudice il dispositivo possa conservare efficacia ed essere motivato da altro giudice, si rileva che il mutamento del giudice dopo la discussione determina la nullità della sentenza emessa da un

---

rinvio al primo giudice la sentenza del giudice d'appello, che, in un caso in cui, in primo grado, alla pronuncia del dispositivo *ex art. 429 c.p.c.*, secondo il rito del lavoro, non era seguito il deposito della motivazione, per essere il giudice deceduto nelle more, ed il mero dispositivo era stato oggetto d'impugnazione, aveva ritenuto che si vertesse in ipotesi di sentenza affetta da vizio di nullità, emendabile con l'impugnazione, e quindi aveva deciso la causa nel merito). Sul regime dell'inesistenza, v. in dottrina, BESSO, *La sentenza civile inesistente*, cit., spec. 312 ss., la quale perviene a risultati notevolmente divergenti rispetto all'opinione tradizionale, ritenendo che anche l'*actio nullitatis*, che opererebbe come una sorta di riassunzione atipica, conduca alla pronuncia di una nuova sentenza sul merito della causa.

<sup>404</sup> In tal senso anche SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, cit., 238 ss., il quale precisa che, accettando questa impostazione, va sottolineata l'esistenza della decisione nei casi in cui il dispositivo di udienza presenti già il contenuto minimo prescritto (le premesse in fatto e in diritto).

<sup>405</sup> Cfr. Cass. 3 aprile 1985, n. 2273, in *Foro it.*, Rep.1985, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 34; Cass., sez.un., 15 luglio 1991, n. 7828, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 179.

<sup>406</sup> Cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 825; BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa da giudice irregolarmente costituito*, cit. 519

giudice diverso da quello che ha assistito alla discussione, ciò in quanto nemmeno i giudici monocratici si sottraggono al principio della immutabilità del giudice<sup>407</sup>.

Ha affermato concordemente la giurisprudenza che il principio dell'immutabilità del giudice trova attuazione anche nel rito del lavoro; tuttavia, poiché può ben accadere che il giudice al quale sia stata inizialmente attribuita la trattazione della causa, per i più svariati motivi, non giunga alla emissione della decisione, esso trova attuazione solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria fino al deposito della sentenza<sup>408</sup>.

Lo svolgimento del processo, infatti, può essere diviso in due fasi: quella che va dal provvedimento con il quale la causa viene assegnata al singolo giudice al momento in cui è esaurita l'istruzione probatoria e quella che va dal momento in cui il giudice invita le parti alla discussione al momento del deposito della sentenza in cancelleria. Orbene, il mutamento del giudice, quando se ne presenti la

---

<sup>407</sup> Cfr., in tal senso, LOMBARDI, *Sull'immutabilità del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv.dir. proc.*, 1983, 642.

<sup>408</sup> Cfr. Cass., 10 agosto 2006, n. 18156, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Sentenza civile*, n. 78, secondo cui « Ai sensi degli art. 276, 420 e 437 c.p.c., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicché solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto che designa presidente o componenti del collegio costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, anche a voler prescindere dal principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge»; nello stesso senso anche Cass., 12 maggio 2005, n. 9968, *ivi*, Rep. 2005, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 5; Cass., 7 febbraio 1997, n. 1149, *ivi*, Rep. 1997, voce *Sentenza civile*, n. 70, in cui si afferma che «Il principio della immutabilità del collegio giudicante esige, nel rito del lavoro, che il dispositivo della decisione e la relativa sentenza depositata in cancelleria siano emessi dal medesimo collegio giudicante; in difetto del che, tale situazione, comporta la violazione del principio d'immutabilità surrichiamato con la conseguente nullità assoluta ed insanabile della sentenza stessa, rilevabile anche d'ufficio, siccome equiparabile alla ipotesi della omessa sottoscrizione del giudice competente, come tale non suscettibile della procedura di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 seg. c.p.c. »; Cass., 23 giugno 1986, n. 4167, *ivi*, Rep. 1986, voce *cit.*, n. 61, ove si legge che «Il principio dell'immodificabilità del collegio trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, con la conseguenza che soltanto la successiva diversa composizione dell'organo decidente, e non anche quella limitata alle sole precedenti udienze di trattazione, può dar luogo a nullità della sentenza, senza che tale vizio possa ravvisarsi nel caso in cui alla pronuncia delle sentenze, non definitiva e definitiva, abbiano provveduto collegi in composizione diversa e che, prima della discussione orale delle questioni, con l'una e l'altra decise, siano stati nominati giudici relatori diversi, atteso che l'immutabilità del collegio giudicante deve essere verificata con riferimento alle singole fasi nelle quali l'attività decisoria si sia eventualmente scissa»;

necessità, può aver luogo liberamente durante tutta la prima fase, ovviamente con i meccanismi previsti dalla legge: sulla base, cioè, di un provvedimento del capo dell'ufficio, il quale provvederà a designare il giudice che dovrà sostituire quello cessato<sup>409</sup>.

Invece, una volta iniziata la discussione della causa, e fino al deposito della sentenza, vale il principio dell'immutabilità del giudice; pertanto, ove il giudice dinanzi al quale si è svolta la discussione non possa depositare la sentenza, occorre che il processo riprenda dall'inizio della fase decisoria, attraverso la fissazione di una nuova apposita udienza e che la sentenza sia pronunciata e depositata dal giudice che ha assistito alla discussione<sup>410</sup>.

Resta da analizzare il caso del deposito della sentenza oltre i quindici giorni previsti dall'art. 430 c.p.c., nonché quello più rilevante della omissione del deposito della motivazione da parte del giudice.

Per quanto concerne il primo aspetto, vi è da rimarcare che il termine per il deposito del dispositivo della sentenza non ha carattere perentorio<sup>411</sup>, con la conseguenza che la sua inosservanza non dà luogo ad alcuna nullità della

---

<sup>409</sup> Cfr. Cass. 23 marzo 1989, n. 1487, in *Foro it.*, Rep. 1989 voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 157, la quale precisa appunto che non sussiste nullità della sentenza per il fatto che il pretore, dinanzi al quale si è svolta la discussione e che ha deciso la causa, sia diverso dal giudice che ha compiuto l'istruzione; nello stesso senso, v. Cass. 5 marzo 1984, n. 1519, *id.* Rep. 1985, voce *Sentenza civile*, n. 45. In dottrina, cfr. LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 212 ss.; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale*, cit., 129.

<sup>410</sup> Cfr. Cass. 8 febbraio 1988, n. 1327, in *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 154; Cass. 10 marzo 1986, n. 615, in *Arch. locazioni*, 1986, 220.

<sup>411</sup> Cfr. Cass., 3 ottobre 2002, n. 14194, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Sentenza civile*, n. 65, secondo cui «Per effetto dell'abrogazione dell'art. 120 disp.att. c.p.c., ad opera dell'art. 129 d.leg. n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l'art. 430 c.p.c., che (così come già il cit. art. 120 disp. att. c.p.c.) pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento»; Cass. 27 novembre 1986, n. 7000. in *Giust.civ.*, Rep. 1981, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 383; Cass. 26 marzo 1983, n. 2113, *ivi* 1983, voce *Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)*, 8; Cass. 28 gennaio 1983, n. 792, *ivi*, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 401; Cass. 20 giugno 1981, n. 4053, in *Giust.civ.*, Rep. 1981, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, 9; Cass. 10 maggio 1978, n. 2262, *ivi*, 1987, voce *Sentenza civile*, n. 16. In dottrina cfr. BARONE, in ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 794-795. Nel senso che tale termine fosse destinato ad una pressoché quotidiana violazione, attesa la sua esiguità e l'esperienza avutasi nel rito ordinario riguardo all'art. 120 disp.att. c.p.c., v. DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, cit. 164 e 166; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 183; TARZIA, *Manuale*, cit., 140; PERONE, *op. cit.*, 337.

sentenza<sup>412</sup>. Infatti, la legge non ha previsto alcuna sanzione per la sentenza depositata tardivamente, né tantomeno alcuna misura coercitiva diretta che possa indurre il giudice a compiere quanto dovuto nei termini di legge. Da ciò parte della dottrina ha dedotto che il giudice, che ha pronunciato il dispositivo sia legittimato «a tempo indefinito, a fornire la motivazione mediante il deposito della sentenza completa»<sup>413</sup>.

In tale affermazione è agevole cogliere l'ingiustizia di tale situazione a danno delle parti, le quali sono del tutto indifese dinanzi a tale ritardo, soprattutto in casi estremamente patologici, in cui rimane compromessa conseguentemente ogni possibilità di impugnazione<sup>414</sup>: sono note alcune situazioni in cui giudici hanno depositato sentenze dopo diversi anni dalla lettura del dispositivo in udienza<sup>415</sup>.

Fin dall'entrata in vigore dell'art. 430 c.p.c., rubricato appunto, «deposito della sentenza», vi sono state disparità di opinioni tra gli interpreti circa le conseguenze dell'inosservanza del termine per il deposito della sentenza, determinate dalla particolare forza esecutiva riconosciuta al dispositivo letto in udienza che abbia statuito a favore del lavoratore. Ai sensi dell'art. 431, 2° comma, c.p.c. il lavoratore può procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. E' sorto, allora, il problema della durata dell'efficacia del dispositivo, qualora la motivazione non sia depositata entro i quindici giorni previsti dal dettato normativo<sup>416</sup>.

---

<sup>412</sup> Cfr. Cass. 28 gennaio 1983, n. 792, in *Foro it.*, Mass. 1983, 153.

<sup>413</sup> Così GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 507.

<sup>414</sup> Mentre qualora si accogliesse la tesi che il dispositivo conservi la sua forza esecutiva, nonostante il mancato deposito della sentenza, l'esecuzione forzata potrebbe continuare ed anche esaurirsi a danno del soccombente.

<sup>415</sup> Cfr. Pret. Roma, 16 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1984, I, 554, che ha depositato la sentenza in cancelleria quattro anni e tre mesi dopo la lettura del dispositivo. Ipotesi analoga, sebbene afferente un giudice della Corte dei Conti, si è verificata di recente – e di cui si è interessata anche la stampa quotidiana v. *Corriere della Sera* del 23 febbraio 2008 – in cui un giudice, pensionato dal 2002 ha depositato ben 42 sentenze e precisamente 23 vecchie sentenze nel 2003, 5 nel 2004, 7 nel 2005 e dopo essersi preso nel 2006 un anno di riposo senza stendere neppure un verdetto, si è rifatto vivo con 6 deliberazioni depositate nel 2007 e una nel 2008. Totale: 42 sentenze (una addirittura affermando d'averla «ritrovata dietro un calorifero dov'era chissà come scivolata»).

<sup>416</sup> Si ricorda che l'art. 431 c.p.c. è stato oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, risolti dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 16 e 17 del 1977, in *Giust.civ.*, 1977, III, 68 e 69 e n. 76 del 1981, *ivi*, 1981, I, 1524; nonché con le ordinanze n. 43, 63 e 64 del 1978, *ivi*, 1978, III, 118, 176.

Al riguardo dottrina e giurisprudenza si sono divise: da un lato, si è ritenuto che il lavoratore possa procedere all'esecuzione sulla base del dispositivo in qualunque momento, anche se «il termine per il deposito della sentenza non sia di fatto rispettato», giacché «non può operare a danno delle parti l'inosservanza di un dovere da parte del giudice»<sup>417</sup>. I sostenitori di tale interpretazione ritengono inoltre che, attesa l'esiguità del termine di cui all'art. 430 c.p.c. il legislatore non può aver voluto che il lavoratore, dopo aver nella maggior parte dei casi, soltanto fatto notificare dispositivo e atto di precetto sia costretto ad arrestarsi e a vedere anzi resi inefficaci gli atti compiuti<sup>418</sup>.

Dall'altro vi è stato chi ha ipotizzato, nel pieno rispetto dei termini giuridici utilizzati dal legislatore, la perdita dell'efficacia esecutiva del dispositivo allo spirare del quindicesimo giorno previsto per il deposito della motivazione, qualora tale adempimento non sia stato rispettato da parte del giudice<sup>419</sup>. Alla

---

<sup>417</sup> Cfr. DENTI-SIMONESCHI, *op.cit.*, 164 e 166; FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 191; MONTESANO-VACCARELLA, *op.cit.*, 112.

<sup>418</sup> Cfr. DENTI-SIMONESCHI, *loc.ult.cit.*, il quale ha sostenuto che lo stesso legislatore, con l'art. 431. 2° comma, c.p.c. ha voluto ulteriormente tutelare il lavoratore contro possibili se non addirittura probabili ritardi del giudice. Nello stesso senso anche PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 825, il quale si dichiara d'accordo con la soluzione per cui l'esecuzione forzata può essere iniziata e proseguita sulla base della sola copia del dispositivo anche successivamente al decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 430 c.p.c. In una posizione intermedia si colloca BASILICO, *Il rapporto tra dispositivo e motivazione della sentenza emessa secondo il rito del lavoro*, in *Giust.civ.*, 1985, 135, il quale da un lato ritiene incontestabile la possibilità che iniziata l'esecuzione con il solo dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza, questa possa, poi, essere proseguita anche dopo l'inutile decorso del termine; dall'altro, tuttavia, non ritiene possibile che l'esecuzione possa allo stesso modo essere iniziata dopo che siano trascorsi i quindici giorni di legge senza che la sentenza sia stata depositata. Ciò per l'evidente ragione che ove gli atti esecutivi non siano stati iniziati immediatamente si ha un'evidente dimostrazione che tutta l'esigenza di tutelare il diritto del lavoratore non sussiste.

<sup>419</sup> Cfr. TARZIA, *Manuale*, cit., 194, secondo il quale «il dispositivo consente di procedere all'esecuzione soltanto «in pendenza del termine per il deposito della sentenza», ossia del termine di quindici giorni dalla pronuncia, posto dall'art. 430. Esso ha dunque, a questi fini, un'efficacia del tutto provvisoria, potendo essere fatto valere come titolo esecutivo solo finché non sia scaduto il termine di legge per il deposito della sentenza. Di conseguenza, la mancata integrazione del dispositivo con la motivazione, nel termine sopra richiamato, comporta la caducazione della sua efficacia esecutiva, rilevabile *ex officio* dall'ufficiale giudiziario e dal giudice dell'esecuzione, cui siano richiesti atti o provvedimenti esecutivi»; Id., *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 1974, 475; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza*, cit., 496 ss.; CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979, 198; RICCI, *L'esecutorietà della sentenza*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, IV, Padova, 1975, 342; LUISO, *Il processo di lavoro*, cit., 259, secondo cui «l'utilizzazione, come titolo esecutivo, del dispositivo della sentenza, dopo che questa sia stata pubblicata, costituisce una nullità fronteggiabile con l'opposizione agli atti esecutivi». In giurisprudenza, cfr., C.App. Napoli (ord.)

interpretazione contraria, si è obiettato che essa finirebbe per cancellare una parte della norma, sulla base di un supposto principio *semel titulus, semper titulus*, che l'art. 431, 2° comma, palesemente smentisce, trascurando l'esigenza, presidiata dagli artt. 24 e 111 Cost., che il soccombente non sia posto nella condizione di dover subire l'esecuzione della sentenza di primo grado senza poter proporre alcun mezzo di impugnazione. Ciò in quanto l'appello con riserva dei motivi, che è il mezzo riconosciuto al datore soccombente per paralizzare l'efficacia esecutiva del dispositivo, consente la sospensione dell'esecuzione soltanto per «gravissimo danno» e dunque non assicura il diritto costituzionale alla difesa e alla impugnazione per cassazione dei provvedimenti non altrimenti impugnabili<sup>420</sup>.

La questione sembra essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, a sezioni unite<sup>421</sup>, la quale ha affermato il principio per cui con la disposizione dell'art. 431, 2° comma, c.p.c., nel testo modificato dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, il legislatore derogando alle ordinarie norme processuali in tema di esecuzione, ha voluto conferire al dispositivo della sentenza immediata e piena efficacia di titolo esecutivo, destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito, anche dopo il decorso del termine di quindici giorni *ex art. 430 c.p.c.* e nonostante il già avvenuto deposito della sentenza; la Suprema Corte ha aggiunto, altresì, la considerazione che disporre della motivazione non sarebbe di alcuna utilità per il datore di lavoro sottoposto ad esecuzione. Tale principio è stato utilizzato dalla giurisprudenza successiva<sup>422</sup> al fine di

---

18 aprile 1974, in *Riv.dir.proc.*, 1975, 281, con nota di RICCI, *Sul nuovo art. 431, 2° comma, c.p.c.*; Pret. Roma 19 febbraio 1976, in *Giur. merito*, 1977, I, 532, con nota di TRIZZA; Pret. Bergamo 26 marzo 1979, in *Orient.giur.lav.*, 1979, 871.

<sup>420</sup> Cfr. TARZIA, *Manuale*, cit., 195, nota 303.

<sup>421</sup> Cfr. Cass., sez. un., 9 marzo 1979, n. 1464, in *Foro it.*, 1979, I, 2657.

<sup>422</sup> Cfr. Cass., 4 novembre 1995, n. 11517, in *Foro it.*, 1996, I, 1329, in cui si afferma che «La disposizione di cui al 2° comma dell'art. 431 c.p.c. nel testo modificato dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, la quale riconosce al lavoratore la facoltà di procedere ad esecuzione «con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza» conferisce al dispositivo piena efficacia di titolo esecutivo destinata a permanere, in relazione allo specifico fine perseguito dal legislatore di consentire al lavoratore una pronta e celere realizzazione dei suoi diritti, anche dopo il decorso del termine di quindici giorni fissato dall'art. 430 c.p.c. e nonostante il già avvenuto deposito della sentenza; pertanto la circostanza che la sentenza, nella sua sintesi di dispositivo e motivazione sia stata depositata, non essendo idonea a privare il dispositivo del suo valore di titolo esecutivo, non impedisce di iniziare l'esecuzione sulla sola base di esso, attesa anche per un verso l'irrelevanza della motivazione nella procedura esecutiva, dove non è consentito un controllo intrinseco del titolo esecutivo, e per altro verso la contraddittorietà tra il permettere l'esecuzione in

conservare efficacia di titolo esecutivo al dispositivo letto in udienza anche quando sia stata ormai depositata la sentenza nella sua sintesi di dispositivo e motivazione. Ciò sul rilievo che, ravvisandosi nel dispositivo il momento precettivo della decisione e risolvendosi la redazione della motivazione nella espressione grafica dei motivi in fatto e in diritto già valutati, ove la parte abbia intrapreso l'esecuzione sulla base del solo dispositivo pur dopo il deposito della sentenza, sarebbe un inutile formalismo paralizzarne l'iniziativa sulla base di una presunta cessazione dell'efficacia originariamente attribuita al titolo utilizzato.

Va, infine, presa in considerazione l'ipotesi maggiormente patologica attinente al mancato deposito *tout court* della sentenza, di cui è opportuno analizzare gli effetti sul dispositivo già pronunciato.

Infatti, l'autonomia formale che caratterizza il dispositivo della sentenza resa nel rito del lavoro non esclude che la motivazione rimanga elemento essenziale della sentenza<sup>423</sup>. Anche tali provvedimenti, secondo la regola generale dell'art. 132 c.p.c., sono inscindibilmente costituiti dal dispositivo, che è portato ad immediata conoscenza delle parti in pubblica udienza, e dalla motivazione successivamente depositata.

Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che l'omesso deposito costituisce motivo di inesistenza della sentenza, essendo la sentenza «formata essenzialmente dalla motivazione e dal dispositivo che, nella loro intima compenetrazione, concorrono indissolubilmente a creare la forza imperativa della decisione del giudice; consegue che, mancando l'una o l'altro, la sentenza stessa è radicalmente inesistente e non soltanto affetta da vizio di nullità emendabile con gli ordinari mezzi di impugnazione»<sup>424</sup>.

---

presenza del solo dispositivo, e quindi di un atto incompleto, e l'impedirle quando, con il deposito della sentenza e la sua immediata comunicazione ex art. 430 c.p.c., l'atto è ormai integro in ogni suo elemento, e dovendo inoltre escludersi, in difetto di espressa previsione in tal senso, la nullità della notificazione del dispositivo dopo il deposito della sentenza, nullità che, ove ipotizzabile, sarebbe comunque esclusa dal raggiungimento dello scopo in virtù dell'avvenuta comunicazione della sentenza stessa».

<sup>423</sup> Cfr. Cass. 20 giugno 1991, n. 6951, in *Giust.civ.*, Rep. 1991, voce *Previdenza ed assistenza (assicurazioni sociali)*, 828.

<sup>424</sup> Cfr. Cass., 8 ottobre 1985, n. 4881, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 407; conforme anche Cass. 9 luglio 1999, n. 7199, in *Giur.it.*, 2000, 256; T. Roma, 3 febbraio 1986, cit., secondo cui «nel rito del lavoro la sentenza si perfeziona solo con la redazione ed il deposito del documento corrispondente al modello formale completo di tutti gli



D'accordo con tale conclusione è quella parte della dottrina<sup>425</sup> che pur ravvisando nel dispositivo reso nel processo del lavoro un atto autonomo, non lo ritiene, tuttavia, identificabile con il successivo atto processuale "sentenza". In tale schema procedimentale, l'atto «dispositivo» condizionerebbe il successivo atto «sentenza» in due modi: imponendo che la sentenza ripeta il contenuto decisorio del dispositivo; imponendo che la sentenza spieghi le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il contenuto decisorio mutuato.

Anteriormente al deposito, dunque, non potrebbe dirsi sussistente alcuna pronuncia giudiziale.

E a ben ragionare, l'analisi meramente processuale dell'*iter* formativo della sentenza indurrebbe proprio a un tale risultato: se la sentenza è un atto a formazione progressiva, essa può dirsi formata ed esistente solo qualora il suo percorso formativo sia giunto a compimento ed essa sia dotata di tutti gli elementi di contenuto-forma richiesti dalla legge per la sua esistenza giuridica.

Orbene, è chiaro che un simile formalismo non giova alle esigenze della giustizia e soprattutto non attuerebbe i principi a cui è ispirato il processo del lavoro; per tali ragioni, forse, si è affermato che nel rito del lavoro la sentenza venga a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, mentre il termine per il deposito della sentenza completa di motivazione incide unicamente ai fini del momento in cui può essere proposta l'impugnazione<sup>426</sup>.

Sebbene l'art. 161, 2° comma, preveda come ipotesi di inesistenza della sentenza soltanto la mancata sottoscrizione della stessa da parte del giudice che l'ha emessa, tuttavia, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui

---

elementi di cui all'art. 132, c.p.c., tra i quali è essenziale la motivazione, quale manifestazione del processo logico-giuridico con cui il giudicante è pervenuto alla decisione adottata».

<sup>425</sup> Cfr. FABBRINI, *Questioni nuove in tema di dispositivo*, cit., 272 ss. Nello stesso senso, VOCINO-VERDE, *Processo del lavoro*, cit. 101.

<sup>426</sup> Cfr. Cass., 27 novembre 1986, n. 7000, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 405, ove si legge che «nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine (ordinatorio) stabilito per il deposito della sentenza, ai sensi art. 430 c.p.c. (richiamato, per il giudizio d'appello, dall'art. 438 stesso codice), non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto, mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione, salva l'ipotesi di appello contro il dispositivo previsto dall'art. 433, 2° comma, c.p.c. »; Cass. 28 gennaio 1983, n. 792 *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 442. In dottrina cfr. PERONE, *Il processo del lavoro*, cit. 296, il quale arriva addirittura ad affermare che sarebbe impugnabile il solo dispositivo entro l'anno dalla lettura in udienza e, se non impugnato, passerebbe in giudicato.

«oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma 2, c.p.c. è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato»<sup>427</sup>, potrebbe, dunque, palesarsi l'inesistenza della sentenza in tutti i casi di omesso deposito della motivazione da parte del giudice.

Invero, il dispositivo privo di motivazione, seppure dotato di forza esecutiva secondo quanto disposto dall'art. 431, 2° comma, c.p.c. è incapace di produrre gli effetti giuridici propri della sentenza, in particolare quelli del giudicato, con la conseguenza che esso è sottratto ai termini per impugnare<sup>428</sup>.

In tal senso, del resto, sembra condurre la stessa lettera della legge laddove attribuisce al dispositivo efficacia provvisoriamente esecutiva (art. 431 c.p.c.): nell'ottica dell'interpretazione del dato normativo, infatti, il dispositivo è qualificato come provvedimento giudiziale ad efficacia esecutiva precaria, destinato ad essere sostituito dalla sentenza successivamente depositata; un qualcosa di simile alle ordinanze anticipatorie di condanna, *ex* artt. 186-*bis* e 186-*ter* c.p.c..

Il problema rimane quello della «durata» dell'efficacia del dispositivo in assenza di un termine di legge che disponga in tal senso.

E' evidente, allora, la necessità, *de iure condendo*, dell'introduzione di una norma di chiusura e di garanzia del sistema, che stabilisca la sorte del dispositivo letto in udienza e non seguito, entro un termine stabilito, dal deposito della motivazione<sup>429</sup>.

A ciò si aggiunga che riconoscere valore di sentenza al dispositivo letto in udienza violerebbe non solo il dettato dell'art. 111, 6° comma, Cost. il quale impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano «motivati», ma anche quello dell'art.

---

<sup>427</sup> Cfr. Cass. 5 ottobre 2001, n. 12292, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 75; Cass. 8 aprile 1997, n. 3031, in *Giust. civ.*, Rep. 1997, voce *Lavoro (controversie individuali)*.

<sup>428</sup> Il termine per l'impugnazione decorre dal deposito della sentenza completa della motivazione v. note 49 e 50.

<sup>429</sup> Cfr. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza*, cit., 509, il quale suggerisce l'introduzione di una norma, ai sensi della quale il dispositivo, trascorso per es. un anno dalla sua lettura, si converta di per sé in sentenza, anche se nulla perché priva dei motivi, e come tale idonea al passaggio in cosa giudicata nei termini previsti dalla legge. In effetti, l'esigenza di porre un termine per il deposito della sentenza era stato già avvertito in sede di proposte di riforma del rito del lavoro nel Progetto Preliminare Solmi (art. 166) in cui si prevedeva il termine per il deposito della sentenza completa entro venti giorni dalla lettura del dispositivo.

24, 2° comma, Cost.: «la lesione del diritto di difesa si concreterebbe, qui, nell'impossibilità sia di ottenere la revisione del giudizio di primo grado, in sede di appello, sia di proporre qualsivoglia altra impugnazione (compreso il ricorso per cassazione ex art. 111, 2° comma, Cost.) contro un "dispositivo" non ancora trasfuso in sentenza, eppure immediatamente esecutivo»<sup>430</sup>.

Come già detto, il rimedio di cui all'art. 433, 2° comma, c.p.c. è strumento eccezionale concesso al datore di lavoro al solo fine di bloccare l'esecuzione già iniziata sulla base della sola copia del dispositivo. Non vale, invece, ai fini di una piena trattazione nel merito della causa in appello, con fissazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. e decorso dei termini per l'esposizione delle rispettive difese e la proposizione di eventuali appelli incidentali. Tale trattazione rimane, infatti, condizionata alla conoscenza della motivazione della sentenza.

In conclusione non è possibile proporre appello avverso il solo dispositivo<sup>431</sup>, né tantomeno il ricorso in cassazione<sup>432</sup>, né il regolamento di competenza<sup>433</sup>, né l'opposizione di terzo o la revocazione.

---

<sup>430</sup> Così, TARZIA, *L'esecutorietà delle sentenze*, relazione alla Tavola rotonda sul «Nuovo processo del lavoro», organizzata dall'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, Firenze 2 febbraio, 1974, 14.

<sup>431</sup> Nel senso che l'appello proposto avverso il solo dispositivo debba ritenersi inammissibile, v. Cass. 12 aprile 1980, n. 2359, in *Foro it.*, 1980, I, 307, con nota di PROTO PISANI, e Cass. 22 novembre 1978, n. 5480, *ivi*, Rep. 1978, voce *Lavoro (controversie)*, n. 301.

<sup>432</sup> In particolare era sorta la questione se fosse possibile ammettere un ricorso in cassazione «con riserva dei motivi» avverso il dispositivo della sentenza di appello. La S.C. ha però dichiarato inammissibili questi ricorsi, poiché anche nel rito del lavoro, oggetto di qualunque impugnazione può essere solo la sentenza completa, salva «la sola ed eccezionale ipotesi di cui all'art. 433» per il grado di appello. V. in tal senso Cass., 23 aprile 1980, n. 2682, in *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 524; Cass. 5 novembre 1977, n. 4728; Cass. 28 aprile 1978, n. 2012; Cass. 6 maggio 1978, n. 2196, in *Riv. giur. lav.*, 1979, II, 303.

<sup>433</sup> Cfr. Cass. 9 luglio 1999, n. 7199, *cit.*, ove si afferma che «anche per le cause soggette al rito del lavoro il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dal giorno della comunicazione della sentenza completa della motivazione – costituisce, infatti, eccezione l'ipotesi di cui all'art. 433, 2° comma, c.p.c., relativa alla proposizione dell'appello con riserva dei motivi – ed è, pertanto, inammissibile l'istanza di regolamento proposta prima della pubblicazione della sentenza, contro il solo dispositivo letto in udienza». Nello stesso senso, v. Cass. 16 gennaio 1976, n. 133, in *Foro it.*, 1976, I, 186; Cass. 2 luglio 1977, n. 2896, *ivi*, 1977, I, 1631, con nota di ANDRIOLI, Cass. 24 febbraio 1978, n. 942, *ivi*, 1978, I, 844; Cass. 24 marzo 1978, n. 1434, in *Giust. civ.*, 1978, I, 1045 ss.; Cass. 7 febbraio 1978, n. 573 e Cass. 22 novembre 1978, n. 5443, in *Foro it.*, Rep. 1978, voce *Competenza civile*, n. 211 e 214; Cass. 24 maggio 1979, n. 3005, in *Mass. giur. lav.*, 1980, 662; Cass. 21 maggio 1980, n. 3343, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2710.

## ***2.1. Questioni applicative in merito alla sentenza emessa nel rito del lavoro.***

Oltre a quelle appena esposte, le problematiche che hanno interessato maggiormente gli interpreti e sulle quali dottrina e giurisprudenza si sono accentuatamente divise sono quelle della omessa lettura del dispositivo in udienza<sup>434</sup> e del contrasto tra dispositivo e motivazione.

Quanto alla prima questione, la giurisprudenza, in maniera assolutamente unanime, ha affermato che «nel rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c.»<sup>435</sup>. Il motivo principale addotto dalla Suprema Corte per giustificare tale decisione risiede nella considerazione che la lettura del dispositivo costituisce un requisito formale indispensabile per il raggiungimento degli scopi cui esso è istituzionalmente preordinato, ossia l'immediata correlazione tra il termine della discussione e l'immodificabilità della decisione e

---

<sup>434</sup> Tale questione non si pone per il procedimento davanti alla corte di cassazione, atteso che, in tale procedimento, il dispositivo deliberato in camera di consiglio, anche nelle controversie in materia di lavoro è atto avente mero valore interno. In tal senso, v. Cass. 11 maggio 2005, n. 9892 in *Mass.giur.lav.*, 2005, 888, nonché in motivazione Cass. 3 novembre 1988, n. 5945, in *Foro it.*, 1989, I, 760.

<sup>435</sup> Così, Cass. sez.un., 22 giugno 1977, n. 2632, in *Riv.dir.proc.*, 1978, 546, con nota di GUARNIERI, *In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, e in *Riv.dir.lav.*, 1978, II, 721, con nota di FABBRINI, *Della tutela (eccessiva) di talune forme processuali*. In tal senso cfr. Cass., 11 maggio 2006, n. 10869, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 91; Cass., 14 luglio 2006, n. 16114, *ibidem*, voce cit.n. 90; Cass., 14 ottobre 2003, n. 15371, *ivi*, Rep. 2003, voce cit., n. 131; Cass., 7 novembre 2001, n. 13781, *ivi*, Rep. 2001, voce cit., n. 158; Cass., 18 febbraio 1998, n. 1729, *ivi*, Rep. 1998, voce cit. n. 255; Cass., 28 giugno 1997, n. 5818, *ivi*, Rep. 1997, voce cit., n. 138; Cass., 16 luglio 1996, n. 6427, *ivi*, Rep. 1996, voce cit., n. 216; Cass., 4 novembre 1995, n. 11517, *ivi*, Rep. 1995, voce cit., n. 219; Cass. 12 giugno 1995, n. 6613, *ivi.*, *Mass.*, 775; Cass. 14 luglio 1992, n. 8507, *id.*, Rep. 1992, voce cit., n. 103; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13001, *ibid.*, n. 148; Cass. 4 ottobre 1991, n. 10354, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 141, e *Giur. it.*, 1993, I, 1, 672; Cass. 8 aprile 1991, n. 3680, in *Foro it.*, Rep. 1991, voce *Revocazione (giudizio di)*, n. 22; Cass. 27 aprile 1990, n. 3532, *id.*, Rep. 1990, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 320; Cass. 11 aprile 1990, n. 3062, *ibid.*, n. 321; Cass. 19 marzo 1990, n. 2277, *ibid.*, n. 322; Cass. 3 ottobre 1989, n. 3969, *id.*, Rep. 1989, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 39; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6858, *ibid.*, voce *Lavoro e previdenza* (controversie), n. 188, e *Arch. locazioni*, 1989, 259; Cass. 16 dicembre 1988, nn. 6858 e 6852, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., nn. 188, 189; Cass. 6 luglio 1988, n. 4449, *ibid.*, n. 345; Cass. 23 gennaio 1988, n. 533, *ibid.*, n. 346; Cass. 16 gennaio 1987, n. 299, *id.*, 1987, I, 1065; Cass. 9 marzo 1978, n. 1196, in *Giust.civ.*, *mass.* 1978, 494; Cass. 22 novembre 1978, n. 5474, *ivi*, 2286; Cass. 21 luglio 1979, n. 4359, *ivi*, 1979, 1919; Trib. Pisa 11 aprile 1981, in *Giust.civ.*, 1982, 320. In dottrina, v., per tutti, MONTESANO e VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro* 2, Napoli, 1989, 214 ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, cit., 181 ss.; PROTO PIASNI, *Controversie individuali di lavoro*, cit., 99 ss.; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 241 ss.; BARONE in ANDRIOLI-PEZZANO-PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, cit., 771 ss.; TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, cit., 261 ss.

la possibilità di esecuzione anticipata. Pertanto la sua eventuale mancanza, impedendo il raggiungimento degli scopi tipici di tale singolo atto determinerebbe la nullità, non l'inesistenza dell'intero atto-sentenza, come tale sottoposta alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame. Se il vizio della formazione della sentenza si verifica durante il giudizio di primo grado, il giudice di appello non dovrà rimettere la causa in prime cure, né chiudere il processo con sentenza in rito ma pronunciare direttamente nel merito, sulla base delle conclusioni precisate in primo grado<sup>436</sup>; se, invece, il vizio si verifica durante la formazione della sentenza d'appello, si avrà la cassazione con rinvio.

Peraltro, è stato affermato pure che «la lettura in udienza del dispositivo della sentenza non deve risultare necessariamente da esplicita menzione nella sentenza medesima, in quanto l'adempimento di tale formalità può essere documentato da qualsiasi atto processuale o anche desumersi per implicito dal fatto che la pronuncia sia avvenuta immediatamente all'esito dell'udienza di discussione e il dispositivo sia stato in pari data depositato in cancelleria»<sup>437</sup>.

In effetti, ben presto la giurisprudenza ha vanificato ogni effetto della comminata nullità, allorché ha affermato che «l'appello fondato esclusivamente sui motivi di nullità, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile, oltre che per difetto di interesse, per non rispondenza al modello legale di impugnazione»<sup>438</sup> e che «attesa la carenza di interesse ad agire del ricorrente non può essere cassata, dovendosi invece soltanto correggere, la sentenza con la quale il giudice di appello neghi erroneamente la nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo e decida senz'altro la causa nel merito»<sup>439</sup>.

---

<sup>436</sup> Cfr. Cass. 6 luglio 1988, n. 4449, in *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 345; Cass. 23 gennaio 1988, n. 533, *ibidem*, voce cit., n. 346; Cass. 27 novembre 1987, n. 8840, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 542; Cass. 8 agosto 1987, nn. 6799 e 6805, *ibidem*, voce cit., nn. 544 e 543; Cass. 13 marzo 1987, n. 2617, *ibidem*, voce cit., n. 242; Cass. 7 febbraio 1987, n. 1310, in *Giur.it.*, 1987, I, 1, 1984.

<sup>437</sup> Così, Cass. 20 aprile 1995, n. 4414, in *Foro it.*, Mass., 549.

<sup>438</sup> Cfr. Cass. 8 agosto, 1987, n. 6799, cit.

<sup>439</sup> Cfr. Cass. 16 gennaio 1987, n. 299, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2923.

La dottrina<sup>440</sup> ha sempre contrastato la soluzione giurisprudenziale, ritenendo fragile il pretesto del mancato raggiungimento dello scopo dell'atto, *ex art.* 156, 2° comma, c.p.c.. Tale norma, infatti, afferma che si può pronunciare la nullità se «l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo»; tuttavia si è rilevato<sup>441</sup> che lo scopo *de quo* è quello cui tende l'intero atto sentenza, non lo scopo particolare cui tende la lettura del dispositivo<sup>442</sup>. Orbene, se si ammette che lo scopo della sentenza è, anche nel rito del lavoro, l'accoglimento o il rigetto della domanda, si dovrà riconoscere che tale scopo è raggiunto, anche quando il giudice deposita direttamente la sentenza in cancelleria senza aver dato lettura del dispositivo in udienza.

Pertanto, la sentenza così formata sarà completa e valida, anche se irregolare.

I motivi che spingono la dottrina a favorire una simile interpretazione sono diversi. Innanzitutto, l'economicità dei giudizi; si pensi, infatti, a cosa accadrebbe se si accogliesse l'ipotesi della nullità della sentenza: la causa verrebbe, dopo anni, rinviata a un giudice che praticamente deciderà nello stesso senso in cui aveva deciso la sentenza dichiarata nulla<sup>443</sup>. In secondo luogo, la compressione del principio dell'oralità, cui è ispirato il processo del lavoro: in seguito alla dichiarazione di nullità ed al rinvio della causa ad altro giudice di merito, infatti, quest'ultimo deciderà, sì appena terminata la discussione, ma si tratterà di un

---

<sup>440</sup> Cfr. GUARNIERI, *In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit. 546 ss.; FABBRINI, *Della tutela (eccessiva) di talune forme processuali*, cit., 721 ss. LUISSO, *Della regola del vantaggio nel processo civile*, in *Giust.civ.*, 1982, 322 ss.; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 823, il quale critica la soluzione giurisprudenziale in quanto per un verso è inidonea a salvaguardare il rispetto di quei valori di concentrazione e immediatezza che, invece, a seguito della cassazione della sentenza, vengono definitivamente travolti, per altro verso le sanzioni idonee a reprimere prassi applicative di norme della specie di quella contenuta nell'art. 429 sembrano essere costituite non tanto dalla nullità quanto dalla irragionevolezza di sanzioni disciplinari al giudice che se ne sia reso colpevolmente autore.

<sup>441</sup> Cfr. GUARNIERI, *In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 554 ss.

<sup>442</sup> Rilevava CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, II, cit., 107 e 108, che un atto complesso è sempre scomponibile in più atti giuridici e pertanto si distinguono due ordini di effetti: «quelli che derivano da ciascuno degli atti che lo compongono e gli effetti attribuiti alla loro combinazione».

<sup>443</sup> Cfr. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., 495, il quale rileva che il recupero formale di un adempimento orale, quale è la lettura del dispositivo in udienza, a distanza di anni riduce tutto «ad una secca perdita di tempo e ad inutile dispendio di spese» in quanto sicuramente il valore della concentrazione, non meno fondamentale di quello dell'oralità, si è ormai irrimediabilmente vanificato *ex tunc*.

giudizio tutto sulle carte. Infine, la considerazione che la nullità verrebbe a colpire le parti, in particolare quella vittoriosa, per una colpa ascrivibile al giudice. La dichiarazione di nullità della sentenza finirebbe per togliere ogni tutela al vincitore, solo perché «il giudice di primo grado lo aveva tutelato meno di quanto avrebbe dovuto»<sup>444</sup>.

A ciò si aggiunga che mancherebbe il soggetto legittimato ad eccepire il vizio non avendo interesse alla proposizione dell'appello né il vincitore, che, pur potendo essere pregiudicato dalla ritardata esecutività della sentenza, ben più lo sarebbe dalla sua posticipazione al termine del giudizio di impugnazione; né il soccombente, non potendo questi che essere favorito dall'errore del giudice.

Per tali motivi, la dottrina quasi unanime<sup>445</sup> continua a suggerire di sostituire la sanzione della nullità della decisione con sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati.

Connessa con tale questione è quella attinente alle conseguenze del rinvio della lettura del dispositivo ad una udienza successiva.

Tale fattispecie differisce dalla omessa lettura del dispositivo in udienza *tout court* in quanto sebbene il giudice non decida la causa immediatamente con la lettura del dispositivo in udienza, tuttavia, in seguito, egli non provvede al mero deposito della sentenza in cancelleria, come previsto per il rito ordinario, bensì legge il dispositivo in una udienza successiva.

Inizialmente la Cassazione, rifacendosi all'indirizzo secondo cui nelle controversie di lavoro la mancata lettura del dispositivo in udienza determina la nullità della decisione, ha ritenuto affetta da nullità insanabile la sentenza emessa secondo tali modalità, per la mancanza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo e verificandosi, altresì, una «sostanziale interruzione del contraddittorio»<sup>446</sup>.

---

<sup>444</sup> Così, LUISO, *Della regola del vantaggio nel processo civile*, cit., 322.

<sup>445</sup> LUISO, *loc.ult.cit.*; ASTOLFI, *La validità della sentenza del giudice del lavoro non pronunciata in udienza*, in *Nuovo dir.*, 1974, 351; ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 495; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza*, cit., 503; Id., *In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 554 ss.; FABBRINI, *Della tutela (eccessiva) di talune forme processuali*, cit., 721 ss.

<sup>446</sup> Cfr. Cass. 4 ottobre 1982, n. 5086, in *Giur. it.*, 1983, I, 1,1286.

La dottrina<sup>447</sup> ha criticato ancora più marcatamente tale indirizzo, rilevando la lieve irregolarità del caso, atteso che il dispositivo, benché in ritardo viene, comunque, letto in pubblica udienza. Di conseguenza si raggiungerebbero pienamente gli scopi precipui cui esso è finalizzato, ossia la sua immutabilità, l'esecutività immediata e la possibilità di impugnazione con riserva.

Dunque, in omaggio al principio della concentrazione verrebbe violato il principio di economia dei giudizi<sup>448</sup>, penalizzando, peraltro, il vincitore incolpevole per un comportamento irregolare del giudice.

Recependo evidentemente tali argomentazioni, la giurisprudenza di legittimità ha mutato indirizzo, consolidandosi, così, un orientamento che esclude la nullità della decisione e del procedimento in caso di lettura del dispositivo in altra udienza, successiva a quella di discussione della causa «in quanto tale irregolarità non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo, né comporta una violazione insanabile del diritto di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto»<sup>449</sup>.

Occorre, infine, analizzare la problematica attinente al rapporto tra dispositivo e motivazione, il quale, nel rito del lavoro, assume caratteristiche diverse da quelle proprie del rito ordinario.

La giurisprudenza, in ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione, si è costantemente pronunciata nel senso della assoluta prevalenza del primo sulla seconda<sup>450</sup>: infatti, dalla lettura del dispositivo in udienza, deriva l'immodificabilità di questo da parte del giudice che lo ha pronunciato.

---

<sup>447</sup> Cfr. GUARNIERI, *Sulle conseguenze, nel processo del lavoro, del rinvio della lettura del dispositivo ad una udienza successiva*, in *Giur.it.*, 1983, I, 1, 1288.

<sup>448</sup> Sulla rilevanza nel processo civile dell'economia processuale, cfr. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, e II, Padova, 1982; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, cit., 102.

<sup>449</sup> Così, Cass. 14 luglio 2006, n. 16114, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 90; Cass. 18 febbraio 1998, n. 1729, *ivi*, Rep. 1998, voce cit., n. 255; Cass., 24 agosto 1996, n. 7815, *ivi*, Rep. 1996, voce cit., n. 16.

<sup>450</sup> Cfr. Cass., 10 giugno 2005, n. 1233, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Sentenza civile*, n. 66, ove si prevede che l'integrazione del dispositivo con la motivazione possa trovare applicazione solo quando il dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna e non può essere esteso al caso in cui il dispositivo non abbia contenuto precettivo, ma si limiti al rigetto della



Di questa prevalenza sono applicazione gli istituti di cui agli artt. 429, comma, 2 e 433, comma, 2 c.p.c., mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato<sup>451</sup>.

Inoltre, è stato affermato che «nel rito del lavoro, il contrasto insanabile fra dispositivo, letto in udienza, e motivazione dà luogo a nullità della sentenza (a norma dell'art. 156 c.p.c., 2° comma), che si converte in motivo di gravame (ai sensi dell'art. 161 c.p.c.), non essendo applicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo (art. 287 c.p.c. ss.), né potendosi fare ricorso all'integrazione del dispositivo con la motivazione, ma prevalendo - in difetto d'impugnazione - il dispositivo, in quanto questo - mediante la pubblicazione con la lettura in udienza (art. 420 c.p.c.) - cristallizza stabilmente il *decisum*, precludendone qualsiasi ripensamento successivo da parte dello stesso giudice»<sup>452</sup>.

---

domanda o del gravame; Cass., 5 marzo 2004, n. 4561, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 134, in cui si afferma che « nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale la statuizione contenuta nel dispositivo e letta in udienza; tale contrasto costituisce motivo di nullità della sentenza ed è rilevabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, dovendosi escludere che l'impugnazione, per qualsiasi motivo proposta, consenta il rilievo d'ufficio del contrasto tra dispositivo e motivazione, ove a tale proposito non sia stato prospettato uno specifico motivo di impugnazione»; Cass., 30 marzo 2004, n. 6292, *ivi*, Rep. 2005, voce *Sentenza civile*, n. 53; Cass., 4 settembre 2002, n. 12869, *ivi*, Rep. 2002, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 188, ove si legge che «per la necessaria prevalenza che, nel rito del lavoro, deve darsi al dispositivo letto in udienza, rispetto alla motivazione della sentenza successivamente depositata, non può tenersi conto che delle pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle argomentazioni che, nella motivazione, le sorreggono ed eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre le ulteriori argomentazioni, che non trovano corrispondenza nel *dictum* espresso nella parte dispositiva, rimangono ineluttabilmente sterili di effetti (nella specie, la sentenza impugnata conteneva nella motivazione anche la giustificazione di potenziali, ulteriori pronunce in favore del creditore, senza che le stesse fossero trasfuse nel dispositivo; la suprema corte, nel confermare la sentenza, ha rilevato che tale circostanza non dava luogo ad una ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, ma ad una omissione della quale avrebbe potuto eventualmente dolersi il creditore a favore del quale la motivazione argomentava sulla spettanza di ulteriori diritti)»; Cass. 21 ottobre 1982, n. 5481, in *Giust.civ.*, Rep. 1982, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 430; Cass. 6 novembre 1980, n. 5964, *ivi*, 1981, voce cit., 374; Cass. 3 luglio 1979, n. 3707, *ivi*, voce cit., 447 e 448.

<sup>451</sup> Cass. 19 giugno 2002, n. 8912, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 189, attinente ad una fattispecie in cui, avendo il giudice di merito posto i due terzi delle spese processuali a carico dell'appellante nel dispositivo e dell'appellato nella motivazione - precisando che la diversità era dipesa da errore materiale - la suprema corte ha ritenuto doversi tener ferma la regolamentazione delle spese di cui al dispositivo.

<sup>452</sup> Così, Cass., 10 agosto 2006, n. 18143, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 119; cfr., nello stesso senso, Cass., 29 ottobre 2007, n. 22661, *ibidem*, voce cit.,

Si esclude, dunque, la possibilità di utilizzare la regola, normalmente valida nel rito ordinario, secondo cui la portata precettiva della sentenza può essere individuata integrando le statuizioni del dispositivo con le enunciazioni della motivazione<sup>453</sup>, così come l'applicazione del principio dell'interpretazione dell'uno attraverso l'altra. Tuttavia, allorché il contrasto tra il dispositivo e la motivazione sia solo apparente, esso può essere risolto attraverso l'interpretazione del dispositivo, a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate ed alla luce della motivazione offerta dal giudice<sup>454</sup>.

Posta la contraddittorietà della sentenza, la giurisprudenza ha affrontato, poi, la questione del se ed in quali limiti sia applicabile, in tale ipotesi, il procedimento di correzione delle omissioni e degli errori materiali o di calcolo di cui agli art. 287 ss. c.p.c.<sup>455</sup>

---

n. 116, ove si legge che «nel processo del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione non può essere risolto con il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale poiché determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione». Cass., 27 agosto 2007, n. 18090, *ibidem*, voce cit., 117. Cass., 14 maggio 2007, n. 11020, *ibidem*, voce cit., 118; Cass., 18 giugno 2004, n. 11432, *ivi*, Rep. 2004, voce cit., n. 130; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1369, *ibidem*, voce cit., n. 13; Cass., 3 agosto 2004, n. 14845, *ibidem*, voce cit., n. 201; Cass., 7 luglio 2003, n. 10653, *ivi*, Rep. 2003, voce cit., n. 132; Cass., 29 novembre 2002, n. 16988, *ivi*, Rep. 2002, voce cit., n. 124. Cass., 7 febbraio 2000, n. 1335, *ivi*, Rep. 2001, voce cit., n. 165, in cui si afferma che «nel rito del lavoro la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo comporta la nullità della sentenza, essendo inapplicabile il rimedio della correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c., per cui in mancanza d'impugnazione diventa definitiva la sentenza secondo il dispositivo letto in udienza; infatti, il dispositivo letto in udienza non può considerarsi atto meramente interno, modificabile con la successiva sentenza depositata in cancelleria, bensì costituisce un atto a rilevanza esterna, atteso che, oltre a contenere la decisione della causa, esso è di per sé titolo esecutivo; ne consegue che non se ne può modificare la portata in sede di stesura della motivazione, ancorché il giudice si accorga di aver dato lettura di un dispositivo in realtà diverso da quello effettivamente deliberato».

<sup>453</sup> Cfr. SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza*, cit., 216 ss.; MONTESANO-VACCARELLA, *op.cit.*, 114; BASILICO, *Il rapporto tra dispositivo e motivazione della sentenza emessa secondo il rito del lavoro*, cit., 133, secondo cui la decisione va ricercata nel dispositivo, ma ciò non esclude che essa sia contenuta anche nella motivazione, per cui ove le due parti siano coerenti, lì sta la sentenza. In giurisprudenza, cfr. Cass. 8 agosto 1997, n. 7380, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 202; Cass. 10 novembre 1998, n. 11336, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 248; Cass. 8 novembre 2001, n. 13839, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 157; Cass. 11 maggio 2002, n. 6786, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 125.

<sup>454</sup> Cfr. Cass. 23 settembre 1998, n. 9528 in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 250; Cass. 6 aprile 2000, n. 4304, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 160; Cass. 6 novembre 2002, n. 15586, in *Lav.giur.*, 2003, 281; Cass. 26 maggio 2005, n. 11195, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Lavoro e previdenza*, n. 131.

<sup>455</sup> Per un'attenta analisi della procedura prevista dagli artt. 287 ss. c.p.c. v. ACONE, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione*, cit., 1297 ss.

Si è logicamente esclusa l'applicabilità dell'art. 287 c.p.c. al fine di sanare i contrasti tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione depositata o per modificare il contenuto della statuizione irrettabilmente fissato dal dispositivo in udienza<sup>456</sup>.

Viceversa, è stata positivamente affermata tale eventualità, innanzitutto nel caso in cui il contrasto sia non già tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, bensì tra la motivazione e il dispositivo depositato in cancelleria<sup>457</sup>; nonché nell'ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, laddove la seconda sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice; in tal caso si andrebbe a configurare l'ipotesi legale del mero errore materiale<sup>458</sup>.

---

<sup>456</sup> Cfr. Cass. 4 dicembre 1993, n. 12037, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 75; Cass. 11 dicembre 1993, n. 12223, *ibidem*, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 217; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661, in *Mass. Foro it.*, 2007, 1753. In dottrina, v. VERDE, OLIVIERI, *Processo civile*, cit., 245.

<sup>457</sup> Cfr. Cass., 12 maggio 2008, n. 11668, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 31, in cui si afferma che «Nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacché, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali»; Cass., 10 agosto 2006, n. 18143, cit.; Cass., 26 gennaio 2004, n. 1369, cit..

<sup>458</sup> Cass., 27 agosto 2007, n. 18090, cit. in cui, la sentenza di appello aveva corretto il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva dal 1° gennaio 1981 il diritto alla promozione del ricorrente, dipendente di impresa bancaria, affermando che l'indicata decorrenza era frutto di mero errore materiale e non di contrasto con la motivazione che riportava la decorrenza dal 1° agosto 1986, così divergendo solo quantitativamente dal dispositivo e poggiando sulle fondate critiche mosse dalla banca convenuta alla consulenza tecnica d'ufficio che aveva fatto errato riferimento, per calcolare le dovute differenze retributive, alla data del gennaio 1981; la suprema corte, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale, che denunciava la formazione del giudicato interno sullo specifico punto della decorrenza del diritto alla promozione come indicata dal dispositivo della sentenza di primo grado, ha cassato la sentenza della corte territoriale in quanto affetta da *error in procedendo*, avendo modificato il dispositivo della decisione appellata mediante correzione di errore materiale in realtà insussistente, giacché assenti elementi oggettivi di divergenza del dispositivo dalla realtà processuale, rispetto alla quale si era invece formata una diversa valutazione, così da determinarsi un vero e proprio contrasto tra motivazione e dispositivo non censurato in sede di gravame e dovendo perciò prevalere il dispositivo; Cass., 14 maggio 2007, n. 11020, cit.. ove il giudice di merito aveva espressamente determinato le spettanze del lavoratore in conformità ai calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, ma in dispositivo aveva liquidato in euro la medesima somma da questi calcolata in lire, senza convertire la valuta; in motivazione aveva eseguito l'operazione di conversione, risultando così un importo in euro

Nell'ipotesi in cui il contrasto sia solo apparente, esso può risolversi attraverso l'interpretazione del dispositivo, a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate ed alla luce della motivazione<sup>459</sup>.

Autorevole dottrina<sup>460</sup> ha strenuamente criticato la soluzione accolta dalla giurisprudenza, atteso che, se è vero che il giudice esaurisce il suo potere decisorio con la lettura del dispositivo in udienza, è anche vero che il giudice, pur dopo la lettura del dispositivo resta investito della causa, sia pure al limitato scopo di redigere la motivazione. Per tale motivo, la modifica del dispositivo, effettuata in sede di redazione della sentenza completa di motivazione, sarebbe un atto sì illegittimo, ma pur sempre proveniente dal giudice ancora investito della causa e non paragonabile alla nuova decisione che il giudice pretendesse di emanare dopo la pubblicazione della sentenza.

Secondo questa stessa dottrina, dunque, si deve ritenere che il provvedimento costituito dalla sentenza depositata, in quanto atto successivo rispetto alla serie procedimentale, prevalga sul dispositivo letto in udienza e lo travolga, privandolo – sia pure illegittimamente – *ex post* di qualsiasi efficacia.

E' evidente che la violazione commessa dal giudice non può non riverberarsi sulla sentenza comportandone la nullità, che ai sensi dell'art. 161 c.p.c., potrà essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie delle impugnazioni, con la duplice conseguenza che per un verso la parte legittimata a denunciare la nullità sarà la parte soccombente alla stregua del dispositivo contenuto nella sentenza depositata, per altro verso il passaggio in giudicato della sentenza comporterà la sanatoria della nullità.

---

diverso da quello recato dal dispositivo; la suprema corte, in applicazione del principio soprariportato, ha escluso l'insanabilità del contrasto; Cass., 18 giugno 2004, n. 11432, cit.

<sup>459</sup> Cass., 6 novembre 2002, n. 15586, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 187.

<sup>460</sup> Cfr., PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 824. In senso sostanzialmente analogo, v. BASILICO, *Il rapporto tra dispositivo e motivazione della sentenza emessa secondo il rito del lavoro*, cit., 133, la quale critica le soluzioni giurisprudenziali poiché non tengono in considerazione l'efficacia della motivazione, la quale è elemento ineliminabile della sentenza, ma esasperano l'importanza della lettura del dispositivo in udienza come unico mezzo efficace di conoscenza della sentenza delle parti.

## ***2.2 Processo del lavoro e applicabilità dell'art. 281 sexies c.p.c.***

L'analisi dell'*iter* formativo della sentenza nel rito del lavoro ha mostrato una pluralità di problemi applicativi da esso dipendenti, a tutt'oggi solo parzialmente risolti dalla giurisprudenza ed ancora dibattuti in dottrina.

Sembrano opportune, allora, alcune segnalazioni che dischiudono a spiragli di miglioramento del sistema ed alla risoluzione di molti dei problemi sopra analizzati.

Vi è da rilevare, infatti, l'applicabilità dell'art. 281-*sexies* c.p.c. al processo del lavoro.

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico di primo grado e soppresso le preture, ha previsto per il rito del lavoro la competenza specifica del tribunale nella veste di giudice monocratico. Dunque, anche se indirettamente, la materia del processo del lavoro, per tutto ciò che non sia previsto dagli artt. 409 ss, c.p.c., sottostà alle regole del diritto ordinario sempre che sussista compatibilità tra queste e le disposizioni del rito speciale o con le caratteristiche strutturali di quest'ultimo<sup>461</sup>.

Per tale motivo, in giurisprudenza si è affermato che «nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze; ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 *sexies* c.p.c. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni»<sup>462</sup>.

---

<sup>461</sup> In questo senso si è posta la Cassazione, (v. Cass. 7 marzo 1991, n. 2367, in *Arch.civ.*, 1992, 56, con nota di ALIBRANDI,) affermando che le lacune del processo del lavoro (che è pur sempre uno strumento di cognizione ordinaria) sono colmabili, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, con il ricorso alle norme del rito ordinario, sempre che sussista compatibilità tra queste e le disposizioni del rito speciale o con le caratteristiche strutturali di quest'ultimo).

<sup>462</sup> Così, Cass., 12 giugno 2007, n. 13708, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 114; nello stesso senso, Cass., 20 aprile 2006, n. 9235, *ivi*, Rep. 2006, voce cit.,

Per quanto concerne la modalità di decisione della causa secondo il disposto dell'art. 281 *sexies* c.p.c., come noto, quest'ultimo prevede la possibilità che il giudice ordini la discussione orale della causa, pronunciando la sentenza al termine della discussione «dando lettura del dispositivo». Lettura che avviene esattamente come nel rito del lavoro; solo che, nel rito ordinario, il giudice oltre al dispositivo, legge pure la «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». La diversità, dunque, sta proprio nella motivazione contestuale.

Ulteriori differenze rispetto al rito del lavoro si colgono nel 2° comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c., il quale prevede da un lato che, a fronte di tutta l'attività prevista nel 1° comma, la sentenza si intenda pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene e, dall'altro, che la stessa sia immediatamente depositata in cancelleria; laddove, nel rito del lavoro, l'art. 430 c.p.c. dispone che il deposito della sentenza in cancelleria deve avvenire «entro quindici giorni dalla pronuncia», con l'onere per il cancelliere di dare comunicazione immediata alle parti.

Le differenze riverberano i loro effetti sul termine per impugnare (stanti i diversi momenti da cui iniziano le relative decorrenze) e/o sulla provvisoria esecutività della sentenza<sup>463</sup>.

A ben vedere, sono proprio gli aspetti da cui sono dipesi i maggiori problemi applicativi connessi alla formazione della sentenza nel rito del lavoro: la

---

n. 73, in cui la Suprema Corte, ha rigettato il motivo di ricorso e confermato la sentenza impugnata, rilevando la correttezza della sua motivazione nella parte in cui aveva ritenuto l'applicabilità al processo del lavoro della disposizione di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale, a differenza di quanto stabilito nella citata disposizione riguardante la fase decisoria nel giudizio ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione monocratica, non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni. Cass. 29 gennaio 2004, n. 1673, in *Mass. Foro it.*, 2004, 109; T. Pisa, 26 ottobre 1999, *ivi.*, Rep. 2000, voce cit, n. 164, in cui si afferma che «nel rito del lavoro, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, è possibile pronunciare la sentenza leggendo il dispositivo e la contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 *sexies* comma 1 c.p.c. ». In dottrina, d'accordo con l'applicazione dell'art. 281 *sexies* alle controversie di lavoro, v., MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2007, 231; VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, cit., 128; *Contra* GUARNIERI, nota a Cass. 12 giugno 2007, n. 13708, in *Lav. Giur.*, 2008, 83; CARRATTA, *Controversie in materia di lavoro. II) Profili processuali. Postilla di aggiornamento*, in *Enc. Giur.*, IX, Roma, 2000, 5.

<sup>463</sup> Cfr. Cass. 1 febbraio 1995, n. 1167, in *Giur.it.*, 1995, I, 1, 1425; Cass. 7 aprile 1988, n. 2739, in *Giust.civ.*, 1988, I, 2952.

pubblicazione della sentenza; il contrasto tra dispositivo letto in udienza e la successiva motivazione, l'omissione della motivazione, etc.

Problemi, che potrebbero essere evitati qualora si adottasse nel rito del lavoro la modalità di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. per la pronuncia della decisione, come rilevato dalla Suprema Corte, che ha opportunamente riscontrato come «nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione»<sup>464</sup>

Del resto, l' *iter* dell'art. 429 c.p.c. prevede: discussione orale delle parti; lettura del dispositivo da parte del giudice; successivo deposito della sentenza, completa di dispositivo e motivazione. Dunque, la norma non è disattesa se, oltre al dispositivo, viene letta anche la motivazione. Inoltre, malgrado la sfasatura tra lettura del dispositivo e deposito della motivazione, l'emanazione della sentenza è istantanea: al momento della lettura del dispositivo si ha la pronuncia della sentenza, la motivazione, invece, pur non costituendo la decisione, ma solo la sua giustificazione, è elemento essenziale della sentenza e non può essere omessa, costituendo il cardine dell'esercizio del potere di impugnare.

Per questi motivi la *ratio* dell'art. 429 c.p.c. sarebbe ugualmente rispettata nel caso in cui il giudice leggesse la motivazione contestualmente alla lettura del dispositivo.

Peraltro, va segnalato che la possibilità di decidere la controversia nel rito del lavoro, secondo le modalità dell'art. 281 *sexies* c.p.c. è apparsa un'alternativa apprezzabile nella prassi applicativa di taluni Tribunali. In particolare, per quanto

---

<sup>464</sup> Così, Cass., 29 gennaio 2004, n. 1673, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 135. In tal senso anche PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino, 2008, 278.

riguarda il processo del lavoro, si è distinta a livello nazionale l'esperienza della sezione lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria, dove al 30 settembre 1999 risultavano pendenti 10.335 cause di lavoro, pendenza ridotta a 3.785 cause di lavoro al 30 giugno 2005, con un numero di processi definiti in tale anno superiore rispetto alle sopravvenienze dello stesso periodo: mentre nel 1999 venivano pronunciate poco più di 990 sentenze l'anno, nel 2002 ne sono state pronunciate ben 4.757. Nella relazione «organizzazione degli uffici e gestione del processo presso il Tribunale di Reggio Calabria»<sup>465</sup> si legge, appunto, che tra gli strumenti che hanno consentito il notevole incremento di produttività vi è stato l'ampio utilizzo della motivazione contestuale delle sentenze «mutuata dall'art. 281 *sexies* c.p.c., che pur non essendo previsto espressamente per le sentenze di lavoro, ben può costituire norma di generale applicazione, e certamente conforme allo spirito del processo del lavoro, che prevede a pena di nullità l'immediata lettura almeno del dispositivo al termine dell'udienza».

---

<sup>465</sup> Tenuta dalla dott. Patrizia Morabito magistrato coordinatore della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria a Roma durante il corso di formazione centrale del Csm 27 febbraio – 1 marzo 2006,



### **3. La decisione nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa.**

Nell'ambito della trattazione che si sta compiendo, sembra opportuno indirizzare uno sguardo anche alla particolarità del modo di formazione della sentenza nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa<sup>466</sup>.

Con una disposizione molto simile quella dell'art. 429 c.p.c. l'art. 23, comma 7° della l. 24 novembre 1981 n. 689, prevede che «appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo». Tuttavia, come previsto anche nel rito del lavoro «il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza».

Giova premettere, innanzitutto, quali sono le finalità cui tale processo tende, ossia realizzare un procedimento rapido, poco costoso e scevro di formalismi e solennità<sup>467</sup>, atteso che esse sono perseguite anche attraverso la particolare modalità di formazione della sentenza.

Sorge, dunque, la stessa problematica analizzata per il rito del lavoro, relativa alle conseguenze della omissione da parte del giudice della formalità della lettura del dispositivo in udienza.

A ben vedere, la giurisprudenza non è stata univoca al riguardo.

Essa, inizialmente, ha affermato che «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa non è motivo di nullità della decisione la mancata lettura, in udienza, del dispositivo della sentenza»<sup>468</sup>, in

---

<sup>466</sup> Sul quale v. più ampiamente VACCARELLA, *Il procedimento di opposizione al provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative*, cit., 1151.

<sup>467</sup> Così, VACCARELLA, *Il procedimento di opposizione al provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative*, cit., 1152.

<sup>468</sup> Così, Cass., 28 marzo 1987, n. 3034, in *Giust. civ.*, 1987, I, 2590. Nello stesso senso, Cass. 21 dicembre 1988, n. 6978, in *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Sanzioni amministrative*, n. 123.

quanto trattasi di prescrizione ordinatoria. La Cassazione motivava tale conclusione da un lato, con la circostanza che per il caso di sua inosservanza non è comminata alcuna nullità dalla legge, come invece è richiesto dall'art. 156, 1° comma, c.p.c.; dall'altro, rilevando che la mancata pronuncia del dispositivo al termine dell'udienza non comporti la nullità della sentenza per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, 2° comma, c.p.c.). Secondo la Corte non si riscontravano in tale normativa, al di fuori delle comuni esigenze acceleratorie, le finalità assegnate dal legislatore alla pronuncia e alla lettura del dispositivo della sentenza in udienza, proprie del rito del lavoro, vale a dire: ancorare il momento della immodificabilità della decisione alla data dell'udienza e fornire già da quel giorno al lavoratore vittorioso il titolo per iniziare l'esecuzione.

Successivamente, sulla scia della giurisprudenza formatasi per il processo del lavoro<sup>469</sup>, ha cominciato a farsi strada un orientamento per il quale, anche nel procedimento di opposizione all'ingiunzione amministrativa, l'omessa lettura del dispositivo in udienza sia causa di nullità insanabile della sentenza<sup>470</sup>.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni unite<sup>471</sup> accogliendo l'indirizzo della giurisprudenza del lavoro ed estendendolo anche ai giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione. Ha affermato la Suprema Corte che, considerato il dato letterale del 7° comma dell'art. 23 della legge 689/1981, il quale ripete quanto stabilito dall'art. 429 c.p.c., la lettura del dispositivo in udienza rappresenta un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, il quale consiste nell'ancorare il momento della immodificabilità della decisione al convincimento raggiunto dal Giudice in udienza subito dopo la conclusione del dibattito tra le parti.

---

<sup>469</sup> Su cui v. più ampiamente quanto detto *supra* par. 2.1

<sup>470</sup> Cfr. Cass. 3 novembre 1988, n. 5945, in *Foro it.*, 1989, I, 760 con nota di RAUNICH.

<sup>471</sup> Cfr. Cass., sez. un. 10 febbraio 1992, n. 1457, in *Foro it.*, 1992, I, 1013. Tale orientamento continua ad essere seguito in giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass. 25 settembre 2007, n. 19920, in *Giur.it.*, 2008, 1193; Cass., 25 agosto 2005, n. 17288, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Sanzioni amministrative e depenalizzazione*, n. 154; Cass., 24 marzo 2004, n. 5877, *ivi*, Rep. 2004, voce cit., n. 182; Cass. 11 febbraio 1999, n. 1144., *ivi*, Rep. 1999, voce cit., n. 188;.

In dottrina, la soluzione ritenuta preferibile dalle Sezioni Unite, non è stata condivisa<sup>472</sup>.

Da un lato, è stato rilevato<sup>473</sup>, che certamente, le similitudini tra il giudizio di opposizione a ingiunzione amministrativa e il rito del lavoro sono molteplici e, logicamente, di fronte a norme che (come accade ad es. per la lettura del dispositivo in udienza) appaiono deliberatamente adottare i modelli propri del rito del lavoro, si è pensato che i valori sottesi ai due tipi di procedimento debbano essere i medesimi e che perciò le conseguenze derivanti dalla loro violazione debbano essere le stesse<sup>474</sup>, tuttavia, questa stessa dottrina ha ritenuto di dover privilegiare le analogie strutturali con il processo penale, sì da porre fuori gioco i riferimenti alla disciplina del processo del lavoro.

Dall'altro, si è anche qui evidenziata la scarsa affidabilità dell'argomento basato sull'art. 156, 2° comma, c.p.c.: gli scopi del giudizio di opposizione a ingiunzione amministrativa sono quelli tipici del processo del lavoro di concentrazione e immediatezza della decisione<sup>475</sup>; tali scopi possono dirsi realizzati nel momento della pubblicazione della sentenza, con la conseguente sanatoria del vizio *ex art.* 156, 3° comma, c.p.c., mentre non sarebbero «recuperati, bensì ulteriormente frustrati» dalla lettura del dispositivo a conclusione del giudizio di rinvio<sup>476</sup>.

---

<sup>472</sup> In tal senso, cfr., PROTO PISANI, *Lavoro cit.*, 662; Id. *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 823; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza*, cit., 508; ID., *In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 546 ss.; LUISO, *Della regola del vantaggio nel processo civile*, cit., 322; COMOGLIO, *Procedimenti speciali e lettura del dispositivo in udienza*, cit., 266; FABBRINI, *Della tutela (eccessiva) di talune forme processuali*, cit., 724; VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 121 ss.

<sup>473</sup> Cfr. COMOGLIO, *Procedimenti speciali e lettura del dispositivo in udienza*, in *Giur.it.*, 1988, I, 1, 271; ROSINI, *Le sanzioni amministrative*, Milano, 1991, 153, il quale, dopo aver rilevato che «le previsioni dell'art. 23, 7° e 8° comma. l. n. 689 del 1981 sembrano proprie di un rito fondamentalmente civilistico, fortemente suggestionato dal modello del processo di lavoro», avverte, in nota, «che è ben diverso da questo il giudizio della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza 5 dicembre 1990, n. 534, (*in Foro it.*, 1991, I, 1386, con nota di SBOLCI) «assimila decisamente l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione all'opposizione al decreto penale».

<sup>474</sup> In questo senso, con un rinvio a Cass. sez.un., n. 2632 del 1977 ed all'orientamento derivatone, v. VACCARELLA, *Il procedimento di opposizione al provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative*, cit., 1159.

<sup>475</sup> Tra le finalità, non c'è anche quella di fornire alla parte vittoriosa, già dal giorno della lettura in udienza del dispositivo, un titolo esecutivo per iniziare l'esecuzione, ciò a causa dell'inidoneità del dispositivo a fungere da titolo esecutivo. In tal senso, RAUNICH, nota a Cass. 3 novembre 1988, n. 5945, cit.

<sup>476</sup> Cfr., RAUNICH, *loc.ult.cit.*

Vi è poi la considerazione che il mancato rispetto della norma che dispone la lettura del dispositivo in udienza, come nel rito del lavoro, non è altro che un errore ascrivibile al giudice, come tale risulta profondamente ingiusto far ricadere sulla parte incolpevole le conseguenze endoprocessuali dirette di una violazione di norme commessa da chi se ne sia reso colpevolmente autore. Piuttosto vi è la proposta di colpire i giudici come persone, responsabili della violazione del 7° comma dell' art. 23 l. n. 689 del 1981, con sanzioni a titolo di responsabilità disciplinare<sup>477</sup>.

Infine, c'è da rilevare che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione la previsione della nullità della sentenza, per omessa lettura del dispositivo in udienza, ha sempre avuto conseguenze più gravose rispetto al rito del lavoro, per il diverso regime di impugnazione delle sentenze emesse nei due procedimenti.

La giurisprudenza del lavoro, infatti, aveva mitigato l'effetto dilatorio della pronuncia di nullità affermando che il Giudice di appello che decideva per la nullità della sentenza di prime cure non poteva rinviare la causa al primo grado, ma doveva decidere nel merito in quanto il vizio non rientra in una ipotesi di inesistenza dell'atto, ma di nullità assoluta<sup>478</sup>. Inoltre, nel caso in cui il Giudice di appello non dichiarò la nullità della sentenza di primo grado, decidendo nel merito, e tale nullità venga poi pronunciata in sede di legittimità, non si avrà la cassazione con rinvio, ma la semplice correzione della sentenza di appello<sup>479</sup>.

---

<sup>477</sup> COMOGLIO, *Procedimenti speciali e lettura del dispositivo in udienza*, cit., 266; FABBRINI, *Della tutela (eccessiva) di talune forme processuali*, cit., 724, il quale parla di «responsabilità disciplinare e, se del caso, civile del giudice»; GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza*, cit., 508; PROTO PISANI, *Lavoro cit.*, 662; Id. *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 823; VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 148, secondo cui la sanzione dovrebbe trovare il suo fondamento in quella «negligenza inescusabile» di cui parla l'art. 2, comma 1°, lett. g) d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la disciplina degli illeciti disciplinari nei confronti dei magistrati, delle relative sanzioni, ecc. In giurisprudenza, Cass. 10 febbraio 1992, n. 1457, cit. nella parte motiva si sofferma adeguatamente sulla proposta, avanzata in dottrina, di colpire i giudici con sanzioni disciplinari.

<sup>478</sup> Cfr. Cass. 11 aprile 1990, n. 3062, in *Mass Giur.it.*, 1990, 449; Cass. 23 gennaio 1988, n. 533, *ivi*, 1988, 83; Cass. 27 novembre 1987, n. 8840, *ivi*, 1987, 1361. Sul punto v. più ampiamente *supra* par. 3.

<sup>479</sup> Cfr. Cass. 6 dicembre 1991, n. 10354, in *Mass.Giur.It.*, 1991, 931; Cass. 19 marzo 1990, n. 2277 *ivi*, 1990, 321.

Tale giurisprudenza affermata nel rito del lavoro non poteva, tuttavia, trovare applicazione per le sentenze che decidono sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative in quanto l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 nella disciplina antecedente il D.Lgs. n. 40/2006 stabiliva l'inappellabilità delle suddette sentenze e la sola esperibilità del ricorso per cassazione, con l'unica via della cassazione con rinvio della decisione giudicata nulla.

Con la recente riforma del giudizio di cassazione, di cui al D.Lgs. n. 40/2006, il legislatore, con intenti deflativi, ha voluto restringere le ipotesi di immediata ricorribilità per cassazione limitando l'inappellabilità delle pronunce di primo grado. Sebbene la legge delega n. 80/2005 non prevedesse tra i criteri direttivi alcun intervento in materia di appello<sup>480</sup>, il legislatore delegato, con il D.Lgs. n. 40/2006 ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della L. n. 689/1981 introducendo l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace che decidono sull'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di sanzioni amministrative. Conseguentemente si prospetta, oggi, il possibile recepimento della giurisprudenza elaborata per processo del lavoro in materia di impugnazione della sentenza nulla per mancata immediata lettura del dispositivo nell'udienza di discussione, anche alle sentenze che decidono sull'opposizione a sanzione amministrativa.

Come previsto nel rito del lavoro, anche per il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, la giurisprudenza ha affermato che «la lettura del dispositivo della sentenza in udienza successiva a quella di discussione della causa non determina la nullità della decisione in quanto non preclude all'atto di raggiungere il suo scopo, né d'altro canto si traduce in una violazione insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera irregolarità con riguardo alla prevista concentrazione delle attività di discussione e decisione della causa»<sup>481</sup>.

---

<sup>480</sup> Nel senso che gli interventi del legislatore delegato in materia di appellabilità delle sentenze siano di dubbia costituzionalità per eccesso di delega, v. fra gli altri, SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 219 ss.

<sup>481</sup> Così, Cass. 25 agosto 2005, n. 17288, cit.; cfr. altresì, Cass. 24 marzo 2004, n. 5877, cit. .

Mentre, per quanto concerne la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo, anche la motivazione della sentenza, che per il rito del lavoro viene mutuata dall'applicabilità a tale rito dell'art. 281 *sexies* c.p.c., per il giudizio che si sta analizzando essa è espressamente prevista dalla legge. A mente, del comma 8° del medesimo art. 23, «Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria».

E' chiaro che, ove il giudice si avvalga di tale possibilità la pubblicazione della sentenza si avrà ad ogni effetto *uno actu*, con la lettura in udienza, evitandosi le problematiche relative alla omessa lettura del dispositivo in udienza.

#### **4. Il procedimento dinanzi al giudice di pace.**

La formazione della sentenza assume caratteristiche ancora diverse rispetto a quelle sinora esaminate nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il quale si distingue dal rito ordinario per le caratteristiche di celerità, oralità e massima semplificazione del modello processuale predisposto dal legislatore.

Essa trova la propria disciplina nell'art. 321 c.p.c. (introdotto dall'art. 30 l. 21 novembre 1991, n. 374) a tenore del quale, «il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».

Come è stato osservato, tale norma ha un contenuto sostanzialmente identico all'art. 62 disp. att. c.p.c., già presente nel testo del codice di procedura civile del 1942 e poiché quest'ultima disposizione non è stata espressamente abrogata né dall'art. 89, l. 353 del 1990, né dall'art. 47, l. 374/1991, la dottrina maggioritaria ha concluso per una sua sostituzione implicita<sup>482</sup>.

A ben vedere, le attività da compiersi quando la causa è matura per la decisione sono la precisazione delle conclusioni e la discussione della stessa.

Non vi è concordia in dottrina sulla possibilità per il giudice di pace di distinguere temporalmente le due attività: mentre alcuni autori<sup>483</sup> riconoscono, infatti, che il giudice di pace possa scindere tali attività, rinviando il momento della discussione ad una udienza successiva alla precisazione delle conclusioni, altri<sup>484</sup> negano recisamente tale possibilità, rilevando come la prassi della separazione costituisca una degenerazione del disposto del 1° comma dell'art. 62 disp. att. c.p.c.. In questo ultimo senso si è posta anche la giurisprudenza la quale ritiene insussistente, nel

---

<sup>482</sup> In tal senso, v. CONSOLO-TOMMASEO, *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996, 243

<sup>483</sup> CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma*, II, cit. 322; TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 211.

<sup>484</sup> Cfr., DITTRICH, in TARZIA-CIPRIANI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, cit., 199; ROTA, *Il giudice di pace*, in *Le riforme della giustizia civile* a cura di TARUFFO, Torino, 1993, 101.

procedimento dinanzi al giudice di pace, la distinzione tra udienza di precisazione delle conclusioni e udienza di discussione<sup>485</sup>.

E' stato affermato pure che nel procedimento dinanzi al giudice di pace, pur non essendo previsto l'obbligo di fissare una udienza apposita per la precisazione delle conclusioni, il giudice deve pur sempre consentire alle parti lo svolgimento di tale attività processuale, cosicché non può mai mancare l'invito alla precisazione delle conclusioni, in quanto tale invito costituisce «l'ineludibile seppure implicito presupposto logico-giuridico dell'avvenuta attività di precisazione delle conclusioni svolta dalle parti all'udienza»<sup>486</sup>. Di conseguenza, il mancato invito alla precisazione delle conclusioni da parte del giudice determinerebbe la nullità del giudizio e della sentenza per violazione del diritto di difesa *ex art. 24 cost.*

Ciò posto, occorre rimarcare la particolarità dell'*iter* decisorio in tale procedimento: a prima vista, sembra che il legislatore abbia previsto anche per il

---

<sup>485</sup> Cfr. Cass. 5 febbraio 1996, n. 953, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Procedimento civile davanti al pretore*, n. 22 in cui si rileva che «il conciliatore, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, deve dare atto a verbale sia della disposta e mancata conciliazione delle parti, sia delle prove raccolte, sia di aver consentito alle parti di precisare le proprie rispettive conclusioni»; Cass. 30 dicembre 1981, n. 6773, *ivi*, Rep. 1981, voce cit., n. 4; Cass. 24 marzo 1981, n. 1716, *ibidem*, voce cit., n. 3, ove si afferma che «Il pretore o il conciliatore, dopo la precisazione delle conclusioni, possono senz'altro riservarsi la causa per la decisione, non essendo operante, nei procedimenti dinanzi a detti giudici, la distinzione tra udienza di precisazione delle conclusioni e udienza di discussione; ne consegue che, potendo tali udienze coincidere, non è richiesta una formale dichiarazione di chiusura dell'istruzione, chiusura che, d'altra parte, è chiaramente implicita nell'invito a concludere rivolto dal giudice alle parti o tale è da queste intese, ove esse stesse chiedono di concludere».

<sup>486</sup> Così, Cass., 2 febbraio 2004, n. 1812, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Procedimento civile davanti al giudice di pace*, n. 27; nello stesso senso, v. Cass., 10 marzo, 2006, n. 5225, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Procedimento civile davanti al giudice di pace*, n. 29, secondo cui «nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; tale nullità, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse»; Cass., 23 luglio 2002, n. 10753, *ivi*, Rep. 2002, voce cit. n. 21; Cass., 28 novembre 2003, n. 18245, *ivi*, Rep. 2003, voce *Procedimento civile*, n. 280.



procedimento dinanzi al giudice di pace il modello decisorio per così dire, “tradizionale”: discussione delle parti e riserva della decisione<sup>487</sup>.

A ben vedere, invece, le differenze sono almeno due: innanzitutto, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, diversamente da quanto previsto per il rito ordinario davanti al tribunale<sup>488</sup>, non esiste l’alternativa, sia essa lasciata alle parti o al giudice, tra decisione a seguito di trattazione scritta o mista ovvero a seguito di discussione orale. Qui la decisione segue sempre necessariamente la discussione orale.

La seconda differenza sta in ciò che mentre si afferma il carattere dell’oralità della discussione, sebbene sia ammessa la facoltà delle parti di argomentare in sede di discussione sulla base di difese scritte depositate, previa autorizzazione del giudice, nella stessa udienza, tuttavia, non è prevista la pronuncia immediata in udienza né della sentenza completa di dispositivo e motivazione, né del solo dispositivo. Nonostante, dunque, la trattazione e la discussione fondamentalmente orale, la sentenza viene sempre resa per iscritto.

Peraltro, nella bozza dell’articolato Fabbrini-Proto Pisani era espressamente contemplata la pronuncia della sentenza da parte del conciliatore mediante lettura immediata del dispositivo e successivo deposito della sentenza in cancelleria<sup>489</sup>.

Sono state probabilmente le incertezze sulla professionalità del giudice di pace che hanno indotto il legislatore a non imporre al giudice la difficoltà, ritenuta eccessiva, di esternare subito la propria decisione, con la lettura immediata anche del solo dispositivo<sup>490</sup>.

---

<sup>487</sup> Cfr. CAPPONI, *Commento all’art. 30*, in *Il Giudice di Pace. Commento alla l. 374/91*, a cura di ACONE, Napoli, 1992, 208.

<sup>488</sup> In precedenza tale alternativa era offerta anche al Pretore, il quale poteva scegliere tra il modello di cui all’art 314 c.p.c., con decisione a seguito di trattazione scritta o quello di cui all’art 315 c.p.c. con decisione a seguito di discussione orale.

<sup>489</sup> Cfr. Il testo dell’art. 321 della *Bozza di articolato Fabbrini-Proto Pisani*, in *Problemi attuali del processo civile*, Roma, 1990, 384. Anche nel progetto elaborato dal Csm con la risoluzione del 15 maggio 1988, in *Foro it.*, 1988, V, 249 ss., era prevista per il conciliatore la decisione in forma orale, mediante la lettura del dispositivo in udienza.

<sup>490</sup> Cfr. in tal senso GLENDI, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Corr.giur.*, 1991, 64; CAPPONI, *Commento all’art. 30*, cit. 209; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 193; Id. *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 128; MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 106, in cui si sottolinea la volontà del legislatore di concedere al giudice laico la più ampia possibilità di valutazione delle risultanze di causa; DE SANTIS, *Il rinvio dell’art. 311 c.p.c. e le norme applicabili al procedimento davanti al giudice di*

La previsione in ogni caso del successivo deposito della sentenza in forma scritta contrasta evidentemente con un *iter* procedimentale tutto improntato all'oralità: per tale motivo, forse, non è stata prevista come obbligatoria la trattazione scritta dopo la precisazione delle conclusioni, anche se, di fatto e il più delle volte, il giudice di pace rinvia l'udienza di discussione allo scopo di concedere alle parti termine per il deposito di note scritte<sup>491</sup>.

Il termine per il deposito della sentenza è, ai sensi dell'art. 321 c.p.c. di quindici giorni dalla discussione della causa.

Anche se il termine è sicuramente inferiore rispetto a quello previsto per il giudizio dinanzi al tribunale, è al pari dell'altro meramente ordinatorio, dunque destinato a diventare «canzonatorio»<sup>492</sup> come, ormai, vengono definiti quasi tutti i termini previsti per i giudici.

La sentenza verrà dunque ad esistere nel momento del deposito della stessa da parte del giudice nella cancelleria<sup>493</sup> ed alla stessa saranno applicabili le norme ordinarie del procedimento di formazione della sentenza, ciò alla luce

---

*pace: questioni in tema di giudice monocratico e di semplificazione del rito*, in *Foro it.*, 1998, I, 2643, il quale rileva che – pur apparendo la soluzione adottata dall'art. 321 non pienamente in linea con un procedimento di tipo essenzialmente orale, e dunque sostanzialmente ispirata ad un modulo «ibrido» tuttavia tale scelta si rendeva probabilmente necessaria per evitare al giudice non professionale l'onere di una decisione immediata su questioni di non sempre facile risoluzione. Nello stesso senso, cfr. anche TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, cit. 211; ROTA, *Il giudice di pace*, in *Le riforme della giustizia civile* a cura di TARUFFO, cit., 102 s., secondo il quale la previsione della lettura del dispositivo in udienza avrebbe potuto proficuamente essere adottata dal legislatore per le controversie nelle quali il giudice di pace è chiamato a decidere secondo equità.

<sup>491</sup> Cfr. Cass., 31 luglio 2006, n. 17444, in *Foro it.* Rep. 2006, voce *Procedimento civile davanti al giudice di pace*, n. 28, ove si afferma che «nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto; in caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza».

<sup>492</sup> Cfr. GLENDI, *Provvedimenti*, cit., 64; ; ROTA, *Il giudice di pace*, cit., 140.

<sup>493</sup> Cfr. Cass, 3 marzo 2004, n. 4356, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Procedimento civile davanti al giudice di pace*, n. 28, secondo cui «la decisione assunta dal giudice di pace - come quella assunta dal tribunale in composizione monocratica - difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza; ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria *ex art.* 133 e 321 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa».

dell'espresso rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale contenuto nell'art. 311 c.p.c., il quale, così come modificato dall'art. 70 del d.lgs. n. 51/1998, espressamente dispone: «Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili»<sup>494</sup>

In particolare, si estenderà al procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 133 c.p.c. sulle modalità di pubblicazione e comunicazione e l'art. 327 c.p.c. in ordine alla decorrenza del termine annuale di impugnazione<sup>495</sup>. Per tale motivo, varranno per l'iter formativo della sentenza resa nel procedimento dinanzi al giudice di pace le stesse considerazioni afferenti alle problematiche ad esso connesse già svolte nella trattazione del procedimento di formazione della sentenza dinanzi al tribunale monocratico.

Quello appena descritto è il procedimento “normale” di formazione della sentenza nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ma non l'unico.

Vi sono infatti determinate materie per le quali è prevista la trattazione secondo uno speciale rito, cui è connessa una diversa modalità di formazione della decisione. Orbene, allorché tali materie siano assorbite dalla competenza del giudice di pace, quest'ultimo sarà tenuto a pronunciare la sentenza secondo le modalità previste dalla disciplina speciale.

---

<sup>494</sup> Cfr. DE SANTIS, *Il rinvio dell'art. 311 c.p.c. e le norme applicabili al procedimento davanti al giudice di pace: questioni in tema di giudice monocratico e di semplificazione del rito*, cit., 2643, il quale rileva che la lettera della norma fa ora esclusivo riferimento alle «norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica», cioè agli art. da 281 *bis* a 281 *sexies*. In particolare, l'art. 281 *bis* prevede a sua volta che «nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo». Per effetto del duplice rinvio si dovrebbe, dunque, ritenere che il processo dinanzi al giudice di pace sia regolato nell'ordine: a) dalle disposizioni degli art. 313 e 316-322 c.p.c., nonché da altre disposizioni espressamente riferite al giudice di pace (ad es. l'art. 46 c.p.c., che esclude l'applicabilità delle norme sul regolamento necessario e facoltativo di competenza dinanzi al giudice di pace); b) dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. da 281 *ter* a 281 *sexies*), in quanto applicabili; c) dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale (titolo I del libro II del codice), in quanto applicabili sia al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica che al procedimento davanti al giudice di pace.

<sup>495</sup> Cfr. DITTRICH, in TARZIA-CIPRIANI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *NLCC*, 1992, 199; ROTA, *Il giudice di pace*, cit., 141.

Ci si riferisce, in particolare, al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, previsto dall'art. 23 l. n. 689 del 1981, nonché alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, alle quali si applica il rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006<sup>496</sup>.

In entrambi i procedimenti, la formazione della sentenza è caratterizzata dalla oralità della discussione della causa, al cui esito segue la lettura immediata del dispositivo in udienza e il deposito della stessa completa di motivazione in cancelleria entro quindici giorni. Tuttavia, solo al momento del deposito la sentenza acquisterà efficacia di titolo esecutivo, con la conseguente esclusione dell'istituto dell'appello con riserva dei motivi<sup>497</sup>.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità<sup>498</sup>, la quale ha affermato che, anche nel giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace, l'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione determina la nullità della sentenza. Precisando, altresì, che «all'applicazione di tale principio non osta che il procedimento dinanzi a quel giudice (introdotto dalla l. n. 374 del 1991) non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio d'opposizione ad ordinanza-ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 l. n. 689 del 1981».

Ovviamente, qualora la sentenza venga pronunciata da parte del giudice di pace secondo tale particolare modalità, dovranno considerarsi applicabili le riflessioni già svolte relative alle problematiche connesse alla formazione della sentenza nel rito del lavoro e nel giudizio di opposizione avverso una sanzione amministrativa.

---

<sup>496</sup> Sul quale cfr. CONSOLO, *Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura*, cit.

<sup>497</sup> Cfr. SCALA, *La nuova disciplina dei giudizi di risarcimento dei danni da incidenti stradali dopo la legge n. 102/2006*, cit, 2104, il quale rileva che in tutte le controversie introdotte a partire dal 1° aprile 2006, il giudice leggerà il dispositivo in udienza anche se solo al momento del deposito la sentenza acquisterà efficacia di titolo esecutivo (con conseguente esclusione dell'istituto dell'appello con riserva dei motivi). Nello stesso, con riferimento al giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, v. RAUNICH, nota a Cass. 3 novembre 1988, n. 5945, cit.

<sup>498</sup> Cfr. Cass., 25 settembre 2007, n. 19920, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sanzioni amministrative e depenalizzazione*, n. 104; Cass., 27 febbraio 2007, n. 4438, *ibidem*, voce cit., n. 103; Cass., 11 febbraio 1999, n. 1144, *ivi*, Rep. 1999, voce cit., n. 188

## 5. La sentenza emessa nel rito societario.

Peculiarità di grande rilievo del processo societario<sup>499</sup>, insieme al caratteristico sdoppiamento in due fasi, di cui una riservata al monopolio delle parti e finalizzata alla fissazione del *thema decidendum* e l'altra *apud iudicem* destinata alla discussione, è la fase decisoria, caratterizzata dal modello di sentenza cd. «a verbale».

Mentre il 4° comma dell'art. 16, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che anche nel rito societario la sentenza sia decisa in camera di consiglio<sup>500</sup>, il comma seguente espressamente dispone: «la decisione è emessa a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi».

Viene, dunque, generalizzato per il rito societario il modello decisorio previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c., per il rito ordinario svoltosi davanti al tribunale in composizione monocratica<sup>501</sup>, ossia quello della discussione orale e contestuale sentenza a verbale, ulteriormente semplificata dalla forma di motivazione.

---

<sup>499</sup> Su cui v. più ampiamente, CHIARLONI (a cura di), *Il nuovo processo societario*, Bologna, 2004; SASSANI, *Sulla riforma del processo societario*, in *La riforma delle società. Il processo*, a cura di SASSANI, Torino, 2003; TOMMASEO, *Lezioni sul processo societario*, Roma, 2005; COMOGLIO – DELLA VEDOVA, *Lineamenti di diritto processuale societario*, Milano, 2006. Anche per ulteriori indicazioni, v. CARRATTA, voce *Società (riforma delle) II) Profili processuali*, in *Enc. Giur. Treccani* (Aggiornamento 2005).

<sup>500</sup> Nel senso che tale modalità sia scontata stante la composizione collegiale dell'organo, v. TOMMASEO, *op. cit.*, 81.

<sup>501</sup> Secondo FABIANI, *Le attività del giudice nel processo commerciale di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 53-54, tale modello di redazione della sentenza merita di essere incentivato perché induce il magistrato ad una maggiore sinteticità (magari più o meno consapevole) e agilità nei passaggi argomentativi (qualità del “prodotto sentenza” che ovviamente non devono deviare verso l'approssimazione o la trasandatezza). Per una più ampia disamina del modello decisorio *ex art 281 sexies* c.p.c., v. *supra* capitolo II. Diversamente, METAFORA, *La fase decisoria del processo commerciale di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 9, rileva che l'adozione generalizzata di codesto modello decisorio potrebbe « comprimere il potere del giudice di esaminare approfonditamente le questioni sollevate dalle parti nella fase introduttiva e in quella di discussione».

Non è invece applicabile la parte dell'art. 281 *sexies* c.p.c. che prevede il differimento dell'udienza di discussione su richiesta delle parti, in quanto il rinvio all'art. 281 *sexies* c.p.c. deve intendersi limitato alla forma del provvedimento e non al procedimento in esso racchiuso, nel senso che le parti possono chiedere ma non vantano un diritto al differimento dell'udienza<sup>502</sup>.

La scelta del legislatore delegato obbedisce all'esigenza di consentire l'immediata decisione della controversia e di eliminare, in tal modo, «il “collo di bottiglia” oggi rappresentato dalla stesura della sentenza»<sup>503</sup> e deriva dalla convinzione che la sentenza «stesa in calce al verbale» possa essere l'«esito normale effettivo, e non già solo auspicato» del processo societario, perché il meccanismo costituito dal decreto di fissazione dell'udienza, costituendo «una sorta di formula (*ad instar* di quella del *praetor* romano nel processo formulare)» è tale da «garantire che effettivamente il giudice sia in grado di decidere immediatamente la causa con un provvedimento succintamente motivato in calce al verbale»<sup>504</sup>.

E' agevole rilevare, infatti, che il modello scelto dal legislatore per le controversie societarie risponde alla *ratio* acceleratoria che governa l'intera fase decisoria di tale rito, intesa alla semplificazione del dibattito conclusivo della lite e delle modalità di formazione della sentenza: quest'ultima sarà pronunciata dal giudice nell'udienza di discussione *uno actu*, senza cioè frazionare temporalmente la pronuncia del dispositivo dal deposito della motivazione, sicché la sentenza si avrà per pubblicata immediatamente con la sottoscrizione del verbale che la contiene, poi depositato in cancelleria<sup>505</sup>.

La particolare modalità di formazione della sentenza secondo il modello dell'art. 281 *–sexies* c.p.c., pone tuttavia, una serie di questioni di coordinamento con la disciplina generale del codice atteso che la norma richiamata riguarda processi dinanzi al giudice monocratico, il quale, all'esito della discussione può scrivere a

---

<sup>502</sup> Così, FABIANI, *Le attività del giudice*, cit., 53; in tal senso anche IANNICELLI, *Udienza di discussione della causa*, sub. art. 16, in *Commentario dei processi societari*, diretto da ARIETA e DE SANTIS, I, Torino, 2007, 495.

<sup>503</sup> Così la Relazione allo schema di legge delega per la riforma del c.p.c. elaborato dalla Commissione Vaccarella, successivamente trasposto nel d.d.l. 4578/C.

<sup>504</sup> Così ancora la Relazione finale della Commissione Vaccarella, cit., sub, punto 21.

<sup>505</sup> Cfr. ARIETA-DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2005, 277.

verbale la motivazione, mentre il procedimento societario è per espressa previsione di legge a trattazione collegiale.

In effetti, il 4° comma dell'art. 16, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 prevede che la sentenza sia decisa in camera di consiglio, dunque è rispettata la necessità che il collegio si ritiri in camera di consiglio per deliberare il dispositivo, procedere alla sua votazione e stendere la motivazione: solo all'esito di tale subprocedimento, infatti, il presidente potrebbe dettare a verbale la motivazione, succinta, ma completa di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

Ad essa consegue, inoltre, la necessità della designazione del presidente e dell'estensore: quanto alla figura del presidente, si è notato<sup>506</sup> che essa ricorre anche in altre disposizioni, visto che la maggior parte delle controversie di cui al decreto n. 5 del 2003 è riservata alla cognizione del collegio, cosicché si è distinto fra funzioni di carattere amministrativo e funzioni di carattere giurisdizionale; per le prime quando il legislatore ha invocato la figura del presidente si deve pensare al presidente del tribunale o della sezione, mentre per le seconde si deve pensare al presidente del collegio e cioè ad un magistrato eventualmente diverso dal presidente della sezione<sup>507</sup>. Quanto all'estensore, questi è di norma colui che ha svolto la relazione sulla causa, tuttavia, nel processo commerciale, tale espressione evoca maggiormente la figura del giudice delegato<sup>508</sup>, comunque il

---

<sup>506</sup> Invero, le figure del Presidente e quella del giudice relatore vengono evocate già nell'art. 12 del d.lgs. n. 5/2003, rileva, tuttavia, FABIANI, *op. cit.*, 40, che mancano precisazioni su quale nozione di "presidente" si voglia richiamare; infatti per Presidente si può intendere quello del tribunale, quello della sezione e quello del collegio. Ai fini della designazione del giudice relatore sembra corretto ritenere che il decreto di nomina provenga con lo stesso criterio o dal presidente del tribunale o dal presidente della sezione.

<sup>507</sup> Cfr. COSTANTINO, *Il nuovo processo commerciale: la cognizione ordinaria in primo grado*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>508</sup> Cfr., FABIANI, *op.cit.*, il quale rileva che «se però si esaminano partitamente le attività che questo magistrato deve svolgere, ci si avvede che si dovrebbe parlare più di giudice delegato che di giudice relatore, a cominciare dal fatto che con disposizione singolare si prevede che il decreto di fissazione di udienza sia sottoscritto proprio dal giudice relatore, quando è noto che i provvedimenti collegiali diversi dalle sentenze (ordinanze e decreti *ex* artt.134 e 135 c.p.c.) sono di regola sottoscritti dal solo presidente». A ciò si aggiunga che «è lo stesso giudice relatore ad essere competente a pronunciare l'interruzione e l'estinzione del processo, come pure a emettere provvedimenti ordinatori ma certamente invasivi e comunque idonei ad indirizzare la controversia in un senso piuttosto che in un altro, come accade a proposito della valutazione delle irregolarità, delle nullità, delle istanze di rimessione in termini, delle istanze istruttorie». «Queste considerazioni inducono dunque a reputare preferibile la valenza suggestiva del sintagma giudice delegato in luogo di quella di giudice relatore».

potere di scrivere la sentenza deriva dalla designazione del presidente, dalla quale non sembra si possa prescindere<sup>509</sup>.

Affinché si possa procedere all'espletamento di tutte le formalità afferenti alla deliberazione dell'organo collegiale, la prassi più diffusa si è orientata nel senso di utilizzare la seconda parte dell'art. 281 *sexies*, 1° comma, c.p.c.: di rinviare, cioè, l'udienza all'esito della discussione, di tenere la camera di consiglio tra l'una e l'altra udienza e di utilizzare la seconda soltanto per il deposito della sentenza nelle forme previste dall'art. 16, 5° comma, d.lgs. n. 5/2003<sup>510</sup>.

L'estensione dell'applicazione dell'art. 281 *sexies* c.p.c. anche alla pronuncia della sentenza del tribunale in composizione collegiale fa sorgere, altresì, un problema di coordinamento fra quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo e la previsione contenuta nel 3° comma dell'art. 132, che impone l'obbligo di sottoscrizione della sentenza al presidente del collegio e all'estensore, il quale dovrebbe anche – ai sensi dell'art. 119, 3° co., disp. att. c.p.c. – aggiungere la «qualifica di estensore alla sua sottoscrizione», a meno che il «presidente non creda di stenderla egli stesso» (art. 276, ult.co., c.p.c.). Infatti, a mente del 2° comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c. «la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene»; posto che il verbale di un'udienza collegiale normalmente è sottoscritto dal solo presidente, sorge il dubbio di chi tra i membri del collegio debba sottoscrivere la decisione.

Al riguardo l'orientamento prevalente<sup>511</sup> afferma che si debba dare necessariamente prevalenza all'art. 132, 3° co., c.p.c., relativo alla disciplina generale della sentenza, sicché nonostante sia redatta in calce al verbale di udienza, la sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. deve essere sottoscritta anche dal giudice estensore.

Viene confermata, in tal modo, una consolidata giurisprudenza formatasi in tema di provvedimenti decisori erroneamente emessi dal giudice collegiale in forma di

---

<sup>509</sup> Cfr. COSTANTINO, *La trattazione davanti al giudice nel processo commerciale*, in *Scritti in onore di Carmine Punzi*, cit., 184.

<sup>510</sup> Cfr. COSTANTINO, *La trattazione davanti al giudice nel processo commerciale*, cit., 185.

<sup>511</sup> Cfr. FABIANI, *Le attività del giudice nel processo commerciale*, cit., par. 9.; CARRATTA, *op.cit.*, 480 ss.; IANNICELLI, *op.cit.*, 501; METAFORA, *op. cit.*; par. 3.2; MAJORANO, *Commento all'art. 16*, in *I procedimenti in materia commerciale* a cura di COSTANTINO, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2005, 334.



ordinanza o di decreto anziché di sentenza, secondo cui le ordinanze collegiali che hanno natura di sentenza debbono essere sottoscritte, a pena di nullità, anche dal giudice estensore<sup>512</sup>.

Ovviamente, tale problema non si pone nelle ipotesi in cui lo stesso collegio, a causa della particolare complessità della controversia, depositi la sentenza nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione. In questo caso, infatti, non essendone richiesta la riproduzione all'interno del verbale di udienza, la sentenza

---

<sup>512</sup> Cfr. Cass., 27 agosto 2003, n. 12537, in *Foro it.*, 2005, I, 539, in cui la Suprema Corte, muovendo dal convincimento che il provvedimento decisivo erroneamente emesso in forma di ordinanza debba comunque valutarsi alla luce dei requisiti di validità prescritti per la sentenza, dà per scontato che il principio di corrispondenza tra relatore ed estensore sia utilizzabile anche in tali ipotesi; quantunque si tratti, a ben riflettere, di un principio strettamente collegato all'iter formativo tipico della sentenza e dunque di applicazione quanto meno dubbia rispetto ad un provvedimento che, seppure per errore, ha assunto la diversa forma dell'ordinanza. Nel senso che il provvedimento decisivo, erroneamente pronunciato da un giudice collegiale in forma di ordinanza o di decreto e sottoscritto dal solo presidente, è affetto da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 161, 2° comma, c.p.c., qualora il presidente non cumuli in sé anche la qualità di estensore: cfr., da ultimo, Cass. 13 dicembre 2001, n. 15746, *ivi.*, Rep. 2002, voce *Adozione*, n. 73; Cass. 10 gennaio 2001, n. 260, *id.*, Rep. 2001, voce *Sentenza civile*, n. 79, e, per esteso, *Giust. civ.*, 2001, I, 2161, con nota di AULETTA, In tema di sottoscrizione delle sentenze, Cass. 4 febbraio 2000, n. 1254, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Possesso*, n. 38; Cass. 20 luglio 1999, n. 480/SU, *id.*, Rep. 1999, voce *Impugnazioni civili*, n. 9, e voce *Possesso*, n. 77, e, per esteso, *Giur. it.*, 1999, 2242, con nota di CHIARLONI, *Un caso di conflitto tra funzione nomofilattica e legittimo affidamento delle parti processuali (in tema di forma dovuta e forma effettiva dei provvedimenti possessori definitivi)*; Cass. 26 gennaio 1999, n. 696, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Sentenza civile*, n. 52, e, per esteso, *Giur. it.*, 2000, 64, con nota di RONCO, *Appunti sparsi in tema di mancato deposito della sentenza appellata, di improcedibilità dell'appello e di correlazione tra forma e regime di impugnazione dei provvedimenti decisori*; Cass. 22 gennaio 1998, n. 558, in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 69; Cass. sez. un. 19 novembre 1996, n. 10095, *id.*, Rep. 1996, voce *cit.*, n. 59; Cass. 13 agosto 1996, n. 7503, *ibid.*, n. 58; Cass. 6 aprile 1996, n. 3232, *ibid.*, n. 51; Cass. 26 gennaio 1995, n. 910, *id.*, 1995, I, 1849, con nota di richiami. Nel senso che la presunzione di coincidenza tra relatore ed estensore, desumibile per la sentenza dall'art. 276, 5° comma, c.p.c. (a norma del quale la motivazione è stesa, di regola, dal relatore), debba applicarsi anche ai provvedimenti decisori erroneamente emessi dal collegio in forma di ordinanza, con la conseguenza che, laddove il presidente sia anche relatore, è senz'altro valida la sottoscrizione del solo presidente, ancorché questi non sia stato espressamente indicato quale estensore del provvedimento: cfr., da ultimo, Cass. 13 dicembre 2001, n. 15746, *cit.*; Cass. 10 gennaio 2001, n. 260, *cit.*; Cass. 29 maggio 1999, n. 5250, *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 51, e, per esteso, *Giur. it.*, 2000, 924, con nota di CARRATTA, *Sul provvedimento giudiziale c.d. abnorme e sui limiti della prevalenza della «sostanza» sulla «forma»*; Cass. 13 agosto 1996, n. 7503, *cit.*; Cass. 6 aprile 1996, n. 3232, *cit.*, Cass. 18 novembre 2000, n. 14936, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Procedimento civile*, n. 406, le quali discorrono di relatore ed estensore in termini del tutto equivalenti. Ad avviso di Cass. 6 aprile 1996, n. 3232, *cit.*, inoltre, la sottoscrizione del solo presidente sarebbe sufficiente pure nell'ipotesi in cui mancassero elementi atti ad escludere che egli sia stato anche relatore ed estensore; in senso opposto, però, v., espressamente, Cass. 13 agosto 1996, n. 7503, *cit.*, la quale afferma che «la mancanza di ogni indicazione da cui possa desumersi che il presidente sia stato anche relatore-estensore non consente di ritenere sufficiente la sola sottoscrizione del presidente medesimo».

da depositare, per essere correttamente formata dovrà riportare tutte le sottoscrizioni richieste dall'art. 132, 3° co., c.p.c.

Quanto alla pubblicazione della sentenza nel rito societario, al pari di quanto accade nel processo di cognizione ordinario secondo il disposto del 2° comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c., essa si intende avvenuta con la sottoscrizione del verbale, depositato lo stesso giorno in cancelleria. A ciò si aggiunga che l'incorporazione della sentenza nel verbale di udienza priva di rilevanza costitutiva della decisione il documento-sentenza, in quanto la sentenza acquista giuridica esistenza quale dichiarazione orale resa dal giudice direttamente in udienza<sup>513</sup>. Pertanto, il successivo momento del deposito in cancelleria non avrà rilievo né per l'esistenza, né per l'efficacia della sentenza, mentre l'eliminazione dello *spatium tempris* necessario per la pubblicazione elimina conseguentemente ogni problema di una possibile modificazione sostanziale e/o integrazione della motivazione, di applicabilità dello *jus superveniens* intervenuto nell'intervallo tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, della validità di quest'ultima per sopravvenuto impedimento del giudice, nonché i già noti profili patologici relativi al processo del lavoro<sup>514</sup>.

Poiché, dunque, è dalla sottoscrizione del verbale e non dal suo deposito che si intende pubblicata la sentenza, ne consegue che è dalla data di sottoscrizione che inizia a decorrere il *dies a quo* del termine lungo per l'impugnazione, nonché quello di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 47, 2° co., c.p.c.<sup>515</sup>, atteso che le parti hanno legale

---

<sup>513</sup> Cfr. CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile*, cit., 254; IANNICELLI, *op.cit.*, 500; METAFORA, *op. cit.*, 10.

<sup>514</sup> Per i quale v. *supra* par. 2.

<sup>515</sup> Cfr. IANNICELLI, *op.cit.*, 500; METAFORA, *op. cit.*, 10; ARIETA-DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, cit., 277. *Contra*, AULETTA, in *Comm. Verde Vaccarella*, Aggiornamento (artt. 1 – 408), Torino, 2001, 501, il quale, sulla premessa di ritenere il cancelliere obbligato a dare alle parti notizia della avvenuta pubblicazione della sentenza mediante biglietto di cancelleria, ritiene che laddove la legge faccia decorrere il termine dalla comunicazione della sentenza - come per la proposizione del regolamento di competenza - il *dies a quo* sia dato dalla ricezione del biglietto di cancelleria; BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, 354. In giurisprudenza, cfr. Cass. 1 febbraio 2001, n. 1388, in *Foro it.*, Rep 2001, voce *Sentenza civile*, n. 66, ove si prevede che «il principio stabilito dall'art. 176, 2° comma, c.p.c. secondo cui «le ordinanze pronunziate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi» è applicabile anche alle sentenze le volte in cui in udienza sia data lettura non solo del dispositivo ma anche della motivazione, perché tale adempimento pone la parte in condizione di

conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza nell'udienza di discussione, senza necessità che il cancelliere provveda alla comunicazione prevista dall'art. 136 c.p.c.<sup>516</sup>

Dal modello innanzi descritto, il tribunale può discostarsi soltanto in caso di «particolare» complessità della controversia di cui deve dare atto con ordinanza immediatamente resa all'udienza. In tal caso, il collegio potrà optare per il modello tradizionale di decisione in camera di consiglio e la sentenza sarà depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.

E' questa la diversità e la novità dell' *iter* formativo della sentenza del rito societario rispetto al panorama del processo civile in quanto, ferma restando l'oralità della trattazione, si reintroduce la cesura tra il momento della discussione e quello della decisione della sentenza, che torna ad essere un documento autonomo rispetto al verbale di udienza per il cui *iter* formativo varranno le stesse

---

conoscere integralmente il tenore della decisione e, quindi, di predisporre le opportune difese, senza necessità di un'ulteriore comunicazione ad opera del cancelliere; consegue, che nell'ipotesi in cui il pretore abbia pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione, ai sensi del novellato art. 315 c.p.c., il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dal giorno dell'udienza e non da quello della comunicazione della sentenza».

<sup>516</sup> Cfr. Cass. 2 settembre 2004, n. 17665, in *Foro it.*, 2005, I, 2799, con nota di DI BENEDETTO, in cui si afferma espressamente che «In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza - a norma del 2° comma dell'art. 281 *sexies* cit. - si intende «pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria»; poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore; ma quando (come nella specie) il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall'art. 281 *sexies* cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta fissato dal 2° comma dell'art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della motivazione della decisione impugnata ed è stata, così, posto in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese».

regole previste per procedimento ordinario (artt. 275-279 nonché 132-133 c.p.c., 113-120 disp. att.)<sup>517</sup>.

E' inoltre evidente la differenza con il rito del lavoro: nel caso in esame, infatti, non viene rimandata solo la redazione della motivazione, come accade per il rito del lavoro, ma viene anche reso non immediatamente ostensibile il dispositivo<sup>518</sup>.

Né tale procedura può essere assimilata a quella della trattazione mista prevista dall'art. 281 *quinquies* c.p.c. a causa delle notevoli diversità<sup>519</sup>: in primo luogo, non sono consentiti ulteriori scritti difensivi; in secondo luogo, non è ammessa l'istanza di parte, dipendendo la scelta da un'iniziativa officiosa del tribunale; infine è consentita la motivazione in forma abbreviata attraverso il rinvio agli atti di causa e ai precedenti conformi.

Non è agevole individuare in termini generali la nozione di «controversia particolarmente complessa», in occasione della quale l'organo giudicante può optare per il modello tradizionale di formazione della sentenza. Al riguardo si sono mostrati in dottrina orientamenti diversi.

Per alcuni autori<sup>520</sup> sarebbe estremamente difficile, oltre che inutile definire una simile nozione, atteso che si tratta piuttosto di un «concetto relativo al giudice e al suo modo di intendere la propria funzione», e che il legislatore ha «opportunamente omissso di definire in dettaglio», volendo lasciare al giudice la più ampia discrezionalità di valutazione.

Per altri<sup>521</sup>, invece, ai fini dell'identificazione della nozione di controversia «particolarmente complessa» è necessario tener presente le preferenze del

---

<sup>517</sup> Cfr., CARRATTA, *Udienza di discussione*, cit., 481; DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel rito societario*, cit., 27.

<sup>518</sup> Cfr., FABIANI, *Le attività del giudice*, cit., 54; DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, cit., 27 il quale rileva la reintroduzione della cesura fra il momento della discussione e quello della stesura della motivazione, notando, altresì, che il confine non sia tracciato tra il momento della discussione-decisione e della successiva motivazione come nel rito lavoristico, bensì fra quello della discussione e della successiva decisione-motivazione.

<sup>519</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, cit. 26.

<sup>520</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *la motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel rito societario*, cit., 27; COSTANTINO, *La trattazione davanti al giudice nel processo commerciale*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, cit., 183.

<sup>521</sup> Cfr. IANNICELLI, *Udienza di discussione della causa*, sub. art. 16, in *Commentario dei processi societari*, diretto da ARIETA e DE SANTIS, cit., 496

legislatore societario per la decisione « a verbale». Dacché è possibile ricavare la necessaria «guida» per la discrezionalità del collegio: il concetto di «complessità» della lite dovrebbe essere coerenziato alla sua effettiva incidenza sulla scelta tra i due modelli decisori. Di conseguenza potrebbe scegliersi la decisione orale per una pronuncia imperniata su un punto di diritto, pur se di molto controversa soluzione, mentre dovrebbe meritare la riserva una sentenza che deve dar conto di numerose e articolate questioni sia in fatto che in diritto.

Tale disposizione, inoltre, ha indotto la dottrina più scettica verso tale modello di sentenza a paventare la possibilità che «il deposito successivo sarà la regola per la pronuncia della sentenza nella maggior parte delle controversie interessate dal nuovo rito speciale»<sup>522</sup>, ripresentandosi, così, il problema del «collo di bottiglia» della stesura della sentenza.

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato, che la forma della decisione a verbale *ex art. 281 sexies c.p.c.* è tipicamente usata nelle controversie di scarsa entità e di facile risoluzione ovvero per decidere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito idonee a definire il processo. Le controversie in materia societaria, al contrario, non si segnalano per la semplicità e ripetitività, anzi si caratterizzano, il più delle volte, per la complessità degli accertamenti di fatto, come ad es. nelle impugnazioni dei bilanci o nei giudizi di responsabilità<sup>523</sup>.

---

<sup>522</sup> Così, CARRATTA, *Udienza di discussione*, in, *Il nuovo processo societario* diretto da CHIARLONI, Bologna, 2004, 477ss.

<sup>523</sup> Cfr., DONDI, *Complessità ed adeguatezza nella riforma del processo societario – Spunti minimi di raffronto comparato*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2004, 146 in cui si rammenta che le controversie societarie nel diritto statunitense evocano il modello della *complex litigation*; in senso analogo, GRAZIOSI, *Sul nuovo rito societario a cognizione piena*, in *Riv.trim.dir.e proc.civ.*, 2005, 36; COSTANTINO, *Il nuovo processo commerciale: la cognizione ordinaria in primo grado*, cit., per il quale «appare ragionevole dubitare che la impugnazione di un bilancio o un giudizio di responsabilità o altre controversie assoggettate al nuovo rito siano particolarmente semplici. Nonostante il richiamo dell'art. 281 *sexies* c.p.c. quale regola generale, appare ragionevole prevedere che altre potranno essere le soluzioni più frequentemente praticate; né appare esclusa la possibilità che l'udienza di discussione, pur tendenzialmente unica come quella di cui all'art. 420 c.p.c., sia rinviata, con concessione alle parti di termini per l'eventuale integrazione delle difese scritte». Diversamente, FABIANI, *Le attività del giudice nel processo commerciale di cognizione*, cit., 55 il quale si dice perplesso per il fatto che questo modello sia stato importato nel rito societario ove per esperienza la complessità della controversia può (ma non è detto debba) ostacolare la stesura immediata della sentenza, pur se preparata adeguatamente in anticipo. Anche nel Parere del C.S.M. sul d.lgs. n. 5 del 2003, approvato all'unanimità nella seduta del 12 dicembre 2002, in *Foro it.*, 2003, III, 175, par. 3.1. si rileva che la previsione della pronuncia della sentenza cd. contestuale «sembra in contraddizione con una struttura del processo che prevede la

Di diverso avviso è stata invece altra dottrina, la quale spiega le ragioni della valorizzazione dell'istituto della sentenza immediata in udienza, *ex art. 281 sexies* c.p.c., generalmente concepito dal legislatore per la decisione delle cause di competenza monocratica e di rapida soluzione, ponendo l'accento sul decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 12 del d.lgs. 5/2003, che, costituendo il momento in cui il giudice "mette a fuoco" la causa, «presuppone una completa conoscenza della controversia e conseguentemente traccia i binari per una sollecita decisione, di modo che questa (salva la necessità di istruttoria) dovrebbe intervenire giusto a ridosso del decreto»<sup>524</sup>. In qualche occasione si è addirittura

---

possibilità di una serie consistente di atti scritti difensivi, a cui assegna a ciascuno di essi un contenuto nuovo rispetto al precedente», «sembra inoltre poco adatta allo stesso oggetto di queste controversie, caratterizzate invece mediamente da un alto grado di complessità», «appare, infine, presupporre dei ruoli di udienza che consentano al giudice relatore la possibilità di uno studio approfondito degli atti processuali prima della udienza di discussione. Il che diventa difficile sol che si consideri che questa udienza deve essere fissata ai sensi dell'art. 12, 3°co., lett.a), a non oltre 30 gg. dalla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza».

<sup>524</sup> Così, AMBROSIO, *L'attività del giudice nel nuovo "processo societario" di cognizione di primo grado: fissazione dell'udienza, istruzione, fase decisoria* in [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it), il quale, rileva, che le cause in materia societaria sono prevalentemente di natura documentale e di mero diritto, come tali facilmente definibili secondo il modello del 281 *sexies*. In senso analogo, cfr. RIVA CRUGNOLA, *Le attività del giudice nel nuovo processo societario di cognizione di primo grado: fissazione dell'udienza, istruzione, fase decisoria*, in *Società*, 2003, 782 ss., secondo la quale «il decreto di fissazione dell'udienza assolve in sostanza alla funzione propria della relazione sulla causa che, ai sensi dell' art. 275 del previgente c.p.c., doveva essere svolta oralmente dal giudice istruttore all'udienza collegiale di discussione, immediatamente precedente la decisione della causa in camera di consiglio»; FABIANI, *Le attività del giudice nel processo commerciale di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 42., il quale rileva che «Nella Relazione il decreto di fissazione di udienza viene disegnato come provvedimento "consapevole" (cioè frutto di uno studio approfondito su un materiale ormai composito) che emesso a valle dello scambio degli atti difensivi permette al giudice di conoscere la controversia e di indirizzarla secondo criteri di effettività che nel sistema processuale vigente non sarebbero assicurati stante l'evoluzione delle udienze assieme alla evoluzione delle allegazioni». BRIGUGLIO, *op. cit.*, 169, secondo il quale «se è vero che parte del "lavoro" necessario dovrebbe già essere nel decreto di fissazione...con un po' di buona volontà la sentenza letta in udienza potrebbe concludere anche cause non semplicissime». *Contra*, nel senso che il decreto *ex art. 12* non costituisca l'effettiva «traccia» per la decisione della causa, v. CARRATTA, *Udienza di discussione*, cit. 478; CHIZZINI, *Il procedimento a cognizione piena: ambito di applicazione, procedimento di competenza collegiale e monocratica*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di DI CAGNO, Bari, 2004, 373; RICCI, *Verso un nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 219; METAFORA, *La fase decisoria del processo commerciale di cognizione*, cit. par. 3.1.

definito il decreto di fissazione di udienza come «proposta di sentenza»<sup>525</sup> o come «programma di lavoro»<sup>526</sup>.

Tralasciando il dibattito sulla «complessità della controversia» quale *discrimen* per valutare o meno le prospettive di utilizzo del modello di sentenza contestuale, va, purtroppo, segnalato che la sentenza contestuale nel rito societario risulta ancora abbastanza negletta: addirittura vi sono stati casi in cui si è riservata la sentenza per decidere su una eccezione di estinzione per tardiva costituzione *ex art. 13, 1° comma d.lgs. n. 5/2003*<sup>527</sup>.

Tale circostanza mostra, dunque, che il rischio che il modello di sentenza imposto dalla legge non venga effettivamente rispettato dipende dalla discrezionalità del giudice cui è rimessa la scelta.

Ancora una volta, dunque, la funzionalità di un rito e la concreta attuazione delle sue finalità soggiacciono, in primo luogo, a un mutamento culturale dei suoi operatori pratici.

Oltre ai due modelli, per così dire, ordinari di sentenza del rito societario è previsto un terzo modello disciplinato dall'art. 24 comma 6°, nel giudizio cd. abbreviato<sup>528</sup>. In tale fattispecie, il giudice, fatte precisare le conclusioni può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione. Anche in tale ipotesi, il provvedimento "normale" è quello della sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*; tuttavia «se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione» il giudice dà «lettura del dispositivo in udienza» mentre «la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni». Viene ad essere

---

<sup>525</sup> Così, AMBROSIO, *L'attività del giudice nel nuovo "processo societario" di cognizione di primo grado: fissazione dell'udienza, istruzione, fase decisoria, cit.*,

<sup>526</sup> Cfr. ARIETA – DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, cit., 244; DALMOTTO, *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bologna 2004, *sub artt.* 2-18, 2838.

<sup>527</sup> Cfr. T. Siracusa, 18 novembre 2004, in *Foro it.*, 2006, I, 587 e Trib. Viterbo 6 aprile 2005, *ibidem*, 936.

<sup>528</sup> In senso critico alla previsione di un terzo modello decisorio è FABIANI, *La partecipazione del giudice*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), per il quale «per armonia e semplicità di sistema due modelli sarebbero stati sufficienti». Invece, per DE SANTIS in *Il rito abbreviato societario*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), «la previsione della lettura immediata in udienza almeno del dispositivo ...assume una valenza a carattere per lo più "dimostrativo" (id est: apodittico), assecondando l'esigenza di certezza e di rapidità della decisione che si addice al rito qui all'esame» -

mutuato il modello procedimentale previsto per il rito del lavoro con immediata lettura del dispositivo in udienza e deposito successivo della sola motivazione.

E' utile sottolineare, comunque, che in tale rito, la lettura del dispositivo conclude sì l'udienza, ma il dispositivo non costituisce titolo esecutivo diversamente da quanto accade nel processo del lavoro, di talché essa non è preordinata alla proposizione dell'appello con riserva dei motivi, ma assume una valenza a carattere per lo più «dimostrativo», assecondando l'esigenza di certezza e rapidità della decisione, caratteristica del rito societario<sup>529</sup>.

Per completezza espositiva, va puntualizzato che il termine «lungo» per la proposizione dell'appello, in caso di sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato, decorre dall'udienza di discussione, al termine della quale il giudice dà lettura del dispositivo e della «concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione», che sono scritti o allegati al verbale di udienza, che incorpora in tal modo la sentenza che definisce la controversia. Nell'ipotesi in cui il giudice abbia dato lettura immediata in udienza del solo dispositivo, il *dies a quo* per l'impugnazione decorrerà dalla data del deposito della motivazione.

Per quanto concerne il *dies a quo* del termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza ai sensi del secondo comma dell'art. 47, c.p.c. anch'esso decorrerà dalle due diverse date suindicate, dal momento che le parti costituite hanno legale conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza nella stessa udienza di discussione, senza necessità che il cancelliere provveda alla comunicazione prevista dall'art. 136 c.p.c.

### **5.1. La sentenza con motivazione «abbreviata».**

Sia che venga emessa secondo le modalità dell'art. 281-*sexies* c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione, sia che venga depositata in cancelleria nei trenta giorni successivi alla chiusura dell'udienza di discussione, il legislatore societario ha previsto che la sentenza «può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la

---

<sup>529</sup> Cfr., DE SANTIS, *Il giudizio «abbreviato» nelle controversie societarie*, in *Riv. dir.proc.*, 2003, 1095.



concosa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi»<sup>530</sup>.

Appare, per la prima volta nel panorama del processo civile, l'istituto della motivazione «abbreviata»<sup>531</sup>. Tale scelta si pone in linea con gli intenti ispiratori della riforma del rito societario e costituisce il logico epilogo della previsione del modello di sentenza «contestuale»<sup>532</sup>.

E' stato affermato, al riguardo, in dottrina, che, già l'art. 281 *sexies* c.p.c. si fondava sulla scelta di perseguire una distinzione fra il contenuto dell'indicazione delle ragioni di fatto e diritto della pronuncia e la tecnica di formazione della sentenza; l'art. 16, 5°co., del d.lgs. n. 5/2003 comporta uno sviluppo della impostazione che fa assurgere a regola il modello decisorio «a verbale», la abbreviazione della decisione è finalizzata a renderlo effettivamente più praticabile, semplificando in generale, il momento intellettuale della sentenza.

Invero, un modello analogo di sentenza con motivazione «semplificata» si ritrova già nel processo amministrativo, ove ai sensi dell'art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, il giudice amministrativo, nei casi di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso introduttivo può decidere con sentenza «succintamente motivata», ovvero con una motivazione che «può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme»<sup>533</sup>.

---

<sup>530</sup> La previsione della motivazione semplificata viene ripresa dallo schema di legge delega di riforma del c.p.c. elaborato dalla Commissione Vaccarella e recepita dal disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri il 24 ottobre 2003. Anche detto schema prevede, infatti, al punto 14 la possibilità che «la sentenza possa non esporre lo svolgimento del processo se non necessario ai fini della motivazione della decisione ovvero, se necessario, anche estraendolo da un atto di parte o dandone atto».

<sup>531</sup> Sulla funzione e sui caratteri della motivazione nel processo civile, v. per tutti, TARUFFO, *Motivazione della sentenza* (dir. proc. civ.), in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, 1 ss.

<sup>532</sup> Cfr. CARRATTA, *op. cit.*, 487, il quale ravvisa l'intenzione della scelta nel voler superare la disciplina codicistica sulla motivazione delle sentenze, sia laddove impone al giudice «l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione» e, insieme, l'esposizione, «concosa e in ordine» delle questioni «discusse e decise dal collegio», con l'indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati, sia laddove esclude la motivazione *per relationem* (art. 118 disp. att.c.p.c.).

<sup>533</sup> Cfr. sull'argomento, PROTO PISANI, *Verso il superamento della giurisdizione amministrativa?*, in *Foro it.*, 2001, V, 21; MENCHINI, *Processo amministrativo e tutele giurisdizionali differenziate*, in *Dir. proc. amm.*, 1999, 921; SANDULLI, *Le nuove misure di "snellimento" del processo amministrativo nella legge n. 205 del 2000*, in *Giust. Civ.*, 2000, 1360; TERRACCIANO, *Per le questioni chiare debutta la "sentenza breve"*, in *Guida al diritto*, 2000, 30, 76 ss; MARIUZZO,

Per tale motivo la dottrina si è divisa tra coloro che ritengono la scelta del legislatore societario sostanzialmente ispirata a tale istituto e sostengono che l'esperienza maturata nel processo amministrativo possa essere mutuata *tout court* nel rito societario<sup>534</sup> e coloro che, invece, escludono la possibilità di confronto con l'art. 26 legge T.A.R. sia perché la sentenza semplificata del processo amministrativo è utilizzabile soltanto quando il giudice amministrativo rilevi la manifesta fondatezza/infondatezza, irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso mentre la sentenza in forma «abbreviata» di cui all'art. 16 d.lgs. n. 5/2003 è sempre utilizzabile dal giudice civile; sia perché mentre l'art. 26 legge T.A.R. ammette espressamente che la succinta motivazione possa essere sostituita anche con il riferimento «se del caso, ad un precedente conforme», l'art. 16, 5°co., d.lgs. n. 5/2003 sembra escludere che il giudice possa arrivare a tanto nella motivazione della sua sentenza<sup>535</sup>.

Nel rito societario la novità assolutamente dirompevole, non sta tanto nella previsione della motivazione concisa, ma piuttosto nella possibilità che la motivazione della sentenza consista nel «rinvio agli elementi di fatto riportati in

---

*Commento all'art. 9, in AA.VV., La giustizia amministrativa. La legge 21 luglio 2000, n. 205, Milano, 2000, 252 ss.; LAMBERTI, Le decisioni in forma semplificata, in AA.VV., Verso il nuovo processo amministrativo. Commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205, a cura di CERULLI IRELLI, Torino, 2000, 337 ss.; MONTEFUSCO, Le decisioni in forma semplificata, in AA.VV., Il processo davanti al giudice amministrativo. Commento sistematico alla legge n. 205/2000, a cura di VILLATA E SASSANI, Torino, 2001, 259 ss.; PATRONI GRIFFI, Istituti di semplificazione del nuovo processo amministrativo (Relazione all'incontro di studio "Giudici e amministrazione dopo la legge 205/2000", Roma, Palazzo Spada, 6 aprile 2001), in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); FRANCO, Processo amministrativo ordinario e riti particolari (dopo la legge 205/2000), in *Cons. Stato*, 2001, II, 95 ss.; PAOLANTONIO, Tutela differenziata e processo amministrativo, in *Dir. proc. amm.*, 2001, 964 ss., spec. 993 ss.; TUCCARI, La semplificazione delle decisioni contenziose, in AA.VV., *Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurisprudenza*, a cura di CARINGELLA e PROTTO, Milano, 2002, 975 ss.*

<sup>534</sup> In tal senso v. SASSANI e TISCINI, *Il nuovo processo societario. Prima lettura del d.lgs.n. 5 del 2003*, in *Giust.civ.*, 2003, 56; VULLO, *Il nuovo processo delle società*, in *Studium Iuris*, 2003, n. 557 alla nota 29; SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 296, nota 13; VIVALDI, *Commento all'art. 16, in La riforma del diritto societario a cura di LO CASCIO, I procedimenti*, Milano 2003, 183; METAFORA, *op.cit.*, 11.

<sup>535</sup> Così, CARRATTA, *op.cit.*, 490. Nello stesso senso, DALMOTTO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 2873, secondo cui l'analogia tra i due istituti va intesa *cum grano salis*. In giurisprudenza, è stato comunque ammesso che, la decisione in forma semplificata possa essere utilizzabile anche al di fuori dei casi previsti dal 4° comma dell'art. 26 L. T.A.R., e possa essere adottata anche per definire nel merito la causa, in tal senso v. *Cons. Stato, sez., V.*, 26 gennaio 2001, n. 268, in *Cons. St.*, 2001, I, 1, 80; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 28 marzo 2001, n. 2886 e TAR Brescia, 13 marzo 2001, n. 105, in *T.A.R.*, 2001, I, 2, 470 ss.

uno o più atti di causa» e nella «concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi»<sup>536</sup>.

Si introduce così ufficialmente la cd. sentenza *per relationem*, possibilità questa espressamente esclusa nel rito ordinario dall'art. 118 dip.att. c.p.c..

Invero, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima e ammissibile la motivazione della sentenza *per relationem* allorché il giudice, riproducendo o richiamando gli elementi essenziali della motivazione della sentenza impugnata, mostri non soltanto di averla fatta propria, ma anche di averla posta in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo in tal modo al suo obbligo istituzionale di revisione e consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata<sup>537</sup>, «dovendosi giudicare la sua completezza e

---

<sup>536</sup> Nel senso che la previsione dell'art. 16, 5°co., d.lgs.n. 5/2003 non sia realmente innovativa rispetto alla tecnica di motivazione ordinaria, atteso che tale norma poteva già evincersi dall'art. 132, 2°comma, n. 4 c.p.c., avendo il legislatore aggiunto unicamente «qualche ragionevole ed esplicito superamento di prassi tralaticie o di obblighi normativi pedantemente intesi, v. BRIGUGLIO, *Commento all'art. 16*, cit., 169, per il quale, fra l'altro, «si resta tuttavia sul versante delle disposizioni pressoché esornative, imposte dalla moda attuale, ma nei risultati delle quali nessuno può sperare più di tanto».

<sup>537</sup> Cfr. Cass., 2 febbraio 2006, n. 2268, in *Foro it. Rep.* 2006, voce *Sentenza civile*, n. 60, relativa alla fattispecie di un sinistro stradale derivato dallo scontro di due autoveicoli, ove la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello la quale, a fronte del gravame sulle circostanze che avevano portato il primo giudice a ritenere la colpa esclusiva di uno dei due conducenti al fine di ottenere una diversa ricostruzione del sinistro ovvero una diversa graduazione di colpa dei protagonisti dello stesso, si era limitata ad affermare che «la ricostruzione in proposto operata dal primo giudice risulta certamente corretta, in quanto fondata sulle risultanze probatorie tutte di cui in atti». Ciò in base al principio per il quale deve essere cassata la sentenza d'appello allorché la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame». Più in generale, comunque, la giurisprudenza sembra subordinare la sufficienza della motivazione *per relationem* alla circostanza che la sentenza di secondo grado, pur riprendendo le argomentazioni addotte dal giudice *a quo*, dimostri di aver tenuto conto delle specifiche censure sollevate attraverso i motivi d'appello, cfr., Cass., 16 settembre 2005, n. 18419, *ivi*, Rep. 2005, voce cit., n. 44; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20454, *ibidem*, voce cit. n. 45, secondo cui «la motivazione della sentenza d'appello *per relationem*, mediante rinvio alla sentenza di primo grado, è legittima solo quando il giudice di secondo grado mostri di aver considerato e respinto, sia pure sinteticamente, i motivi di appello; pertanto, è nulla la sentenza di secondo grado contenente la mera affermazione secondo cui si «conferma nelle motivazioni e negli effetti dedotti la decisione di primo grado»; Cass., 7 aprile 2005, n. 7251, *ibidem*, voce cit., n. 48, in cui addirittura si ritiene «legittimo (oltre che opportuno) che la motivazione sia stringata ovvero espressa *per relationem*»; Cass., 16 agosto 2005, n. 16951, *ibidem*, voce cit. n. 63; Cass., 14 febbraio 2003, n. 2196, *ivi*, Rep. 2003, voce cit., n. 51; Cass., 10 gennaio 2003, n. 196, *ibidem*, voce cit. n. 52, secondo cui «nella motivazione della sentenza d'appello, il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di revisione *prioris instantiae* propria della

logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante»<sup>538</sup>.

Ciò posto, possiamo ad analizzare separatamente i due aspetti: quello relativo alla motivazione della *quaestio facti* e quello della *quaestio juris*.

Quanto al primo, è evidente la semplificazione della previsione di cui all'art. 132, 2°co., n. 4 c.p.c. relativa alla concisa esposizione «dei motivi in fatto» della decisione: non sarà più necessario, dunque, illustrare in motivazione l'intera vicenda oggetto della decisione, ma il giudice potrà assolvere molto sinteticamente a tale prescrizione.

Invero, come rilevato dalla dottrina prevalente<sup>539</sup>, il rinvio può riguardare solo lo svolgimento del processo e non anche la ricostruzione del fatto, quindi la sola

---

sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la decisione impugnata.; Cass., 17 dicembre 2001, n. 15949, *ivi*, Rep. 2002, voce cit., n. 54, ove la Suprema Corte ha considerato legittima la motivazione della sentenza impugnata nella quale il giudice aveva fatto esplicito riferimento ad una propria precedente decisione relativa ad una controversia simile a quella *sub iudice* sul principale rilievo che il rinvio non aveva esaurito la motivazione della sentenza nella quale, invece, la relativa *ratio decidendi* era stata esplicitata in modo chiaro e con specifico riferimento alla fattispecie esaminata; Cass., 4 marzo 2002, n. 3066, *ibidem* voce cit., n. 56; Cass., 23 dicembre 2002, n. 18296, *ibidem*, voce cit., n. 57, ove si afferma la legittimità della sentenza *per relationem* quando dal contesto delle argomentazioni svolte possa evincersi che il giudice di appello, richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorché sinteticamente, le censure dedotte dall'appellante»; Cass., 27 maggio 2002, n. 7713, *ibidem*, voce cit., n. 58 secondo cui «adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami *per relationem* alla sentenza impugnata di cui condivide le argomentazioni logico-giuridiche, purché dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato che le censure proposte»; Cass., 19 luglio 2000, n. 9497, *ivi*, Rep. 2000, voce cit. n. 39; Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5612, *ivi*, Rep. 1998, voce cit., n. 57; Cass., 23 aprile 1998, n. 4185, *ibidem*, voce cit., n. 58; Cass., 26 gennaio 1996, n. 584, *ivi*, 1996, I, 2139; Cass. 9 maggio 1986, n. 3085, *ivi*, Rep. 1986, voce cit., n. 42.; Cass. 23 gennaio 1989, n. 398, *id.*, Rep. 1989, voce cit., n. 29; Cass. 1 settembre 1986, n. 5345, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 43; Cass. 23 gennaio 1986, n. 438, *ibid.*, n. 40; Cass. 17 aprile 1984, n. 2488, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 23, e Cass. 16 febbraio 1984, n. 1184, *ibid.*, n. 22.

<sup>538</sup> Così, Cass., 25 settembre 2002, n. 13937, in *Foro it.* Rep. 2002, voce *Sentenza civile*, n. 55.; Cass. 24 ottobre 2001, n. 13087, *id.*, Rep. 2001, voce cit. n. 55 secondo cui «deve ritenersi inammissibile la motivazione *per relationem* della sentenza pronunciata in grado di appello contenente solo il generico richiamo alla comparsa di risposta dell'appellato e alle argomentazioni in essa esposte, senza che il giudice prenda posizione in modo critico in ordine al provvedimento censurato ed ai motivi di appello»; Cass., 10 aprile 2000, n. 4485, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 37, ove si legge che «la motivazione *per relationem* della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima a condizione che siano vagliati, sia pure sinteticamente, il provvedimento di primo grado e le censure proposte contro di esso, in guisa che l'*iter* argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due pronunce risulti corretta e idonea allo scopo»; Cass., 28 gennaio 2000, n. 985, *ibidem*, voce cit., n. 38.

<sup>539</sup> Cfr. VIVALDI, *Commento all'art. 16*, in *La riforma del diritto societario* a cura di LO CASCIO, *I procedimenti*, cit., 183, secondo cui il rinvio deve intendersi in senso restrittivo, «come rinvio allo

vicenda processuale e i soli fatti di parte, pacifici o presupposti, non anche quelli contestati sui quali il tribunale sia chiamato a esprimere il proprio giudizio di fatto.

Inoltre, affinché i parametri di coerenza costituzionale richiamati dalla giurisprudenza siano rispettati, è escluso che il rinvio possa avere carattere generico, mancare degli elementi di identificazione dell'atto richiamato e riguardare atti non accessibili agli interessati o ai quali gli stessi potrebbero non avere facile accesso<sup>540</sup>.

Tali considerazioni si sono rese necessarie a fronte di quella parte della dottrina che ha, invece, dubitato della compatibilità del nuovo modello di sentenza con l'effettivo esercizio del diritto di impugnazione, soprattutto alla luce dell'art. 20, 1° co., che richiede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata<sup>541</sup>.

Peraltro, va rimarcata l'esistenza fra gli atti del processo societario del decreto di fissazione di udienza, caratterizzato per il suo complesso e articolato contenuto e che, a detta della dottrina interessata dell'argomento, costituisce l'«atto processuale privilegiato cui fare riferimento in motivazione»<sup>542</sup>.

Per quanto concerne il rinvio alla «concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi», è chiaro che esso equivale a i «motivi ..in diritto» di cui all'art. 132, 2°co, n. 4, c.p.c. che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. consistono «nell'esposizione ...delle ragioni giuridiche della decisione»: si consente, cioè, al giudice di riprendere – nella concisa esposizione

---

svolgimento del processo, così come rievocato in un atto di parte, non come rinvio alla ricostruzione del fatto operata da un atto della parte»; CARRATTA, *Commento all'art. 16*, cit., 488; VENTURA, *op. cit.*, 336. In seno critico, v. IANNICELLI, *op.cit.*, 505, il quale rileva che tale ricostruzione restrittiva non rispetta la lettera della legge, che, da un lato si riferisce specificamente agli «elementi di fatto» della motivazione e quindi a un profilo di contenuto forma della sentenza, ben diverso da quello dello svolgimento del processo e dall'altro non esprime una distinzione della valenza rappresentativa fra atti e provvedimenti. Inoltre si negherebbe un effettivo rilievo agli scritti difensivi di parte proprio nel caso in cui esso sarebbe più utile, ossia quando la pronuncia avviene oralmente con incorporazione nel verbale.

<sup>540</sup> Cfr., DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, cit. 27.

<sup>541</sup> Cfr., in tal senso, TRISORIO LIUZZI, *Il nuovo rito societario: il procedimento di primo grado davanti al tribunale*, Relazione al Convegno su «Presente e futuro prossimo del processo civile in Italia», Foggia il 10 maggio 2003.

<sup>542</sup> Così, IANNICELLI, *op.cit.*, 504; DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, cit. 27.

delle ragioni di diritto – la motivazione già presente in un «precedente conforme», quando egli ritenga opportuno «non ripercorrere un percorso motivazionale conosciuto o conoscibile tramite il precedente»<sup>543</sup>.

In tal caso il legislatore ha limitato il rinvio ai soli «precedenti conformi», intendendosi per essi sia le pronunce di legittimità che quelle di merito dello stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice, ed escludendo il richiamo alla motivazione della sentenza impugnata<sup>544</sup> e quello agli atti interni del procedimento, compresi gli atti di parte<sup>545</sup>.

A ben vedere, l'orientamento prevalente era già nel senso dell'ammissibilità del rinvio ai precedenti di legittimità, specie se consolidati, ciò sul presupposto che «quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato - tra l'altro riportando le massime in cui esso si è espresso - la motivazione deve ritenersi correttamente espressa da tale richiamo, che rinvia - in evidente ossequio al principio di economia processuale (che oggi trova legittimazione formale nel principio della ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi) - appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, di modo che il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto, *per relationem*, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile»<sup>546</sup>.

Dunque, la vera portata innovativa della norma sta nella possibilità di rinvio ai precedenti dello stesso giudice o di altri giudici di merito. La dottrina, tuttavia, si è divisa circa la modalità di interpretare l'espressione «precedenti conformi», se cioè, si debba far riferimento soltanto a precedenti dell'orientamento prevalente,

---

<sup>543</sup> Così il Parere del C.S.M., sul d.lgs. n. 5/2003, cit., par. 3.1.

<sup>544</sup> Con riferimento a tale ipotesi cfr., Cass., 16 febbraio 2007, n. 3636, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 39, ove si afferma che «La motivazione della sentenza del giudice di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze».

<sup>545</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *op.cit.*, 28; IANNICELLI, *op. cit.*, 506.

<sup>546</sup> Così, Cass., 30 marzo 2007, n. 7943, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 41.

ovvero anche a quelli minoritari, isolati e/o contrastanti con l'orientamento prevalente della giurisprudenza.

Da un lato, vi è stato chi, interpretando alla lettera la disposizione normativa, ha sostenuto che il giudice possa motivare la sentenza in punto di diritto riferendosi a un qualunque precedente anche minoritario o in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ciò sul presupposto che diversamente opinando, si introdurrebbe una «limitazione *praeter legem* che pone una differenziazione del tutto riduttiva rispetto alla *ratio legis*»<sup>547</sup>.

Dall'altro, invece, si è esclusa l'ammissibilità di una motivazione *per relationem* ad un precedente che non sia espressione dell'orientamento predominante, ciò in quanto proprio la condivisione di tesi minoritarie o isolate impone che il giudice che intenda aderirvi dia alle parti una motivazione «articolata e approfondita» tesa a giustificare la scelta della sua decisione<sup>548</sup>.

E' chiaro che il diverso modo di risolvere il contrasto interpretativo amplia o meno la possibilità di motivare la sentenza *per relationem*, ed in effetti la *ratio* della previsione normativa è nel senso di un ampliamento, tuttavia sembra preferibile limitare il rinvio alle soluzioni interpretative pacifiche, come del resto rileva anche il Parere del C.S.M.<sup>549</sup>, ove si puntualizza che «l'attenta enucleazione del precedente conforme» potrebbe operarsi «o con riferimento ai consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. di Cassazione o con riferimento a orientamenti pacifici dell'ufficio giudiziario interessato».

In ogni caso, comunque, il rinvio non può violare il principio di facile accessibilità, sicché non può avere carattere generico; mancare degli elementi di identificazione della sentenza e riguardare sentenze non facilmente accessibili<sup>550</sup>.

Inoltre, affinché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, il giudice nel riportare l'orientamento giurisprudenziale cui intende riferirsi, deve esporre, seppur sinteticamente le ragioni giuridiche della decisione, in modo da farla propria con

---

<sup>547</sup> Così, IANNICELLI, *op. cit.*, 507.

<sup>548</sup> Cfr. CARRATTA, *Commento all'art. 16*, cit., 489, nello stesso senso, v. anche DALMOTTO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 2873 e METAFORA, *op. cit.*, 13.

<sup>549</sup> Cfr. Parere C.S.M., cit. par. 3.1.

<sup>550</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *op.cit.*, 28.

autonoma e critica valutazione<sup>551</sup>. Si è affermato in giurisprudenza che «la motivazione *per relationem* ad altre decisioni deve considerarsi carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità - quando il *decisum* si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati espressamente alla fattispecie controversa, di talché sia impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la *ratio decidendi* della sentenza»<sup>552</sup>.

La finalità della norma è sicuramente quella di «favorire la concisione del testo (nell'interesse soprattutto di chi legge) e di valorizzare l'unità della giurisprudenza, non anche, però, quella di sollevare il giudice dal dovere dell'autonoma “ricerca” della decisione»<sup>553</sup>.

---

<sup>551</sup> Cfr. Cass., 5 giugno 2007, n. 13066, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Sentenza civile*, n. 42, in cui si afferma che «soddisfa l'obbligo di motivazione la sentenza del giudice di merito - tenuto alla concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione - che, in punto di diritto e sulla questione discussa e decisa, abbia riportato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dichiarando di condividerlo e di volervisi uniformare, in quanto anche in tal caso e con tali modalità risultano esposte, sia pure sinteticamente, le ragioni giuridiche della decisione». (nella specie, la suprema corte, rigettando il relativo motivo di ricorso, ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo della rivalutazione e degli interessi dovuti sulla somma capitale da corrispondere alla debitrice a titolo di risarcimento danni da illecito extracontrattuale, aveva richiamato il principio di diritto in proposito indicato dalla sentenza delle sezioni unite n. 1712 del 17 febbraio 1995, fatto proprio dalla giurisprudenza successiva); Cass., 17 dicembre 2001, n. 15949, *ivi*, Rep. 2002, voce *cit.*, n. 54, ove si legge «la motivazione *per relationem* ad altre decisioni si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità - solo quando il *decisum* si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la *ratio decidendi* (nella specie, la suprema corte ha considerato legittima la motivazione della sentenza impugnata nella quale il giudice aveva fatto esplicito riferimento ad una propria precedente decisione relativa ad una controversia simile a quella attualmente *sub iudice* sul principale rilievo che il suddetto rinvio non aveva esaurito la motivazione della sentenza nella quale, invece, la relativa *ratio decidendi* era stata esplicitata in modo chiaro e con specifico riferimento alla fattispecie esaminata).

<sup>552</sup> Così, Cass., 17 gennaio 2004, n. 662, in *Foro it.* Rep. 2004, voce *Sentenza civile*, n. 52 nel caso di specie, il rinvio ha esaurito la motivazione della sentenza, poiché i giudici di appello hanno fatto riferimento solo ad una propria precedente decisione, relativa ad una controversia simile a quella *sub iudice*; non può costituire, infatti, integrazione della motivazione la semplice considerazione, non motivata, secondo la quale la indennità di trasferta, come la indennità speciale per i compensi per lavoro straordinario, in quanto aventi natura continuativa, fanno parte della retribuzione e devono considerarsi come «retribuzione globale di fatto» e, quindi, anche come base di calcolo della tredicesima, ferie e tfr.

<sup>553</sup> Così, DI BENEDETTO, *op.cit.*, 28; FABIANI *La partecipazione del giudice cit.* secondo il quale «L'affermazione del principio è importante anche perché tende a valorizzare sia l'uniformità della



Infatti, la possibilità per il giudice di richiamare in motivazione precedenti conformi non può eludere in alcun modo l'obbligo costituzionale di motivazione, al quale è connaturata la garanzia del controllo ad opera delle parti, del giudice del gravame e dell'opinione pubblica, dell' *iter* logico seguito nella pronuncia della sentenza, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale requisito fondamentale comporterà la nullità della sentenza.

---

giurisprudenza dello stesso ufficio giudiziario, sia la conformità delle decisioni agli arresti della Corte regolatrice. Forse meno importante è oggi il profilo del confezionamento formale della sentenza, posto che gli strumenti informatici sapientemente e prudentemente adoperati possono consentire la stesura di decisioni ben intelligibili con un moderato dispiego di tempo».

## APPENDICE

### **La formazione della sentenza e le novità normative.**

**SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il processo civile telematico; 3. Il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità; 4. Le riforme in atto del processo civile e del rito del lavoro.**

#### **1. Introduzione.**

Ai fini della completezza dell'analisi delle norme e del procedimento di formazione della sentenza non si può prescindere da una seppur breve indagine delle novità normative *in fieri* ed *in facto* che si affacciano sul panorama del processo civile, sia italiane che europee.

Occorre, dunque, soffermare l'attenzione sul cd. processo civile telematico e sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, quali novità normative di già compiuta attuazione, nonché sulla riforma del processo del lavoro ed sul disegno di legge di riforma del processo civile, quali innovazioni ancora in attesa di una concreta definizione attuativa.

## 2. Il processo civile telematico.

Il processo civile telematico<sup>554</sup>, cioè il processo basato sull'infrastruttura informatica e telematica, è disciplinato dal regolamento di cui al d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123<sup>555</sup>. Questo regolamento detta le regole per la trasmissione e la conservazione degli atti processuali elettronici richiamando, per quanto riguarda la forma e il valore probatorio, la disciplina sostanziale di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale<sup>556</sup>.

Tale processo è essenzialmente basato su un sistema informativo unitario per la creazione e la gestione di un fascicolo elettronico e lo scambio telematico degli atti processuali anche se, almeno per ora, la forma digitale non esclude affatto la tradizionale forma cartacea: invero, quanto ha forma digitale dovrà essere riprodotto in forma cartacea e viceversa, sempre che tali operazioni affidate agli uffici di cancelleria non comportino un eccessivo dispendio economico e siano facilmente realizzabili. Così la costituzione in giudizio, come la produzione di documenti elettronici, può avvenire in via telematica, ma anche attraverso la forma cartacea.

Per quanto concerne gli atti e provvedimenti nel processo telematico, siano essi di parte, che di cancelleria o del giudice, saranno redatti in formato XML e le

---

<sup>554</sup> Su cui v. più ampiamente, JACCHIA, *Il processo telematico*, (a cura di), Bologna, 2000; LICCARDO, *Introduzione al processo civile telematico*, in *Il processo telematico*, cit.; BUFFA, *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano, 2002; VILLECCO, voce *Processo telematico*, in *Dig. It. disc. priv.*, sez. civ. Torino, 2003; Id. *Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo processo tecnologico*, in *Cyberspazio e diritto*, 2004; BMuonomo, *Processo telematico e firma digitale*, Milano, 2004; BUFFA, *Al via il processo civile telematico: le nuove opportunità per gli avvocati*, in questa *Diritto dell'Internet*, 2005, 9 ss.; REM e SIROTTI GAUDENZI, *La giustizia telematica e la procedura informatizzata*, Rimini, 2005; BRESCIA e LICCARDO, *Processo telematico*, in *Enc. giur. it.*, Roma, 2006; DE CRISTOFARO, *Il nuovo processo civile "competitivo" secondo la l. 80/2005*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2005; INTRAVALIA, *Processo civile telematico: Disciplina normativa e infrastruttura tecnologica*, in *Elementi di informatica giuridica*, JORI (a cura), Torino, 2006; FABRI, *Tecnologie della giustizia*, Bologna, 2006; TADDEI ELMI, *Il processo telematico*, (a cura di), Napoli, 2007.

<sup>555</sup> Tale processo, che dovrebbe entrare in vigore in tutti gli uffici giudiziari dal 2010, ha già trovato applicazione per iniziativa del tribunale di Milano e più di recente anche presso il tribunale di Napoli, sia pure con limitato riferimento al procedimento per ingiunzione. Sulle prime esperienze applicative v. TORRICE, *Il decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa, sociale e organizzativa. L'esperienza del tribunale di Milano*, Roma, "Forum P.A. 2007" [http://www.forumpa.it/forumpa2007/convegni/relazioni1043\\_amelia\\_torricce/1043\\_amelia\\_torricce\\_1.pdf](http://www.forumpa.it/forumpa2007/convegni/relazioni1043_amelia_torricce/1043_amelia_torricce_1.pdf); PACCHIOLI e PAPPALARDO, *Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l'esperienza del Tribunale di Milano*, in *Diritto dell'Internet*, 2, 2007, 203 ss.

<sup>556</sup> Il C.A.D. è contenuto nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

specifiche tecniche saranno determinate con appositi decreti ministeriali e, ogni biennio, adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.

Venendo all'aspetto che maggiormente ci interessa, la normativa in esame tace relativamente alla «formazione» vera e propria della sentenza, mentre si preoccupa di disciplinarne la sua «trasmissione». L'art. 17 del d.p.r. 123/2001 prevede che la trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità stabilite con il decreto sulle regole tecnico-operative del processo telematico, avviene con le modalità volte ad assicurare l'integrità, l'autenticità e la riservatezza *ex art. 17* del decreto in parola.

L'originale della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudice estensore o, ai sensi dell'art. 119 delle norme di attuazione del c.p.c., dal cancelliere o dal dattilografo da questi incaricato, è sottoscritta con firma digitale dall'estensore, previa verifica della conformità dell'originale alla minuta. In caso di giudice collegiale, l'originale della sentenza è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente e, a tal fine, la sentenza gli è trasmessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

Il cancelliere, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., attesta il deposito della sentenza apponendo sulla medesima la data e la propria sottoscrizione con la firma digitale. A ben vedere, la norma si occupa esclusivamente dell'aspetto relativo alla sottoscrizione della sentenza, sia da parte del giudice che da parte del cancelliere, ma è agevole rilevare come tale disposizione apra la porta a diverse considerazioni.

Innanzitutto, vi è da segnalare la probabile accelerazione dei tempi formazione e di redazione della sentenza: se è vero che la deliberazione della stessa costituisce un atto della mente del giudice, come tale insuscettibile di qualsivoglia applicazione normativa, tuttavia, è stato detto più volte che è la stesura della sentenza a costituire il vero «collo di bottiglia». Cosicché, la realizzazione di una «circularità informativa»<sup>557</sup>, attraverso il cd. «fascicolo elettronico», contenente tutti gli atti di causa, sia delle parti che del giudice, ed immediatamente

---

<sup>557</sup> Così, SCIACCA, *Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario e l'incidenza della capacità organizzativa del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 659.

accessibile a tutti gli operatori del processo, potrebbe consentire al giudice una più agevole redazione della sentenza.

In secondo luogo, vi è da segnalare l'aperta influenza che la disposizione di cui all'art. 17 del d.p.r. 123/2001 ha sulla pubblicazione della sentenza. Essa, come già detto, segna il momento in cui la sentenza diviene giuridicamente esistente, oltre che immodificabile e irretrattabile per il giudice che l'ha pronunciata ed avviene attraverso il deposito del documento-sentenza nella cancelleria del giudice. Ai fini del deposito della sentenza, ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, il cancelliere sottoscrive la sentenza con la propria firma digitale. Dunque, nel processo civile telematico, si ripropone lo sdoppiamento di attività tra il deposito materiale da parte del giudice della sentenza nella cancelleria – che in tal caso avverrà in formato telematico – e l'attestazione fatta dal cancelliere dell'avvenuto deposito, con le problematiche ad essa connesse, relative, cioè, a quale sia l'adempimento essenziale ai fini della pubblicazione e dunque della esistenza della sentenza: se il deposito da parte del giudice o la certificazione da parte del cancelliere.

Nonostante, la sottoscrizione della sentenza con firma digitale faciliti l'attività di certificazione del cancelliere, accorciando l'intervallo di tempo tra deposito da parte del giudice e l'attestazione dello stesso da parte del cancelliere, tuttavia si preferisce l'opinione, già espressa in dottrina e in giurisprudenza con riferimento al processo ordinario<sup>558</sup>, per la quale è il deposito da parte del giudice in cancelleria – in questo caso la trasmissione in formato elettronico della sentenza al cancelliere – che rileva ai fini della pubblicazione della sentenza, consumandosi in tale momento la *potestas decidendi* del giudice, mentre la certificazione del cancelliere costituisce attività meramente accessoria ed estrinseca all'atto.

Peraltro, è opportuno rilevare che la trasmissione in formato elettronico della sentenza da parte del giudice al cancelliere ha, oltre al pregio della velocità, anche quello di lasciare una “traccia” di essa. Pertanto, qualora manchi l'attestazione da parte del cancelliere, sarà molto più facile rintracciare la data del deposito della sentenza ai fini della sua pubblicazione.

---

<sup>558</sup> Per i cui riferimenti dottrinali e giurisprudenziali v. *supra* cap. I, par. 1.2, note 50 e 51.

### **3. Il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità.**

Novità di carattere rivoluzionario nel sistema di diritto processuale civile<sup>559</sup>, è l'introduzione nell'ambito del diritto processuale comunitario del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Si tratta di un particolare procedimento, istituito dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, a disposizione dei cittadini europei parallelamente ai procedimenti previsti dalle normative nazionali degli Stati membri.

Scopo del procedimento è agevolare l'accesso alla giustizia semplificando i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, di importo non superiore a duemila euro.

La sentenza emessa nel quadro di tale procedimento è riconosciuta ed applicata negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Il procedimento, inoltre, è alternativo e si aggiunge a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri e troverà applicazione a partire dal 2009 in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea tranne la Danimarca.

Stanti le finalità di agevolazione e speditezza di accesso alla giustizia, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è caratterizzato da forme semplificate: non è richiesta la presenza di un avvocato e la domanda di parte sarà redatta su un modulo prestampato e depositata presso l'organo giurisdizionale competente, inoltre, esso dovrebbe svolgersi in forma prevalentemente scritta.

Ovviamente anche la sentenza sarà caratterizzata da forme semplificate e veloci e dovrà essere emessa entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore (nel caso di domanda riconvenzionale).

La particolarità è data dal fatto che la sentenza del giudice sarà redatta attraverso la compilazione di un modulo prestampato, di cui all'Allegato IV, modulo D, del regolamento (CE) n. 861/2007.

---

<sup>559</sup> Almeno per i Paesi di *civil law* atteso che in quelli di *Common law* esiste già in procedimento simile.

Dall'analisi del modello di sentenza, si evince che essa deve contenere l'indicazione dell'organo giurisdizionale che l'ha emanata, l'indicazione delle parti, la statuizione nel merito della causa, la data e la firma del giudice.

Dunque non vi è la previsione della adeguata motivazione tipica delle sentenze del processo civile italiano: ciò può essere spiegato ritenendo la garanzia della motivazione direttamente proporzionale all'entità della causa. Quanto più è modesta l'entità della controversia, tanto meno sarà motivata la sentenza.

La *ratio* del legislatore risiede probabilmente nella considerazione che per cause di così scarso valore ciò che interessa alle parti è soltanto la decisione nel merito: sapere, cioè, chi ha ragione e chi ha torto, senza la necessità che quella decisione venga argomentata con i passaggi logici seguiti dal giudice. Tuttavia, è facile prevedere che non saranno pochi i problemi di coordinamento di tale istituto con i principi cardine del nostro processo.

#### **4. Le riforme in atto del processo civile e del rito del lavoro.**

Nonostante le già numerose modifiche apportate al processo civile dalle riforme del 2005-2006, è stato approvato, di recente, dalla Camera dei Deputati<sup>560</sup>, un nuovo disegno di legge del Governo (1441-*bis* A) avente ad oggetto, fra le altre norme, una nuova modifica del processo civile. Anche questa volta la riforma è finalizzata a velocizzare il processo e tra le molte disposizioni del codice di procedura civile interessate, vi è anche un riferimento alla formazione della sentenza.

In particolare, si punta ad una semplificazione della motivazione, sia, con la previsione della sostituzione del numero 4 dell'art. 132 c.p.c., eliminando dal contenuto della sentenza la «concisa esposizione dello svolgimento del processo» e richiedendo soltanto la «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»; sia, modificando l'art. 118, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che verrebbe sostituito dal seguente: «La motivazione della sentenza, di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». Si introdurrebbe, dunque, in tal modo, nel processo ordinario la motivazione *per relationem*, al pari di quanto previsto per il rito societario e di fatto già consentito dalla giurisprudenza<sup>561</sup>.

Tale modifica ripropone, anche per il processo civile ordinario, il dubbio se con l'espressione «precedenti conformi» vadano intesi soltanto quelli delle giurisdizioni superiori ovvero anche quelli dello stesso giudice o di altri giudici di merito; inoltre, essa presenta il problema di come “rintracciare” concretamente i precedenti cui effettuare il richiamo, sicché si dovrebbe ipotizzare una sorta di sistema ove confluiscono tutte le decisioni, che allo stato attuale non risulta soddisfatto neanche dal CED della Cassazione.

Interessato dalla riforma, non è soltanto il processo ordinario, ma anche il rito del lavoro. E qui le novità afferenti alla formazione della sentenza sono di più

---

<sup>560</sup> Nella seduta del 2 ottobre 2008.

<sup>561</sup> Si veda quanto già detto con riferimento al rito societario par. 5.



spiccato rilievo, in quanto si è scelto come modello decisorio quello dell'art. 281 *sexies* c.p.c., seppur con taluni adattamenti e, forse, miglioramenti.

Infatti, già nella Relazione generale<sup>562</sup> presentata dalla commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale<sup>563</sup>, si leggeva la proposta di mutuare la modalità di decisione di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. per «ridurre i tempi per la decisione concentrando il momento decisionale con quello motivazionale, nonché di evitare errori che possono commettersi quando si redige il dispositivo senza aver ricostruito tutti i passaggi della motivazione». Secondo tale proposta, dunque, la regola dovrebbe essere rappresentata dalla motivazione contestuale mentre la motivazione differita costituirebbe l'eccezione: nel caso di particolare complessità della controversia, infatti, il giudice potrà fissare nel dispositivo un termine non superiore a trenta giorni per il deposito della sentenza, così come previsto nel rito societario.

Inoltre, sempre, nell'ambito dell'esigenza di accelerazione e snellimento del lavoro del giudice si prevedeva la possibilità di far ricorso alla motivazione in forma abbreviata mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e alla concisa esposizione delle ragioni di diritto anche riportandosi a precedenti conformi; pure in questo caso non si tratta di un'assoluta novità, in quanto la motivazione in forma abbreviata è già prevista dall'art. 16, 5° comma, d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5 in materia di rito societario.

La proposta di decisione con motivazione contestuale, tipica dell'art. 281 *sexies* c.p.c. è stata recepita dal recente Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>564</sup> convertito in [Legge 6 agosto 2008, n. 133](#)<sup>565</sup>, all'art. 53, rubricato «Razionalizzazione del processo del lavoro».

Il primo comma dell'articolo 429 c.p.c., come modificato dal suddetto provvedimento normativo, è il seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui

---

<sup>562</sup> Pubblicata in *Foro it.*, 2007, V, 189 ss.

<sup>563</sup> Istituita con d.m. 28 novembre 2006, presidente Raffaele Foglia.

<sup>564</sup> Pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008.

<sup>565</sup> Pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza».

La previsione normativa della motivazione contestuale alla lettura del dispositivo in udienza non può che essere vista con favore, sia perché, se correttamente utilizzata, potrebbe consentire la risoluzione di molti dei problemi applicativi caratteristici della formazione della sentenza nel rito del lavoro, sia perché, comportando una decisa accelerazione in una delle fasi di maggiore strozzatura del processo, consentirebbe la realizzazione dei principi di concentrazione, oralità e immediatezza a cui il processo del lavoro era ed è ancora ispirato.

Parimenti condivisibile, del resto, è anche la salvezza secondo cui «in caso di particolare complessità della controversia» il giudice possa depositare la sentenza successivamente, la quale risponde ad esigenze garantistiche del lavoratore, il quale potrebbe essere leso, in tali ipotesi, da una motivazione sintetica<sup>566</sup>.

Il rischio è che il giudice non l'applichi solo in casi di particolare complessità ma se ne faccia scudo per continuare a depositare le motivazioni delle sentenze a suo piacimento.

---

<sup>566</sup> E' il rischio paventato da GUARNIERI, nella nota a Cass. 12 giugno 2007, n. 13708, cit.

## Conclusioni.

L'analisi del procedimento formativo della sentenza, compiuta nei diversi modelli decisorio, sia per il processo ordinario che per quelli speciali, ha mostrato quali e quanti siano i problemi afferenti tale fondamentale snodo del processo. Problemi che non rimangono circoscritti al solo aspetto della tecnica processuale, ma che si ripercuotono anche sul piano dei valori, quali, in particolare, l'effettività della tutela giurisdizionale, la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo.

La sentenza, si è detto, costituisce il fine ultimo del processo, in quanto detta la legge che disciplina il rapporto giuridico tra le parti, sostituendosi alla norma generale e astratta. Tuttavia, tale significativa finalità sostanziale viene svilita sul piano processuale dal momento che la formazione della sentenza costituisce una delle più grandi strozzature del processo. Ed in effetti la maggior parte dei problemi analizzati attraverso l'esame delle diverse fasi in cui si caratterizza il procedimento di formazione della sentenza - quali l'influenza dello *jus superveniens* sul processo in corso, ovvero il sopravvenuto impedimento del giudice, ecc. - sono, il più delle volte, strettamente legati e talvolta anche accentuati dall'incidenza che sull'emanazione della sentenza ha il lungo lasso di tempo in cui si sviluppa la fase decisoria.

Dunque, la formazione della sentenza rientra a pieno titolo nella crisi di produttività che sta attraversando da molti anni il processo civile.

Numerose sono state le riforme processuali ed ordinamentali che si sono susseguite nel corso degli anni, ma come è stato rilevato dalla dottrina, in occasione delle recenti riforme del processo del 2005-2006, esse continuano a riguardare la fase introduttiva del processo, mentre i «guai» vengono dopo, al momento della decisione<sup>567</sup>.

A ben vedere, sono state diverse le proposte di riforma della fase decisoria del processo ordinario, in cui si suggeriva, come regola generale, la modalità di formazione della sentenza con la lettura del dispositivo in udienza, sulla falsariga

---

<sup>567</sup> Cfr. CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. Trim.dir.e proc.civ.*, 2006, 854 ss., il quale parla addirittura di «manipolazione della fase introduttiva del processo».

del modello del processo del lavoro<sup>568</sup>; tuttavia, concretamente, la fase decisoria del processo ordinario di cognizione è stata interessata soltanto dalla riforma del 1998, istitutiva del giudice monocratico in primo grado, che ha previsto accanto al modello tradizionale di sentenza a seguito di trattazione scritta o mista, l'alternativo modello di sentenza «a verbale», emessa cioè, all'esito della discussione orale delle parti.

Nonostante alcune ulteriori proposte di riforma dell' *iter* decisorio del procedimento di cognizione ordinaria<sup>569</sup>, esso, dal 1998, non è stato più oggetto di mutamenti legislativi mentre sembra, oggi, appena sfiorato dal recente progetto di riforma del codice di procedura civile attualmente all'esame del Senato: nel d.d.l. 1441 – *bis*, infatti, si prevede una modifica degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., intesa a semplificare il contenuto della sentenza.

L'art. 52 del Disegno di legge, espunge dal contenuto della sentenza la concisa esposizione «dello svolgimento del processo», sicché la sentenza non dovrà più contenere l'esposizione del fatto processuale, ma soltanto la «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»; mentre l'art. 57 prevede la sostituzione del primo comma dell'art. 118, disp. att., c.p.c., con uno in cui si stabilisce che la motivazione della sentenza di cui al secondo comma del n. 4 dell'art. 132 debba consistere nella «succinta esposizione dei fatti rilevanti della

---

<sup>568</sup> Cfr. LIEBMAN, *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1977, 458. Un testo analogo si ritrova in un'altra apposita commissione di riforma sempre presieduta da LIEBMAN, *I lavori per la riforma del codice di procedura civile*, in *Riv.trim.dir. e proc. civ.*, 1981, 504 ss. Il testo di tale commissione è stato ripetuto salvo qualche modifica nel *Disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile*, in *Riv. Trim.dir. e proc. Civ.*, 1981, 645 ss. e in *Giust. Civ.*, 1981, II, 315 ss. Tale disegno di legge, caduto con la fine anticipata della ottava legislatura, è stato, poi, ripresentato nella nona il 30 marzo 1984.

Parimenti, un'altra commissione, presieduta da TARZIA, nel redigere uno schema di disegno di legge delega, optava per la pronuncia del dispositivo in udienza, cfr. TARZIA, *Per la revisione del codice di procedura civile*, in *Riv.dir.proc.*, 1996, 945.

<sup>569</sup> Il d.d.l. n. 4578 di Delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile, presentato alla camera dei Deputati il 19 dicembre 2003, all'art. 22, lett. B) così disponeva: «prevedere che, ove non vi sia bisogno di assumere mezzi di prova, il giudice pronunci sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, salvo che, per la particolare complessità della causa, si riservi di decidere depositando la sentenza nei trenta giorni successivi».

Analogamente, la

causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi»<sup>570</sup>.

Invero, la previsione della motivazione succinta era stata auspicata già da diverso tempo in dottrina, per l'evidente finalità acceleratoria e semplificatoria ad essa sottesa: la stessa, infatti, allargherebbe il «collo dell'imbuto», aumentando, altresì il numero delle decisioni<sup>571</sup>.

Nel recente panorama di riforme processuali, comunque, la novità più dirompente attiene alla formazione della sentenza nel processo del lavoro: qui, infatti, è stato modificato completamente l'*iter* decisorio, sostituendosi il sistema della lettura del dispositivo in udienza al termine della discussione e del deposito della sentenza completa di motivazione entro quindici giorni in cancelleria, con il modello di cui all'art. 281 – *sexies* c.p.c., con l'unica variante della previsione, in caso di particolare complessità della controversia, della possibilità per il giudice di fissare nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza<sup>572</sup>.

L'estensione del modello di sentenza contestuale o a verbale, disciplinato dall'art. 281 *sexies* c.p.c. al rito del lavoro, induce inevitabilmente a talune considerazioni di rilievo, soprattutto alla luce del fatto che esso è stato scelto anche dal legislatore societario del 2003 quale modello generale di emanazione della decisione<sup>573</sup>.

Non è difficile, infatti, accorgersi che la decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, abbia avuto uno scarso utilizzo, nonostante i «buoni propositi» di accelerazione della fase decisoria del processo ad essa sottesi<sup>574</sup>.

---

<sup>570</sup> Una previsione del tutto analoga era prevista anche nell'art. 16 del d.d.l. Mastella, «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile» (pubblicato in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).)

<sup>571</sup> Cfr., VERDE, *Profili del processo civile*, II, Napoli, 2000, 59.

<sup>572</sup> Cfr., l'art. 53 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in [Legge 6 agosto 2008, n. 133](#), all'art. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

<sup>573</sup> Su cui v. più ampiamente *supra* cap. III, par. 5.

<sup>574</sup> Cfr. al riguardo DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza*, cit., il quale richiama un questionario condotto nel 2001 presso il Tribunale di Roma, il quale ha rivelato che dall'anno 1998, il 67% dei magistrati non aveva mai emesso sentenze *ex art.* 281 *sexies* c.p.c., il 21% ne aveva fatto uso solo qualche volta e il 12% ne aveva emesse tra il 10 e 30%. Né risultano migliori

E' lecito, allora, ripensare, come del resto sta facendo da un po' di tempo la dottrina<sup>575</sup>, a tale istituto, nel senso di prevederlo come obbligatorio almeno per le controversie più elementari, ossia quelle seriali, contumaciali, quelle nelle quali non si è avuta istruzione costituenda, quelle che si decidono in rito, ecc. , che sono in realtà tante, con rilevanza sociale e peso elevato nei ruoli di cancelleria.

Non si nega, certo, il limitato approfondimento che il giudice compierebbe, in tale modello decisorio, delle attività necessarie a fargli assumere piena conoscenza dei termini della questione; tuttavia è anche vero che il processo civile italiano, soffocato dalle lungaggini processuali si sta orientando verso forme di tutela sempre più sommarizzate, rinunciando alla forza e all'autorità del giudicato. Ne sono l'esempio, non solo le già attuate riforme del processo del 2005 e 2006, ma anche quelle ancora in *feri*: si pensi al recente d.d.l. n. 1441 – *bis*, già approvato alla Camera<sup>576</sup> ed ora in esame al Senato, il quale prevede addirittura un «procedimento sommario di cognizione» non cautelare<sup>577</sup>.

Inoltre, la temuta “bozza di sentenza”, nella quale si ravvisa quella pre-decisione o pre-giudizio, così altamente lesiva delle funzioni processuali, potrebbe essere giustificata, nelle controversie di facile risoluzione, dalla mancanza di questioni serie da discutere<sup>578</sup> e dalla, spesso, identica risoluzione, come nelle cause seriali relative ad una medesima questione di diritto<sup>579</sup>.

---

le percentuali di utilizzo più recenti: nei dodici mesi dal 1 giugno 2002 al 30 giugno 2003, i magistrati che nell'VIII sezione del Tribunale di Roma hanno emesso sentenze *ex art. 281 sexies c.p.c.*, sono stati il 70% del totale. Il numero complessivo di sentenze così emesse è stato 145, pari al 10,29% del totale di sezione di 1409.

<sup>575</sup> Cfr. CARPI, *Processo civile e telematica*, in *Riv. trim.dir. e proc.civ.*, 2000, 469 ss., il quale confida che la norma di cui all'art. 281 *sexies c.p.c.* è diventata da un po' di tempo un suo «pallino»; DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, cit. 25; IANNICELLI, *La decisione del giudizio di primo grado con sentenza orale e immediata tra la fiducia del legislatore e le resistenze della prassi*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 666.

<sup>576</sup> Nella seduta del 2 ottobre 2008.

<sup>577</sup> Un procedimento sommario di cognizione era stato ipotizzato anche nel d.d.l. Mastella, «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile» (pubblicato in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)).

<sup>578</sup> Cfr., LUISO *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 317.

<sup>579</sup> Nel senso di prevedere che, se relativo a diritti disponibili, il processo debba concludersi in via semplificata (con sentenza in calce all'atto di citazione?) se il convenuto regolarmente citato a) non si costituisca e non compaia neanche in prima udienza ovvero b) pur essendosi costituito non contesti i fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della domanda e non sollevi eccezioni (contestando eventualmente solo il fondamento della domanda in diritto), ovvero c) riconosca

Va pure rilevato che la previsione obbligatoria della pronuncia orale, per una certa tipologia di cause, consentirebbe alle parti di prepararsi sin dall'inizio, evitando il cd. effetto sorpresa della discussione orale<sup>580</sup>.

---

addirittura il diritto fatto valere in giudizio, v. PROTO PISANI, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.*, 2006, V, 374 ss.

<sup>580</sup> Sulle modalità di svolgimento della discussione è utile, allora, riportare una pagina di CALAMANDREI, tratta da, *Le controversie di lavoro e l'oralità*, in *Foro it.*, 1934, IV, 129, ancora fortemente attuale «Il principio del processo ordinario, che prescrive la scrittura come *forma necessaria* delle deduzioni defensionali, si ripercuote sulla psicologia di certi avvocati civilisti, i quali, a forza di praticare questa regola, si sono convinti che un argomento defensionale acquista maggior peso coll'essere redatto in iscritto e non sono tranquilli fino a che non lo hanno diffusamente esposto e commentato in una delle molte comparse, o memorie, o note, o «fogli di lume», di cui si arricchisce il loro fascicolo prima di arrivare ai giudici. E' un po' la mentalità dei contadini, i quali non credono ai discorsi, ma hanno grande rispetto per ciò che è scritto sulla carta stampata: certo è che molti avvocati considererebbero imprudente e pericoloso affidare alla sola discussione orale gli argomenti defensionali più convincenti. Anch'essi pensano che la parola vola via, e che solo resta ciò che si scrive; ed è strano che questa sfiducia sulla efficacia della parola parlata venga proprio dagli avvocati, che secondo la comune opinione, hanno nella parola il loro più tipico strumento professionale».

«D'altra parte la inutilità del vero e proprio dibattito orale nel processo civile ordinario ha trasformato, in quei casi in cui gli avvocati civilisti continuano a discutere più per forza di tradizione che per necessità, la oralità in oratoria. Nel processo civile ordinario gli avvocati non hanno niente da dire perché tutto quello che conta l'hanno già scritto nelle loro comparse: ma quando si parla senza aver niente da dire, succede fatalmente che la parola diventa fine a se stessa, e che, invece di badare a ciò che si dice, si comincia a dar importanza alla forma, al gesto, al tono della voce. Da ciò, anche nel processo civile, quel dilagare della retorica e dell'enfasi, contro la quale giustamente sempre più si ribella la insofferenza dei giudici: da ciò quel carattere per così dire "statico" che hanno le arringhe dei migliori civilisti, le quali non si creano lì per lì, nell'ardore del dibattito, come replica necessariamente improvvisata alla obiezione avversaria, ma hanno quasi sempre il carattere di pezzi "bell'e fatti", preparati in anticipo e recitati tutto d'un fiato, senza le interruzioni e le sorprese di una disputa dialogata».

«Ora, per restituire all'oralità forense il rispetto e l'interessamento dei magistrati, bisogna che gli avvocati si convincano che in un regime giudiziario ove l'avvocato si trasforma sempre più in un organo della giustizia, non c'è posto per le bravure e le ampollosità oratorie, ma si richiede da lui non altro che quella chiarezza e semplicità di eloquio, che sola può servire a dare al giudice, aiutandolo e non tediandolo, un'utile collaborazione. Anche la tecnica dell'oratoria forense, specialmente nel civile, deve evolversi, come si evolvono tutte le forme di espressione del pensiero umano nell'arte e nella scienza; deve farsi più duttile e più nervosa, abbandonando gli abusati schemi della vecchia retorica, che poteva essere tollerata in altri tempi quando i giudici non avevano da sbrigare l'intenso lavoro che la febbrile vita moderna accumula oggi nei tribunali. La più utile, anche se apparentemente la più dimessa forma di espressione, alla quale secondo me dovrà nel processo civile ridursi la oralità, è quella del *dialogo*: dialogo in udienza fra i due difensori, che cercano di chiarire nel contraddittorio i punti più controversi della causa, dialogo fra i difensori e i giudici, i quali in udienza chiedono francamente spiegazioni sulle questioni che sembrano dubbie».

«Questa forma di oralità, semplice e familiare, scevra di esordi e di perorazioni, in tono tranquillo e amichevole, come quello che si tiene in una riunione di uomini d'affari seduti intorno a un tavolino per discutere senza alzare la voce e per arrivare a mettersi d'accordo attraverso una fruttuosa conversazione, non è una utopia irraggiungibile in realtà».

E' evidente, allora, che se la norma di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. venisse effettivamente applicata porterebbe un grande risparmio di tempo oltre che l'inizio di un nuovo modo di operare per gli avvocati ed il giudice<sup>581</sup>.

Peraltro, tale modello decisorio si coniuga perfettamente con l'innovativo sistema del processo civile telematico di prossima applicazione nel nostro ordinamento.

In effetti, è ormai da tempo difficilmente immaginabile che un giudice scriva la sentenza a mano a o macchina su una carta uso bollo, essendo, invece, molto più logico pensare che egli si serva per tale scopo di un computer.

Per tale motivo, costituendo la sentenza un *file* registrato nella memoria del computer del giudice, suscettibile di facili rimaneggiamenti, non sarebbe complicato per il giudice inserire, di volta in volta gli elementi essenziali della fattispecie in esame, magari in uno schema già predisposto. Anzi, secondo una parte della dottrina<sup>582</sup>, la preparazione di un *file* facilmente modificabile non comporterebbe una resistenza da parte del giudice alla revisione delle posizioni di partenza, ma viceversa, rendendo il giudice più consapevole dei problemi, determinerebbe una sua maggiore attenzione alle argomentazioni delle parti.

A tali considerazioni si aggiunga che, con l'introduzione del processo telematico, il giudice sarà ancora più facilitato in tale compito grazie alla predisposizione in formato elettronico anche del fascicolo della causa, nel quale sono contenuti tutti gli atti di causa, compresi i verbali di udienza e gli scritti difensivi delle parti. Per la redazione di buona parte della sentenza, dunque, al giudice basterà una semplice operazione di "copia e incolla".

In tale ottica, dunque, di massima facilitazione della redazione della sentenza, unitamente alla prospettata semplificazione del contenuto della stessa, l'unica "difficoltà" rimane il mutamento culturale dei giudici e delle parti.

Si è detto più volte che il problema dei tempi della giustizia e dell'effettiva realizzazione del diritto attraverso il processo non è legata alla bontà o meno delle riforme, essendo fondamentale per la riuscita di esse l'utilizzo sapiente e accorto degli strumenti predisposti dalla legge da parte degli operatori pratici.

---

<sup>581</sup> Cfr. CARPI, *Processo civile e telematica: riflessioni di un profano*, cit., 470.

<sup>582</sup> Cfr. DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza*, cit



Al riguardo, parte della dottrina aveva rilevato che nessuna riforma della fase introduttiva avrebbe colto nel segno se non si fosse contestualmente messo mano alla riforma dei poteri del giudice, stabilendo esattamente cosa ci si aspetta che faccia, e perciò quali poteri si affidano a chi ha la responsabilità della direzione del procedimento<sup>583</sup>.

Ed, in effetti, il modello decisorio a trattazione orale richiede per la sua riuscita un ruolo attivo e partecipe del giudice nello studio del fascicolo durante lo svolgimento del processo e, dunque, necessita di un forte mutamento “culturale” del giudice, il quale dovrebbe essere spinto ad acquisire una maggiore “familiarità” ed abitudine a sintetizzare lo sviluppo logico-giuridico della formazione del proprio convincimento, in assenza del quale è prevedibile il suo insuccesso<sup>584</sup>.

E’ evidente che una maggiore utilizzazione dell’art. 281 *sexies* c.p.c. deve fare i conti con prassi radicate da anni: di giudici che vanno in udienza senza sapere (o sapendo in modo assai approssimativo) cosa gli riserva il ruolo e di avvocati, altrettanto disimpegnati, i quali per lo più si fanno sostituire da procuratori ignari di quanto dovrebbe essere trattato nel trionfo dell’oralità e “rischiato alla luce del contraddittorio”<sup>585</sup>.

Al timore che il giudice potrebbe presentarsi in udienza con una sentenza già predisposta, vanificando la possibilità per le parti di esplicitare il loro diritto di difesa nella fase della decisione e comprimendo, altresì, il potere del giudice di esaminare determinate questioni sollevate dalle parti, potrebbe obiettarsi che difficilmente nella realtà l’udienza di discussione risulta effettivamente decisiva ai fini della risoluzione della causa.

A ciò si aggiunga che a partire dal 1° marzo 2006 le possibilità difensive per le parti si concentrano maggiormente nella fase della trattazione della causa, ossia

---

<sup>583</sup> Cfr. TARUFFO (COMOGLIO- FERRI), *Lezioni sul processo civile, I, Il processo ordinario di cognizione*, Bologna, 2005, 385.

<sup>584</sup> Cfr. CARPI, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 855.

<sup>585</sup> Cfr. in tal senso, CAPPONI, *Trattazione della causa, ruolo del giudice, cultura del contraddittorio nel d.d.l. Mastella sulle «Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile»*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

nelle tre memorie *ex art.* 183, 6° comma, c.p.c.<sup>586</sup>, in cui esse possono, rispettivamente, precisare o modificare le eccezioni e le conclusioni già proposte, replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e indicare i mezzi di prova e i documenti, nonché indicare le prove contrarie.

Ben potrebbe attuarsi, dunque, quanto prefigurato da Borrè nella Risoluzione del C.S.M. approvata il 18 maggio 1988<sup>587</sup>, ossia che «quando il giudice è investito di seri poteri direttivi e realmente li esercita; quando egli è coinvolto insieme alle parti in un comune contraddittorio che mira a sfrondare l'inutile e ad identificare, in fatto e in diritto, il vero “nocciolo” della contesa; quando i fascicoli, non invasi dalle profluvie della trattazione scritta, rimangono oggetti leggibili e non degradano a inaffrontabili monumenti di archeologia; quando la prova orale, assunta unitariamente e contestualmente è appena esaurita nel momento in cui il giudice decide e i risultati di essa sono vivissimi nel ricordo e nella coscienza di tutti i presenti; quando si verificano tali condizioni, non è impensabile che il giudice sia in grado non solo di pronunciare il dispositivo, ma anche di corredarlo di una motivazione, succinta come la vuole la legge».

In un così variegato panorama di riforme normative, sarebbe, certamente, auspicabile un intervento anche sulla fase decisoria del processo di cognizione ordinario che, da un lato, preveda come obbligatoria la pronuncia orale nelle cause di più facile e pronta soluzione, atteso che una simile innovazione riuscirebbe ad accelerare i tempi del processo in una delle fasi di maggiore strozzatura, conservando, peraltro, la pienezza della cognizione al fine di salvaguardare la garanzia del giudicato; dall'altro, vada ad incentivare la scelta del modello decisorio a trattazione orale anche per le cause di media complessità, con la introduzione della possibilità, già riconosciuta dal legislatore per il rito societario, che il giudice «possa in caso di particolare complessità della controversia» depositare la sentenza in cancelleria nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione, eventualmente motivandola in forma abbreviata.

---

<sup>586</sup> Nel d.d.l. 1441 *bis* la concessione dei termini per le memorie di cui al 183, VI, comma c.p.c. è subordinato alla presenza di gravi motivi, per tale motivo le istanze difensive delle parti sarebbero ancor più anticipate nella fase preparatoria del processo.

<sup>587</sup> La Relazione è pubblicata in *Foro it.*, 1988, V, 260.

In tal modo si generalizzerebbe il meccanismo di semplificazione della stesura della sentenza<sup>588</sup>, rimanendo salva la possibilità di rimeditare più approfonditamente la motivazione della stessa in casi di particolare complessità. Infine, occorrerebbe prevedere sanzioni disciplinari a carico dei magistrati che non rispettino colpevolmente i tempi e le modalità di formazione delle sentenze<sup>589</sup>, poiché appare illogico che, in simili casi, si giunga a prospettare la nullità della sentenza. Tale ultima ipotesi, infatti, andrebbe esclusivamente a danno delle parti incolpevoli, laddove è la sanzione disciplinare a costituire il vero deterrente per il giudice e a far sì che vengano rispettati gli ormai famosi termini «canzonatori».

---

<sup>588</sup> Principio, questo, riscontrabile nelle proposte di riforma Mastella, nonché nella bozza di legge del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008.

<sup>589</sup> In tal senso cfr., PROTO PISANI, *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, cit., par. 8.1.1.; Id., *Lezioni*, cit., 823; VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, cit., 146; IANNICELLI, *La decisione del giudizio di primo grado con sentenza orale e immediata tra la fiducia del legislatore e le resistenze della prassi*, cit., 660 ss.; FABBRINI, *Della Tutela (eccessiva)*, cit., 724, che parla di «responsabilità disciplinare e, se del caso, anche civile del giudice».

## Bibliografia

- ACONE, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione*, in *Riv. Trim.dir.e proc.civ.*, 1980, 1297 ss.
- ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1969.
- AMBROSIO, *L'attività del giudice nel nuovo "processo societario" di cognizione di primo grado: fissazione dell'udienza, istruzione, fase decisoria* in [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it),
- ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 1987.
- ANDRIOLI, *Commentario al codice di procedura civile*, 1954, I, 376.
- ID., *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979.
- ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1973,
- ID., *Sul contrasto fra il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte d'Assise*, in *Riv. dir.proc.*, 1942, I, 147.
- ID., *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956.
- ARIETA-DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2005, 277.
- ASTOLFI, *La validità della sentenza del giudice del lavoro non pronunciata in udienza*, in *Nuovo dir.*, 1974, 351
- ATTARDI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1997.
- ID., *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del senato sul giudice di pace*, Padova, 1991.
- ID., *Modifiche al codice di rito nei progetti Vassalli. Giudizio di cognizione di primo grado*, in *Giur. It.*, 1989, IV, 293.
- AULETTA, in *Comm. Verde Vaccarella*, Aggiornamento (artt. 1 – 408), Torino, 2001, 501
- ID., *Le «specialità» del processo civile davanti al giudice monocratico del tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 152.
- ID., *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, Padova, 1999.
- ID., *Sulla pretesa irrilevanza del jus superveniens tra deliberazione e pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- BALENA, *Ancora sull'abuso della sentenza «inesistente» (in margine ad una singolare vicenda giudiziaria calabrese)*, in *Foro it.* 1989, I, 244.
- ID., *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, in *Foro it.*, 1993, I, 179.
- ID., *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994.
- ID., *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984.
- ID., *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, in *Foro it.*, 1986, I, 521.
- ID., *Sulla sostituzione del giudice istruttore nella fase decisoria*, in *Foro it.*, 1996, I, 3124.
- ID., *Vizi nella intestazione delle sentenze ed illegittime estensioni della nozione di inesistenza*, in *Foro it.* 1992, I, 1880.
- BARONE, *La pronuncia della sentenza*, in ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, 1987.
- BASILICO, *Il rapporto tra dispositivo e motivazione della sentenza emessa secondo il rito del lavoro*, in *Giust.civ.*, 1985, 135

BELLAVISTA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1965.

BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1997.

ID., *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992.

BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1938.

BORGHESI, *Pretore e conciliatore*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 1996, XIV, 328.

BORRÈ, *La novella del codice di procedura civile tra peso dell'arretrato e speranza di cambiamento*, in *Foro it.*, 1995, V, 275.

BRESCIA e LICCARDO, *Processo telematico*, in *Enc. giur. it.*, Roma, 2006;

BUFFA, *Al via il processo civile telematico: le nuove opportunità per gli avvocati*, *Diritto dell'Internet*, 2005, 9.

ID., *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano, 2002.

BUONOMO, *Processo telematico e firma digitale*, Milano, 2004.

CALAMANDREI, *Le controversie di lavoro e l'oralità*, in *Foro it.*, 1934, IV, 129,

CALVOSA, *Jus superveniens dopo la deliberazione ma prima del deposito della sentenza*, in *Giur. compl.cass. civ.*, 1951, III, 2, 1590.

CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991.

ID., *La nozione di retroattività della legge*, in *Giur. Cost.*, 1990, 1332.

ID., *Lo «ius superveniens» nel corso del processo si deve applicare immediatamente anche se interviene tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza*, in *Foro it.*, 1998, I, 1078.

CAPPONI, *Commento all'art. 30*, in *Il Giudice di Pace. Commento alla l. 374/91*, a cura di ACONE, Napoli, 1992.

ID., *Il senato approva la «novella» al codice*, in *Corr. Giur.*, 1990, 503.

ID., *La fase decisoria nel procedimento civile di primo grado*, in *Corr. Giur.*, 1991, 1034.

ID., *Le proposte di riforma urgente del processo civile*, in *Foro it.*, 1989, V, 130.

ID., *Trattazione della causa, ruolo del giudice, cultura del contraddittorio nel d.d.l. Mastella sulle «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile»*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

CAPUTO, *La nuova normativa sul processo civile, commento agli articoli modificati dalle leggi 353/90 e 374/91*, Padova, 2000.

CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, II, Milano, 1951.

CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958.

ID., *A proposito della divulgazione della sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 306.

ID., *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956.

ID., *Omessa sottoscrizione della sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, II, 112.

ID., *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936,

ID., *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova, 1938.

CARPI, *E' sempre tempo di riforme urgenti del processo civile*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1989.

ID., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979.

ID., *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 856.

ID., *Processo civile e telematica*, in *Riv. trim.dir. e proc.civ.*, 2000, 469

CARRATO, *Il momento identificativo della pronuncia della sentenza e gli effetti ad esso correlati*, in *Corr. Giur.*, 4, 2007, 535.

CARRATTA, voce *Società (riforma delle) II) Profili processuali*, in *Enc. Giur. Treccani* (aggiornamento 2005).

ID., *Controversie in materia di lavoro. II) Profili processuali. Postilla di aggiornamento*, in *Enc. Giur.*, IX, Roma, 2000, 5.

ID., *Immutabilità del giudice dopo la «discussione» della causa e nullità della sentenza*, in *Giur. It.*, 2004.

ID., *Sul provvedimento giudiziale c.d. abnorme e sui limiti della prevalenza della «sostanza» sulla «forma»* in *Giur. it.*, 2000, 924.

ID., *Udienza di discussione*, in *Il nuovo processo societario* diretto da CHIARLONI, Bologna, 2004, 477ss.

CERINO CANOVA, *Solo la pubblicazione fa la sentenza*, in *Studi di diritto processuale civile*, Padova, 1992, 230.

ID., *sub. art. 174*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, Torino, 1980, 470.

CERULLI IRELLI, Torino, 2000, 337 ss.

CHIARLONI (a cura di), *Il nuovo processo societario*, Bologna, 2004;

ID., *Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 1034.

ID., *Un caso di conflitto tra funzione nomofilattica e legittimo affidamento delle parti processuali (in tema di forma dovuta e forma effettiva dei provvedimenti possessori definitivi)*, in *Giur. it.*, 1999, 2242.

CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923.

ID., *Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra*, in *Saggi di dir. proc.civ.*, II, Roma, 1931.

ID., *Sulla «perpetuatio iurisdictionis»*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1930, 273.

ID., *Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Roma, 1931, II, 282 ss.

CHIZZINI, *Il procedimento a cognizione piena: ambito di applicazione, procedimento di competenza collegiale e monocratica*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di DI CAGNO, Bari, 2004, 373;

ID., voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, *Digesto it.*, XVIII, Torino, 1998, 248.

CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo civile*, Milano, 1981.

CIVININI, *Il nuovo procedimento davanti al pretore*, in *Quaderni Cons. sup. magistratura*, 1994, 3, 87.

COMOGLIO – DELLA VEDOVA, *Lineamenti di diritto processuale societario*, Milano, 2006.

COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, e II, Padova, 1982;

ID., *Procedimenti speciali e lettura del dispositivo in udienza*, in *Giur.it.*, 1988, I, 1, 271.

CONSOLO, *Iter decisorio della causa e preclusione del regolamento di giurisdizione*, in *Giur.it.*, 1980, I, 16452.

ID., *Rito del lavoro, lesioni personali nella r.c.a. e lesioni processuali di fine legislatura*, in *Corr. giur.*, 5, 2006, 597.

ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali*, II, Padova, 2004.

CONSOLO-LUISSO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991.

CONSOLO-TOMMASEO, *Commento alla legge sul giudice di pace*, Padova, 1996.

CORMÌO, *Dei provvedimenti*, in *Commentario del processo civile*, diretto da Allorio, Torino, 1973.

COSTA, «*Jus superveniens*» voce del *Noviss. Dig.*, Torino, 1937, I, 2, 1423.

COSTANTINO, *Il nuovo processo commerciale: la cognizione ordinaria in primo grado*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

ID., *La trattazione davanti al giudice nel processo commerciale*, in *Scritti in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 161.

DALLA BONTÀ, *Ordinanza di condanna ex art. 186 quater c.p.c. e riserva della decisione da parte del giudice*, in *Corr. Giur.*, 2002, 629.

DALMOTTO, *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bologna 2004, sub artt. 2-18, 2838.

DE CRISTOFARO, *Il nuovo processo civile “competitivo” secondo la l. 80/2005*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

DE SANTIS in *Il rito abbreviato societario*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

ID., *Il giudizio «abbreviato» nelle controversie societarie*, in *Riv. dir.proc.*, 2003, 1095

ID., *Il rinvio dell’art. 311 c.p.c. e le norme applicabili al procedimento davanti al giudice di pace: questioni in tema di giudice monocratico e di semplificazione del rito*, in *Foro it.*, 1998, I, 2643.

DELUCA, *Immutabilità del collegio deliberante e «jus superveniens»* in *Foro it.*, 1999, I, 1602.

DENTI, *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. Dig.it.*, XI, Torino, 1968, 467 ss.

ID., voce *Invalità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir. Aggiornamento*, I, Milano, 1997, 716.

DENTI-SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974.

DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza e le sentenze ex art. 281 sexies nel rito ordinario e nel nuovo rito societario*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

DI IASI, *Il procedimento di formazione della sentenza collegiale civile nel rito ordinario (e l’incidenza della perdita di capacità del giudice nel corso del procedimento)*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 119.

DI NANNI, in VERDE, DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993.

DI PALMA, *Sulla ricusazione del giudice per precedente cognizione della causa: in particolare l’ipotesi in cui il giudice abbia istruito la causa senza poi deciderla e che si trovi a conoscerne nuovamente in appello* in *Giust. Civ.*, 1998, I, 1923.

DITTRICH, *Provvedimenti urgenti per il processo civile – L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla l. 21 novembre 1991 n. 374. Commentario*, a cura di TARZIA e CIPRIANI, Padova, 1993, sub art. 315, 187.

ID., *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1992, 60.

DONATI, *Il contenuto del principio della irretroattività delle leggi*, in *Riv.it.sc.giur.*, 1915.

DONDI, *Complessità ed adeguatezza nella riforma del processo societario – Spunti minimi di raffronto comparato*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2004.

EVANGELISTA, voce *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1977, 154.

FABBRINI, *Della tutela (eccessiva) di talune forme processuali*, in *Riv.dir.lav.*, 1978, II, 721.

ID., *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1974.

ID., *Questione nuove in tema di dispositivo*, in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1989, 270.

FABIANI, *La partecipazione del giudice*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

ID., *Le attività del giudice nel processo commerciale di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

FABRI, *Tecnologie della giustizia*, Bologna, 2006.

FAMIGLIETTI, *Lo «jus superveniens» tra la decisione ed il deposito e la tutela del contraddittorio*, in *Foro it.* 2008, I, 735.

FAZZALARI, *Cosa giudicata e convalida di sfratto*, in *Riv. trim.dir. proc. civ.*, 1956, 1304 ss.

FINOCCHIARO, *Auspicabile una nuova lettura della normativa per non ridurre la sottoscrizione a «presa d'atto»*, in *Guida al dir.*, 2002, 46, 33-34.

FONTANA, *Problemi in materia di sottoscrizione della sentenza civile dopo la modifica dell'art. 132 ultimo comma c.p.c.*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, III, Milano, 1979, 1576.

FRACCHIA, *La parabola del potere di disporre il risarcimento: dalla giurisdizione «esclusiva» alla giurisdizione del giudice amministrativo*, in *Foro it.*, 2004, I, 2605.

FRANCO, *Processo amministrativo ordinario e riti particolari (dopo la legge 205/2000)*, in *Cons. Stato*, 2001, II, 95.

GARBAGNATI, *In tema di disciplina intertemporale delle impugnazioni con particolare riferimento alla revocazione*, in *Giur.compl.cass.civ.*, 1946, II, 62.

GLENDI, *L. 26 novembre 1990 n. 353: provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Corr. Giur.*, 1991, 60.

GRAZIOSI, *Sul nuovo rito societario a cognizione piena*, in *Riv.trim.dir.eproc.civ.*, 2005, 17.

GUARNIERI, *Dispositivo e contenuto decisorio della sentenza amministrativa*, in *Riv. Dir. proc.*, 1983, 467.

ID., *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 220 ss

ID., *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, II, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 509.

ID., *Sulle conseguenze, nel processo del lavoro, del rinvio della lettura del dispositivo ad una udienza successiva*, in *Giur.it.*, 1983, I, 1, 1288

IANNICELLI, in VACCARELLA-VERDE, *Codice di procedura civile commentato*, II, Torino, 1997, 709.

ID., *La decisione del giudizio di primo grado con sentenza orale e d immediata tra la fiducia del legislatore e le resistenze della prassi*, in *Scritti in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 641.

ID., *Udienza di discussione della causa, sub. art. 16*, in *Commentario dei processi societari*, diretto da ARIETA e DE SANTIS, I, Torino, 2007, 495.

INTRAVAIA, *Processo civile telematico: Disciplina normativa e infrastruttura tecnologica*, in *Elementi di informatica giuridica*, JORI (a cura), Torino, 2006.

JACCHIA, *Il processo telematico*, (a cura di), Bologna, 2000.



LAMBERTI, *Le decisioni in forma semplificata*, in AA.VV., *Verso il nuovo processo amministrativo. Commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205*, a cura di LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, 1967, 1116.

LAZZARO - GUERRIERI-D'AVINO, *L'esordio del nuovo processo civile*, Milano, 1996.

LICCARDO, *Introduzione al processo civile telematico*, in *Il processo telematico*, BRESCIA – LICCARDO, *Processo telematico*, in *Enc. Giur. Treccani*, Agg., Roma, 2005.

LIEBMAN, *I lavori per la riforma del codice di procedura civile*, in *Riv.trim.dir. e proc. civ.*, 1981, 504 ss.

ID., *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1980.

ID., *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1977, 458.

LOMBARDI, *Sull'immutabilità del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv.dir. proc.*, 1983, 642.

LUISO, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996.

ID., *Della regola del vantaggio nel processo civile*, in *Giust. civ.*, 1982, 322 ss.

ID., *Il processo del lavoro*, Torino, 1992.

ID., in CONSOLO, LUISO, GIARDA e SPANGHER, *Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998*, Milano, 1998, 84.

ID., in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 319;

ID., in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991.

MAJORANO, *Commento all'art. 16*, in *I procedimenti in materia commerciale* a cura di COSTANTINO, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2005, 334.

MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 1995.

ID., *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino, 2000.

ID., *Diritto processuale civile*, III, Torino, 2007, 231.

ID., *Le modifiche del processo civile – L. 26 novembre 1990, n. 353 – Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Torino, 1991.

ID., *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1997.

MANERA, *Deliberazione della sentenza e jus superveniens*, in *Giust. civ.*, 1986, 265.

MARIUZZO, *Commento all'art. 9*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa. La legge 21 luglio 2000, n. 205*, Milano, 2000.

MARTINETTO, *Della nullità degli atti*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, Torino, 1973, 1644.

MASONI, *Il moltiplicarsi dei riti decisori del processo civile dopo l'entrata in vigore della legge sulle sezioni stralcio ed il d.lg. n. 51 del 1998*, in *Giur. Merito*, 2000, 1044.

MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1903, III.

MENCHINI, *Processo amministrativo e tutele giurisdizionali differenziate*, in *Dir. proc. amm.*, 1999, 921;

METAFORA, *La fase decisoria del processo commerciale di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it),

MICHELLI, *Corso di diritto processuale civile*, I, Milano, 1959.

ID., *In tema di vizio della sentenza per infermità fisica del giudice*, *Giur.compl.cass.civ.*, 1944, 471.

MIRENDA, *Principali problemi in materia di procedimento pretorile con riferimento alla fase decisoria*, in *Quaderni C.s.m.*, 1997, n. 96, 266.

MONTEFUSCO, *Le decisioni in forma semplificata*, in AA.VV., *Il processo davanti al giudice amministrativo. Commento sistematico alla legge n. 205/2000*, a cura di VILLATA E SASSANI, Torino, 2001, 259 ss.;

MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 2002.

MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1984.

MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro 2*, Napoli, 1989.

MONTESANO, *Luci ed ombre in leggi e proposte di «tutele differenziate» nei processi civili*, in *Atti del XIII convegno nazionale*, 5.

MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, 1997, II, 251.

MONTESANO-ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991.

MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, II, Milano, 1923.

MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, IV, Milano, 1923.

OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 103 ss.;

ID., *Il giudice unico di primo grado nel processo civile (tribunale monocratico e collegiale, sede principale e sezioni distaccate)*, in *Giust. civ.*, 1998, II, 463 ss..

ORIANI, *La «perpetuatio iurisdictionis»* in *Foro it.*, 1989, V, 35 ss.

ID., voce *Nullità atti processuali: I) Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, 12.

PACCHIOLI-PAPPALARDO, *Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l'esperienza del Tribunale di Milano*, in *Diritto dell'Internet*, 2, 2007, 203 ss.

PALERMO, *Il processo di formazione della sentenza*, Milano, 1956.

PAOLANTONIO, *Tutela differenziata e processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2001, 964 ss., spec. 993 ss.;

PATRONI GRIFFI, *Istituti di semplificazione del nuovo processo amministrativo* (Relazione all'incontro di studio "Giudici e amministrazione dopo la legge 205/2000", Roma, Palazzo Spada, 6 aprile 2001), in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).;

PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975.

PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993.

ID., *Controversie individuali in materia di lavoro*, in *Nss.dig.it.*, Appendice, Torino, 1983, 134.

ID., *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.*, 2006, V, 374.

ID., *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991.

ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1994.

ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006.

ID., *Verso il superamento della giurisdizione amministrativa?*, in *Foro it.*, 2001, V, 21;

PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino, 2008, 278.

ID., *Iura novit curia*, Milano, 1965.

REALI, *Istituzione del giudice unico di primo grado e processo civile*, in *Le Nuove Leggi civili commentate*, 1-2, Padova, 2000, 200.

RECCHIONI, *Il dispositivo prima del deposito della sentenza deve essere considerato solo un atto interno*. in *Guida al dir.*, 1998, fasc. 15, 23.

REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1952.

Relazione ACONE – LIPARI, in *Foro it.*, 1991, V, 406.

REM e SIROTTI GAUDENZI, *La giustizia telematica e la procedura informatizzata*, Rimini, 2005;

RICCI, *Commento al codice di procedura civile italiano*, I, Firenze, 1905.

ID., *L'esecutorietà della sentenza*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, IV, Padova, 1975.

ID., *Verso un nuovo processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 219.

RIVA CRUGNOLA, *Le attività del giudice nel nuovo processo societario di cognizione di primo grado: fissazione dell'udienza, istruzione, fase decisoria*, in *Società*, 2003, 782 ss.,

ROCCO, *La sentenza civile. Studi.*, Milano, 1962.

RONCO, *Appunti sparsi in tema di mancato deposito della sentenza appellata, di improcedibilità dell'appello e di correlazione tra forma e regime di impugnazione dei provvedimenti decisori* in *Giur. it.*, 2000, 64.

ROSINI, *Le sanzioni amministrative*, Milano, 1991, 153.

ROTA, *Il giudice di pace*, in *Le riforme della giustizia civile* a cura di TARUFFO, Torino, 1993.

ID., in CARPI, COLESANTI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Appendice di aggiornamento, Padova, 1991, 127.

SALVATO, *Disposizioni sull'ordinamento giudiziario*, in *Il giudice unico* a cura di LATTANZI, Milano, 2000, 11.

ID., *La controversa validità dei provvedimenti del giudice trasferito ad altro ufficio giudiziario o cessato dalle funzioni*, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1335.

SANDULLI, *Le nuove misure di "snellimento" del processo amministrativo nella legge n. 205 del 2000*, in *Giust. Civ.*, 2000, 1360;

SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996.

ID., *La sentenza del pretore nel nuovo processo civile*, in *Giust. Civ.*, 1992, II, 357.

SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003.

SASSANI e TISCINI, *Il nuovo processo societario. Prima lettura del d.lgs.n. 5 del 2003*, in *Giust.civ.*, 2003, 56;

SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir.proc.*, 2006, 219 ss.

ID., *Sulla riforma del processo societario*, in *La riforma delle società. Il processo*, a cura di SASSANI, Torino, 2003;

SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959.

ID., *Commentario al codice di procedura civile*, II, Milano, 1960.

ID., *Il giudice testimone. Nuovissimi aspetti della correzione della sentenza*, in *Giur. it.*, 1950, I, 2, 465.

ID., *Iura novit curia*, in *Riv. Dir. proc.*, 1955, 380.

SCALA, *La nuova disciplina dei giudizi di risarcimento dei danni da incidenti stradali dopo la legge n. 102/2006*, in *Giur. it.*, 8-9, 2008, 2103 ss.

SCIACCA, *Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario e l'incidenza della capacità organizzativa del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 659.

SIMI, *Pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e decorrenza dal termine per ricorrere*, in *Giust.civ.*, 1982, I, 909.

TADDEI ELMI, *Il processo telematico*, (a cura di), Napoli, 2007.

TARUFFO (COMOGLIO- FERRI), *Lezioni sul processo civile, I, Il processo ordinario di cognizione*, Bologna, 2005.

ID., *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 455 ss.

ID., *Motivazione della sentenza* (dir. proc. civ.), in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, 1 ss.

TARZIA, *Il progetto Vassalli per il processo civile*, in *Riv. Trim. dir. e proc. civ.*, 1989, 130.

ID., *L'esecutorietà della sentenza nel processo del lavoro*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 1974, 475.

ID., *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1991, 211.

ID., *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1987.

ID., *Per la revisione del codice di procedura civile*, in *Riv.dir.proc.*, 1996, 945.

ID., *Profili della sentenza civile impugnabile. L'individuazione della sentenza*, Milano 1967.

TARZIA-FONTANA, *Commento alla legge 8 agosto 1977, n. 532*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1978, 178.

TARZIA-FONTANA, voce «Sentenza: II) Sentenza civile», in *Enc. Giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1992.

TERRACCIANO, *Per le questioni chiare debutta la "sentenza breve"*, in *Guida al diritto*, 2000, 30, 76 ss;

TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Padova, 1991.

ID., *Diritto processuale del lavoro*, Padova, 1994.

TOMMASEO, *Lezioni sul processo societario*, Roma, 2005;

TORRICE, *Il decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa, sociale e organizzativa. L'esperienza del tribunale di Milano*, Roma, "Forum P.A. 2007" [http://www.forumpa.it/forumpa2007/convegni/relazioni1043\\_amelia\\_torric\\_e/1043\\_amelia\\_torric\\_e\\_1.pdf](http://www.forumpa.it/forumpa2007/convegni/relazioni1043_amelia_torric_e/1043_amelia_torric_e_1.pdf);

TRAVI, *La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204*, in *Foro it.*, 2004, I, 2598.

TRISORIO LIUZZI, *Il nuovo rito societario: il procedimento di primo grado davanti al tribunale*, Relazione al Convegno su «Presente e futuro prossimo del processo civile in Italia», Foggia il 10 maggio 2003.

TUCCARI, *La semplificazione delle decisioni contenziose*, in AA.VV., *Il nuovo processo amministrativo dopo due anni di giurisprudenza*, a cura di CARINGELLA e PROTTO, Milano, 2002, 975 ss.

VACCARELLA, *Il procedimento di opposizione al provvedimento di applicazione di sanzioni amministrative*, in *Le Nuove Leggi civili Commentate*, 1981, 1151.

VELLANI, *Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Torino, 2008, 121 ss.

VERDE, *Giustizia e garanzie della giurisdizione civile*, in *Riv. Dir. proc.*, 2000, 310.

- ID., *Profili del processo civile*, 2, Napoli, 2000.
- VERDE-DI NANNI, *Codice di procedura civile*, Torino, 1993.
- VERDE-OLIVIERI, *Processo civile (dir. vig.) e Processo del lavoro e della previdenza*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 245.
- VILLECCO, *Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo processo tecnologico*, in *Cyberspazio e diritto*, 2004.
- ID., voce *Processo telematico*, in *Dig. It. disc. priv.*, sez. civ. Torino, 2003.
- VIVALDI, *Commento all'art. 16*, in *La riforma del diritto societario* a cura di LO CASCIO, *I procedimenti*, Milano 2003.
- VOCINO-VERDE, *Processo del lavoro*, Napoli 1986.
- VULLO, *Il nuovo processo delle società*, in *Studium Iuris*, 2003.